

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 ^a Senato)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIII)	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	19
GIUSTIZIA (II)	»	153
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	154
DIFESA (IV)	»	159
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	166
FINANZE (VI)	»	269
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	288
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	289

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-Ncl-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	<i>Pag.</i>	299
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	309
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	322
AFFARI SOCIALI (XII)	»	330
AGRICOLTURA (XIII)	»	336
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	353
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	354
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	356

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

AUDIZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 143, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO:

Audizione dell'avv. Stefano Varone, Vice Capo del Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri sulle attuali tendenze della produzione normativa (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 3

AUDIZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 143, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 21 novembre 2018. – Presidenza della presidente Fabiana DADONE.

La seduta comincia alle 15.

Audizione dell'avv. Stefano Varone, Vice Capo del Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri sulle attuali tendenze della produzione normativa.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Fabiana DADONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla

web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

L'avvocato Stefano VARONE, Vice Capo del Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, la Presidente Fabiana DADONE e la deputata Valentina CORNELI.

L'avvocato Stefano VARONE risponde alle domande poste.

Fabiana DADONE, *presidente*, ringrazia l'avvocato Varone e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
AUTORIZZAZIONI AD ACTA:	
Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del deputato Alessandro Pagano e di Angelo Attaguile, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 2) (<i>Esame e rinvio</i>)	4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9,10 alle 9,20.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Mercoledì 21 novembre 2018. – Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 9.20.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del deputato Alessandro Pagano e di Angelo Attaguile, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 2).

(Esame e rinvio).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica, all'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, testé svoltasi, che i documenti integrativi relativi alla domanda in esame, richiesti al tribunale di Termini Imerese, perverranno alla Giunta verosimilmente nella giornata di domani. Come concordato all'unanimità nella scorsa seduta, è stata richiesta al Presidente della Camera una proroga del termine previsto dall'articolo 18 del Regolamento della Camera.

Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta, alla luce della risposta che perverrà dalla Presidenza.

La seduta termina alle 9.25.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Piaggio *aerospace* nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2017, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (*Medium Altitude Long Endurance*) e potenziamento delle capacità di *Intelligence, Surveillance and Reconnaissance* della Difesa (Atto n. 2)

5

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 novembre 2018.

Audizione di rappresentanti della Piaggio *aerospace* nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2017, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (*Medium Altitude Long Endurance*) e potenziamento delle capacità di *Intelligence, Surveillance and Reconnaissance* della Difesa (Atto n. 2).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.50.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. Esame emendamenti C. 1189-765-A

6

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 21 novembre 2018.

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

Esame emendamenti C. 1189-765-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.20 alle 15.55 e dalle 20.35 alle 20.45.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	7
------------------	---

Mercoledì 21 novembre 2018.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione svolta a Madrid in occasione del Summit parlamentare contro la fame e la malnutrizione, promosso dalla FAO (29-30 ottobre 2018)	8
ALLEGATO (<i>Comunicazioni della Presidente</i>)	10

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza della presidente della III Commissione, Marta GRANDE.

La seduta comincia alle 10.35.

Sugli esiti della missione svolta a Madrid in occasione del Summit parlamentare contro la fame e la malnutrizione, promosso dalla FAO (29-30 ottobre 2018).

Marta GRANDE, *presidente*, segnala che alla missione in oggetto hanno partecipato i colleghi Pino Cabras e Antonella Incerti, in rappresentanza della III e della XIII Commissione e, rispettivamente, della maggioranza e dell'opposizione.

Avverte che per la missione in titolo è stata predisposta una relazione, pubblicata in allegato al resoconto sommario della presente seduta (*vedi allegato*).

Pino CABRAS (M5S) nel rinviare per gli aspetti di dettaglio alla relazione pubblicata in allegato, sottolinea con preoccupazione l'incremento delle persone malnutrite, il cui numero è aumentato da 804 milioni nel 2016 a 821 milioni nel 2017.

Evidenzia, inoltre, l'assenza al Summit di attori fondamentali quali la Cina, la Russia – che pure ha investito molte risorse in agricoltura negli ultimi anni – e gli Stati Uniti, la cui assenza è tuttavia giustificata dalla concomitanza delle elezioni di *mid-term*. Se pertanto sul piano della presenza internazionale la Conferenza è sembrata poco bilanciata, essa ha però consentito di valorizzare le alleanze parlamentari attive a livello regionale. Considera, inoltre, anomalo che nell'analisi delle cause del fenomeno nessun partecipante abbia evocato la stagione dei colonialismi, vecchi e nuovi. Sul piano dei contenuti, rileva l'attenzione posta dalla conferenza sul tema dei regimi nutrizionali sbilanciati, che costituiscono un problema particolarmente acuto in Africa e nelle Americhe: più specificamente, un parlamentare cileno ha illustrato la campagna da lui stesso condotta in sede ONU per introdurre un regime di etichettatura degli alimenti analogo a quello in uso per i prodotti del tabacco, che metta in evidenza i gravi rischi per la salute conseguenti ad un uso eccessivo di determinati cibi ed ingredienti. Rileva che tali sistemi di etichettatura, auspicabili in Paesi nei quali l'obesità è diventata endemica, potrebbero danneggiare i taluni pro-

dotti del sistema agro-alimentare italiano, tipici della dieta mediterranea, che costituiscono un'eccellenza riconosciuta a livello internazionale, come la delegazione italiana non ha mancato di fare notare durante il Summit. Sottolinea, infine, l'opportunità di valorizzare la presenza in Italia della sede della FAO, con la quale auspica che le Commissioni competenti del Parlamento italiano possano instaurare relazioni strutturate e proficue.

Antonella INCERTI (PD) ringrazia gli uffici per il supporto fornito alla delegazione nel corso dei lavori del Summit. Associandosi alle considerazioni svolte dall'onorevole Cabras, sottolinea che dal Summit è emersa anche l'importanza del ruolo che i Parlamenti possono svolgere nel mettere in campo politiche orientate al rafforzamento della lotta alla malnutrizione e al raggiungimento dell'obiettivo di Fame zero entro il 2020.

Evidenzia, in particolare, la fondamentale funzione dell'agricoltura nel superare i *gap* di malnutrizione a livello globale e la necessità di sostenere, con politiche attive, l'agricoltura familiare della quale, tra l'altro, in tutti i Paesi del mondo, compresi quelli con i più alti livelli di malnutrizione, sono protagoniste le donne.

Sottolinea inoltre che il Summit ha offerto una preziosa occasione per registrare le pratiche attive nei vari Paesi, attraverso uno scambio di informazioni tra i Parlamenti su alcuni importanti provvedimenti in materia. Per quanto concerne l'Italia, ricorda la legge sullo spreco alimentare, la proposta di legge sull'agricoltura biologica – approvata dalla Camera dei deputati nella XVII legislatura e attualmente all'esame della XIII Commis-

sione – nonché la legge sulla biodiversità che è volta anche a sostenere l'agricoltura familiare.

Richiama poi l'attenzione dei colleghi sulla contrapposizione tra due schieramenti che si registra sulla tematica oggetto del Summit. Osserva, infatti, che, da un lato, vi sono Paesi favorevoli all'adozione di normative stringenti e alle penalizzazioni sul piano fiscale per le multinazionali della grande distribuzione agroalimentare che non assicurino riduzione di zuccheri, grassi e additivi chimici nei cibi; dall'altro, vi sono Paesi che, ponendosi in una condizione di maggiore interlocuzione, non concordano sulla penalizzazione di specifici prodotti, ma promuovono una cultura alimentare equilibrata, come l'Italia e la Spagna, che, con la dieta mediterranea, sono tra i promotori di un regime alimentare sano ed equilibrato.

Segnala quindi, che nel contesto del controverso negoziato internazionale in corso all'interno di organismi internazionali, quali l'ONU e l'OMS, il nostro Paese dovrà prestare particolare attenzione alla difesa di alcuni prodotti del *Made in Italy* che rischiano di venire penalizzati.

Ritiene, infine, importante, costituire un Comitato che approfondisca i temi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, ponendo particolare attenzione all'obiettivo Fame zero entro il 2020 e al contributo che il Parlamento può fornire alle politiche di sostenibilità.

Le Commissioni prendono atto.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 10.50.

ALLEGATO

Sugli esiti della missione svolta a Madrid in occasione del Summit parlamentare contro la fame e la malnutrizione, promosso dalla FAO (29-30 ottobre 2018).

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Una delegazione delle Commissioni Affari esteri e comunitari e Agricoltura, composta rispettivamente dai deputati Pino Cabras (M5S) e Antonella Incerti (PD), ha preso parte, nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, al *Global Interparliamentary Summit on Hunger and Malnutrition*, promosso dal Senato spagnolo, dall'Agenzia di cooperazione allo sviluppo spagnola e dalla FAO con il coinvolgimento dell'Unione interparlamentare.

Contesto del Summit

Il Summit si è celebrato nel contesto delle iniziative di dialogo interparlamentare assunte fin dal *Parliamentary Front against Hunger in Latin America and the Caribbean*, lanciato nel 2009, dalla riunione parlamentare « *Parliaments for Better Nutrition* », organizzata a Roma nel 2014, fino al Summit svoltosi nell'ottobre del 2017 a Roma, durante la 44ma sessione del *Committee on World Food Security*, in connessione con il Target n. 2 dell'Agenda 2030 sullo Sviluppo sostenibile.

Al centro della conferenza è stato il tema della malnutrizione, che colpisce tutte le aree del pianeta in misura pari o superiore alla denutrizione. Più di 2,1 miliardi di persone, pari al 30 per cento della popolazione globale, è sovrappeso o obesa ed è purtroppo in crescita il numero di persone denutrite: da 804 milioni nel 2016 a circa 821 nel 2017, in base al recente rapporto FAO. L'obesità impone costi sociali elevati, che sono stati para-

gonati ai danni da tabagismo, da cambiamenti climatici o da conflitti armati (studio *Mc Kinsey Global Institute* 2014).

In generale, la tematica oggetto del Summit è al centro di un controverso negoziato internazionale in corso presso l'OMS, che vede contrapposti due fronti di Paesi favorevoli, da un lato, alla adozione di una risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU a sostegno di normative stringenti e con penalizzazioni sul piano fiscale nei confronti delle multinazionali della grande distribuzione agroalimentare che non assicurano riduzione di zuccheri e additivi chimici nei cibi a vantaggio di un congruo incremento dei nutrienti necessari ad assicurare una dieta sana ed equilibrata e, dall'altro lato, Paesi impegnati a sostenere l'adozione di un atto di diritto internazionale che non muova alla penalizzazione di specifici prodotti ma promuova una cultura alimentare equilibrata, basata sul bilanciamento tra i vari nutrienti. Il primo fronte, autore di una proposta di risoluzione, è rappresentato dall'alleanza *Foreign Policy and Global Health*, guidata dal Brasile e cui aderiscono Francia, Pakistan, Senegal, Sudafrica, Thailandia, Indonesia e Norvegia, ma anche tutta l'America Latina, con capofila il Cile, oltre ai Paesi dei Caraibi e Pacifico. Nel secondo fronte, sostenuto dagli Stati Uniti, si schiera il nostro Paese, capofila dei Paesi caratterizzati, come anche la Spagna, da un regime dietetico sano ed equilibrato (la dieta mediterranea), fondato su prodotti ad elevata caratura nutrizionale nell'ambito di un rapporto bilanciato tra i vari fattori nutrienti. Per

l'Italia, la questione investe il rischio che prodotti come l'olio extravergine di oliva, solo in quanto non classificabile come prodotto « *light* », possano incorrere in veti internazionali. È un fatto che siano crollate le esportazioni di alimenti italiani verso il Cile, Paese che ha adottato una normativa assai severa, sul modello di quella adottata per le sigarette, basata sull'impiego di un « bollino nero » per contrassegnare i prodotti ad elevato contenuto di grassi e zuccheri. Rispetto alla discussione in corso al Palazzo di Vetro, il nostro Paese auspica l'adozione di una risoluzione che sia in linea con la Dichiarazione politica sottoscritta a New York il 30 settembre 2018 dalla quasi totalità dei Paesi membri dell'ONU in occasione del Vertice sulle malattie non trasmissibili.

In questo contesto il Summit interparlamentare – i cui lavori sono consistiti più in uno scambio spontaneo e interattivo tra i rappresentanti degli 80 Paesi presenti (assenti però Paesi centrali per le tematiche trattate, come la Cina, la Russia, gli Stati Uniti o importanti Paesi europei come il Regno Unito) piuttosto che in un tradizionale *panel* di interventi programmati – ha realizzato l'obiettivo di favorire lo scambio di esperienze tra parlamentari, dando risalto alle alleanze interparlamentari già istituite sul tema e promuovendone di nuove, ad esempio in Corno d'Africa.

L'evento si è connotato, inoltre, per uno speciale *endorsement* da parte del Governo e delle Corti Generali spagnole, la cui misura è stata rappresentata dall'intervento inaugurale del premier spagnolo Pedro Garcia, dei presidenti delle due Camere del Parlamento spagnolo e dall'intervento conclusivo del Ministro degli affari esteri ed europei e della cooperazione, Josep Borrell. Il Summit si è concluso con una Dichiarazione, allegata alla presente relazione.

Quanto alla delegazione parlamentare italiana, le tematiche della Conferenza sono apparse di notevole rilievo per le competenze delle Commissioni coinvolte in ragione soprattutto, quanto alla III Commissione, dell'indagine conoscitiva in corso

di svolgimento sull'Agenda 2030 e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, e, quanto alla XIII Commissione, di tematiche di competenza quali la lotta contro gli sprechi alimentari, l'agricoltura biologica, l'industrializzazione dell'economia agricola ecc.

I lavori della Conferenza

Tra gli interventi introduttivi si è distinto quello del Direttore Esecutivo della FAO, José Graziano Da Silva, che, ritiene il Target n. 2 preconditione per un mondo di pace e stabilità, ha tracciato un bilancio negativo sull'andamento statistico dei dati sulla fame e sulla malnutrizione a livello globale dall'adozione dell'Agenda 2030 ad oggi, con l'eccezione del 2017, anno in cui per la prima volta si è registrata un'inversione di tendenza. Oggi l'11 per cento della popolazione mondiale soffre di fame e malnutrizione, percentuale che equivale ad una 1 persona su 9. La nuova emergenza è però quella della malnutrizione se è vero che 72 milioni (CTRL) di adulti sono diagnosticati come obesi e che il numero di obesi sarà presto pari a quello delle persone sottoalimentate. Da Silva ha parlato di globalizzazione dell'obesità, che è in rapida crescita anche in Africa: sono africani gli otto Paesi con il più alto tasso di obesi. Ciò significa che il sistema alimentare in quegli Stati non è sano, non contenendo un quantitativo adeguato di nutrienti a fronte di molti additivi chimici e di un impiego eccessivo di zucchero da parte dell'industria alimentare, che è la prima responsabile del fenomeno, considerato che il cibo industriale costa meno ed il più conveniente per il commercio internazionale.

Alla luce di tali cifre la questione dell'obesità va trattata come problematica pubblica e globale, destinata a incidere sulle generazioni future, considerato il nesso tra obesità e malattie come il diabete, i disturbi metabolici fino al tumore o i problemi di ritardo nella crescita. Gli Stati devono corrispondere al diritto dei cittadini ad una dieta adeguata, diritto che si ascrive alla categoria dei diritti umani.

Fondamentale è l'educazione nelle scuole alla buona alimentazione, l'adeguamento dei messaggi pubblicitari soprattutto se indirizzati ai minori, ma anche il buon governo, requisito essenziale per assicurare la sicurezza alimentari. Da Silva ha quindi citato le leggi nazionali del Canada e dell'Argentina, che hanno bandito dall'industria alimentare i grassi artificiali, ma soprattutto la legge cilena sull'etichettatura trasparente ed esplicita, di cui è stato promotore il senatore Girardi, indiscusso protagonista della Conferenza.

Ha, quindi, riferito del contributo della FAO alla tematica sia in termini di studio (anche grazie alla pubblicazione di un recente rapporto), sia in termini di supporto tecnico agli Stati membri dell'Organizzazione, cui le alleanze interparlamentari istituite a livello regionale possono positivamente contribuire.

Dall'intervento del Presidente del Senato spagnolo, Pio Garcia-Escudero Marquez, è emerso un dato importante: quello secondo cui la capacità produttiva globale sarebbe di per sé sufficiente a coprire il fabbisogno alimentare della popolazione mondiale se si ponesse fine allo smodato spreco alimentare, per cui un terzo del cibo prodotto va perso. Si tratta di una realtà in grave contraddizione rispetto ai numeri della fame. In linea con la visione della FAO, la soluzione è insita nel coinvolgimento delle istituzioni e della società intera, con un ruolo e una responsabilità avanzata da parte dei Parlamenti nazionali, chiamati a sviluppare reti e alleanze regionali e globali di cooperazione e una visione strategica che si possa tradurre in produzione legislativa *ad hoc*. Ha portato a modello l'esperienza spagnola, con riferimento alla alleanza parlamentare istituita a livello nazionale in settembre.

Il premier Pedro Sanchez ha a sua volta insistito sull'esigenza di realizzare a livello globale un'economia agricola mirata, che abbia al suo centro il ruolo strategico delle donne, per poter fare fronte alle cifre della demografia e della fame per il secolo in corso, secondo cui nel 2050 saranno 2 miliardi le persone sottoalimentate e 150 milioni i bambini che

soffriranno delle conseguenze della fame nel loro percorso di crescita. Con riferimento al Summit ha evidenziato la forza dello strumento multilaterale per realizzare legislazioni nazionali adeguate e coerenti e per promuovere dialogo tra istituzioni e società civile, con specifico riferimento ai parlamenti, cui spetta approvare leggi, bilanci e assicurare l'*accountability* delle politiche. Ha auspicato che il dibattito sugli SDG's sia centrale in ogni Parlamento nazionale e sottolineato che l'Obiettivo n. 2 è focale per una società pacificata e per la prevenzione dei conflitti.

Nella fase inaugurale è intervenuta la presidente dell'Unione interparlamentare, Gabriela Cuevas Barron, da cui è giunto un invito accorato ai Parlamenti nazionali, finora rimasti marginali, affinché corrispondano attraverso coerenti decisioni finanziarie e collaborazione con i governi e con la società civile all'esigenza di buone regole in tema di sicurezza alimentare e contro la malnutrizione, che è l'emergenza del nostro tempo. Ha riferito della collaborazione tra UIP e FAO per la stesura di un manuale rivolto ai parlamentari.

In rappresentanza del Parlamento Pan Africano (PAP) l'on. Stefan Julius Masele ha declinato il concetto di sovranità alimentare, che va collocata in cima all'agenda nazionale e globale. Ha quindi riferito delle strutture *ad hoc* di cui si è dotato il PAP, a partire da un comitato esecutivo e da una nuova strategia di comunicazione. Ha riferito che il PAP è soprattutto impegnato nella stesura di modelli legislativi (*model laws*) sulla sicurezza alimentare e per l'attuazione degli SDG's da parte degli Stati membri, auspicando l'adozione di *policy* regionali in tema di etichettatura e offrendo il sostegno del PAP agli Stati membri che vorranno impegnarsi per l'attuazione dell'Agenda 2030.

Dopo l'intervento di Hugo Richer, Coordinatore Generale del Fronte Parlamentare in America Latina e Caraibi, che ha dato risalto al ruolo dei Parlamenti come controllori sull'operato dei governi, oltre che come legislatori, è intervenuto on. Paolo De Castro, Primo Vice Presidente della

Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale e Coordinatore dell'Alleanza del Parlamento europeo « Lotta contro la Fame », che ha riferito dell'impegno europeo su questi temi, sostenendo l'insufficienza dello sforzo delle istituzioni pubbliche in assenza di un coinvolgimento del settore privato e delle reti associative, delle banche, della finanza e dei produttori locali. Ha insistito sul ruolo dei media e sull'esigenza di sensibilizzare i consumatori.

Nell'ambito del panel aperto ai contributi di tutti i partecipanti, merita segnalare l'intervento della turca Hilal Enver, *Special Rapporteur of the UN on the Right to Food*, che ha riferito dell'emergenza in atto anche nel nord del mondo, inclusa l'Europa, se si considerano gli 8 milioni di cittadini britannici che versano in condizioni di insicurezza alimentare i 49 milioni di cittadini statunitensi che ricevono sussidi alimentari. Indubbiamente le aree più problematiche sono quelle segnate da conflitti, che coinvolgono sul piano di una grave insicurezza alimentare 124 milioni di persone, distribuite in 52 Paesi. Ha individuato in cinque Paesi specifici – il nord-est della Nigeria, il Sud Sudan, la Somalia, la Repubblica Democratica del Congo ma soprattutto lo Yemen – e nell'area in cui sono insediati i rovinga le aree dove il grave pericolo è imminente o ormai conclamato. Occorre che la comunità internazionale dichiari crimine contro l'umanità l'impedire l'accesso al cibo e agli aiuti umanitari, laddove purtroppo ad oggi rispetto a tali condotte c'è una densa coltre di impunità. Enver ha approfondito il rapporto tra cambiamenti climatici e conflitti, portando le cifre sul numero attuale di rifugiati e di sfollati.

Per la realizzazione del Target n. 2, per cui il residuo 11 anni, occorre incidere sul terreno della lotta alle crescenti disuguaglianze, che sono prodromiche di povertà e insicurezza alimentare. Ha infine descritto l'apparato giuridico vigente a livello internazionale a sostegno del diritto al cibo rivolgendosi alcune raccomandazioni ai Parlamenti nazionali.

Al centro del dibattito si è collocato l'intervento del senatore cileno Guido Gi-

rardi, artefice di una innovativa legge sull'etichettatura degli alimenti, che ha portato cifre allarmanti sulla percentuale di obesi in Cile, pari al 35 per cento della popolazione adulta e al 75 per cento di quella dei minori CTRL. Ha riferito sui crescenti problemi di tipo metabolico in cui incorrono anche i non obesi a causa della malnutrizione e ha proposto il modello normativo cileno, basato su un sistema di etichettatura responsabile paragonabile a quello invalso per le sigarette, per realtà gravemente colpite, come ad esempio le Bahamas, dove l'80 per cento della popolazione femminile è obesa. Quanto alle cause profonde del consumo smodato di cibi ad elevato contenuto di zucchero, additivi chimici e poveri di nutrienti, il senatore ha additato la responsabilità delle grandi multinazionali dell'agroalimentare (ha citato l'italiana Ferrero), colpevoli di non informare adeguatamente la popolazione con etichette trasparenti e responsabili, in omaggio alla sola logica del profitto. L'invasione dei mercati dei Paesi emergenti da parte di aziende produttrici di *junk food* si collega al tradimento delle tradizioni alimentari locali, aggravato da un uso ingannevole dei media contrario ai diritti umani e che si rivolge soprattutto all'infanzia, penalizzando le economie locali. Quanto all'impatto della sua legge, Girardi ha riferito di una riduzione del 20 per cento del contenuto di sodio e zucchero nei cibi prodotti dalle multinazionali, conseguenza delle penalizzazioni fiscali alle aziende che non si conformano ai severi requisiti di legge, e anche della riduzione del 50 per cento casi di diabete.

Ha risposto al senatore Girardi, sostenuto da una folta platea, Paolo De Castro, che ha sollevato segnalato i problemi che emergerebbero nei Paesi basati sulla dieta mediterranea se si dovesse applicare la troppo prescrittiva normativa cilena, portando l'esempio del veto in cui paradossalmente incorrerebbero prodotti non *light* come l'olio extravergine di oliva, e riferendo di una normativa europea già molto sicura e severa. La soluzione per De Castro e per altri parlamentari europei in-

tervenuti successivamente, tra cui la stessa delegazione italiana, è rappresentata dalla educazione ad una sana alimentazione bilanciata, composta da tutti i nutrienti, grassi compresi.

Nel suo intervento il deputato Pino Cabras ha riferito delle *best practices* del Parlamento italiano sui temi dell'Agenda 2030, nell'esercizio di una forte *advocacy* sui temi dell'aiuto pubblico allo sviluppo, che le stesse Nazioni Unite hanno intercettato e valorizzato. Ha riferito dell'orgoglio dell'Italia nell'essere sede del Polo delle Nazioni Unite, rappresentato dal sistema FAO, IFAD e WFP, e di cui è parte la base logistica di Brindisi che dà sostegno delle operazioni di *peacekeeping* e di carattere umanitario, soprattutto in Africa. Ha dato conto dell'impegno finanziario dell'Italia rivolto all'Africa Subsahariana che riceve il 40 per cento dei fondi italiani per la cooperazione, in leggero aumento negli ultimi anni nel contesto di un innalzamento, dal 2012 al 2016, del contributo italiano alla cooperazione internazionale dallo 0,14 allo 0,26 per cento del Pil, secondo dati OCSE. Sui temi del Summit, ha citato dati utili a comprendere la misura del potenziale del continente africano, che detiene il 65 per cento della terra arabile incolta rimasta sul pianeta, una risorsa necessaria per sfamare i 4 miliardi di abitanti che l'Africa conterà nel 2050. Inoltre, ha citato il dato relativo al 70 per cento della popolazione africana che vive grazie alle attività rurali laddove il nodo di fondo è rappresentato dalla difficoltà dell'economia agricola africana di creare valore aggiunto rispetto alle materie prime di cui è ricchissima. Occorre pertanto promuovere la agro-industrializzazione dell'economia rurale africana realizzando infrastrutture di supporto all'agricoltura, lavorando sui collegamenti infra-africani, sulla logistica, sulla tecnologia per la conservazione, per impedire che l'Africa continui ad importare 35 miliardi di dollari all'anno di cibo e per soprattutto scongiurare la perdita di cibo che condanna 350 milioni di persone in Africa a soffrire la fame. Ha quindi riferito, tra i casi positivi basati sullo scambio

di *know how*, l'esperienza dell'Italia, Paese di eccellenza per il settore agroalimentare, con riferimento, ad esempio, al progetto che vede attore il Distretto della pesca di Mazara del Vallo, che lavora per il trasferimento di competenze e di tecnologie con il Distretto della pesca a Gran Bassam in Costa d'Avorio e con controparti della Guinea Equatoriale, oltre che con il Nord Africa. Anche su questo terreno c'è il lavoro della Cooperazione italiana che ha aderito alla *Global Donor Platform for Rural Development*, una rete di 38 donatori nata per favorire lo scambio di conoscenze e di dialogo sulle politiche e sui programmi in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030. Infine, sui temi dell'etichettatura dei prodotti alimentari ha segnalato la particolare *expertise* delle forze dell'ordine italiane specializzate nel contrasto alle frodi alimentari, oltre alla centralità del fattore educativo nella formazione della popolazione ad una cultura alimentare corretta.

L'onorevole Antonella Incerti è intervenuta sul tema della lotta contro lo spreco alimentare portando il modello italiano della « legge Gadda », approvata il 2 agosto 2016, sulla limitazione dei rifiuti, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale, che mira a incoraggiare i modelli per ridurre gli sprechi e incoraggiare la redistribuzione di alimenti e prodotti farmaceutici invenduti e non utilizzati a fini di solidarietà sociale. Ha precisato ulteriormente che gli obiettivi della legge sono, altresì, creare un quadro normativo in cui inserire le norme vigenti in materia di agevolazioni fiscali, responsabilità civile e di procedure per la sicurezza igienica e sanitaria; definire chiaramente gli operatori del settore alimentare; introdurre la possibilità per le autorità di fornire cibo confiscato a organizzazioni senza scopo di lucro; individuare strutture amministrative per i donatori attraverso la semplificazione delle procedure di donazione per la distruzione; incoraggiare il valore prioritario del recupero di alimenti per il consumo umano per impedire la loro distruzione; riconoscere il tavolo di coordinamento del MIPAAF per la con-

sultazione di tutte le materie coinvolte nella lotta allo spreco alimentare e alla povertà; assettare 2 milioni di euro di aumento della dotazione del Fondo nazionale 2016 per la distribuzione di cibo ai bisognosi per l'acquisto di cibo per i poveri; programmare campagne di comunicazione sui canali RAI per incoraggiare le imprese a donare ed educare i consumatori sulla questione dei rifiuti; incoraggiare le relazioni con il mondo agricolo per la raccolta sul campo; infine, introdurre la possibilità per i comuni di incoraggiare le persone che donano alle organizzazioni senza scopo di lucro a ridurre la loro tassa sui rifiuti.

Tra gli interventi dei rappresentanti dei Paesi presenti, nella giornata del 30 ottobre val la pena di segnalare l'intervento del rappresentante del Kirgiystan che ha segnalato come questione comune all'area centroasiatica la endemica malnutrizione dei bambini tra gli 1 e i 17 anni, la cui alimentazione si basa prevalentemente sugli zuccheri, la carenza di iodio nel 43 per cento dei bambini e la piaga dell'anemia nelle donne in età fertile.

Anche il Senatore Francesco Mollame, componente della Commissione Agricoltura del Senato, è intervenuto per ribadire che la formazione ad una dieta bilanciata è il nodo di ogni strategia contro la malnutrizione, considerato che l'essere umano abbisogna di tutte le componenti nutrizionali nel giusto equilibrio.

L'intervento dei rappresentanti della Spagna ha ribadito l'esigenza che il diritto all'alimentazione sia incorporato nelle politiche di ogni Paese, richiedendo politiche trasversali e il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali, soprattutto sanitari. Hanno richiamato il modello rappresentato dalla dieta mediterranea e l'esigenza di una alleanza tra i Parlamenti, tenuto conto del dato nuovo della diffusione della piaga sociale dell'obesità nei Paesi in via di sviluppo, oltre che nei Paesi ad avanzata industrializzazione, derivante dalla condizione di disuguaglianza in cui versano i cittadini di tali Paesi, citando i dati *Eurostat* del 2015 secondo cui in Europa le malattie cardiovascolari rappresentano il

36,7 per cento delle cause di decesso. Si tratta di un tema su cui devono lavorare le istituzioni penalizzando le aziende irresponsabili anche per evitare di sovraccaricare il sistema sanitario. Occorre quindi sì assicurare alla popolazione mondiale porzioni sufficienti ma anche una alimentazione di qualità.

Nel restante dibattito, si sono avvertite opinioni a sostegno: dell'inserimento in costituzione del diritto al cibo; dell'incidere sulla volontà politica, sul buon governo e sulla funzione di *scrutiny*; di leggi sulla qualità dei nutrienti, che sono la misura del grado di sviluppo di un Paese; sull'esigenza di strutture istituzionali ad hoc anche presso i ministeri già esistenti (ad esempio nell'esperienza di Djibuti, Sierra Leone o della Lega Araba); di leggi che tutelino le economie locali e registrino la volontà dei cittadini, armonizzando il livello nazionale con quello locale (Ecuador); di dare centralità alle donne sia come forza lavoro (sono il 43 per cento della forza lavoro globale) sia come decisori politici e al ruolo della scuola; di lottare contro i cambiamenti climatici; di ricorrere anche allo strumento della tassazione che ha dato buona prova in alcuni Paesi se i proventi sono reinvestiti in formazione (Ungheria, dove il 20 per cento dei bambini è sovrappeso); della necessità di coinvolgere il settore privato; sull'esigenza di promuovere un'industria agroalimentare capace di conferire valore aggiunto alle materie prime; infine, della centralità dei Parlamenti con cui occorre instaurare un dialogo sistematico.

Sul piano politico, sono apparsi particolarmente rilevanti gli interventi della delegazione somala e di quella yemenita.

La delegazione della Somalia ha additato nei grandi attori internazionali i veri responsabili della questione della denutrizione, considerate le interferenze che agiscono in tutti i conflitti. La Somalia, uno dei Paesi più colpiti da fame e segnato da conflitti, avrebbe risorse di grande entità in termini di terra, acqua, pesce e risorse minerarie, che basterebbero ad assicurare cibo e benessere a

tutto il Corno d’Africa se non ci fossero i conflitti ad impedire lo sfruttamento di tali *asset*. Ha auspicato che le organizzazioni internazionali come il WFP e l’IFAD interagiscano direttamente con i piccoli produttori locali e non per il tramite delle istituzioni nazionali.

La delegazione dello Yemen ha rivendicato gli sforzi fatti in termini di iniziative legislative e di progetti concreti sul terreno della sicurezza alimentare, del tutto vanificati dal colpo di Stato del 2014. Ha accusato gli *Houti*, che controllano la capitale e anche il Parlamento, di atrocità che includono, tra l’altro, la riduzione di 20 milioni di persone in stato di gravissima denutrizione e privazione di diritti umani. Ha invocato il sostegno della Comunità internazionale soprattutto per attuare la risoluzione n. 2216 del 2015 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU che descrive il percorso per la soluzione del conflitto.

Tra gli interventi conclusivi appare opportuno segnalare quello di Stephanie Hochstetter, Direttrice del coordinamento tra le Agenzie ONU basate a Roma e della Commissione sulla Sicurezza Alimentare, che ha rassicurato sull’impegno delle agenzie romane dell’ONU ad operare in un sempre più stretto coordinamento anche sulla base di un recente *memorandum of understanding*. È brevemente intervenuto in rappresentanza dell’Unione europea il Direttore generale per la cooperazione internazionale allo sviluppo dell’Unione europea, Stefano Manservigi, il capo dell’Unità su Sviluppo rurale, sicurezza alimentare, nutrizione della Commissione europea, Leonard Mizzi, che ha illustrato i progetti europei in materia.

Final declaration adopted by consensus and acclamation

« Call for action to achieve Zero Hunger and ensure the right to adequate food for all »

We, the parliamentarians gathered in Madrid on 29 and 30 October 2018 on the occasion of the Global Parliamentary

Summit against Hunger and Malnutrition, declare:

Stressing our commitment to the Sustainable Development Goals as the blueprint to achieve a better future for all with a special emphasis on Goal 2 – Zero Hunger by 2030.

Recalling the numerous international and regional instruments that form the backbone of our collective efforts towards eradicating undernourishment in all of its forms and ensuring the realization of the right to adequate food for all.

Concerned that, despite our pledges and efforts to eradicate hunger within Agenda 2030, we are drifting away from the Sustainable Development Goal 2 instead of moving towards achieving it.

Worried that, despite noteworthy progress in reducing hunger and undernourishment throughout the world until 2015, recent years have seen increases and today nearly 821 million people are facing chronic food deprivation.

Troubled that over 150 million children under the age of five are suffering from stunted growth, 99 million from underweight and 50 million whose life is at risk due to wasting while more than 38 million children are overweight.

Alarmed by the prevalence of obesity among adults in the world that has tripled between 1975 and 2016 – and has increased at an accelerated pace over the past decade – to reach 672 million, which is to say that more than one in eight adults is obese while more than 1.9 billion adults are overweight.

Accentuating that poor access to healthy food contributes to undernutrition as well as overweight and obesity while malnutrition in all its forms is a problem from which no country is spared and which it is imperative to eliminate.

Stressing that persistent obstacles to secured access to and ownership of land and other productive resources, especially for groups such as indigenous peoples and women, significantly hinder their livelihood and the enjoyment of their right to adequate food in addition to highlighting the need of strengthening the governance

of natural resources and creating an enabling environment for responsible investments in the food system.

Emphasizing that additional efforts by state, private and civil society actors are needed to meet the Sustainable Development Goals and, given the interlinked nature of our food systems and the environment, stressing the need for its sustainable transformation – which include reducing food loss and waste – through improved management and techniques applied to agriculture, livestock, fisheries and forestry.

Underlining our vital role as parliamentarians in achieving Zero Hunger and ensuring the realization of the right to adequate food for all through legislating, overseeing policies and budget allocations as well as raising awareness on those issues and their causes within our constituencies.

Evoking the importance of favoring parliamentary dialogue at the national, regional and global levels in order to share experiences, good practices and challenges encountered, as well as to foster broader collaboration and strengthen cooperation with strategic allies, among which development cooperation agencies, civil society organizations, universities, research centers and businesses, towards achieving Zero Hunger and the realization of the right to adequate food.

Underscoring valuable progress made at the regional and national levels by Parliamentary Alliances in propelling legislative and policy measures on a wide variety of issues geared towards achieving Zero Hunger and the realization of the right to adequate food.

We hereby reaffirm that everyone has a right to adequate, safe, sufficient, healthy and nutritious food, and to freedom from hunger. We acknowledge the need for specific legislative and policy measures to ensure the enjoyment of those rights and achieve Zero Hunger by 2030, being especially mindful of vulnerable groups such as women, children, indigenous peoples and marginalized communities with limited or no access to social services, and thus:

We urge fellow parliamentarians, as custodians of political commitments; to

foster and strengthen the necessary political will to reverse the current course and ensure Zero Hunger by 2030 and that everyone is able to feed oneself in dignity.

We commit to learn from and share experiences, build on important progresses obtained, strengthen our collaboration within and across countries and regions, and redouble our efforts to enhance the contribution of parliamentarians towards ensuring Zero Hunger by 2030 and the realization of the right to adequate food.

We invite Parliaments where Parliamentary alliances against hunger and malnutrition do not exist, to create them and to strengthen them as a political commitment and contribution to achieving a world free from hunger in 2030.

We will endeavor to stimulate the adoption of legislation, policies and programmes to improve and ensure a sustainable access to a healthy diet, notably through support to family farming and the sustainable production of food, as well as gender-sensitive poverty reduction, decent employment and social protection measures aimed at empowering the most vulnerable, as means to achieve Zero Hunger and realize the right to adequate food.

We reaffirm the need to act decisively towards eradicating discrimination in all of its forms, particularly gender-based discrimination, and eliminating barriers that impede people's enjoyment of their right to adequate food, especially vulnerable groups such as indigenous peoples, and hinder our common efforts to ensure a world free from hunger and malnutrition by 2030.

We will strive to strengthen our work in legislation, policy oversight and budget allocation by building capacities, creating alliances and strengthening coordination with other stakeholders – including civil society organizations, universities, research centers, businesses as well as development cooperation agencies, thus consolidating a wide array of skills and resources that complement one another to realize the right to adequate food and achieve Zero Hunger by 2030.

We call on legislators to support the production and consumption of healthy food, as well as food and nutrition education and information, in order to reduce obesity that leads to non-communicable diseases and poses an enormous burden on health systems and public resources.

We recommend paying a particular attention to the provision of adequate, predictable and sustained budgetary allocations to achieve Zero Hunger and the realization of the right to adequate food for all given its underlying role in achieving the Sustainable Development Goals.

We call on Parliaments, parliamentarians and governments to support and promote the work of international agencies of the United Nations, such as FAO, IFAD, WFP and WHO, striving, jointly with all States, to achieve the Sustainable Development Goals and in particular to ensure Zero Hunger by 2030.

We pledge to promote the aforementioned ideas at the global, regional, national and subnational levels in order to garner broad and active participation to achieve Zero Hunger in a sustainable manner.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>) ..	19
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	26

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 10.35.

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

C. 1346, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 novembre 2018.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, avverte che sono state presentate circa 610 proposte emendative (*vedi allegato*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.

Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve es-

sere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica.

Alla luce dei richiamanti criteri, sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative che recano disposizioni non strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Sisto 1.100, riguardante il collocamento in graduatoria nell'ambito dei concorsi a posti di magistrato ordinario, con la finalità di assicurare piena efficienza operativa agli uffici giudiziari e delle sedi maggiormente interessate dai fenomeni migratori;

Meloni 6.02, che affida al prefetto una verifica in ordine alle effettive disponibilità economiche dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea che abbiano la residenza o dimora nel proprio territorio, adottando, in mancanza, un provvedimento di allontanamento;

Novelli 6-bis.01, che integra il codice civile nella parte relativa all'istituto del matrimonio, al fine di prevedere che nel caso di matrimonio dello straniero la celebrazione deve avvenire in ogni caso entro il termine di efficacia del permesso di soggiorno;

Novelli 6-bis.02, che integra il codice civile prevedendo la possibilità che il matrimonio sia impugnato dal pubblico ministero nel caso in cui sia stato celebrato in assenza di un documento attestante la regolarità del soggiorni nel territorio italiano, richiamando l'articolo 116 del codice civile, il quale prevede che lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio

nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano;

Pollastrini 13.02, che autorizza il Ministero della giustizia ad avviare procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari della professionalità giuridico – pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale per lo svolgimento dei nuovi compiti attribuiti al Dipartimento nell'ambito della giustizia minorile in materia di esecuzione esterna della pena e di messa alla prova;

Giorgis 14.5, che riforma la legge sulla cittadinanza (n. 91 del 1992) per consentire l'acquisito della cittadinanza italiana a coloro che sono nati nel territorio italiano da genitori stranieri;

Sisto 15.5, che interviene sulla nuova geografia giudiziaria dei giudici di pace, per consentire agli enti locali di chiedere il ripristino delle sedi soppresse, facendosi carico dei relativi oneri;

Meloni 15.01, volto a introdurre nel codice penale il nuovo reato di integralismo islamico;

Prisco 15.02, volto a modificare la disciplina del codice penale in materia di atti, pubblicazioni e spettacoli osceni, inasprensando le pene;

Sisto 15-bis.3, che abroga la disposizione che attualmente prevede che l'esecuzione di una pena detentiva sia disciplinata dal procedimento minorile se l'interessato, pur avendo commesso il reato da minorenni, non abbia compiuto 25 anni al momento dell'esecuzione della misura restrittiva; prima dell'entrata in vigore della disposizione della quale è prevista l'abrogazione il limite di età era fissato in 21 anni;

gli analoghi Bruno Bossio 15.6 e 15-bis.01, volti alla riapertura del Tribunale di Rossano, soppresso dalla revisione della geografia giudiziaria del 2012;

Meloni 16.04 e Meloni 16.05, volti a riformare l'istituto della legittima difesa;

Cirielli 16.06, che interviene sul reato di lesioni personali stradali;

Butti 16.07, che modifica il codice penale e il codice di procedura penale in materia di violazione di domicilio;

Cirielli 16.08, che modifica il codice di procedura penale per prevedere l'arresto in flagranza per il delitto di violazione di domicilio;

Meloni 16.09, che interviene sulla disciplina del patteggiamento, al fine di escludere l'applicabilità di questo rito speciale per alcuni delitti di pedopornografia e di violenza sessuale;

Prisco 16.010 e 16.011, volti all'introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico (cosiddetta castrazione chimica) per i condannati per i reati di pedofilia e di violenza sessuale;

Sisto 17.01, che vieta alle organizzazioni senza fini di lucro di ricevere finanziamenti da Stati o territori in cui è impedita la libertà religiosa, sono limitati gravemente i diritti umani o si diffondono incitamenti all'odio;

Sisto 17.02, che interviene in materia di approvazione delle nomine dei ministri di culto;

Meloni 20.02, che interviene sulla legge n. 401 del 1989 (sicurezza negli stadi) per applicare le pene previste per i reati contro i pubblici ufficiali, aggravate di un terzo, ai fatti commessi in danno di arbitri;

Sisto 21.09, che estende il reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale anche agli operatori medico – sanitari e prevede l'istituzione di un presidio di polizia presso ogni pronto soccorso;

Sisto 21.010, che introduce un'aggravante comune quando i reati siano commessi in danno di operatori sanitari nell'esercizio delle funzioni;

Butti 21.012, che modifica il codice penale con riguardo al reato di oltraggio a pubblico ufficiale;

Novelli 21.013, il quale introduce nel codice penale le fattispecie di costrizione

all'occultamento del volto e costrizione all'occultamento del volto di persona minorenni;

Bignami 21.015, che introduce il delitto di spaccio di strada, modificando il testo unico sulle sostanze stupefacenti;

Ferraioli 21-*bis*.3, limitatamente al capoverso comma 3-ter, che interviene sulla sanzione per chi riproduce abusivamente in locali di pubblico spettacolo un'opera cinematografica o audiovisiva;

Novelli 21-*bis*.01, che reca disposizioni penali più stringenti per garantire la sicurezza degli esercenti professioni sanitarie, disponendo la procedibilità d'ufficio per il reato di percosse;

Sisto 21-*ter*.02, che introduce norme per il contrasto alla prostituzione nelle aree densamente abitate, su arterie ad alto scorrimento di traffico e in aree immediatamente prossime a edifici di culto o di prestigio storico-architettonico;

Sisto 21-*ter*.03, che introduce una modifica alle disposizioni penali in materia di contraffazione e commercio di prodotti contraffatti;

Deidda 21-*sexies*.01, che inasprisce le pene per alcuni reati di violenza sessuale;

Anzaldi 21-*sexies*.03, che prevede misure per rafforzare la sicurezza e vigilanza a tutela dell'incolumità del personale e delle sedi dell'INPS;

Sisto 22.03, che interviene sull'articolo 6 del decreto-legge n. 14 del 2017 (decreto-legge sicurezza urbana) al fine di prevedere la partecipazione del comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo nel Comitato metropolitano;

Meloni 22.04, che inasprisce le pene per i delitti contro i pubblici ufficiali;

Cirielli 23.01, volto alla riforma del reato di tortura e che interviene in materia sul regime delle aggravanti del codice penale;

Gregorio Fontana 23-*bis*.03, che introduce modifiche alla disciplina della durata del fermo per accertamento dell'identità personale;

Sisto 23-*bis*.04, che abroga la legge che ha introdotto il reato di tortura;

Caretta 23-*bis*.08, che introduce il reato di disturbo all'esercizio dell'attività venatoria o piscatoria;

Meloni 23-*bis*.05, che reca disposizioni volte a potenziare l'operazione « strade sicure », aumentando le funzioni e le unità di personale delle Forze armate impegnate nell'operazione, le cui finalità vengono estese anche alle attività di prevenzione, controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e a tutela del decoro urbano;

Meloni 23-*bis*.06, che reca disposizioni volte a potenziare l'operazione « strade sicure », ampliando l'ambito di intervento, oltre le funzioni di vigilanza dei siti e obiettivi sensibili;

Meloni 23-*bis*.07, che reca disposizioni volte a potenziare l'operazione « strade sicure », aumentando le unità di personale delle Forze armate destinate a tali finalità;

Butti 35-*quater*.02, che reca disposizioni volte a potenziare la partecipazione delle Forze armate nel controllo del territorio;

Meloni 24.02, che introduce presso i tribunali le sezioni specializzate in materia di mafia;

Meloni 24.03, che interviene sulla disciplina del testo unico sulle sostanze stupefacenti in merito alla distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere e per inasprire le pene ivi previste;

Donzelli 29-*bis*.01, che interviene sulle fattispecie di truffa, frode informatica e appropriazione indebita;

Sisto 33.01, che reca disposizioni in materia di previdenza complementare per le Forze di polizia;

Sisto 33.02 e 33.03, che recano diverse disposizioni sulla disciplina del personale delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco, quali la disciplina della causa di servizio e delle spese legali per procedimenti di responsabilità civile, penale e amministrativa;

Sisto 33.05, che interviene in materia di prestazioni specialistiche e diagnostiche per le patologie degli operatori del comparto sicurezza dipendenti dallo svolgimento di attività di servizio;

Migliore 34.1 e Marco Di Maio 34.2, che estendono la disciplina di tutela previdenziale e assistenziale dei vigili del fuoco al personale volontario;

Sisto 34.01, che disciplina la concessione di benefici previdenziali ai Vigili del fuoco per esposizione all'amianto;

Sisto 35.3, che interviene sulla disciplina relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il personale delle forze di polizia e delle forze armate;

Bignami 35.4, che dispone la concessione a titolo onorifico di una promozione al grado superiore per il personale delle Forze armate;

Sisto 35-*bis*.07, che prevede che una quota dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, destinata agli enti territoriali, sia determinata con delibera da assumere ogni tre anni anziché annualmente;

Lorenzin 35-*quater*.01, che reca norme per la prevenzione delle dipendenze;

Caretta 35-*sexies*.02, che interviene sul delitto di turbata libertà dell'industria o del commercio per ricomprendersi anche le turbative alle attività venatorie e piscatorie.

Avverte inoltre che, prima della seduta, sono stati ritirati gli emendamenti Pella 1.94, 12.6, 12.21, 12.23, 12.61 e 12.02.

Nel ricordare, infine, che l'avvio della discussione in Assemblea sul presente provvedimento è previsto per venerdì 23

novembre, fissa alle ore 19 della giornata odierna il termine per la presentazione dei ricorsi sulla valutazione di ammissibilità delle proposte emendative. Fa notare, dunque, che l'esame delle proposte emendative inizierà presumibilmente nella seduta antimeridiana della giornata di domani, ferma restando la necessità di valutare l'andamento dei lavori dell'Assemblea, attualmente impegnata sul provvedimento relativo all'anticorruzione, di recente esaminato dalla I Commissione.

Emanuele PRISCO (FdI), preannunciando la presentazione di ricorsi, contesta con forza le valutazioni sull'ammissibilità degli emendamenti, paventando che ci sia una precisa strategia politica tesa a colpire il gruppo di FdI e ad escludere dal dibattito temi ritenuti scottanti e imbarazzanti per la stessa maggioranza. Nel far notare che il testo in esame è il risultato di un compromesso politico tra diverse anime presenti all'interno dello schieramento di maggioranza, manifesta, dunque, la propria profonda insoddisfazione per il fatto che siano stati valutati inammissibili emendamenti del gruppo di FdI riguardanti argomenti, da lui giudicati attinenti all'oggetto del provvedimento, che costituiscono il fulcro della campagna elettorale del centrodestra. Richiama, ad esempio, l'articolo aggiuntivo Meloni 6.02, che affida al prefetto una verifica in ordine alle effettive disponibilità economiche dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea che abbiano la residenza o dimora nel proprio territorio, adottando, in mancanza, un provvedimento di allontanamento. Si aspetterebbe, da un Governo come quello attuale, in cui si annovera la presenza di autorevoli esponenti della Lega nell'ambito del Ministero dell'interno, un atteggiamento ben diverso nei confronti di temi come quello testé posto dall'articolo aggiuntivo citato, che richiama una corretta applicazione del trattato di Schengen, peraltro seguita dagli altri Paesi nell'ambito dell'Unione europea. Ritiene incomprensibile, dunque, che neanche si voglia sottoporre alla Commissione la questione riguardante la possibilità di allon-

tanare quegli stranieri comunitari che non siano in grado di giustificare la loro presenza nell'ambito del nostro territorio.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, giudica infondata l'accusa rivoltagli dal deputato Prisco, facendo notare come la Presidenza, svolgendo un'attività scevra da valenze politiche – la quale ha condotto peraltro a giudicare inammissibili molte altre proposte emendative di altri gruppi, tra i quali richiama, ad esempio, quello di FI – si sia attenuta in sede di valutazione di ammissibilità a criteri tecnici e regolamentari. Fa notare, peraltro, che la considerazione del deputato Prisco sono contraddette dai fatti, tenuto conto che, a fronte di un numero di emendamenti presentati dal gruppo di FdI, pari a 67, ne sono stati dichiarati inammissibili soltanto 25; osserva, quindi, che rimangono 42 proposte emendative sulle quali sarà possibile svolgere un adeguato dibattito, ferma restando naturalmente la possibilità, per tale gruppo, di presentare ricorsi avverso i predetti giudizi di inammissibilità.

Francesco Paolo SISTO (FI) giudica incomprensibili le valutazioni di inammissibilità delle sue proposte emendative, soprattutto laddove esse mirino ad affrontare temi sui quali dovrebbe convergere l'interesse di tutti, come la questione dell'insufficienza del trattamento economico del personale delle Forze armate. Auspica, dunque, un ripensamento della Presidenza, preannunciando, in proposito, la presentazione di specifici ricorsi avverso le dichiarazioni di inammissibilità riguardanti proposte emendative presentate dal suo gruppo.

Esprime altresì perplessità sulle modalità di prosecuzione dell'*iter* delineate dalla Presidenza, rilevando vi sia una iniqua compressione dei tempi di esame in Commissione, anche alla luce della probabile posizione della questione di fiducia da parte del Governo. Si augura, dunque, che possa maturare l'idea di uno slittamento dell'avvio della discussione in Assemblea, al fine di consentire un adeguato dibattito in Commissione su questioni così delicati.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, pur ritenendo comprensibili le preoccupazioni testé espresse dal deputato Sisto in ordine al prosieguo dell'esame, fa notare che una per una più puntuale definizione delle modalità di prosecuzione dell'*iter* occorrerà valutare l'andamento dei lavori dell'Assemblea, che prevede, tra l'altro, la prosecuzione dell'esame sul provvedimento C.1189 e l'imminente avvio dell'esame del disegno di legge di bilancio.

Roberto SPERANZA (LeU), facendo riferimento alle modalità di prosecuzione dell'*iter* sul provvedimento, riterrebbe una forzatura inaccettabile il fatto di dedicare un tempo così esiguo, sostanzialmente ridotto ad una sola giornata, all'esame in Commissione di un provvedimento tanto importante, anche a fronte di una eventuale posizione della questione di fiducia da parte del Governo, che imporrebbe quantomeno di valorizzare il lavoro in sede referente. Auspica, dunque, che il Presidente della Commissione si faccia carico di richiedere al Presidente della Camera uno slittamento dell'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea, augurandosi che la Conferenza dei presidenti di gruppo definisca un calendario dei lavori che renda possibile svolgere un lavoro degno e adeguato in Commissione. Nel rilevare come il suo gruppo abbia presentato una quantità di proposte emendative limitate, peraltro tutte dichiarate ammissibili, dichiara la disponibilità a ridurre ulteriormente il numero, laddove fossero garantite condizioni idonee ad un serio e democratico confronto di merito.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, fa notare che, per il momento, non può che prendere atto delle perplessità espresse sinora dai gruppi in ordine ai tempi di esame da dedicare al provvedimento.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD), associandosi alle considerazioni del deputato Speranza, chiede che la Presidenza si faccia carico di assumere una iniziativa

presso la Presidenza della Camera, al fine di promuovere uno slittamento dell'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea e conferire dignità al lavoro della Commissione, che non può ridursi ad un compito frammentato e parziale. Si assisterebbe, altrimenti, a suo avviso, ad una inaccettabile compressione del dibattito su un tema così delicato, sul quale peraltro, fa notare che si registra una diversità di vedute, anche nell'ambito della stessa maggioranza, tenuto conto, peraltro, delle dichiarazioni pubbliche rese in merito da alcuni suoi esponenti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, fa presente di essere ben consapevole della ristrettezza dei tempi di esame imposta dalla programmazione dei lavori dell'Assemblea, che prevede l'avvio della discussione del provvedimento per venerdì 23 novembre. Osserva, tuttavia, che, allo stato, non si può che fare riferimento a quella scadenza, ferma restando la possibilità di rivalutare le modalità di prosecuzione dell'esame alla luce di eventuali nuove determinazioni della Conferenza dei presidenti di gruppo.

Marco DI MAIO (PD) condivide l'esigenza di disporre di tempi di esame adeguati, al fine di consentire un dibattito serio, che renda possibile valutare anche eventuali modifiche del testo, considerato che alcune perplessità sul provvedimento sono state manifestate pubblicamente da esponenti della stessa maggioranza. Ritiene che vi siano margini, dunque, per un ulteriore rapido passaggio al Senato, che sarebbe peraltro agevolato dalle diverse norme regolamentari vigenti in quel ramo del Parlamento.

Stefano CECCANTI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sulla proposta di nomina nomina del Presidente dell'ISTAT. Chiede sin da ora che, in quella sede, siano definite modalità di esame che prevedano anche lo svolgimento di un'audizione del candidato alla nomina in questione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Ceccanti, fa notare che la calendarizzazione della proposta di nomina del Presidente dell'ISTAT e le sue modalità di esame saranno valutate nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Tenuto conto dell'imminenza dei lavori in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, avvertendo che la seduta già prevista per le ore 14.15 non avrà luogo, alla luce della pendenza del termine per la presentazione dei ricorsi sull'ammissibilità delle proposte emendative.

La seduta termina alle 11.

ALLEGATO

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (C. 1346, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 15-ter.

1. 1. Magi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 14.

***1. 2.** Magi.

***1. 3.** Migliore, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Pollastrini.

Sopprimerlo.

****1. 4.** Magi.

****1. 5.** Migliore, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Pollastrini.

****1. 6.** Giorgis, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Fiano, Marco Di Maio.

****1. 7.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 1.

(Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari)

1. Nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 all'articolo 5 nel comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha la durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere che sussista una delle seguenti situazioni:

a) lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da de-

terminare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;

b) il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85;

c) lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-bis o 19, comma 1, o 19, comma 1.1, o 22, comma 12-*quater*;

d) lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;

e) lo straniero rischia di essere rinvitato in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene o trattamenti inumani o degradanti;

f) lo straniero rischia di essere rinvitato in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richiesta di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4, della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della giustizia o dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dagli articoli 696-*ter*, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, fatte

salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34, dall'articolo 14 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;

g) i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami con familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedono legalmente in Italia;

h) lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o ad un vestiario e ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

i) allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, ed ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Costituzione. ».

***1. 8.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

***1. 9.** Migliore, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Pollastrini.

***1. 10.** Magi.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 1.

(Abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari)

1. A decorre dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) la lettera *c-ter)* del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

c) la lettera *c-ter)* del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

d) il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; nonché le ulteriori disposizioni attuative e i provvedimenti, emanati e derivanti dalle disposizioni abrogate.

2. Restano validi, fino alla scadenza prevista, i permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 ed in tutti i provvedimenti di normativa primaria e secondaria, sono soppresse, ovunque ricorrano, le parole: motivi umanitari. »

1. 11. Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 1.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 6 è sostituito dal seguente: « Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti ».

2. Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è abrogato.

3. I permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla scadenza prevista ».

***1. 12.** Meloni, Prisco, Donzelli.

***1. 13.** Delmastro Delle Vedove, Donzelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2, lettera a), il comma 4 e i commi 6,7,8 e 9.

1. 14. Giorgis, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Fiano, Marco Di Maio.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: « a) all'articolo 4-bis, al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: « per protezione sussidiaria, » sono aggiunte le seguenti: « per richiesta di asilo, per motivi umanitari, ». »

1. 15. Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Pollastrini.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 1 della lettera b) con il seguente:

« 1) al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole: per motivi umanitari sono sostituite dalle seguenti: nonché dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. »;

b) sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) all'articolo 9, comma 3, lettera b), le parole: o per motivi umanitari sono abrogate. »;

c) sopprimere la lettera g);

d) sostituire la lettera l) con la seguente:

« l) all'articolo 27-ter, comma 1-bis, lettera a), le parole: o per motivi umanitari sono abrogate. »;

e) sostituire la lettera m) comma 1 con la seguente:

« m) all'articolo 27-quater, comma 3, lettera a), le parole: o per motivi umanitari sono abrogate. »;

f) sostituire la lettera o) comma 1 con la seguente:

« o) all'articolo 34, comma 1, lettera b), le parole: « per asilo politico, per asilo umanitario » sono sostituite dalle seguenti: « per asilo, per protezione sussidiaria, »;

g) sostituire il numero 2 della lettera p) comma 1 con il seguente:

« al comma 5-quinquies, lettera a), le parole o per motivi umanitari sono soppresse. ».

1. 16. Delmastro Delle Vedove, Donzelli.

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: e 42-bis, aggiungere le seguenti: per i minori stranieri non accompagnati, di cui agli articoli 10 e 13 della legge 4 luglio 2017, n. 47.

1. 17. Migliore, Pollastrini, Fassino.

Al comma 1, lettera b), numero 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

Conseguentemente, all'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione

sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere che sussista una delle seguenti situazioni:

a) lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;

b) il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85;

c) lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-bis o 19, comma 1, o 19, comma 1.1, o 22, comma 12-*quater*;

d) lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;

e) lo straniero rischia di essere rinvitato in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene per trattamenti inumani o degradanti;

f) lo straniero rischia di essere rinvitato in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richiesta di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4, della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della giustizia o dell'autorità giudiziaria nei casi previsti

dagli articoli 696-*ter*, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, dall'articolo 18 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34, dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;

g) i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato mancherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute, dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme, della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami con familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedono legalmente in Italia;

h) lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsti

dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o ad un vestiario e ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

i) allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, e ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Costituzione.

1. 18. Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b, al numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla legge 4 luglio 2017, n. 47.

1. 19. Migliore, Pollastrini, Fassino.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 3) della lettera *b)* del comma 1 con il seguente:

3) alla lettera *e)* del comma 8.2 dell'articolo 5, le parole: « o per motivi umanitari » sono abrogate;

3-*bis*) dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente: « *g-bis*) agli stranieri di cui all'articolo 42-*bis*. »;

3-*ter*) Gli articoli 18, 18-*bis*, 20, 20-*bis* sono abrogati »;

b) sostituire la lettera *c)* del comma 1 con la seguente:

« *c)* all'articolo 9, comma 3, lettera *b)*, le parole: « o per motivi umanitari » sono abrogate »;

c) sostituire la lettera *d)* del comma 1 con la seguente:

« *d)* all'articolo 10-*bis*, comma 6, le parole « di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 » »;

d) sostituire la lettera *l)* del comma 1 con la seguente:

« *l)* all'articolo 27-*ter*, comma 1-*bis*, lettera *a)*, le parole: « o per motivi umanitari; » sono abrogate »;

e) sostituire la lettera *m)* del comma 1 con la seguente:

« *m)* all'articolo 27-*quater*, comma 3, lettera *a)*, le parole: « o per motivi umanitari; » sono abrogate »;

f) sostituire il numero 1) della lettera *p)* del comma 1 con il seguente:

« 1) al comma 5, le parole: « per motivi umanitari » sono abrogate »;

g) sostituire il numero 2) della lettera *p)* del comma 1 con il seguente:

« 2) al comma 5-*quinquies*, lettera *a)*, le parole: « o per motivi umanitari » sono abrogate.

Conseguentemente:

1) sopprimere il numero 3) della lettera *a)* del comma 3;

2) la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 12 è abrogata.

1. 20. Delmastro Delle Vedove, Donzelli.

Al comma 1, lettera b), numero 3) dopo le parole: e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis aggiungere le seguenti: 19, comma 2, lettera d-bis).

1. 21. Magi.

Al comma 1, numero 3), dopo le parole: 2008, n. 25, aggiungere le seguenti: e per i minori stranieri non accompagnati, di cui agli articoli 10 e 13 della legge 4 luglio 2017, n. 47.

1. 22. Migliore, Pollastrini, Fassino.

Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso 1-bis apportare le seguenti modifiche:

al secondo periodo dopo le parole: « può essere » inserire le seguenti: « rinnovato per almeno un anno o »;

dopo le parole: « stabilite per tale permesso di soggiorno » aggiungere le seguenti: « o in attesa di accesso al lavoro subordinato o autonomo, ovvero in costanza di svolgimento di tirocinio formativo o di volontariato ».

1. 23. Magi.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

f-bis) all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: « sesso, » sono inserite le seguenti: « identità di genere, orientamento sessuale, » e, in fine, è inserito il seguente periodo: « Ai fini di cui al periodo precedente si tiene conto altresì dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni dei diritti umani, della criminalizzazione di comportamenti sessuali nonché di ogni altra condizione culturale, sociale, giuridica o politica che impedisca allo straniero il libero svolgimento della personalità secondo le proprie inclinazioni »;

f-ter) all'articolo 19, comma 1.1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

« Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni dei diritti umani, della criminalizzazione di comportamenti sessuali nonché di ogni altra condizione culturale, sociale, giuridica o politica che impedisca allo straniero il libero svolgimento della personalità secondo le proprie inclinazioni ».

1. 24. Migliore, Fiano.

Al comma 1, alla lettera g) premettere la seguente:

« 0g) all'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: « tortura » sono inserite le seguenti: « o a pene o trattamenti, disumani e degradanti ».

***1. 25.** Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Pollastrini.

***1. 26.** Magi.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1.1, dopo la parola: « tortura » inserire le seguenti: « , pene o trattamenti disumani o degradanti »;

2) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di

salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale. ».

1. 27. Corneli, Berti, Forciniti.

Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso d-bis) con il seguente:

d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale e accertata gravità, tramite sentenza passata in giudicato sulla base di idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale e accertata gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.

1. 29. Delmastro Delle Vedove, Donzelli.

Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso d-bis) con il seguente:

d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale e accertata gravità, tramite sentenza di primo grado sulla base di idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza, in tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale e accertata gravità

debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale. ».

1. 30. Delmastro Delle Vedove, Donzelli.

Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso d-bis) con il seguente:

d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, o comunque tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti ».

1. 28. Migliore, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Pollastrini.

Al comma 1, lettera g), capoverso d-bis), dopo le parole: il Questore inserire le seguenti: d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

1. 31. Magi.

Al comma 1, lettera g), capoverso d-bis,) sopprimere le parole: territorio nazionale.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera g), capoverso d-bis, aggiungere infine il seguente periodo: Il permesso di soggiorno in oggetto consente la conver-

sione del permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

1. 32. Migliore.

Al comma 1, lettera g), capoverso d-bis) dopo le parole: valido solo nel territorio nazionale aggiungere le seguenti: e, compatibilmente con le condizioni cliniche e di salute, consente di svolgere attività lavorativa o di iscriversi a corsi di studio.

***1. 33.** Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Pollastrini.

***1. 34.** Magi.

A comma 1, lettera g), dopo il capoverso d-bis) aggiungere il seguente:

d-ter) né può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero sia esposto al rischio di compromissione o di effettivo impedimento dell'esercizio dei diritti fondamentali rilevanti ai fini della dignità umana, dell'integrità psicofisica e dei legami personali e familiari. Nella valutazione del rischio si dovrà tener conto delle condizioni personali insieme a specifici e comprovati fattori di vulnerabilità sociale ed economica.

****1. 35.** Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Pollastrini.

****1. 36.** Orfini.

Al comma 1 lettera g) dopo il capoverso d-bis) aggiungere il seguente:

« d-ter) degli stranieri che si trovino in una delle condizioni di vulnerabilità socio-economica o di carattere personale che integri le esigenze di protezione di carattere umanitario risultante da obblighi costituzionali o internazionali. In tali casi agli stessi è rilasciato dal Questore il permesso per protezione speciale, in attuazione del riconoscimento del diritto d'asilo così come sancito dall'articolo 10, comma 3, della Costituzione. Tale permesso consente di svolgere attività lavora-

tiva e può essere convertito, se ne ricorrono le condizioni, in permesso per motivi di lavoro o di studio ».

1. 37. Migliore.

Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso d-bis), aggiungere il seguente:

« d-ter) degli stranieri che si trovino in una delle condizioni di vulnerabilità socio-economica o di carattere personale che integri le esigenze di protezione di carattere umanitario risultante da obblighi costituzionali o internazionali. In tali casi agli stessi è rilasciato il permesso per protezione speciale, in attuazione del riconoscimento del diritto d'asilo così come sancito dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione ».

1. 38. Magi.

Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso d-bis), aggiungere il seguente:

« d-ter) neppure può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero sia esposto al rischio di grave compromissione o di effettivo impedimento dell'esercizio dei diritti fondamentali rilevanti ai fini della dignità umana, dell'integrità psicofisica e dei legami personali e familiari. Nella valutazione del rischio si dovrà tener conto delle condizioni personali unitamente a specifici e comprovati fattori di vulnerabilità socio-economica »,

1. 39. Magi.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

***1. 40.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

***1. 41.** Bignami, Fiorini, Vietina.

Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 20-bis, comma 1, dopo le parole: il Questore, inserire le seguenti: d'ufficio o su

richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria.

****1. 42.** Magi.

****1. 43.** Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Pollastrini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alla lettera h), capoverso Art. 20-bis, comma 2, sostituire le parole:* e consente di svolgere attività lavorativa, ma non *con le seguenti:* consente di svolgere attività lavorativa e;

b) *al comma 2, lettera a), capoverso 3, secondo periodo, sostituire le parole:* e consente di svolgere attività lavorativa, ma non *con le seguenti:* consente di svolgere attività lavorativa e.

1. 44. Corneli, Berti, Forciniti.

Al comma 1, lettera h), al capoverso Art. 20-bis, comma 2, sostituire le parole: consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, *con le seguenti:* consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti.

***1. 45.** Pollastrini, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti.

***1. 46.** Magi.

Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 20-bis, comma 2, sostituire le parole: consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, *con le*

seguenti: consente la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

1. 47. Orfini.

Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 20-bis, comma 2, sopprimere le parole: ma non può essere convertito in permesso di soggiorno.

1. 48. Magi.

Al comma 1, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole:* è inserito il seguente *con le seguenti:* sono inseriti i seguenti;

2) *dopo il capoverso Art. 20-bis, aggiungere il seguente:*

« Art. 20-ter.

(Permesso di soggiorno per asilo costituzionale)

1. Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese di origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. In tali casi il questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, rilascia un permesso di soggiorno per asilo costituzionale.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di 5 anni e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in motivi di lavoro subordinato o autonomo ».

***1. 49.** Ceccanti, Pollastrini, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis.

***1. 50.** Orfini.

***1. 51.** Magi.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) i commi 12-*quater*, 12-*quinquies*, 12-*sexies* dell'articolo 22 sono abrogati.

1. 52. Delmastro Delle Vedove, Donzelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera n-bis).

1. 53. Migliore, Pollastrini, Fassino, Giorgis, Ceccanti, Marco Di Maio.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

1. 54. Pollastrini, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti.

Al comma 1, alla lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché ai minori stranieri non accompagnati i quali, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessitano di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia.

1. 96. Migliore, Pollastrini, Fassino.

Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 42-bis, sostituire le parole: il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza, con le seguenti: il Questore può disporre.

1. 55. Magi.

Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 42-bis, dopo le parole: prefetto competente, inserire le seguenti: d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il

riconoscimento dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria

***1. 56.** Giorgis, Pollastrini, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Ceccanti.

***1. 57.** Magi.

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) dopo l'articolo 42-bis, è inserito il seguente:

Art. 42-ter.

(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione e radicamento)

1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo o altre forme di protezione internazionale, nei casi di accertata inespellibilità o qualora dimostri di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del nostro Paese, è rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno per comprovata integrazione e radicamento, della durata di due anni, rinnovabile e che può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. Il radicamento e l'integrazione dello straniero sono desumibili da elementi quali l'immediata disponibilità di un contratto di lavoro, la frequentazione di corsi di formazione professionale o tirocini formativi, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale vive.

2. Tale permesso è comunque rinnovato qualora lo straniero dimostri di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015,

n. 150, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere, tra le quali i laboratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 dello stesso decreto legislativo, e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non avere rifiutato le congrue offerte di lavoro, di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo.

3. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessuno caso essere rilasciato e, se rilasciato, viene immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

1. 58. Magi, Bruno Bossio.

Al comma 1, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

q-bis) All'articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, le parole da: « ovvero se ritiene che sussistono » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero se ritiene che sussistono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale di cui all'articolo 32, comma 3, del presente decreto, trasmette gli atti al questore per il rilascio del relativo permesso ».

1. 59. Magi.

Al comma 2, alla lettera a), premettere le seguenti:

« *0a)* all'articolo 29, comma 1, lettera b), dopo le parole: « della Commissione stessa », sono inserite le seguenti: « , o sia stata presa una decisione rispetto ad una precedente domanda di protezione internazionale da parte di un altro Stato che attua la direttiva 2013/32/UE, »;

0a.1) all'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), dopo le parole: « lettera a) », sono inserite le seguenti: « , o quando sia stata presa una decisione rispetto ad una precedente domanda di protezione internazionale da parte di un altro Stato che attua la direttiva 2013/32/UE e non siano presenti nuovi elementi in merito alle condizioni personali o alla situazione del Paese di origine ».

1. 60. Gebhard, Plangger, Schullian.

Al comma 2, alla lettera a), premettere le seguenti:

« *0a)* all'articolo 6, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « di frontiera » inserire le seguenti: « ed esclusivamente »;

b) le parole da: « o presso l'ufficio della questura », fino alla fine del periodo sono soppresse.

0a.1) all'articolo 8, il comma 1 è abrogato ».

1. 61. Meloni, Prisco, Donzelli.

Al comma 2, alla lettera a), premettere le seguenti:

« *0a)* all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo è istituita una Commissione territoriale »;

2) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le sezioni operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle Commissioni territoriali »;

3) al comma 3, al sesto periodo, le parole: « da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componente » sono

sostituite dalle seguenti: « da uno o più funzionari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componenti »;

« *0a.1)* all'articolo 15, comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché con Università situate nel territorio di competenza, mediante apposite convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno ».

1. 62. Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

« *a)* all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque ricorrano motivi derivanti dal rispetto di obblighi costituzionali o internazionali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale", il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nella more del procedimento, per il

rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ».

***1. 63.** Giorgis, Migliore, Marco Di Maio, Ceccanti, Pollastrini, Fiano.

***1. 64.** Bruno Bossio.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque ritenga che lo straniero abbia diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Costituzione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale". Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma, la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ».

1. 65. Marco Di Maio, Pollastrini, Fiano, Migliore, Giorgis, Ceccanti.

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso 3 con il seguente:

3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque ritenga che lo straniero abbia diritto di asilo nel territorio, italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Costituzione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura « protezione speciale ». Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma, la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano anche alla protezione umanitaria riconosciuta dal giudice nell'ambito di giudizi su ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e ai permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati sulla base di pronunce giudiziarie, nonché alla protezione umanitaria riconosciuta dalle Commissioni sulla

base di domande di protezione internazionale presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge.

1. 66. Magi.

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso 3 con il seguente:

3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri il cui rimpatrio comporti il rischio di essere sottoposte a gravi maltrattamenti, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura « protezione speciale », salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti.

1. 67. Giorgis, Fiano, Pollastrini, Migliore, Marco Di Maio, Ceccanti.

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso 3 con il seguente:

3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri che rischino di essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti, vietati in modo inderogabile dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura « protezione speciale », salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una pro-

tezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti.

1. 68. Orfini.

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso 3 con il seguente:

3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o comunque ricorrano motivi derivanti dal rispetto di obblighi costituzionali o internazionali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura « protezione speciale ». Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti.

1. 69. Magi.

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso 3 con il seguente:

3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di persone alle quali sia impedito nel proprio Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che

reca la dicitura « protezione speciale », salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti.

1. 70. Ceccanti, Pollastrini, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis.

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso 3 con il seguente:

3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri a cui nel proprio Paese sia effettivamente impedito l'esercizio del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia di cui all'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura « protezione speciale », salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti.

1. 71. Orfini.

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso 3 con il seguente:

3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e

ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino ogni altra situazione nella quale allo straniero è garantito dall'articolo 10, comma 3, della Costituzione il diritto di asilo perché nel suo Paese non è effettivamente garantita anche una sola delle libertà garantite dalla Costituzione italiana, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura « protezione speciale », salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti.

1. 72. Orfini.

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso 3 con il seguente:

3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri ai quali sia applicabile il divieto di estradizione per reati politici previsto dall'articolo 10, quarto comma, della Costituzione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura « protezione speciale », salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per

motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti.

***1. 73.** Fiano, Pollastrini, Giorgis, Migliore, Marco Di Maio, Ceccanti.

***1. 74.** Orfini.

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso « 3 » con il seguente:

« 3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri che vedano in pericolo il loro diritto alla vita, anche in esecuzione di una condanna a morte emanata da un'autorità giudiziaria straniera, ipotesi questa espressamente riconosciuta dalla Corte costituzionale come assoluta ed inderogabile e quindi ostativa all'extradizione dello straniero per reati che la legge dello Stato estero consenta di punire anche con la pena di morte, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura « protezione speciale », salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti ».

****1. 75.** Ceccanti, Pollastrini, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio.

****1. 76.** Orfini.

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso « 3 » con il seguente:

« 3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di persone il cui rimpatrio compromette-

rebbe in modo sproporzionato il diritto ad una vita privata e familiare, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura « protezione speciale », salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti ».

- 1. 77.** Migliore, Fiano, Pollastrini, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti.

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso « 3 » con il seguente:

« 3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19 commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri i cui legami personali e familiari in Italia sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura « protezione speciale », salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti ».

- *1. 78.** Pollastrini, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Ceccanti.

- *1. 79.** Orfini.

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso « 3 » con il seguente:

« 3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di persone gravemente ammalate che affronterebbero un rischio effettivo di essere esposte ad un serio ed irreversibile peggioramento dello stato di salute, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura « protezione speciale », salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti ».

- 1. 80.** Migliore, Pollastrini, Giorgis, Fiano, Marco Di Maio, Ceccanti.

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso « 3 » con il seguente:

« 3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di migranti di seconda generazione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura « protezione speciale », salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può

essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti ».

1. 81. Fiano, Pollastrini, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti.

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso « 3 » con il seguente:

« 3. Nei casi in cui la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e degli articoli 3 ed 8 della Cedu, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura « protezione speciale », salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ».

1. 82. Migliore, Pollastrini, Giorgis, Fiano, Marco Di Maio, Ceccanti.

Al comma 2, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, con le seguenti: ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1, 1.1 e 2.

1. 83. Orfini.

Al comma 2, lettera a), capoverso « 3 » apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserire le seguenti: o che ritenga che ciò sia reso necessario per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 3 e 8 C.E.D.U.;

b) dopo le parole: per motivi di lavoro, aggiungere le seguenti: nei casi in cui

il diniego della protezione internazionale sia motivato dal ricorrere di una delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

***1. 84.** Orfini.

***1. 85.** Magi.

Al comma 2, lettera a), capoverso « 3 », dopo le parole: decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserire le seguenti: o emergano profili di vulnerabilità psicofisica legati a torture o trattamenti inumani e degradanti anche verificatisi durante il viaggio, e sostituire le parole: ma non, con la seguente: e.

1. 86. Magi.

Al comma 2, lettera a), capoverso « 3 », sostituire la parola: annuale, con la seguente: biennale.

1. 87. Magi.

Al comma 2, lettera a), capoverso « 3 », dopo le parole: è rinnovabile aggiungere le seguenti: , per una sola volta,.

1. 88. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 2, lettera a), capoverso « 3 » sostituire le parole: consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, con le seguenti: consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti.

1. 89. Migliore, Fiano, Pollastrini, Giorgis, Marco Di Maio, Ceccanti.

Al comma 2, dopo lettera a), capoverso « 3 » sopprimere le seguenti parole: ma non può essere convertito in permesso di soggiorno

1. 90. Magi.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

« a-bis) All'articolo 32 dopo il comma 3-bis inserire il seguente:

“3-ter. In ogni caso, qualora la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale ma verifichi che il richiedente asilo si sia distinto per comprovata volontà di integrazione, trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso speciale di soggiorno. Ai fini del rilascio, il Questore verifica la sussistenza delle seguenti condizioni: a) possesso di certificazione di apprendimento della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2; b) possesso di regolare contratto di lavoro ovvero di documentazione attestante che sia in corso di svolgimento un tirocinio formativo; c) possesso di una certificazione che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno 100 ore di volontariato, rilasciata dall'ente per il quale abbia svolto il servizio. Tale permesso di soggiorno ha durata pari al tirocinio o al contratto di lavoro incrementata di sei mesi, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Tale permesso può essere rilasciato anche in pendenza di eventuale ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, qualora il Questore verifichi il ricorrere delle condizioni di cui al precedente periodo” ».

*1. 91. Magi.

*1. 92. Carnevali, Migliore, Fiano, Pollastrini, Ceccanti, Marco Di Maio.

*1. 93. Giorgis, Migliore, Pollastrini, Fiano, Marco Di Maio, Ceccanti.

*1. 94. Pella.

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« a-bis) All'articolo 32 dopo il comma 3-bis inserire il seguente:

“3-ter. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale

presentata da un minore non accompagnato e non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” ».

1. 95. Magi.

Al comma 5, sostituire il capoverso: « Art. 19-ter », con il seguente:

Art. 19-ter.

(Disposizioni in materia di immigrazione in funzione deflattiva del contenzioso)

1. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono abrogati.

2. Sono istituite presso tutte le sedi di tribunale sezioni giudiziarie per l'immigrazione, con funzione deflattiva del contenzioso in materia di immigrazione e protezione internazionale. Il presidente del tribunale compone le sezioni con magistrati onorari, in deroga agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.

4. Possono comporre la sezione giudiziaria per l'immigrazione, di cui al comma

2 della presente legge, coloro che abbiano frequentato corsi di formazione per magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439 del 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, e con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. La frequentazione dei corsi è gratuita.

5. All'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « Le sezioni specializzate » sono sostituite dalle seguenti: « Le sezioni giudiziarie per l'immigrazione »;

b) il comma 4-*bis* è abrogato.

6. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i commi da 3-*bis* a 3-*undecies* sono sostituiti dai seguenti:

« 3-*bis*. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

3-*ter*. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte d'appello in cui ha sede la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

3-*quater*. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana, in tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono

effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.

3-*quinquies*. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

3-*sexies*. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale o presso la competente commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.

3-*septies*. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dalla commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-*bis*, secondo comma, del codice di procedura civile.

3-*octies*. La commissione che ha adottato l'atto impugnato può depositare tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria e il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.

3-*novies*. Entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide con ordinanza motivata. La decisione non è impugnabile in Corte d'appello. In caso di rigetto la Corte di cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dal tribunale, entro sei mesi dalla presentazione del ricorso.

3-*decies*. L'ordinanza di cui al comma 3-*novies* è comunicata alla cancelleria.

3-*undecies*. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza ».

1. 97. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 5, capoverso Art. 19-ter, comma 3 sostituire le parole: il Tribunale giudica in composizione collegiale con le

seguenti: il Tribunale giudica in composizione monocratica.

1. 98. Bignami, Fiorini, Vietina.

Al comma 5, capoverso Art. 19-ter, comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « l'inoltro all'Autorità Giudiziaria italiana sono effettuati » aggiungere le seguenti: « senza indugio »;

b) dopo le parole: « sono effettuate presso la medesima rappresentanza » aggiungere le seguenti: « che li inoltra all'avente diritto ».

1. 99. Bignami, Fiorini, Vietina.

Al comma 5, capoverso Art. 19-ter, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

« 7-bis. Al fine di garantire la piena efficienza operativa degli uffici giudiziari ed in particolare delle sedi maggiormente interessate dai fenomeni migratori, assicurando la copertura dei posti vacanti nell'organico della magistratura ordinaria, in via transitoria, per i concorsi a posti di magistrato ordinario già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia stata ancora approvata la graduatoria generale di merito, ove il numero degli ammessi alla prova orale risulti inferiore ai posti messi a concorso, conseguono l'idoneità e sono collocati in coda alla graduatoria, in deroga al disposto di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i partecipanti che abbiano superato le prove scritte e abbiano conseguito alla prova orale un punteggio pari a non meno di sei decimi in almeno la metà più una delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), del medesimo decreto legislativo, e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta. Dalla presente disposizione non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

1. 100. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

(Inammissibile)

Al comma 7, lettera b) sostituire le parole: sono soppresse con le seguenti: sono sostituite con le seguenti: « ovvero se ritiene che sussistono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale, trasmette gli atti al questore per il rilascio del relativo permesso ».

1. 101. Marco Di Maio, Giorgis, Migliore, Pollastrini, Fiano, Ceccanti.

Sostituire i commi 8 e 9 con il seguente:

« 8. Le nuove disposizioni previste si applicano esclusivamente a quanti hanno presentato domanda di protezione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

1. 102. Fiano, Marco Di Maio, Giorgis, Migliore, Pollastrini, Ceccanti.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

Fermo restando i casi di conversione, ai richiedenti la protezione internazionale in attesa di audizione, ai denegati, ai richiedenti in attesa di giudizio ed ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno transitorio della durata di cinque anni, recante la dicitura « protezione speciale », non rinnovabile ma solo convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato, di famiglia o di studio. Il primo rilascio prevede un versamento di euro 250.

1. 103. Migliore.

Al comma 8, sopprimere le parole: previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

1. 104. Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Migliore, Pollastrini, Fiano.

Al comma 8 sostituire il periodo da: previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 *con il seguente:* Solamente in tali casi e limitatamente al primo rilascio, il permesso di soggiorno accordato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, consente la conversione in altro titolo di soggiorno.

1. 105. Orfini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. Nel caso di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 al richiedente che abbia proposto la domanda da minorenni, il riconoscimento, ove non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, integra comunque i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesti dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 ».

***1. 106.** Magi.

***1. 107.** Pollastrini, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Migliore, Fiano.

***1. 108.** Orfini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

« 9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano anche alla protezione umanitaria riconosciuta dal giudice nell'ambito

di giudizi su ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e ai permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati sulla base di tali pronunce giudiziarie, nonché alla protezione umanitaria riconosciuta dalle Commissioni sulla base di domande di protezione internazionale presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge ».

1. 109. Giorgis, Fiano, Ceccanti, Marco Di Maio, Migliore, Pollastrini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

« 9-bis. Oltre i casi previsti, il permesso per casi speciali può essere rilasciato o rinnovato qualora siano presenti condizioni tali da consentire l'opportunità del rilascio con particolare riguardo alle situazioni familiari dello straniero nonché per evitare la repentina condizione di illegalità dello straniero nel territorio nazionale ».

1. 110. Magi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

« 9-bis. Alla scadenza, i permessi per la protezione umanitaria e per casi speciali vengono comunque rinnovati nel caso in cui lo straniero sia in possesso di un regolare contratto di lavoro di durata superiore a sei mesi e comunque per il tempo corrispondente a tre mesi ulteriori oltre il periodo previsto dal contratto di lavoro ».

***1. 111.** Magi.

***1. 112.** Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Provvedimento straordinario di carattere umanitario relativo alla concessione del permesso di soggiorno temporaneo per gli

stranieri emigrati per motivi economici attualmente presenti sul territorio nazionale)

1. Gli stranieri già presenti sul territorio italiano alla data di entrata in vigore del presente decreto, cui è stata rigettata la richiesta di protezione internazionale o sussidiaria, nel caso in cui conseguano che, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il futuro datore di lavoro presenti per essi dichiarazione di volontà di assunzione mediante regolare contratto di lavoro attraverso apposito modulo presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura, possono ottenere un permesso di soggiorno valido per la durata del contratto di lavoro.

2. Tale disposizione si applica anche agli stranieri già presenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali risulti ancora pendente la richiesta di protezione internazionale o sussidiaria, proposta, ma non ancora decisa, dalla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale.

3. Nel caso relativo al comma 2, il termine di sei mesi inizierà a decorrere dalla notifica al ricorrente del rigetto della domanda.

1. 01. Bruno Bossio.

ART. 2.

Sopprimerlo.

***2. 1.** Magi.

***2. 2.** Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

***2. 3.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Sopprimere il comma 1.

****2. 4.** Magi.

****2. 5.** Soverini.

Sopprimere il comma 1.

2. 6. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

« 1. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "In ogni caso avverso il provvedimento di proroga è consentita la proposizione di domanda di riesame da presentare nelle forme di cui all'articolo 737 del codice di procedura civile. Il giudice dispone sulla richiesta di proroga o di riesame della stessa, sentito l'interessato assistito dal difensore, dopo aver rinnovato la verifica dell'insussistenza del presupposto per l'applicazione, in luogo del trattenimento, di una delle misure indicate al comma 1-bis, dandone conto specificatamente in motivazione". »

2. 8. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

« 1. All'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quinto periodo sopprimere le parole: « all'interno del centro di permanenza per i rimpatri ». »

2. 9. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Al comma 1, alle lettere a) e b), sostituire le parole: « la parola "novanta" è sostituita dalla seguente: "centottanta" » con le seguenti: « le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "diotto mesi" ».

2. 10. Prisco, Donzelli, Meloni.

Sopprimere il comma 2.

2. 11. Magi.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifica al testo unico in materia di spese di giustizia)

1. All'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) per lo straniero indagato, imputato o condannato gravato da provvedimento di espulsione definitivo ed eseguibile o la cui presenza sul territorio nazionale sia irregolare ».

2. 01. Bignami.

ART. 3.

Sopprimerlo.

***3. 1.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

***3. 2.** Magi.

***3. 3.** Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

****3. 4.** Magi.

****3. 5.** Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Alla lettera a), capoverso 3-bis sostituire le parole: « appositi locali » con le seguenti: « aree identificate » e sopprimere le parole: « determinazione o ».

2) Sopprimere le lettere b) e c).

3. 6. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, sostituire le parole: Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza, con le seguenti: Finché non sia stato possibile procedere ai rilievi fotodattiloscopici a causa del diniego del richiedente di farne dichiarazione o di sottoporsi agli esami fotodattiloscopici ». Quindi sostituire le parole: per un periodo di massimo centottanta giorni, con le seguenti: per il periodo massimo consentito dall'articolo 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sottratto il periodo di trattenimento ivi intercorso.

3. 28. Orfini.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 3-bis » apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: « trenta giorni » con le seguenti: « cinque giorni »;

b) sopprimere il secondo periodo.

***3. 7.** Magi.

***3. 8.** Giorgis, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Pollastrini, Fiano.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 3-bis » apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: « appositi locali » con le seguenti: « aree identificate »;

b) sopprimere il secondo periodo.

3. 9. Marco Di Maio, Migliore, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 3-bis », primo periodo, dopo le parole: in appositi locali, inserire le seguenti: con modalità che assicurino il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 7.

3. 10. Marco Di Maio, Migliore, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 3-bis) », primo periodo sostituire le parole: appositi locali con le seguenti: aree identificate e al secondo periodo sopprimere le parole: determinarne o.

3. 11. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 3-bis) », primo periodo, sostituire le parole: per la determinazione o verifica dell'identità o della cittadinanza, con le seguenti: qualora il richiedente rifiuti di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce « EURO-DAC ».

***3. 12.** Magi.

***3. 13.** Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 3-bis », primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nei casi in cui dai rilievi fotodattiloscopici effettuati e dai controlli sulle banche dati italiane, europee ed internazionali risultino elementi concreti che fanno ritenere che la persona sia segnalata per la non ammissione nello Stato o in altri Stati membri dell'Unione europea o sia al momento già sottoposta a procedimento penale sia stata precedentemente allontanata da altro Stato membro dell'Unione europea o abbia già presentato domanda di protezione internazionale che sia stata rigettata o dichiarata inammissibile in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero che la medesima persona risulti già registrata con altra identità o altra nazionalità.

****3. 14.** Magi.

****3. 15.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 3-bis », sopprimere il secondo periodo.

***3. 16.** Magi.

***3. 17.** Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: « Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza », con le seguenti: « Finché non sia stato possibile procedere ai rilievi fotodattiloscopici a causa del diniego del richiedente di farne dichiarazione o di sottoporsi agli esami fotodattiloscopici ». Quindi sostituire le parole: « per un periodo di massimo centottanta giorni », con le seguenti: « per il periodo massimo consentito dall'articolo 14, del decreto legislativo n. 286 del 1998, sottratto il periodo di trattenimento ivi intercorso ».

3. 18. Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: « Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza », con le seguenti: « fino a quando non sia stato possibile procedere ai rilievi fotodattiloscopici », e sostituire le parole: « per un periodo massimo di centottanta giorni », con le seguenti: « per il periodo massimo consentito dall'articolo del decreto legislativo n. 286 del 1998, detratto il periodo di trattenimento già intercorso ».

3. 19. Magi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: « per un periodo massimo di centottanta giorni », con le seguenti: « per un periodo massimo di novanta giorni, comunque per il più breve tempo possibile, prevedendo un più ampio ricorso alle misure alternative al trattenimento, previste dall'articolo 14, comma 1-bis del decreto legislativo 25

luglio 1998, n. 286, al fine di garantire che l'istituto del trattenimento abbia natura residuale, come previsto dalla direttiva 2013/33/UE ».

3. 20. Magi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: « centottanta giorni », con le seguenti: « diciotto mesi ».

3. 21. Prisco, Donzelli, Meloni.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Sono escluse da questa forma di trattenimento, le persone portatrici di esigenze particolari di cui al comma 1 dell'articolo 17. ».

3. 22. Magi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In applicazione della direttiva 2013/32/UE, la procedura prevista dal presente articolo, non può essere applicata ai richiedenti asilo trattenuti presso i centri indicati nell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di determinare o verificare l'identità e la cittadinanza ».

3. 23. Magi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Ai richiedenti asilo, trattenuti ai sensi del presente articolo, devono essere fornite le informazioni sulla procedura di asilo ai sensi del comma 4, articolo 6. ».

3. 24. Magi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Il Ministro dell'interno provvede all'adozione di norme regolamentari che disciplinino le procedure volte ad accer-

tare in tutti i luoghi di trattenimento dei richiedenti asilo, le condizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e la contestuale adozione di misure di prima accoglienza in applicazione dell'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo. ».

***3. 26.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

***3. 27.** Magi.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

3. 25. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

ART. 4.

Sopprimerlo.

***4. 1.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

***4. 2.** Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

***4. 3.** Magi.

Al comma 1, dopo le parole: « successive all'udienza di convalida » aggiungere le seguenti: « in tutti i casi e luoghi di permanenza di cui al presente comma sono comunque garantite le condizioni di trattenimento di cui al seguente articolo 14 ed agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 142 del 2015 ».

4. 4. Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Fiano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Le strutture e i locali di cui ai periodi precedenti in ogni caso non possono trattenere minori stranieri non accompagnati e devono essere idonei dal punto di vista igienico-sanitario e apposi-

tamente attrezzati per l'ospitalità pluri-giornaliera di persone e devono garantire allo straniero l'accesso gratuito a spazi aperti, almeno tre pasti al giorno, un alloggio e servizi igienici, nel rispetto delle distinzioni tra i sessi e delle esigenze di riservatezza e di tutela dell'unità familiare, la possibilità di comunicare con familiari, difensori, magistrati, ministri di culto, rappresentanti dell'UNHCR o di enti e associazioni che svolgono attività di tutela ed assistenza degli stranieri, la possibilità di incontrarsi con essi e il divieto di accesso per i rappresentanti diplomatico-consolari dello Stato a cui appartiene il richiedente. Le strutture e i locali che abbiano le caratteristiche indicate nei periodi precedenti devono essere scelti in un apposito elenco pubblico, approvato e aggiornato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro della giustizia e con il Ministro della salute, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ed emanato previo parere favorevole del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ».

4. 5. Giorgis, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Pollastrini, Fiano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Tali locali idonei per il trattenimento, istituiti presso i centri di primo soccorso e assistenza e presso i Centri di prima accoglienza, sono disciplinati e identificati secondo la funzione, gli standard e le condizioni materiali di accoglienza in linea con la Direttiva 2013/33/UE, con particolare riguardo alla previsione di tutte le garanzie adeguate, incluse le garanzie previste per i trattenuti dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il diritto all'informazione in una lingua conosciuta, anche relativamente alla procedura di asilo prevista dal comma 4, articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il diritto ad usufruire ad un'assistenza legale, il diritto ad accedere ai servizi funzionali all'individuazione di esigenze particolari ai sensi del comma 1, dell'articolo 17, del

decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il diritto a ricevere assistenza socio-sanitaria, il diritto di poter incontrare rappresentanti dell'UNHCR o di Enti e Associazioni che svolgono attività di tutela, assistenza e supporto agli stranieri e il divieto di accesso per i rappresentanti diplomatico-consolari dello Stato a cui appartiene il richiedente ».

4. 6. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dopo le parole: « comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida » sono inserite le seguenti: « Nei luoghi idonei di cui al periodo precedente sono comunque garantite le condizioni di trattenimento di cui all'articolo 14 ed agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. ».

4. 7. Magi.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Magi.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis-1.

(Costo dell'accoglienza dei richiedenti asilo)

1. Il costo medio mensile *pro capite* per l'accoglienza dei richiedenti asilo non può essere superiore all'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, corrisposto ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate.

5. 01. Meloni, Prisco, Donzelli.

ART. 5-bis.

Sopprimerlo.

5-bis. 1. Magi.

ART. 6.

Al comma 1, capoverso b), sostituire le parole da: 500.000 euro per il 2018 fino alla fine del periodo con le seguenti: 1.000.000 di euro per il 2018, di 3.000.000 di euro per il 2019 e di 3.000.000 di euro per il 2020.

Conseguentemente, dopo il comma 1 del medesimo articolo 6, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per il 2018 e a 1.500.000 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. 1. Meloni, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, sostituire il capoverso b) con il seguente:

b) al fine di incrementare il ricorso alla misura del rimpatrio volontario assistito (RVA) di cui all'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è previsto l'avvio, in via sperimentale, di un Piano nazionale per la realizzazione di

interventi di rimpatrio volontario assistito comprensivi di misure di reintegrazione e di reinserimento dei rimpatriati nel Paese di origine, per il periodo 2018-2020 e nel limite di spesa di 3.500.000 di euro per il 2018, di 10.500.000 di euro per il 2019 e di 10.500.000 di euro per il 2020. Tale Piano prevede l'istituzione fino a un massimo di trenta sportelli comunali che svolgono, in concorso con le associazioni più rappresentative degli enti locali e in accordo con le prefetture uffici territoriali del Governo, con le questure e con le organizzazioni internazionali, attività informative, di supporto, di orientamento e di assistenza sociale e legale per gli stranieri che possono accedere ai programmi di RVA esistenti; assicurano la formazione di personale interno, curano l'informazione sui progetti che prevedono, in partenariato, la reintegrazione nei Paesi di origine dei destinatari dei programmi di RVA. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sono stabilite le linee guida e le modalità di attuazione del suddetto Piano.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 3 milioni di euro per il 2018 e in 9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. 2. Fiano, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2018, e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento e la promozione dello sviluppo economico e sociale dei paesi che stipulano accordi di rimpatrio con l'Italia.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. 01. Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea privi di risorse economiche sufficienti)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto verifica che i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, che abbiano residenza o dimora nel proprio territorio di competenza, dispongano della effettiva disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, dichiarata al momento dell'iscrizione anagrafica come previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

2. Ove accerti la mancanza delle condizioni che determinano il diritto di sog-

giorno, il prefetto adotta, entro 48 ore, il provvedimento di allontanamento ai sensi del citato decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. 02. Meloni, Fidanza, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6.1.

(Minori stranieri)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47, sostituire le parole: «il minore» con le seguenti: «il minore di anni quattordici».

2. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «di anni diciotto» sono sostituite dalle seguenti: «di anni quattordici».

6. 03. Prisco, Donzelli.

ART. 6-bis.

Dopo l'articolo 6-bis aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

1. All'articolo 99 del codice civile, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

Nel caso di matrimonio dello straniero, la celebrazione deve avvenire in ogni caso entro il termine di efficacia del titolo di soggiorno.

6-bis. 01. Novelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter

1. All'articolo 123 del codice civile, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

Nei casi di cui all'articolo 116, il matrimonio può essere altresì impugnato dal pubblico ministero, se celebrato in assenza di un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

6-bis. 02. Novelli.

(Inammissibile)

ART. 7.

Sopprimerlo.

***7. 1.** Migliore, Fiano, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini.

***7. 2.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

***7. 3.** Magi.

Sostituire l'articolo 7, con il seguente:

Art. 7.

(Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 12, al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità,

sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale ».

b) l'articolo 16, al comma 1, lettera d-bis) è sostituito dal seguente:

« d-bis) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale ».

7. 4. Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

Sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) all'articolo 12, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed

è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale ».

b) all'articolo 16, comma 1, la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *d-bis*) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale ».

***7. 5.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

***7. 6.** Magi.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 1 inserire il seguente: « *1-bis.* L'applicazione della clausola di diniego è subordinata ad una completa ed appropriata disamina della domanda di asilo nel suo merito individuale e, ove ve ne ricorrano i presupposti, deve prevedere un esplicito riconoscimento dello *status* di rifugiato, nel senso e per gli effetti di cui all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 ».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. La lista dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c) e 16, comma 1, lettera *d-bis*), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, deve essere preventivamente sottoposta ad adeguata verifica comparativa.

****7. 7.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

****7. 8.** Magi.

Al comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: dagli articoli 336, inserire la seguente: ,414,.

7. 9. Meloni, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, alle lettere a) e b), alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: nonché per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,.

7. 10. Meloni, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, lettere a) e b), sopprimere l'ultimo periodo.

7. 11. Marco Di Maio, Migliore, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso non ricorrono le condizioni di cui al comma prece-

dente quando, con sentenza definitiva, siano state concesse le circostanze di cui all'articolo 62 n. 4 e 6 del codice penale e all'articolo 62-bis del codice penale nonché quando, nell'esecuzione della pena, l'interessato sia stato ammesso ai benefici di cui agli articoli 47, 47-ter, 47-quinquies e 48 della legge 26 luglio 1975 n. 354.

7. 12. Magi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'esistenza del procedimento penale o della sentenza di condanna anche non definitiva, per uno dei reati previsti al comma 1, non rileva ai fini del diniego e della revoca della protezione internazionale.

7. 13. Magi.

ART. 7-bis.

Sopprimerlo.

7-bis. 1. Magi.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), capoverso Art. 2-bis, comma 5, sostituire le parole: « gravi motivi » con le seguenti: « serie ragioni »;

b) alla lettera b), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente: 2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda di un richiedente che versi nelle condizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 5, è sufficientemente motivata dando atto che il richiedente non ha invocato serie ragioni per ritenere che quel Paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso »;

c) alla lettera f), capoverso Art. 28-ter, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) proviene da un paese, incluso nell'elenco dei Paesi di origine sicuri adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo

2-bis, suscettibile di essere considerato sicuro nei suoi specifici riguardi, ai sensi dei commi 2 e 5 dello stesso articolo ».

7-bis. 2. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 2-bis, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: « in via generale e costante »;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: « Un paese non può essere designato come sicuro ove i criteri di cui al presente comma non risultino soddisfatti in relazione a parti del suo territorio o categorie di persone. »;

c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Non possono in alcun caso essere considerati sicuri quei paesi nei quali esista un rischio non insignificante di persecuzione o altri maltrattamenti considerati dal presente comma ».

7-bis. 3. Giorgis, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Pollastrini, Fiano.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, su proposta o previo parere della Commissione nazionale per il diritto di asilo, è adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco è aggiornato periodicamente con la medesima procedura e notificato alla Commissione europea;

b) dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. La Commissione nazionale per il diritto di asilo vigila sull'aggiornamento dell'elenco dei Paesi sicuri e fornisce al riguardo informazioni al Ministero dell'interno e al Ministro degli affari esteri con

periodicità regolare, e in ogni caso non meno di due volte all'anno, formulando, ove occorra, proposte di modifica ».

***7-bis. 4.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

***7-bis. 5.** Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 2-bis », al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone, a meno che le eccezioni non siano tali, per estensione o gravità, da compromettere la valutazione di sicurezza complessiva del Paese in questione.

****7-bis. 6.** Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano, Migliore.

****7-bis. 7.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 2-bis, al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Un Paese di origine non può essere designato come sicuro ove i criteri di cui al presente comma non risultino soddisfatti in relazione a parti del suo territorio o categorie di persone.

***7-bis. 8.** Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Fiano.

***7-bis. 9.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 2-bis, al comma 5, sostituire le parole: gravi motivi con le seguenti: serie ragioni.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera b).

7-bis. 10. Marco Di Maio, Migliore, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7-bis. 11. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda di un richiedente che versi nelle condizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 5, è sufficientemente motivata dando atto che il richiedente non ha invocato serie ragioni per ritenere che quel Paese non sia un Paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso.

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), capoverso Art. 28-ter, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il richiedente proviene da un Paese, incluso nell'elenco dei Paesi di origine sicuri adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-bis, suscettibile di essere considerato sicuro nei suoi specifici riguardi, ai sensi dei commi 2 e 5 dello stesso articolo ».

7-bis. 12. Giorgis, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Pollastrini, Fiano.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) all'articolo 28-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-ter, salvo si tratti di una persona portatrice di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015. »;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le procedure di cui ai commi 1, 1-ter e 2 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015. ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), capoverso Art. 28-ter, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 decreto legislativo n. 142 del 2015 ».

7-bis. 13. Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 28-ter, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il richiedente ha rilasciato, in relazione agli aspetti essenziali della sua domanda, dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; ».

***7-bis. 14.** Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

***7-bis. 15.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 28-ter, al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: o fatto sparire.

7-bis. 16. Marco Di Maio, Migliore, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 28-ter, al comma 1, sopprimere la lettera e).

7-bis. 17. Fiano, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 28-ter, al comma 1, sopprimere la lettera e):

e) essendo entrato illegalmente nel territorio nazionale, o avendovi prolungato illegalmente il soggiorno, senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso.

7-bis. 18. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 28-ter, al comma 1, sopprimere la lettera g).

7-bis. 19. Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Fiano.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 28-ter, al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

g) il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c) e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

7-bis. 20. Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 28-ter, al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) è stato oggetto di una decisione rispetto ad una precedente domanda di protezione internazionale da parte di un altro Stato che attua la direttiva 2013/32/UE e non siano presenti nuovi elementi in merito alle condizioni personali o alla situazione del Paese di origine. ».

7-bis. 21. Gebhard, Plangger, Schullian.

ART. 8.

Sopprimerlo.

***8. 1.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

***8. 2.** Magi.

Al comma 2, capoverso 2-ter apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* è rilevante ogni rientro *con le seguenti:* può risultare rilevante, in base alle circostanze, il rientro per un periodo superiore a tre mesi;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 2-*quater.* Con la notifica del provvedimento di cessazione, l'interessato è informato della possibilità di richiedere la conversione del permesso di soggiorno in un diverso permesso di soggiorno sulla base dei requisiti richiesti dalla legge ».

8. 3. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

ART. 9.

Sopprimerlo.

***9. 1.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

***9. 2.** Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano.

***9. 3.** Magi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d), dopo le parole:* domanda reiterata *inserire le seguenti:* che, a seguito di esame preliminare, sia risultata presentata;

b) *alla lettera e), inserire, in fine, le seguenti parole:* valutato in ogni caso il rischio di « *refoulement* » diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali incombenti sull'Italia.

****9. 4.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

****9. 5.** Fiano, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini.

****9. 6.** Magi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale valutazione deve essere preceduta da specifico esame preliminare che esclude in primis qualsiasi violazione del principio di non *refoulement*.

9. 7. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorità dovrà valutare che la decisione di rimpatrio non comporti violazione del principio del non *refoulement*.

9. 8. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9. 9. Giorgis, Fiano, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere i capoversi 1-ter e 1-quater.

9. 10. Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso 1-ter), sostituire le parole: dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli, con le seguenti: al solo fine di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'espulsione.

***9. 11.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

***9. 12.** Bruno Bossio.

***9. 13.** Fiano, Ceccanti, Giorgis, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 1-ter, dopo le parole: i relativi controlli, inserire le seguenti: allorché il richiedente non sia un minore straniero non accompagnato e sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, non abbia presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso ovvero allorché presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento amministrativo o giudiziario, anteriore o imminente, che ne comporterebbe l'espulsione;*

b) *al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 1-quater, aggiungere, in fine: In tali casi la domanda deve essere verbalizzata e inviata alla Commissione entro il termine tassativo di dieci giorni dall'arrivo*

dello straniero nel territorio dello Stato e la sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera deve effettuare il colloquio personale ed adottare e comunicare all'interessato la sua decisione sulla domanda entro il termine tassativo di trenta giorni dal ricevimento; in ogni caso qualora nel caso concreto tale termine non possa essere comunque rispettato o sia inutilmente trascorso senza che la decisione sia stata adottata la questura o la segreteria della sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera devono immediatamente trasmettere la domanda all'esame ordinario della competente Commissione territoriale;

c) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*

d) *al comma 1, lettera d), capoverso articolo 29-bis, sopprimere l'ultimo periodo.*

****9. 14.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

****9. 15.** Magi.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 1-ter, dopo le parole: i relativi controlli, aggiungere le seguenti: allorché il richiedente non sia un minore straniero non accompagnato e sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, non abbia presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso ovvero allorché presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento amministrativo o giudiziario, anteriore o imminente, che ne comporterebbe l'espulsione.

9. 16. Fiano, Ceccanti, Giorgis, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

1-ter.1. Le procedure previste dai commi precedenti non si applicano ai minori e alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in applicazione con il Considerando n. 30 della Direttiva 2013/32/UE.

9. 17. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Al comma 1, lettera b), dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

1-ter.1. In applicazione della Direttiva 2013/32/UE, le procedure previste dal presente articolo, non possono essere applicate ai richiedenti asilo trattenuti presso i centri indicati nell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di determinare o verificare l'identità e la cittadinanza.

9. 18. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 1-quater aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tali casi la domanda deve essere verbalizzata e inviata alla Commissione entro il termine tassativo di dieci giorni dall'arrivo dello straniero nel territorio dello Stato e la sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera deve effettuare il colloquio personale ed adottare e comunicare all'interessato la sua decisione sulla domanda entro il termine tassativo di trenta giorni dal ricevimento; in ogni caso qualora nel caso concreto tale termine non possa essere comunque rispettato o sia inutilmente trascorso senza che la decisione sia stata adottata, la questura o la segreteria della sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera devono immediatamente trasmettere la domanda all'esame ordinario

della competente Commissione territoriale.

9. 19. Giorgis, Ceccanti, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-quater), aggiungere il seguente:

1-quater.1. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati.

***9. 20.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

***9. 21.** Magi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

9. 22. Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9. 23. Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 29-bis, sostituire le parole: in quanto, con le seguenti: qualora, a seguito di esame preliminare, sia risultata.

9. 24. Giorgis, Ceccanti, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 29-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

9. 25. Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

9. 26. Migliore, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Marco Di Maio, Pollastrini.

ART. 10.

Sopprimerlo.

*10. 1. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

*10. 2. Magi.

*10. 3. Soverini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-bis, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale ».

b) all'articolo 35-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: « e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis ».

2) al comma 4, primo periodo le parole: « Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d) » sono sostituite, dalle seguenti: « Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) ».

10. 4. Fiano, Ceccanti, Giorgis, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

10. 5. Magi.

Sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

a) all'articolo 32, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-bis, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale. »;

b) all'articolo 35-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

« e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis. »;

2) al comma 4, primo periodo le parole: « Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d) », sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) ».

***10. 6.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

***10. 7.** Magi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Quando il richiedente è stato condannato anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-bis, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale ».

****10. 8.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

****10. 9.** Magi.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1-bis », sopprimere i periodi secondo e terzo.

10. 10. Migliore, Fiano, Ceccanti, Giorgis, Marco Di Maio, Pollastrini.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1-bis », secondo periodo, sostituire le parole: il richiedente fino alla fine del periodo, con le seguenti: il questore nelle more dell'esecuzione della decisione e del giudizio sull'eventuale ricorso può, ai sensi dell'articolo 6, disporre o chiedere la proroga del trattenimento nei confronti del richiedente che non sia già detenuto. In ogni caso il presente comma non si applica ai minori stranieri non accompagnati.

***10. 11.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

***10. 12.** Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Fasino.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) all'articolo 35-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

« e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis. »;

2) al comma 4, primo periodo le parole: « Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d) », sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) ».

10. 13. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'incidenza dell'esistenza del procedimento penale o della sentenza di condanna anche non definitiva, per uno dei reati previsti al comma 1, lettera c) dell'articolo 12 e comma 1, lettera d) dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, deve essere oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione, volta a verificare in maniera individualizzata e prognostica, la pericolosità sociale del suo autore.

10. 14. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Autorizzazione di spesa per garantire il funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)

1. Al fine di garantire il funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

10. 01. Fiano, Ceccanti, Giorgis, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)

1. Al fine di garantire il funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 1-bis del citato articolo, le parole: « non

inferiore a quattro », sono sostituite dalle seguenti: « non inferiore a otto ».

10. 02. Marco Di Maio, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Pollastrini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Minori stranieri non accompagnati e nuclei familiari con almeno un componente di età minore)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto-legge non si applicano ai minori stranieri non accompagnati né ai nuclei familiari con almeno un componente di età minore.

***10. 03.** Magi.

***10. 04.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 1. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

ART. 12.

Sopprimerlo.

***12. 1.** Magi.

***12. 2.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

***12. 3.** Giorgis, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Fiano, Marco Di Maio.

***12. 4.** Migliore, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Marco Di Maio, Pollastrini.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. – (Piano nazionale di integrazione per i titolari di protezione internazionale) – 1. Al fine di costruire un sistema di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale e individuare le priorità per realizzare l'effettiva integrazione e per rimuovere gli ostacoli che di fatto la impediscono promuovendo la convivenza dei titolari di protezione internazionale con i cittadini italiani nel rispetto dei valori costituzionali e con il reciproco impegno a partecipare all'economia, alla vita sociale e alla cultura dell'Italia, il Ministero dell'interno adotta il Piano nazionale di integrazione per i titolari di protezione internazionale.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede l'adozione dei seguenti interventi per i titolari di protezione internazionale:

a) l'insegnamento della lingua italiana, della condivisione dei valori fondamentali della Costituzione e del rispetto delle leggi;

b) l'accesso all'istruzione e alla formazione;

c) l'accesso all'assistenza sanitaria;

d) l'accesso all'alloggio e alla residenza;

e) interventi diretti a facilitare l'inclusione nella società e l'adesione ai suoi valori;

f) il ricongiungimento familiare.

3. Concorrono alla realizzazione del Piano i Ministeri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali; degli affari esteri e della cooperazione internazionale; della Giustizia; dell'istruzione, dell'università e della ricerca; della salute; delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo; l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR); l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM); l'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (UNAR); le Regioni; gli enti locali; il Terzo settore ».

12. 5. Migliore, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Marco Di Maio, Pollastrini.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Ai servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati prestatati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accedono anche i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori, e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera *d-bis*), 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati quando non è ancora terminata la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale al raggiungimento della maggiore età nonché i minori stranieri non accompagnati affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13 comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ».

***12. 7.** Bruno Bossio.

***12. 6.** Pella.

***12. 8.** Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Fasino.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Ai servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per

i minori stranieri non accompagnati prestati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accedono anche i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori, e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera *d-bis*), 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati quando non è ancora terminata la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale al raggiungimento della maggiore età nonché i minori stranieri non accompagnati affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 legge 7 aprile 2017, n. 47. In via eccezionale, su segnalazione dei singoli progetti territoriali o di enti terzi, gli Enti locali possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i richiedenti asilo portatori di specifiche vulnerabilità ».

****12. 9.** Magi.

****12. 10.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai servizi di accoglienza prestati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accedono anche i richiedenti di cui all'articolo 17 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 o i richiedenti in situazioni di

disagio segnalati da enti di tutela o progetti di accoglienza territoriali, i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori, i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettere *d-bis* e *d-ter*, 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater* e 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati quando, al raggiungimento della minore età, la procedura di riconoscimento per la protezione non sia ancora conclusa nonché i minori stranieri non accompagnati affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età con provvedimento del Tribunale per i minori ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017 n. 47 ».

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Art. 1-sexies. (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e speciale, situazioni vulnerabili e minori stranieri non accompagnati).

12. 11. Migliore.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

« 1. Gli Enti locali che prestano servizi per richiedenti e titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera *d-bis*), 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari privi di mezzi di sussistenza, nonché i richiedenti portatori

di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47 ».

12. 12. Marco Di Maio, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Pollastrini, Fassino.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

« 1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accolgono nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47 ».

12. 13. Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Fassino.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accolgono nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno per

motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47 e i titolari di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui agli articoli 19 e 19.1 del TUI.

12. 14. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo la parola: anche inserire le seguenti: i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori, i richiedenti protezione che siano disabili o donne in stato di gravidanza e.

12. 15. Corneli, Berti, Forciniti.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47.

***12. 16.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

***12. 17.** Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Fassino.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Su segnalazione dei singoli progetti territoriali o di enti terzi, gli enti locali di cui al presente comma possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i richiedenti asilo ed i titolari dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

12. 18. Giorgis, Ceccanti, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Sono qualificati servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati anche i servizi erogati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, istituito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ».

***12. 19.** Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Fasino.

***12. 20.** Magi.

***12. 21.** Pella.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nell'ambito del sistema di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, il prefetto richiede a tal proposito, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all'avvio delle procedure di allocazione, il parere dei sindaci degli enti locali coinvolti. Il parere del sindaco è vincolante ai fini delle decisioni relative alla distribuzione dei migranti. In caso di assenza di parere, il

prefetto si intende autorizzato ad avviare le procedure di distribuzione predeterminate ».

12. 22. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, alla lettera a-bis) capoverso 2, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole « sentita la Conferenza unificata » sono sostituite dalle seguenti « previo accordo in Conferenza Stato-città ed autonomie locali »;

b) le parole « sono definiti i criteri » sono sostituite dalle seguenti: « sono fissate le linee guida »;

c) le parole « domande di contributo » sono sostituite dalle seguenti « domande di finanziamento »;

d) dopo le parole « prosecuzione dei progetti » è aggiunta la seguente: « territoriali »;

e) dopo la parola « finalizzati » sono aggiunte le seguenti: « all'attivazione e alla gestione di servizi destinati alla presa in carico e »;

f) le parole « provvede all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali » sono sostituite con le seguenti: « provvede annualmente al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singolo progetto territoriale ».

***12. 23.** Pella.

***12. 24.** Magi.

Al comma 1, dopo la lettera a-ter), aggiungere la seguente:

a-quater) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Sono qualificati servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati anche i servizi erogati dagli

enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati viene estesa ai servizi erogati dagli enti locali che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui alla legge n. 190 del 2014, istituito dalla legge n. 135 del 2012 ».

- 12. 25.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- 12. 26.** Marco Di Maio, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dei soggetti di cui al comma 1, *inserire le seguenti:* Gli enti locali di cui al comma 1 del presente articolo monitorano i bisogni di accoglienza del territorio di competenza e trasmettono le segnalazioni alla Prefettura che, valutata l'insufficienza dei mezzi di sussistenza secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, segnala tempestivamente al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i casi per i quali si richiede l'inserimento nel Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale, le situazioni vulnerabili e per i minori stranieri non accompagnati.

- 12. 27.** Marco Di Maio, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Pollastrini, Fassino.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

- 12. 28.** Giorgis, Ceccanti, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

« Art. 12-*bis*.

(Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale, dei richiedenti asilo vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. La Prefettura – ufficio territoriale del Governo valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema e segnala al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i soggetti di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.

3. La prefettura – ufficio territoriale del Governo ovvero le altre competenti autorità che hanno notizia della presenza di un minore straniero non accompagnato, segnalano il minore al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stra-

nieri non accompagnati, così come disposto dall'articolo 12 della legge 7 aprile 2017, n. 47».

12. 29. Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Marco Di Maio.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

12. 30. Soverini.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Art. 1-sexies. (Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale, le situazioni vulnerabili e per minori stranieri non accompagnati) ».

12. 31. Giorgis, Ceccanti, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Fassino.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. L'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 ha luogo in base a un criterio di equilibrato riparto regionale delle presenze e delle domande di protezione internazionale, considerate anche le persone accolte nelle strutture di cui all'articolo 14. L'invio dei richiedenti protezione internazionale nei centri di cui agli articoli 9 e 11 per i richiedenti entrati o presenti sul territorio nazionale e in possesso dei titoli previsti dal presente decreto è disposto dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. L'invio di richiedenti in un centro collocato in una provincia diversa, anche al fine di garantire il citato riparto, è disposto dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. ».

12. 32. Gebhard, Plangger, Schullian.

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) all'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. L'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 ha luogo in base a un criterio di equilibrato riparto regionale delle presenze e delle domande di protezione internazionale, considerate anche le persone accolte nelle strutture di cui all'articolo 14. L'invio dei richiedenti protezione internazionale nei centri di cui agli articoli 9 e 11 per i richiedenti entrati o presenti sul territorio nazionale e in possesso dei titoli previsti dal presente decreto è disposto dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. L'invio di richiedenti in un centro collocato in una provincia diversa, anche al fine di garantire il citato riparto, è disposto dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. ».

12. 33. Gebhard, Plangger, Schullian.

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) all'articolo 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Nei centri di cui all'articolo 9 sono garantiti adeguati servizi di assistenza e orientamento legale per la procedura di valutazione della domanda presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale, di supporto psicologico, nonché un servizio di orientamento sociale. Inoltre, deve essere garantito l'insegnamento della lingua italiana e servizi di supporto all'inserimento sociale ».

***12. 38.** Magi.

***12. 39.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

***12. 40.** Migliore, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Marco Di Maio, Pollastrini.

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) all'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « il richiedente è accolto per il tempo necessario », con le seguenti: « Il richiedente è accolto presso il centro per tutta la durata della procedura d'asilo ai sensi del successivo articolo 14, comma 4. Immediatamente dopo l'ingresso nel centro il richiedente espleta le operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, verbalizza la domanda di asilo e compie gli accertamenti sulle condizioni di salute volte anche a verificare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3 »;

2) dopo il comma 4, inserire il seguente: « 4-bis) Ai fini della verifica delle condizioni di vulnerabilità di cui al comma precedente, il Ministero dell'interno, in accordo con il Ministero della Salute, emana con decreto delle Linee Guida da applicarsi nei Centri di cui al presente articolo e nei centri di cui al successivo articolo 11 »;

3) il comma 5 è abrogato.

12. 34. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) all'articolo 9, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, secondo periodo, dalle parole: « il richiedente è accolto per il tempo necessario » è sostituito dal seguente: « Il richiedente è accolto presso il centro per tutta la durata della procedura d'asilo ai sensi del successivo articolo 14, comma 4. Immediatamente dopo l'ingresso nel centro il richiedente espleta le operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, verbalizza la domanda di asilo e compie gli accertamenti sulle condizioni di salute volte anche a verificare la sussistenza di situazioni di

vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3. In presenza di dette accertate situazioni di vulnerabilità, nonché di nuclei famigliari con minori, i richiedenti sono trasferiti presso le strutture del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e speciale, situazioni vulnerabili e minori stranieri non accompagnati ».

12. 35. Migliore.

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) all'articolo 9:

1) al comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente: « Il richiedente è accolto presso il centro per tutta la durata della procedura d'asilo ai sensi del successivo articolo 14, comma 4. Immediatamente dopo l'ingresso nel centro il richiedente espleta le operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, verbalizza la domanda di asilo e compie gli accertamenti sulle condizioni di salute volte anche a verificare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3. »;

2) il comma 5 è abrogato;

12. 36. Giorgis, Ceccanti, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma 4-bis: « Ai fini della verifica delle condizioni di vulnerabilità di cui al comma precedente, il Ministero dell'interno, in accordo con il Ministero della Salute, emana con decreto delle Linee Guida da applicarsi nei Centri di cui al presente articolo e nei centri di cui al successivo articolo 11 »;

2) il comma 5 è abrogato;

12. 37. Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio.

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 2, le parole: « sentito l'ente locale » sono sostituite dalle parole: « acquisito l'assenso scritto dell'ente locale ».

12. 41. Marco Di Maio, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Pollastrini.

Al comma 2, alla lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:

1-bis) al comma 2 le parole: « di cui all'articolo 10, comma 1 », sono sostituite dalle seguenti: « e garanzie di cui all'articolo 10 ».

12. 42. Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

Al comma 2, lettera d), numero 1-bis), sostituire le parole: previo parere dell'ente con le seguenti: acquisito l'assenso scritto dell'ente.

12. 43. Pella.

Al comma 2, lettera d), numero 1-bis), dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante.

12. 44. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 2, lettera d), numero 1-bis), dopo la parola: parere aggiungere la seguente: scritto.

12. 45. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Le strutture di accoglienza per richiedente asilo previste dal presente ar-

ticolo, in forma di alloggi in appartamenti o in centri di accoglienza o in altre strutture collettive, possono altresì ospitare richiedenti fino alla decisione definitiva sulla loro domanda, anche se precedentemente ospitati presso i centri indicati nell'articolo 9, allorché esse abbiano requisiti gestionali e strutturali che garantiscano tutte le modalità di accoglienza previste nell'articolo 10 secondo gli standard uniformi previsti in tali centri per l'accoglienza dei richiedenti asilo dal decreto del Ministro dell'interno indicato nell'articolo 12 che prevede anche le condizioni generali con cui tale accoglienza si svolge nell'ambito di apposite convenzioni con le Prefetture o con il Comune in cui ha sede il centro o la struttura ».

12. 46. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 4), inserire il seguente:

4-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente: « Il minore non accompagnato richiedente asilo al compimento della maggiore età rimane in accoglienza nei centri di cui all'1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 9 del 1990 fino al termine della procedura ai sensi del comma precedente, nonché per il periodo finalizzato all'inserimento sociale in caso del riconoscimento della protezione internazionale o di una delle forme di protezione di cui al comma 1 del citato articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 39 del 1990 ».

***12. 47.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

***12. 48.** Bruno Bossio.

***12. 49.** Migliore, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Marco Di Maio, Pollastrini.

Al comma 2, sopprimere la lettera h-bis).

12. 50. Magi.

Al comma 2, dopo la lettera h-bis), inserire la seguente:

h-ter) all'articolo 19 del decreto 18 agosto 2015, n. 142 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *7-quinquies.* I Comuni che assicurano l'accoglienza e l'assistenza dei cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 legge 7 aprile 2017, n. 47, accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo. Nei casi di cui all'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, il questore rinnova il permesso di soggiorno per minore età, per la durata dell'affidamento ai servizi sociali stabilita nel provvedimento del tribunale per i minorenni ».

***12. 51.** Magi.

***12. 52.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Al comma 2, prima della lettera l), premettere la seguente:

Ol): all'articolo 22, comma 2, sopprimere la parola: « non ».

12. 54. Magi.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

12. 53. Magi.

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

12. 55. Magi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai minori non accompagnati richiedenti asilo è comunque garantita la permanenza nei progetti di accoglienza SPRAR anche dopo il compimento della maggiore età e sino alla definizione della domanda nonché, in caso di riconoscimento della protezione internazionale, sino al termine del periodo di sostegno all'integrazione.

12. 56. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. I richiedenti protezione internazionale presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza presso tale sistema fino alla definizione della domanda di protezione internazionale.

12. 57. Gebhard, Plangger, Schullian.

Al comma 5 sostituire le parole: fino alla scadenza del progetto in corso, già finanziato con le seguenti: sino all'esito delle procedure di cui agli articoli 26 e 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

12. 58. Giorgis, Ceccanti, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

Al comma 5-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: I minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 13 della legge 4 luglio 2017, n. 47, i quali, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessitano di un supporto prolungato volto al buon esito di tale

percorso finalizzato all'autonomia possono permanere, ai sensi del citato articolo 13, nel Sistema di protezione di cui al comma 4.

12. 59. Migliore, Pollastrini, Fassino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

I titolari di protezione umanitaria già attribuita alla data di entrata in vigore del presente decreto accedono al Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza.

***12. 60.** Magi.

***12. 61.** Pella.

***12. 62.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

***12. 63.** Fiano, Ceccanti, Giorgis, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di assicurare il rispetto dei diritti della persona, lo Stato e gli Enti Locali assicurano *standard* e condizioni materiali di accoglienza in linea con la Direttiva 2013/33/UE, con particolare riguardo alla previsione di tutte le garanzie adeguate, incluse, il diritto all'informazione in una lingua conosciuta, il diritto ad usufruire ad un'assistenza legale, il diritto ad accedere ai servizi funzionali all'individuazione di esigenze particolari ai sensi del comma 1, dell'articolo 17, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,

il diritto a ricevere assistenza socio-sanitaria e psicologica, il diritto di un effettivo accesso al servizio del territorio. Sono altresì assicurate: la messa in atto di procedure *standard* per l'individuazione, la valutazione, il *referral*, la presa in carico di esigenze particolari e la formazione specifica per tutti gli operatori.

****12. 64.** Magi.

****12. 65.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. I titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32 comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari dei richiedenti protezione con minori, i titolari dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 19 comma 2, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13 comma 2, legge 7 aprile 2017, n. 47, sono beneficiari del Sistema di protezione.

12. 66. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le prestazioni che possono essere garantite dalle amministrazioni competenti agli stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, nonché le modalità di assunzione dei relativi costi.

12. 67. Gebhard, Plangger, Schullian.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.

(Garanzie della prima accoglienza)

1. I centri adibiti alla prima accoglienza degli stranieri non possono avere una capienza massima superiore ai 100 posti.

2. In riferimento agli aspetti igienico – sanitari, i centri di cui al comma 1 devono essere dotati di servizi igienici adeguati e in numero sufficiente in rapporto ai beneficiari accolti e proporzionalmente superiore in base al numero di beneficiari e in caso la presenza sia mista quanto a genere.

3. Devono, altresì, garantire i seguenti servizi:

a) mediazione linguistica e interculturale;

b) assistenza sanitaria e psicologica, con particolare riguardo alle categorie vulnerabili;

c) orientamento, informazione legale e assistenza nella procedura per la richiesta di protezione internazionale;

d) orientamento ai servizi del territorio.

4. La gestione dei centri di prima accoglienza è gradualmente affidata alla competenza delle regioni in coordinamento con gli enti locali, sulla base di linee guida stabilite dal Ministero dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono stabilite le linee guida e le modalità applicative relative alla gestione, esclusivamente pubblica, dei centri di cui al presente comma.

12. 01. Corneli, Berti, Forciniti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1

(Modifica al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 241)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

Art. 12-bis

(Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale, dei richiedenti asilo vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. La prefettura – ufficio territoriale del Governo, valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema e segnala al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.

3. La prefettura – ufficio territoriale del Governo ovvero le altre competenti autorità che hanno notizia della presenza

di un minore straniero non accompagnato, segnalano il minore al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, così come disposto dall'articolo 12 della legge 7 aprile 2017, n. 47.

12. 02. Pella.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-1.

(Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale, dei richiedenti asilo vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. La prefettura – ufficio territoriale del Governo, valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema e segnala al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-*sexies* decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1990, n. 39, i soggetti di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel

Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.

3. La prefettura – ufficio territoriale del Governo ovvero le altre competenti autorità che hanno notizia della presenza di un minore straniero non accompagnato, segnalano il minore al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, così come disposto dall'articolo 12 della legge 7 aprile 2017, n. 47.

12. 03. Magi.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali garantite dai comuni nelle fasi di accoglienza di minori stranieri non accompagnati)

1. Al fine di garantire i servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, i comuni dispongono dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinati allo Stato, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine, ogni anno i comuni comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la somma di cui al periodo precedente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per ciascun comune che abbia disposto dei fondi destinati al gettito del-

l'imposta municipale proprie destinata allo Stato al fine di garantire servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, viene stornata somma equivalente in favore dello Stato a titolo di compensazione.

12. 04. Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-1.

(Autorizzazione di spesa per garantire il funzionamento dei centri governativi di prima accoglienza e dei centri di accoglienza straordinaria)

1. Al fine di garantire il funzionamento dei centri governativi di prima accoglienza e dei centri di accoglienza straordinaria di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12. 05. Migliore, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Marco Di Maio, Pollastrini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.

(Minori stranieri non accompagnati)

Le disposizioni di cui all'articolo 12 di questo Decreto non si applicano a coloro che, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 142 del 2015 abbiano iniziato un percorso di formazione professionale

mentre erano minori non accompagnati e la cui domanda di protezione internazionale risulti ancora in via di definizione al compimento della maggiore età.

12. 06. Magi.

ART. 12-ter.

Al comma 1, dopo le parole: assistenza e protezione sociale aggiungere le seguenti: , pena la decadenza della gestione del servizio affidato loro o altra sanzione da stabilirsi con decreto del Ministero dell'interno.

12-ter. 1. Bignami.

Dopo l'articolo 12-ter, inserire il seguente:

Art. 12-quater.

(Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale, dei richiedenti asilo vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. La Prefettura ufficio territoriale del Governo, valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema e segnala al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, i soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis

dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.

3. La prefettura ufficio territoriale del Governo ovvero le altre competenti autorità che hanno notizia della presenza di un minore straniero non accompagnato, segnalano il minore al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, così come disposto dall'articolo 12 della legge 7 aprile 2017, n. 47.

12-ter. 01. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Dopo l'articolo 12-ter inserire il seguente:

Art. 12-*quater*.

(Minori stranieri non accompagnati)

Le disposizioni di cui all'articolo 12 di questo Decreto non si applicano a coloro che, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 142 del 2015 abbiano iniziato un percorso di formazione professionale mentre erano minori non accompagnati e la cui domanda di protezione internazionale risulti ancora in via di definizione al compimento della maggiore età.

12-ter. 02. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

ART. 13.

Sopprimerlo.

***13. 1.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

***13. 2.** Magi.

***13. 3.** Soverini.

***13. 4.** Migliore, Pollastrini, Ceccanti, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

13. 5. Ceccanti, Migliore, Pollastrini, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: nei primi tre mesi di accoglienza presso il medesimo centro o struttura.

***13. 6.** Giorgis, Ceccanti, Migliore, Pollastrini, Fiano, Marco Di Maio.

***13. 7.** Magi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

13. 8. Mugnai, D'Ettore.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 5-bis sostituire le parole: « Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 » con le seguenti: « il titolare del permesso di soggiorno per minore età, per essere un rifugiato, per riconoscimento della protezione sussidiaria o per casi speciali, che sia ospitato in uno dei centri previsti dal presente decreto legislativo o comunque sia stato ammesso ad una misura di accoglienza volta a sopperire ai suoi bisogni abitativi o di protezione ».

13. 9. Magi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

« Art. 12-bis.

(Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale, dei richiedenti asilo vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. La Prefettura – ufficio territoriale del Governo, valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema e segnala al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.

3. La prefettura – ufficio territoriale del Governo ovvero le altre competenti autorità che hanno notizia della presenza di un minore straniero non accompagnato, segnalano il minore al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, così come dispo-

sto dall'articolo 12 della legge 7 aprile 2017, n. 47. ».

13. 10. Fiano, Ceccanti, Migliore, Pollastrini, Marco Di Maio, Giorgis.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

« Art. 23-bis.

Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. ».

13. 11. Marco Di Maio, Ceccanti, Migliore, Pollastrini, Fiano, Giorgis.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

(Assunzioni straordinarie di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad avviare nel triennio 2018-2021 le procedure concorsuali, anche previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo 296 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di

funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e, comunque, nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2018, di euro 3.966.350 per l'anno 2019 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13. 01. Pollastrini, Ceccanti, Migliore, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Assunzioni straordinarie di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo)

1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi

all'applicazione dei Capi I e II che determineranno un notevole incremento delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione, civile dell'interno, nel limite complessivo di 250 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, è autorizzata la spesa di 2.766.538 euro per l'anno 2018 e di 10.266.150 euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13. 02. Pollastrini, Ceccanti, Migliore, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis.

(Inammissibile)

ART. 14.

Sopprimerlo.

***14. 1.** Magi.

***14. 2.** Migliore, Ceccanti, Pollastrini, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis.

*14. 3. Ungaro, La Marca, Carè, Schirò, Emanuela Rossini.

*14. 4. Giorgis, Pollastrini, Migliore, Cec-canti, Fiano, Marco Di Maio.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *b-bis*) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »;

b) all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *2-bis*. Nei casi di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma *2-bis*, i soggetti di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne

fanno richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età »;

c) all'articolo 4, comma 2, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

d) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis*. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma *2-bis*, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età »;

e) all'articolo 9, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *f-bis*) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territo-

rio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale »;

f) all'articolo 9-*bis*, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori. »;

g) all'articolo 14, comma 1, le parole: « se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana » sono sostituite dalle seguenti: « non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica »;

h) dopo l'articolo 23 sono aggiunti seguenti:

« Art. 23-*bis*. – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reinscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.

3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all'estero, nel

periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L'assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b-bis*), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l'ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita.

5. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b-bis*) e dell'articolo 4, commi 2 e 2-*bis*, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

6. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.

Art. 23-ter. – 1. I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini ».

14. 5. Giorgis, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Fiano, Marco Di Maio.

(Inammissibile)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Specifiche esenzioni sono previste per coloro che godono dello *status* di rifugiato e per le persone apolidi;

sopprimere la lettera a-bis);

alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Dal contributo sono esentati i rifugiati e gli apolidi »;

alla lettera c), capoverso « 9-ter », dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis) Per i rifugiati e gli apolidi il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda;

alla lettera d), dopo le parole: 270-quinquies.2, del codice penale, aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei casi in cui la revoca risulti in apolidia.

***14. 6.** Magi.

***14. 7.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Sopprimere la lettera a).

****14. 8.** Giorgis, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Fiano, Marco Di Maio.

****14. 9.** Magi.

Sopprimere la lettera a-bis).

14. 10. Magi.

Al comma 1, sostituire la lettera a-bis) con la seguente:

a-bis) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9.1. – 1. La cittadinanza italiana, ai sensi degli articoli 4, 5 e 9, è concessa solo qualora l'interessato:

a) conosca e i principi e gli elementi essenziali della Costituzione;

b) conosca gli elementi essenziali di storia e geografia dell'Italia;

c) abbia una conoscenza della lingua italiana, ovvero di lingua minoritaria riconosciuta nel territorio italiano di residenza non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER);

d) dichiararsi di voler fare dell'Italia la sua Patria e ne riconosca la bandiera, lo stemma e l'inno.

2. Entro tre mesi della data di entrata in vigore del presente articolo il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua, con proprio decreto, le modalità di accertamento dei requisiti di cui al comma 1.

3. Sono esentate dagli adempimenti di cui al presente articolo le persone di età inferiore ai quattordici anni, e quelle incapaci di soddisfare ad essi in ragione di grave e accertata condizione di disabilità ».

14. 11. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, lettera a-bis), capoverso « Art. 9.1. » primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al rilascio di una dichiarazione scritta che attesti la conoscenza e la condivisione dei principi e dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione.

14. 12. Meloni, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14. 13. Giorgis, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Fiano, Marco Di Maio.

Al comma 1, sostituire lettera b), con la seguente:

b) all'articolo 9-bis, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « dal contributo sono esentati i rifugiati e gli apolidi ».

14. 14. Ceccanti, Migliore, Pollastrini, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 2.

***14. 15.** Migliore, Pollastrini, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti.

***14. 16.** Magi.

***14. 17.** Giorgis, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Fiano, Marco Di Maio.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 9-ter », dopo le parole: agli articoli 5 e 9 aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelli relativi a chi è nato nel territorio della Repubblica,.

****14. 18.** Ceccanti, Migliore, Pollastrini, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis.

****14. 19.** Magi.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 9-ter » comma 1, sostituire le parole: quarantotto mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

***14. 20.** Emanuela Rossini.

***14. 21.** Schirò, Ungaro, La Marca, Carè.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 9-ter », dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'acquisto della cittadinanza, a seguito del decreto di cui all'articolo 7, ha effetto sin dal giorno successivo alla domanda nei riguardi dei figli e del coniuge del richiedente.

****14. 22.** Magi.

****14. 23.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 9-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i cittadini in possesso di passaporto britannico le disposizioni di cui al comma precedente si applicano esclusivamente per le domande presentate a partire dal 29 marzo 2019.

14. 24. Ungaro, La Marca, Carè, Schirò, Emanuela Rossini.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 9-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i cittadini in possesso di passaporto britannico il termine di residenza quadriennale di cui all'articolo 9, comma 1, della lettera d), legge 5 febbraio 1992, n. 91, richiesto per la concessione della cittadinanza italiana si applica per le domande presentate a partire dal 29 marzo 2019 fino al 29 marzo 2029.

14. 25. Ungaro, La Marca, Carè, Schirò, Emanuela Rossini.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 9-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i cittadini in possesso di passaporto britannico il termine di residenza decennale di cui all'articolo 9, comma 1, della lettera f) legge 5 febbraio 1992, n. 91, richiesto per la concessione

della cittadinanza italiana si applica esclusivamente per le domande presentate a partire dal 29 marzo 2019.

14. 26. Ungaro, La Marca, Carè, Schirò, Emanuela Rossini.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 9-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i rifugiati e gli apolidi il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda.

14. 27. Giorgis, Ceccanti, Migliore, Pollastrini, Fiano, Marco Di Maio.

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso Art. 9-ter, aggiungere il seguente:

« ART. 9-*quater*. È cittadina italiana la donna che è stata cittadina italiana per nascita e ha perduto la cittadinanza in quanto coniugata con cittadino straniero, anche quando il matrimonio è stato contratto prima del 1° gennaio 1948. È cittadino italiano il figlio della donna di cui al precedente paragrafo nato anteriormente al 1° gennaio 1948 ».

14. 28. La Marca, Schirò, Ungaro, Carè.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

***14. 29.** Giorgis, Migliore, Ceccanti, Fiano, Marco Di Maio, Pollastrini.

***14. 30.** Magi.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 10-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: « acquisita ai sensi degli articoli 4 comma 2, 5 e 9 »;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: « La perdita della cittadinanza è automatica ».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 14, sostituire la parola: revoca, con la seguente: perdita.

14. 31. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 10-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: « acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9 »;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: « La perdita della cittadinanza è automatica ».

14. 32. Bignami, Fiorini, Vietina.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 10-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire la parola: « revocata » con la seguente: « annullata »;

b) al secondo periodo sostituire le parole: « la revoca della cittadinanza è adottata » con le seguenti: « l'annullamento della cittadinanza è adottato » e aggiungere infine le seguenti parole: « , allorché la sentenza abbia accertato che l'attività delittuosa, consumata o tentata, per la quale è stato condannato alla reclusione non inferiore a tre anni, è stata commessa o è iniziata prima della data di acquisto della cittadinanza italiana. Qualora dalla sentenza passata in giudicato risulti essere stata presentata nel procedimento di concessione della cittadinanza documentazione falsa o contraffatta si applicano le norme sull'annullamento d'ufficio previste dall'articolo 21-*novies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. In entrambi i casi l'annullamento della cittadinanza può essere disposto soltanto dopo che il tribunale di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero e sentito l'interessato, se reperibile, il difensore e il Questore, confermi che il condannato risulta attualmente pericoloso socialmente e accerti che sia in possesso anche di cittadinanza di altro Stato verso

il quale possa essere effettivamente espulso con accompagnamento alla frontiera da parte delle forze di polizia al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario e che siano disponibili i documenti di identificazione e di viaggio senza che ricorra uno degli impedimenti all'espulsione indicati nell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ».

Conseguentemente, nella rubrica sostituire la parola: revoca con la seguente: annullamento.

14. 33. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Al comma 1, lettera d), capoverso: Art. 10-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: Sono previste specifiche eccezioni per i casi che coinvolgono persone che, in seguito alla revoca della cittadinanza, risulterebbero apolidi.

***14. 34.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

***14. 35.** Magi.

Sopprimere il comma 2.

14. 36. Migliore, Ceccanti, Pollastrini, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis.

Sopprimere il comma 2-bis.

***14. 37.** Magi.

***14. 38.** Migliore.

Al comma 2-bis, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due settimane.

14. 39. Migliore.

Al comma 2-bis sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre settimane.

14. 40. Migliore.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di accelerare i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di ceppo italiano che presentano richiesta del possesso dello *status civitatis* italiano è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e 300.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

14. 41. Prisco, Donzelli, Meloni.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Per i cittadini di ceppo italiano di nazionalità venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello *status civitatis* italiano o che la presenteranno entro il 31 dicembre 2021, è concesso il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, regolati del decreto legislativo n. 3 dell'8 gennaio 2007. A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e 300.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

14. 42. Prisco, Donzelli, Meloni.

ART. 15.

Sopprimerlo.

- 15. 1.** Migliore, Fiano, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Marco Di Maio.

Sopprimere il comma 1.

- *15. 2.** Magi.

- *15. 3.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel capo V del titolo IV della parte III, dopo l'articolo 130, è inserito il seguente:

« Art. 130-bis.

(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore nei processi civili)

1. Nel processo civile, quando la impugnazione anche incidentale o il reclamo, sono dichiarati improcedibili o quando il vizio di inammissibilità presenti i caratteri della prevedibilità *ex ante*, al difensore non è liquidato alcun compenso.

2. Nel processo civile non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte e le traduzioni da lingua straniera che, all'atto di conferimento dell'incarico, appaiono irrilevanti o superflue ai fini della prova ».

- 15. 4.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace, con competenza sui ri-

spettivi territori, soppressi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.

- 15. 5.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

1-ter. Al fine di assicurare, in considerazione delle peculiari ed oggettive criticità, un più efficiente ed efficace funzionamento dell'amministrazione della giustizia sul territorio calabrese, in deroga alle disposizioni previste dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, entro 60 giorni dalla approvazione del presente provvedimento, è assicurata la riapertura del Tribunale di Rossano (CS).

- 15. 6.** Bruno Bossio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.

(Reato di integralismo islamico)

1. Dopo l'articolo 270-septies del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 270-octies.

(Integralismo islamico)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a sei anni chiunque, al fine di o comunque in maniera tale da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità,

propugna o propaganda idee dirette a sostenere sotto qualsiasi forma:

a) l'applicazione della pena di morte per apostasia, omosessualità, adulterio o blasfemia;

b) l'applicazione di pene quali la tortura, la mutilazione o la flagellazione;

c) la negazione della libertà religiosa;

d) la schiavitù, la servitù o la tratta di esseri umani.

Nel caso di cui alla lettera d) del primo comma la pena è aumentata ove la condotta di cui al medesimo comma si riferisca a donne o a minori.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere organizzazioni che svolgono, anche nell'ambito di luoghi di culto, attività dirette a commettere il reato di cui al primo comma.

È punito con la pena della reclusione da tre a cinque anni chiunque riceva da uno Stato straniero o da organizzazioni o soggetti stranieri beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati al fine di commettere il reato di cui al primo comma ».

15. 01. Meloni, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15.1.

(Modifiche agli articoli 527 e 528 del codice penale in materia di atti, pubblicazioni e spettacoli osceni)

1. All'articolo 527 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni »;

b) al secondo comma, le parole: « Si applica la pena della reclusione da quattro

mesi a quattro anni e sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « La pena è aumentata da un terzo alla metà » e dopo le parole: « è commesso » sono inserite le seguenti: « in presenza di minori ovvero ».

2. All'articolo 528 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 »;

b) al secondo comma, le parole: « Alla stessa sanzione » sono sostituite dalle seguenti: « Alla stessa pena »;

c) al terzo comma, le parole: « Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103 » sono sostituite dalle seguenti: « Tale pena si applica inoltre ».

3. All'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 28 aprile 2014, n. 67, il numero 1) è abrogato.

4. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, i commi 1 e 2 sono abrogati.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. 02. Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

ART. 15-bis.

Al comma 1, capoverso Art. 11-bis, sopprimere il comma 1.

15-bis. 1. Magi.

Al comma 1, capoverso Art. 11-bis, sopprimere il comma 3.

15-bis. 2. Migliore, Fiano, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Marco Di Maio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 2-bis. L'articolo 5 del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è abrogato.

15-bis. 3. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.1.

1. Al fine di assicurare, in considerazione delle peculiari ed oggettive criticità, un più efficiente ed efficace funzionamento dell'amministrazione della giustizia sul territorio calabrese, in deroga alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 155 del 2012, entro 60 giorni dalla approvazione del presente provvedimento, è assicurata la riapertura del Tribunale di Rossano (CS).

15-bis. 01. Bruno Bossio.

(Inammissibile)

ART. 15-ter.

Sopprimerlo.

15-ter. 1. Migliore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Il comma 1 dell'articolo 5, delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito con il seguente:

« 1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri; del corpo della guardia di finanza e del corpo di polizia penitenziaria ».

15-ter. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

ART. 16.

Sopprimere il comma 2.

16. 1. Migliore, Fiano, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Marco Di Maio.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, anche in considerazione di quanto previsto al comma 1, la somma attualmente impiegata a tal fine è aumentata della metà. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.

16. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. L'articolo 275-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 275-bis. – (Particolari modalità di controllo) – 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria.

2. L'accertamento della disponibilità da parte della polizia giudiziaria deve essere preventivo e deve avere ad oggetto una tempistica certa. Qualora il giudice accerti la indisponibilità, anche temporanea, del dispositivo elettronico, deve valutare, ai fini dell'applicazione o della sostituzione della misura coercitiva, la specifica ido-

neità, adeguatezza e proporzionalità della misura in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

4. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

5. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli. ».

16. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. Il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno emanano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto per la individuazione delle modalità di installazione ed uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari al fine di:

a) garantire che il costo unitario dei dispositivi elettronici sia minore quale onere ai costi giornalieri della permanenza di un detenuto in carcere calcolato su media mensile degli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) garantire la disponibilità dei dispositivi elettronici secondo il calcolo delle richieste formulate, tenuto conto delle richieste rigettate e dei casi di mancata disponibilità, così come risultanti negli ultimi 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

c) effettuare il monitoraggio annuale avente ad oggetto i risparmi di spesa da destinarsi alle misure per la efficienza del sistema giudiziario.

16. 02. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2011, n. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-sexies. Al fine di concorrere agli obiettivi di cui al comma 2, lettere a) e b), per le spese di cui alla lettera f) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, finalizzati alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2019. Alla copertura dell'onere del presente comma valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di 15 milioni di euro ».

16. 03. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di legittima difesa)

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, all'alinea, dopo la parola: « sussiste », è inserita la seguente: « sempre » e, alla lettera *b)*, sostituire le parole: « non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione » con le seguenti: « vi è pericolo di aggressione, il quale è sempre presunto quando l'offesa ingiusta avviene con modalità atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa »;

b) al terzo comma, le parole: « La disposizione di cui al secondo comma si applica » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta, in fine, chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessa con violenza »;

c) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: « Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere con violenza o minaccia da parte di una o più persone ».

2. All'articolo 55 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: « Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità nonché dei beni propri o altrui ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5, ovvero in stato di turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto ».

16. 04. Meloni, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa)

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi con violenza o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al terzo comma sono presunti quando l'offesa ingiusta avviene all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, con modalità atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa ».

16. 05. Meloni, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. All'articolo 590-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Il

delitto, nel solo caso di cui al primo comma, è punibile a querela della persona offesa ».

16. 06. Cirielli, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di violazione di domicilio)

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sette anni »;

b) al quarto comma, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a nove anni ».

2. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *m-quinquies*) delitto di violazione di domicilio di cui all'articolo 614, primo, secondo e quarto comma, del codice penale ».

3. La lettera *f-bis*) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è abrogata.

16. 07. Butti, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Modifiche agli articoli 380, 381 e 383 del codice di procedura penale, in materia di

arresto in flagranza per il delitto di violazione di domicilio)

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *m-quinquies*) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, commi primo e secondo, del codice penale ».

2. La lettera *f-bis*) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è abrogata.

3. Il comma 1 dell'articolo 383 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza ».

16. 08. Cirielli, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 444 del codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o di commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qua-

lora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria ».

16. 09. Meloni, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati di pedofilia)

1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, commessi nei confronti di persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni quattordici sono sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati in euro 50.000 per l'anno 2018 e in euro 100.000 per l'anno 2019 si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17.

16. 010. Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati sessuali)

1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale sono sottoposti – in caso di recidiva – ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate

nate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati in euro 50.000 per l'anno 2018 e in euro 100.000 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17.

16. 011. Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

ART. 17.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Il Ministero dell'interno provvede alla realizzazione e implementazione di una interfaccia digitale finalizzata a garantire la comunicazione automatica e in tempo reale dei dati identificativi rilevati in occasione del noleggio di autoveicoli al Centro elaborazione dati. Nelle more della realizzazione e im-

plementazione dell'interfaccia digitale di cui al secondo periodo la comunicazione è effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. Per le sole autovetture di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la comunicazione può essere effettuata entro e non oltre le ventiquattro ore successive alla stipula del contratto di noleggio.

17. 1. Mulè, Pentangelo, Germanà, Baldelli.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e comunque con congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo.

17. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le sole autovetture di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la comunicazione può essere effettuata entro e non oltre le ventiquattro ore successive alla stipula del contratto di noleggio.

17. 3. Mulè, Pentangelo, Germanà, Baldelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini di cui al comma 1 i pagamenti per il noleggio di autoveicoli sono effettuati esclusivamente con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

17. 4. Mulè, Pentangelo, Germanà, Baldelli.

Al comma 4, dopo le parole: disponibili a legislazione vigente *aggiungere le seguenti:* Il Dipartimento provvede altresì ad

impartire le disposizioni con modalità non onerose per gli esercenti.

17. 5. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. Le organizzazioni senza fini di lucro di ogni tipo non possono ricevere, neppure indirettamente, finanziamenti o supporto materiale provenienti da Stati o territori i cui Governi si trovano in una o più delle seguenti situazioni:

a) impediscono l'esercizio della libertà religiosa con leggi o altri provvedimenti che impongono il carcere o più gravi pene, ovvero attraverso atti violenti ordinati dalle autorità;

b) limitano gravemente i diritti previsti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in ragione dell'appartenenza a determinati gruppi religiosi o alla professione di una determinata religione;

c) diffondono incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi, in particolare tra i minori.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, definisce, e in seguito aggiorna quando necessario, le liste di Paesi, autonomie territoriali e organizzazioni politiche di cui al comma 1.

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai soggetti che hanno erogato il finanziamento, alle persone che l'hanno ricevuto e all'organizzazione alla quale il finanziamento è diretto, è irrogata in solido una sanzione amministrativa pari all'ammontare di quanto

indebitamente ricevuto. Si applica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

17. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. All'articolo 20 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le domande di approvazione delle nomine dei ministri di culto sono accolte se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) per l'aspirante ministro di culto: cittadinanza e residenza italiana, assenza di qualsiasi collegamento con organizzazioni terroristiche o criminalità organizzata, mancanza di elementi concreti e di precedenti penali che indichino la possibilità di abuso della funzione di ministro di culto, non partecipazione a episodi di incitamento all'odio, sussistenza di almeno trenta persone di cui si dovrà occupare come ministro;

b) per il culto: assenza di precedenti di incitamento all'odio, di collegamenti con organizzazioni terroristiche o di criminalità organizzata, di finanziamenti da Paesi dove non c'è libertà religiosa a meno che tale culto non ne sia la vittima, sussistenza di almeno centoventi aderenti in Italia ».

17. 02. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« È vietato in luogo pubblico l'uso di qualunque mezzo che travisi e renda irriconoscibile la persona, senza giustificato motivo. Costituiscono giustificato motivo stati patologici del volto opportunamente certificati, uso di caschi protettivi alla guida di motoveicoli, uso di apparati di sicurezza nello svolgimento di determinati lavori, uso di passamontagna o simili con temperature inferiori ai 4 gradi Celsius, uso di maschere in luoghi aperti al pubblico nei periodi dell'anno e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza. Non costituiscono giustificato motivo esigenze legate a convinzioni religiose, politiche o sociali, o l'asserita tutela del pudore »;

b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le sanzioni sono raddoppiate se il travisamento avviene durante la commissione di reati ».

2. All'articolo 85, secondo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: « da L. 100 a 1000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 50 a euro 500 ».

17. 03. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e all'articolo 380 del codice di procedura penale, concernenti il

delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico)

1. L'articolo 5, terzo comma, della legge 22 marzo 1975, n. 152, è sostituito dai seguenti:

« Chiunque viola il divieto di cui al secondo periodo del primo comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.

La pena prevista dal terzo comma del presente articolo è aumentata fino sei anni di reclusione e fino a 15.000 euro di multa quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 ».

2. All'articolo 380, secondo comma, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *m-quinquies*) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152 ».

17. 04. Cirielli, Prisco, Donzelli.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono aggiunte, in fine, le seguenti: « e di *metal-detector* ».

17. 05. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 2, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

« a-bis) prevenzione dei fenomeni di terrorismo attraverso l'installazione presso stazioni ferroviarie e metropolitane, di *metal-detector* (WTMD) controllati direttamente dalle forze dell'ordine e *metal-detector* portatili (HHMD) ».

17. 06. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

ART. 18.

Al comma 1, sostituire le parole da: il personale dei Corpi, fino a: medesima legge, con le seguenti: il Sindaco e il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia e del sistema informatico interforze C.E.D – S.D.L del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno.

18. 1. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Ai commi 1, 1-bis e 2, ovunque ricorrono, sostituire le parole: polizia municipale con le seguenti: polizia locale.

18. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: Corpi e servizi di polizia municipale, sopprimere le seguenti: dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti;

b) sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente:

al comma 1-bis, sopprimere, in fine, le seguenti parole: anche con riguardo a comuni diversi da quelli di cui allo stesso comma 1;

al comma 3, sostituire le parole: 150.000 euro, con le seguenti: 500.000 euro;

all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 15.150.000 euro, con le seguenti: 15.500.000 euro.

18. 3. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da: con popolazione superiore ai centomila abitanti, fino alla fine del comma, con le seguenti: in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia e del sistema informatico interforze C.E.D – S.D.I. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno;

b) sopprimere l'ultimo periodo;

Conseguentemente, al medesimo articolo:

sopprimere il comma 1-bis);

al comma 2, sostituire le parole da: nonché il numero degli operatori, fino alla fine del comma, con le seguenti: nonché le modalità con cui tutte le informazioni ed i dati in loro possesso in materia di tutela

dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità nel territorio comunale sono acquisiti dal Ministero dell'interno al fine di essere inseriti negli archivi del sistema, previa loro classificazione, analisi e valutazione;

al comma 3, sostituire la cifra: 150.000, con la seguente: 500.000.

18. 4. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale con le seguenti: capoluogo di provincia.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, comma 3, sostituire le parole: 150.000 euro, con le seguenti: 500.000 euro;

all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 15.150.000 euro, con le seguenti: 15.500.000 euro.

18. 5. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, con le seguenti: capoluogo di provincia,.

18. 6. Marco Di Maio, Migliore, Fiano, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini.

Al comma 1, dopo le parole: i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, inserire le seguenti: , i comuni capoluoghi di provincia, nonché quelli per i quali, previa loro motivata richiesta, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ritenga sussistenti specifiche esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, indipendentemente dal numero di abitanti,.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1.1. Ai maggiori oneri valutati in euro 100.000 per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

18. 7. Prisco, Donzelli.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di accesso alle banche dati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, recante « Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione », dopo le parole: « amministrazioni centrali e periferiche dello Stato » sono aggiunte le seguenti: « nonché gli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia Locale ».

***18. 01.** Pella.

***18. 02.** Marco Di Maio, Migliore, Fiano, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini.

***18. 03.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

ART. 19.

Sopprimerlo.

****19. 1.** Migliore, Fiano, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Marco Di Maio.

****19. 2.** Magi.

****19. 3.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Al comma 1, sopprimere le parole: capoluogo di provincia, nonché quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti e sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis.

19. 4. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Fiorini.

Al comma 1, sopprimere le parole: capoluogo di provincia, nonché quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti.

Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis.

19. 5. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

Al comma 1, dopo le parole: i comuni capoluogo di provincia, nonché quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti, aggiungere le seguenti: e quelli per i quali, previa loro motivata richiesta, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ritenga sussistenti specifiche esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, indipendentemente dal numero di abitanti.

19. 6. Prisco, Donzelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, le parole: «l'Amministrazione della pubblica sicurezza avvia»

sono sostituite dalle seguenti: «l'Amministrazione della pubblica sicurezza e l'Amministrazione penitenziaria avviano». Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

19. 7. Prisco, Donzelli.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19.1.

(Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte della Polizia penitenziaria)

1. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Amministrazione penitenziaria avvia, con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica e secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione dell'arma comune ad impulsi elettrici per le esigenze dei propri compiti istituzionali.

19. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Fiorini.

ART. 19-ter.

Sopprimerlo.

***19-ter. 1.** Migliore.

***19-ter. 2.** Magi.

ART. 20.

Sopprimerlo.

20. 1. Magi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.

1. All'articolo 3, comma 1, decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, le parole da: « possono », fino a: « polizia locale », sono sostituite con le seguenti: « concludono specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, i quali disciplinano gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale. ».

20. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.

1. Dopo l'articolo 6-*quinqüies* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, aggiungere il seguente articolo:

« Art. 6-*quinqüies*.1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336, 337 e 583-*quater* del codice penale nei confronti della persona alla quale è affidata la regolarità tecnica e sportiva delle gare, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli aumentate fino a un terzo.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale ».

20. 02. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

ART. 20-bis.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: . Al medesimo comma 3-ter, dopo le parole « degli eventi medesimi » sono aggiunte le seguenti: « nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità degli arbitri e dei giudici di gara impegnati in manifestazioni ad ogni livello ».

20-bis. 1. Migliore.

ART. 21.

Sopprimerlo.

21. 1. Magi.

Al comma 1, lettera b), prima delle parole: aree destinate allo svolgimento di fiere aggiungere la seguente: litorali.

21. 2. Pella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per il contravventore al divieto di cui al presente comma è disposta la reclusione da uno a tre anni. Con la sentenza di condanna il giudice, ai fini di cui all'articolo 165 del codice penale, primo comma, può disporre se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna ».

21. 3. Marco Di Maio, Migliore, Fiano, Ceccanti, Giorgi, Pollastrini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

4-bis. Nei confronti dei soggetti che, all'interno di discoteche o di locali da ballo, ovvero nelle zone di pertinenza degli stessi, consumano o detengono sostanze stupefacenti o psicotrope o vengono colti in flagranza di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, dispone il divieto di accesso ai locali, nonché alle aree, specificamente indicate, destinate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che usufruiscano dei servizi dei locali stessi.

4-ter. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni, per uno dei fatti costituenti reato o illecito amministrativo ai sensi degli articoli 73, 74 e 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose all'interno di discoteche o di locali da ballo, il questore può disporre il divieto di accesso a tali locali, nonché alle aree destinate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che usufruiscono dei servizi dei locali;

b) all'articolo 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

6-quinquies. L'ordine di allontanamento di cui al comma 1 può altresì essere disposto dal questore su segnalazione del responsabile di cui all'articolo 4-ter dell'articolo 9, previo accertamento dei com-

portamenti illeciti da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, nei confronti di chi è colto all'interno di una discoteca o di un locale da ballo nell'atto di commettere alcuno dei reati o degli illeciti amministrativi di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 9.

6-sexies. La questura invia alle discoteche e ai locali da ballo che rientrano nella competenza territoriale del questore che ha emesso il provvedimento di divieto di accesso di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 9, nonché alle altre questure dell'intero territorio nazionale, l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento stesso.

6-septies. Il divieto di accesso di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 9 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

6-octies. Il contravventore del divieto di accesso di cui al comma 4-bis dell'articolo 9 è punito con la multa da 3.000 a 10.000 euro.

6-novies. Il contravventore del divieto di accesso di cui al comma 4-ter dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro.

6-decies. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 75-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

6-undecies. Avverso i provvedimenti che dispongono il divieto di accesso ai sensi del presente articolo è ammissibile il ricorso innanzi al giudice di pace competente per territorio, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

21. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. La sanzione amministrativa di cui al precedente comma è erogata anche a chiunque violi divieti di stazionamento ovvero di occupazione di spazi durante manifestazioni di piazza non autorizzate o di cui non vi sia stata la prevista segnalazione al questore ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 »;

b) al comma 2, le parole: « di cui al comma 1 », sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1 e 1-*bis* ».

21. 02. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: « all'attuazione » fino a: « decoro urbano », con le seguenti: « , per una quota non inferiore al 50 per cento alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana, ad integrazione di quelli previsti dal comma 5-*bis* dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla polizia locale del comune in cui le violazioni di cui al comma 1 sono state accertate. Il relativo finanziamento dei progetti non concorre ai limiti di spesa del trattamento economico accessorio pre-

visti dal comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

21. 03. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo il comma 4, è inserito il seguente: « 4-*bis*. Qualora le violazioni di cui ai commi 1 e 2 siano commesse da persone che rientrano nella rete del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, le relative sanzioni amministrative saranno pagate dal soggetto gestore delle strutture di accoglienza ed ospitalità che si tratteranno, fino a concorrenza dell'importo pagato a titolo di sanzione amministrativa la diaria giornaliera erogata al trasgressore. A tal fine, il verbale di contestazione sarà notificato al legale rappresentante della struttura di cui sopra che, in ogni caso, sarà gravato dell'obbligazione solidale ».

21. 04. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 7-*bis*. La metà dell'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 6 del presente articolo viene erogata alle Forze di Polizia per il controllo del territorio competente tramite la corrispondente Questura ».

21. 05. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

1. All'articolo 16 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento all'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi il cui decoro urbano sia stato leso durante le manifestazioni di piazza anche per l'imbrattamento di muri ovvero di esercizi commerciali».

21. 06. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

(Sicurezza partecipata)

1. Ai fini di un più efficace e mirato concorso alle attività di controllo del territorio e di contrasto al fenomeno di degrado urbano e della criminalità diffusa, con particolare riferimento ai grandi centri urbani, nonché ai comuni compresi nel territorio metropolitano, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, ivi inclusi quelli individuati dalle regioni a statuto speciale, sono convocati dal prefetto competente sul territorio della provincia, con cadenza almeno semestrale e in tutti i casi in cui venga richiesto, i rappresentanti dei comitati di quartiere o altre delegazioni in rappresentanza dei cittadini, alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

2. All'articolo 20, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il prefetto può altresì chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti dei cittadini».

3. Con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di convocazione dei rappresentanti dei cittadini e la normativa di dettaglio sui requisiti richiesti ai soggetti delegati.

21. 07. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

(Piano del sindaco per la tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità e della sanità pubbliche, nonché del commercio autorizzato nel territorio metropolitano)

1. All'articolo 54, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di concorrere alla tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità e della sanità pubbliche e di contrastare il commercio abusivo nel territorio metropolitano, il sindaco metropolitano predispone un piano per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle altre disposizioni in materia. Il piano è sottoposto all'approvazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche per garantire il coordinamento con le disposizioni impartite dal Ministero dell'interno – Autorità nazionale di pubblica sicurezza, e la collaborazione delle Forze di polizia statali nel raggiungimento degli obiettivi».

21. 08. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

(Disposizioni per garantire la sicurezza, l'ordine pubblico e l'incolumità di cittadini)

ed operatori medico sanitari presso le strutture ospedaliere)

1. All'articolo 336, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « a un pubblico ufficiale » sono inserite le seguenti: « o a un operatore medico-sanitario ».

2. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello è istituito un presidio fisso di polizia, che tuteli l'ordine e la sicurezza pubblica, composto da almeno un ufficiale di polizia giudiziaria e due agenti.

3. Nelle direttive del Ministero dell'interno nonché nei piani coordinati di controllo del territorio predisposti dai prefetti si prevede che nei presidi ospedalieri di base, ove non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, istituire il presidio fisso di polizia di cui al comma 2, gli agenti di polizia sorvegliano i suddetti presidi di base, anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attraverso le quali i presidi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

21. 09. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

(Modifica all'articolo 61 del codice penale per la tutela della sicurezza degli operatori sanitari)

« 1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto il seguente numero:

11-septies. L'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto contro un operatore sanitario nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.».

21. 010. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

(Introduzione del reato di terrorismo di piazza)

Dopo l'articolo 337 del codice penale, aggiungere il seguente articolo:

« ART. 337-bis. 1. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

2. Se dal fatto di cui al comma 1 deriva una lesione personale grave, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni; se deriva una lesione è gravissima la pena è della reclusione da otto a sedici anni.

3. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi nel corso di manifestazioni vietate o che si svolgono in violazione delle modalità previste dalle disposizioni di cui al T.U.L.P.S., si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni ».

21. 011. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

(Modifiche all'articolo 341-bis del codice penale concernenti il reato di oltraggio a pubblico ufficiale)

1. All'articolo 341-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « fino a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni »;

b) il terzo comma è abrogato.

21. 012. Butti, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

Dopo l'articolo 612-*bis* del codice penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 612-*ter.* — (*Costrizione all'occultamento del volto*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000, chiunque costringa taluno all'occultamento del volto mediante violenza, minaccia, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica ovvero mediante persuasione fondata su precetti religiosi in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa.

Art. 612-*quater.* — (*Costrizione all'occultamento del volto di persona minore*). — Se i fatti di cui all'articolo 612-*ter* sono commessi in danno di un minore di anni diciotto, la pena è aumentata della metà.

La pena è aumentata se il minore non ha compiuto gli anni quattordici ovvero se il minore non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza ».

21. 013. Novelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Limitatamente all'uso di indumenti o di qualunque altro oggetto o mezzo, ivi inclusi abiti e simboli che manifestano appartenenze di origine etnica e culturale che in tutto o in parte, mascherano o nascondono ovvero rendono comunque irriconoscibile il viso impedendo l'identificazione del soggetto e se il fatto non risulta commesso in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la pena dell'ammenda da 1.000 a 2.000 euro »;

b) al terzo comma, le parole: « Per la contravvenzione di cui al presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « Per le ipotesi di cui al primo comma ».

21. 014. Novelli.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21.1.

(Modifiche al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309)

1. Dopo il comma 5-*ter* dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 è introdotto il seguente:

« 5-*quater.* Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorre nel delitto di spaccio di strada chiunque commette i fatti previsti dal comma 5 in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il delitto di cui al presente comma è punito con la reclusione da tre a sei anni. Nel caso di condotta reiterata la pena è aumentata. »

21. 015. Bignami.

(Inammissibile)

ART. 21-bis.

Sopprimerlo.

21-bis. 01. Magi.

Al comma 1, dopo le parole con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto sono aggiunte le seguenti: , il Sindaco.

21-bis. 2. Pella.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al comma 2 dell'articolo 85-bis del Testo Unico della legge di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui al periodo precedente sono autorizzati ad installare sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti.

3-ter. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera *h)*, è aggiunta la seguente:

h-bis) abusivamente riproduce in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, per il tramite delle modalità di cui al primo comma dell'articolo 85-bis del Testo Unico per la Sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

21-bis. 3. Ferraioli.

(Inammissibile limitatamente al capoverso 3-ter)

Dopo l'articolo 21-bis, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.1.

1. Al fine di garantire la sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'e-

sercizio delle loro funzioni al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

1) *all'articolo 581, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Si procede tuttavia d'ufficio se concorre la circostanza aggravante prevista nell'articolo 61, comma 1, numero 11-sexies);*

2) *all'articolo 582, comma 2, dopo le parole: «negli articoli», sono aggiunte le seguenti parole: «61, comma 1, numero 11-sexies),.*

21-bis. 01. Novelli.

(Inammissibile)

ART. 21-ter.

Sopprimerlo.

21-ter. 1. Magi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno aggiungere le seguenti: Con la sentenza di condanna il giudice, ai fini di cui all'articolo 165 c.p., primo comma, può disporre se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.

21-ter. 2. Pella.

Dopo l'articolo 21-ter, aggiungere i seguenti:

Art. 21-ter.1.

(Disposizioni per il contrasto del commercio abusivo nelle aree urbane)

1. All'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente periodo: «Con ordinanza contingibile e urgente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, il sindaco, al fine di

contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale, può individuare nel territorio comunale aree di pregio storico-architettonico, ambientale o commerciale nelle quali è vietato l'esercizio del commercio ambulante in ogni sua forma ».

2. È punito con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.000 chiunque eserciti il commercio abusivo o ambulante nelle zone individuate dal sindaco con ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 4.000.

3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. È punito con la medesima sanzione di cui al primo periodo l'acquirente finale che acquisti a qualsiasi titolo merci offerte da commercianti ambulanti o abusivi nelle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad 1 milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata

legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attraverso le quali le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dai commi 2 e 3 sono versate alle entrate del bilancio dei comuni nel territorio dei quali la violazione è accertata.

5. I commi 7 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.

Art. 21-ter.2.

(Misure di interdizione di competenza del questore)

1. Il questore può disporre il divieto di accesso alle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 21-bis della presente legge, nei confronti delle persone che risultano recidive per la commissione di reati o responsabili di reiterate sanzioni amministrative nell'esercizio della prostituzione, nell'attività di commercio abusivo e di rovistaggio nei cassonetti dei rifiuti predisposti dal comune. Al fine di individuare i responsabili, sollecitare ed eseguire la misura del questore, le forze dell'ordine, la polizia giudiziaria e la polizia locale hanno facoltà di trattenere, identificare e trasferire al di fuori del territorio comunale i soggetti responsabili.

2. Contro l'ordinanza di interdizione è proponibile il ricorso innanzi al prefetto. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

3. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni.

4. Il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la reclusione

da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 euro a 20.000 euro.

21-ter. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Dopo l'articolo 21-ter, aggiungere i seguenti:

Art. 21-ter. 1.

(Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione)

1. All'articolo 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Con ordinanza contingibile e urgente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento il sindaco, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai fini di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la sanità, la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, può individuare nel territorio comunale aree densamente abitate, arterie ad alto scorrimento di traffico e aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di pregio storico-architettonico o ambientale nelle quali è vietato l'esercizio della prostituzione in ogni sua forma.

2. All'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, alinea, le parole: « Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15 a euro 92 » sono sostituite dalle seguenti: « Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 ad euro 1.000 »;

b) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 2-bis) che esercitano la prostituzione offrendo prestazioni sessuali in aree densamente abitate, su arterie ad alto scorrimento di traffico e in aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di

pregio storico-architettonico o ambientale, come individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 »;

c) al secondo comma le parole: « di cui ai numeri 1) e 2) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai numeri 1), 2) e 2-bis);

d) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 500 coloro che, sostando con autoveicoli e così ponendo in pericolo la sicurezza stradale o l'incolumità pubblica, contrattano prestazioni sessuali nelle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. ».

3. All'articolo 1, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *c-bis)* coloro che esercitano la prostituzione in aree densamente abitate, su arterie ad alto scorrimento di traffico e in aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di pregio storico-architettonico o ambientale, come individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; coloro che esercitano, in qualsiasi luogo del territorio comunale, il commercio abusivo; coloro che esercitano, in qualsiasi luogo del territorio comunale, il rovistaggio nei raccoglitori dei rifiuti predisposti dal comune. ».

Art. 21-ter.2.

(Misure di interdizione di competenza del questore)

1. Il questore può disporre il divieto di accesso alle aree individuate dal sindaco ai

sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 21-*bis* della presente legge, nei confronti delle persone che risultano recidive per la commissione di reati o responsabili di reiterate sanzioni amministrative nell'esercizio della prostituzione, nell'attività di commercio abusivo e di rovistaggio nei cassonetti dei rifiuti predisposti dal comune. Al fine di individuare i responsabili, sollecitare ed eseguire la misura del questore, le forze dell'ordine, la polizia giudiziaria e la polizia locale hanno facoltà di trattenere, identificare e trasferire al di fuori del territorio comunale i soggetti responsabili.

2. Contro l'ordinanza di interdizione è proponibile il ricorso innanzi al prefetto. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

3. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni.

4. Il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 euro a 20.000 euro.

21-ter. 02. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21-ter, aggiungere il seguente:

Art. 21-ter.1.

(Revisione delle disposizioni penali in materia di contraffazione e commercio di prodotti contraffatti)

1. Dopo l'articolo 642 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« Art. 642-*bis*. – (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) – Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di pro-

dotti industriali è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 642-*ter*. – (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) – Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 642-*bis*, chiunque introduce nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 642-*quater*. – (Confisca) – Nei casi di cui agli articoli 642-*bis* e 642-*ter* è

sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.

Art. 642-quinquies. – (Circostanza aggravante) – Qualora, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 642-bis e 642-ter, primo comma, siano commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 euro 50.000.

Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 642-ter, secondo comma.

Art. 642-sexies. – (Circostanza attenuante). – Le pene previste dagli articoli 642-bis e 642-ter sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 642-bis e 642-ter, nonché nella raccolta di elementi

decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

Art. 642-septies. – (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci). – Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri contraffatti o mendaci, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro.

Le pene previste dal primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui al predetto primo comma, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

Art. 642-octies. – (Pena accessoria). – La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 642-bis, 642-ter e 642-septies importa la pubblicazione della sentenza.

2. Sono abrogati gli articoli 473, 474, 474-bis, 474-ter, 474-quater, 475 e 517 del codice penale.

3. I commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 260 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«3-bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione immediata delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 360 e 364 e ordina la distruzione della merce residua.

3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di un mese

dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari ».

21-ter. 03. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21-ter, aggiungere il seguente:

Art. 21-ter.1.

(Commercio abusivo)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai commi 1 e 2 è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da uno a tre anni. ».

21-ter. 04. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Dopo l'articolo 21-ter, aggiungere il seguente:

Art. 21-ter.1.

(Promozione degli interventi per la sicurezza urbana)

1. Al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana attivati dai Comuni, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 12 milioni di euro, a favore dei Comuni e delle Città metropolitane che presentano apposita richiesta.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione, tramite appositi regolamenti, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali in favore di persone fisiche o giuridiche che concorrono fattivamente alla realizzazione di interventi di prevenzione della sicurezza urbana.

4. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

21-ter. 05. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

ART. 21-quater.

Sopprimerlo.

***21-quater. 1.** Magi.

***21-quater. 2.** Migliore, Fiano, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Marco Di Maio.

ART. 21-quinquies.

Dopo l'articolo 21-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 21-*quinquies*.1.

(Disposizioni in materia di sanzioni per comportamenti lesivi della sicurezza e del decoro urbano)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Il giudice di pace nel procedimento penale può altresì applicare la permanenza, fino a dieci giorni, presso camere di sicurezza della Polizia giudiziaria appositamente attrezzate dei soggetti colti in flagranza o ritenuti responsabili mediante presentazione di evidenze audiovisive non contestabili, dei seguenti comportamenti:

a) esercizio o fruizione della prostituzione su strada all'interno dei centri urbani;

b) accattonaggio continuativo o molesto, o condotto avvalendosi di minori o disabili o accompagnandosi con minori o disabili, o simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà, di cui agli articoli 21-*quater* e 21-*quinquies*;

c) comportamenti violenti o di disturbo nei confronti di persone o cose in luogo pubblico come conseguenza dell'abuso di assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti;

d) danneggiamento di edifici o di cose pubblici o privati, previa presentazione di querela in caso di edifici e di cose privati;

e) occupazione di suolo pubblico in ambito urbano da parte di soggetti senza fissa dimora;

f) occupazione di edifici abbandonati, pubblici o privati, per realizzare la propria dimora anche temporanea, previa presentazione di querela in caso di edifici privati;

g) commercio ambulante itinerante abusivo su suolo pubblico.

3-*ter*. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti di cui al comma 3-*bis* sono

accompagnati presso la Polizia giudiziaria e ivi trattenuti fino a un massimo di ventiquattro ore per essere condotti davanti al primo giudice di pace competente per territorio che tiene udienza. Dell'accompagnamento è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 3-*bis*, ordina il rilascio della persona accompagnata;

3-*quater*. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti in flagranza di cui al comma 3-*bis* possono, previa valutazione del giudice di pace e previo versamento di una cauzione da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.500, richiedere l'applicazione del lavoro di pubblica utilità. Il versamento della cauzione può comportare la rimessione in libertà dei soggetti ritenuti responsabili, fatto salvo l'obbligo di rispettare quanto stabilito dal giudice di pace.

3-*quinquies*. Il giudice di pace può disporre la permanenza presso la Polizia giudiziaria fino a dieci giorni dei soggetti ritenuti responsabili, nel caso in cui tali soggetti non si avvalgano della facoltà di cui al comma 3-*quater*, valutate le loro condizioni oggettive e la gravità dei fatti della causa.

3-*sexies*. Le disposizioni del comma 3-*bis* si applicano anche ai reati di atti osceni e di atti contrari alla pubblica decenza di cui agli articoli 527 e 529 del codice penale, nonché al reato di accattonaggio di cui agli articoli 21-*quater* e 21-*quinquies* del presente decreto, nei casi in cui il responsabile sia senza fissa dimora o privo del titolo di risiedere nel territorio nazionale o sia privo di documenti che ne attestino l'identità o fornisca generalità false o non sia obiettivamente in grado di corrispondere la sanzione pecuniaria ivi prevista o intenda sottrarsi.

3-*septies*. Per i procedimenti instaurati ai sensi dei commi da 3-*bis* a 3-*sexies* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro quinto del codice di procedura penale, nonché le altre disposizioni del medesimo codice.

3-*octies*. Per i provvedimenti di cui al comma 3-bis del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 37 ».

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riacquistano efficacia le disposizioni degli articoli 527 e 528 del codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 8 del 2016.

3. Dopo il primo comma dell'articolo 529 del codice penale è inserito il seguente comma:

« Rientra altresì nella nozione di atti osceni l'esercizio dell'attività di prostituzione o l'offerta di prestazioni sessuali in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico. Colui che beneficia della prestazione soggiace alla medesima pena di chi offre la prestazione ».

4. Il Ministro della giustizia assicura, con propri provvedimenti, che il servizio del giudice di pace di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sia assicurato dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i giorni. I proventi derivanti dall'attuazione del comma 3-*quater* del medesimo articolo 4 del decreto legislativo n. 274 del 2000 sono destinati alla copertura degli oneri per il servizio del giudice di pace.

5. I comuni, anche associati, mettono a disposizione della Polizia giudiziaria appositi locali idoneamente attrezzati per l'applicazione delle misure restrittive di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. A tal fine è assegnata ai medesimi comuni quota parte, non superiore a 10 milioni di euro per ciascun anno, delle risorse finanziarie assegnate per gli anni 2018, 2019 e 2020 nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

6. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *e-bis*) è inserita la seguente:

e-ter) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 4), del codice penale;

b) la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

h) delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

21-*quinquies*. 01. Sisto, Calabria, Milano, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Taglione.

ART. 21-*sexies*.

Al comma 1, capoverso comma 15-*bis*, dopo le parole: da 2.000 a 7.000 euro aggiungere le seguenti: e la misura dell'allontanamento – ai sensi degli articoli 9 e 10, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 – dall'intero territorio del Comune ove il fatto è stato commesso.

21-*sexies*. 1. Deidda, Prisco.

Dopo l'articolo 21-*sexies*, aggiungere il seguente:

Art. 21-*septies*.

1. Al comma 1, dell'articolo 609-*bis* del codice penale, le parole: « da cinque a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a dodici anni ».

2. Al comma 1, dell'articolo 609-*ter* del codice penale, le parole: « da sei a dodici » sono sostituite dalle seguenti: « da sette a quindici anni ».

3. All'ultimo comma, dell'articolo 609-*ter* del codice penale, le parole: « da sette a quattordici anni » sono sostituite dalle seguenti: « da nove a diciotto anni ».

21-*sexies*. 01. Deidda, Ferro, Bucalo, Prisco, Bellucci, Gemmato.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 21-septies.

(Sgombero e chiusura degli insediamenti abusivi)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, trasmette al Ministro dell'interno l'elenco degli insediamenti abusivi, ivi compresi quelli delle popolazioni nomadi e di etnia tradizionalmente nomade o seminomade, individuati nel territorio di competenza.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro i successivi sessanta giorni, sono stabilite le modalità per le operazioni di sgombero del suolo pubblico di cui al comma 1 che, in ogni caso, devono concludersi entro il 31 dicembre 2019.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

21-sexies. 02. Meloni, Prisco, Donzelli.

Dopo l'articolo 21-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 21-septies.

Al fine di tutelare l'incolumità del personale e la sicurezza delle sedi periferiche dell'istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in relazione alle misure previdenziali e assistenziali di prossima approvazione, entro 30 giorni dalla approvazione del presente provvedimento, è disposto, in sede di comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico, il rafforzamento

dei dispositivi di sicurezza e il potenziamento della vigilanza.

21-sexies. 03. Anzaldi.

(Inammissibile)

ART. 22.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria, per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei « Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico » (NBCR) del suddetto Corpo e il potenziamento del Nuclei investigativi Centrale e regionali e i relativi mezzi della Polizia penitenziaria, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia, la spesa complessiva di 19.000.000 euro per l'anno 2018 e di 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare:

a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2018 e a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia di Stato;

b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2018 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) quanto a 4.000.000 euro per l'anno 2018 e a 12.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia penitenziaria.

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: quanto a 15.150.000 per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 a 2025, con le seguenti: quanto a 19.150.000 per l'anno 2018 e a 61.150.000

euro per ciascuno degli anni dal 2019 a 2025.

22. 1. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

Al comma 1, sostituire le parole: Polizia di Stato ovunque ricorrono, con: Forze di Polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

22. 2. Prisco, Donzelli.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22.1.

(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 700 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei Vigili del Fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 700 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento: nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente articolo è autorizzata l'assunzione dalle vigenti graduatorie dei concorsi pubblici per i ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. La graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale n. 90 del 18 novembre 2008 è a tal fine prorogata al 31 dicembre 2019.

3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 1.163.884 per l'anno

2018 e di euro 27.933.227 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri per l'anno 2018 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile » per un massimo di euro 1.163.884; a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile » per un massimo di euro 5.052.678. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 26.769.393 a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

22. 01. Migliore, Fiano, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Marco Di Maio.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22.1.

(Misure urgenti per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, per l'anno 2018 a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalle vigenti graduatorie dei concorsi pubblici per i ruoli iniziali del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 1° ottobre 2019; gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati nel limite massimo complessivo di 665.076 euro per l'anno 2018. Ai predetti oneri per l'anno 2018 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

2. La graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale n. 90 del 18 novembre 2008 è a tal fine prorogata al 31 dicembre 2019.

22. 02. Fiano, Migliore, Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Marco Di Maio.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22.1.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 1, dopo le parole: « comuni interessati » sono aggiunte le seguenti: « e il comandante del corpo di Polizia locale del comune capoluogo ».

22. 03. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22.1.

1. All'articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da quattro a dieci anni »;

b) al secondo comma, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « sei anni »;

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: « La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.100 se la violenza o minaccia è commessa con armi ».

2. All'articolo 337 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da quattro a dieci anni »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.100 se la violenza o minaccia è commessa con armi ».

22. 04. Meloni, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

ART. 23.

Sopprimerlo.

***23. 1.** Magi.

***23. 2.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: « ordinaria o »;

b) al comma 1, sopprimere la lettera b);

c) sopprimere il comma 2.

23. 3. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

1. L'articolo 613-bis del codice penale è abrogato.

2. L'articolo 613-ter del codice penale è abrogato.

3. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 11-septies. L'aver commesso il fatto infliggendo a una persona dolore o sofferenze acuti, fisici o psichici, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. ».

4. Il comma 2-bis dell'articolo 191 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 61, numero 11-septies, del codice penale non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale. ».

23. 01. Cirielli, Prisco, Donzelli, Meloni.

(Inammissibile)

ART. 23-bis.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 213 », sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, il pagamento delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura – ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento.

***23-bis. 1.** Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

***23-bis. 2.** Pella.

Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

Art. 23-ter.

(Introduzione degli articoli 613-quater e 613-quinquies del codice penale)

1. Dopo l'articolo 613-ter, del codice penale, sono inseriti i seguenti:

« Art. 613-quater. – (*Terrorismo in piazza*) – Chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, cagiona alle forze di polizia, ivi preposte in servizio di ordine e sicurezza pubblica, acute sofferenze fisiche o psichiche, ledendo l'onore della funzione svolta, anche con il lancio di oggetti o sputi o con il compimento di atti provocatori e di offesa rivolti alla persona, o mentre impediscono che venga messo in pericolo l'ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini o la commissione di delitti, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi nel corso di manifestazioni non preavvisate, o vietate o che si svolgono in violazione delle modalità prescritte dal Questore ai sensi dell'articolo 18 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.

La stessa pena si applica per analoghi fatti che avvengono nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché in quelli interessati alla sosta, al transito o

al trasporto di coloro che vi partecipano o assistono o, comunque, nelle immediate vicinanze di essi.

Se dal fatto ne deriva una lesione personale grave, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate di un terzo. Se ne deriva una lesione gravissima le pene sono aumentate della metà.

Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 613-*quinquies*. – (*Istigazione a commettere il reato di terrorismo di piazza*) – Fuori dai casi previsti dall'articolo 414, chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, istiga a commettere il delitto di terrorismo di piazza, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni. ».

2. Nei casi di cui all'articolo 613-*quater*. del codice penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza, ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale, colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.

23-bis. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

Art. 23-*ter*.

1. Dopo l'articolo 613-*ter* del codice penale, è inserito il seguente:

« Art. 613-*quater*. – È punito con la reclusione da 4 a 10 anni chi, non rispet-

tando i disposti di cui all'articolo 4 della legge n. 110 del 1975, all'articolo 2 della legge n. 533 del 1977 che ha modificato l'articolo 5 della legge n. 152 del 1975, all'articolo 20 del TULPS e all'articolo 419 del codice penale, reitera violenze nei confronti delle Forze dell'ordine durante manifestazioni di piazza ovvero partite di calcio ovvero per resistere all'obbligo di procedere nei propri confronti da parte delle Forze dell'ordine con il preciso intento di devastare, saccheggiare e perseverare nel reato. Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi la fuga, la pena è della reclusione da 5 a 12 anni. Se dai fatti derivino lesioni e morte si applicano i disposti di cui all'articolo 613-*bis* del codice penale. ».

23-bis. 02. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

Art. 23-*ter*.

(*Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, concernenti la durata del fermo per l'accertamento dell'identità personale da parte degli organi di pubblica sicurezza*)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: e comunque non oltre le ventiquattro ore sono soppresse;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data notizia entro ventiquattro ore al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi primo e secondo, ordina il rilascio della

persona accompagnata entro le successive quarantotto ore.

23-bis. 03. Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

Art. 23-ter.

1. La legge 14 luglio 2017, n. 110 è abrogata.

23-bis. 04. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

Art. 23-ter.

*(Potenziamento dell'Operazione
« Strade Sicure »)*

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: contrasto della criminalità e del terrorismo, sono inserite le seguenti: nonché di prevenzione, controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e di tutela del decoro urbano anche attraverso la prevenzione delle attività di combustione illecita dei rifiuti;

b) al primo periodo, le parole: limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, sono sostituite dalle seguenti: ivi comprese le attività di perlustrazione, pattuglia e vigilanza delle barracopoli e degli insediamenti, formali e informali, che si sviluppano abusivamente su aree pubbliche.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il contingente di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000 unità di personale delle Forze armate destinate specificatamente alle finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 30.000.000 per l'anno 2018 e di euro 20.000.000 per l'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

23-bis. 05. Meloni, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

Art. 23-ter.

*(Potenziamento dell'Operazione
« Strade Sicure »)*

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: « , limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, » sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 3.000.000 per il 2018 e 20.000.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17.

23-bis. 06. Meloni, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

Art. 23-ter.

(Incremento del contingente impiegato nell'Operazione « Strade Sicure »)

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: « pari a 7.050 » unità sono sostituite dalle seguenti: « pari a 9.100 ».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 3.000.000 per il 2018 e 20.000.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al

comma 2, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17.

23-bis. 07. Meloni, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:

Art. 23-ter.

(Disturbo all'esercizio dell'attività venatoria o piscatoria e molestie agli esercenti l'attività venatoria o piscatoria)

1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività venatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o rechi molestie ai cacciatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.

2. Non integrano la fattispecie di cui al comma 1, gli atti rientranti nell'esercizio dell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile, nel rispetto dell'articolo 842 del codice civile.

3. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività piscatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca o rechi molestie ai pescatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.

4. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni possono procedere tutti gli organi cui sono demandate funzioni di polizia. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle Regioni nelle quali è stata commessa la violazione.

23-bis. 08. Caretta.

(Inammissibile)

ART. 24.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire il numero 1), con il seguente:

1) *alla lettera c) dopo la parola: comunicazione, è inserita la seguente: sintetica e dopo le parole: la mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta aggiungere le seguenti: il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all'autorità proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con l'autorità proponente modalità per la presentazione congiunta della proposta.*

24. 1. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il numero 2).

24. 2. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 19, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Gli ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 56, comma 1, lettere a) e b) del codice di procedura penale possono accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per l'interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate, quando ciò è necessario per acquisire informazioni utili a proporre, ai soggetti di cui al comma 1, l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale. ».

24. 3. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Sopprimere il comma 2.

24. 4. Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa e al terrorismo)

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale e per lo svolgimento delle conseguenti indagini anche relative al contrasto della criminalità mafiosa e terroristica, gli ufficiali di polizia; giudiziaria in servizio presso i servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono accedere, senza nuovi o maggiori oneri, alle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, commi da 2 a 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e archiviate nell'apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria. Il relativo accesso è disciplinato da appositi convenzioni da stipularsi tra i ministeri competenti e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

24. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere)

1. Al fine di assicurare una maggiore celerità ed efficacia alle attività di prevenzione e contrasto delle nuove forme di criminalità organizzata, anche in relazione alle straordinarie esigenze connesse al fenomeno crescente dell'immigrazione ille-

gale e dell'infiltrazione, nel territorio italiano, di gruppi criminali nigeriani e cinesi, sono istituite – presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello – sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere.

2. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, è data preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti per i reati connessi a specifiche attività illecite, quali la tratta di esseri umani, il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, anche minorile, e dell'accattonaggio, lo sfruttamento del lavoro; favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riciclaggio per almeno cinque anni ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia.

3. All'organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di specializzazione e anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le sezioni specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti di cui al comma 2 e per quelli che presentano ragioni di connessione con essi e si avvalgono di appositi nuclei operativi speciali istituiti all'interno delle sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.

24. 02. Meloni, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Modifiche al Testo Unico stupefacenti)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: cinque tabelle con le seguenti: due tabelle;

b) all'articolo 73:

1) al comma 1, sostituire le parole: « di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni » con le seguenti: « è punito con la reclusione da otto a venticinque anni »;

2) comma 1-bis, lettera b), sopprimere le parole: « elencate nella tabella II, sezione A »;

3) al comma 2, sostituire le parole: « indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni » con le seguenti: « è punito con la reclusione da dieci a ventisette anni »;

4) al comma 4, sopprimere le parole: « ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 »;

5) al comma 5, sostituire le parole: « reclusione da sei mesi a quattro anni » con le seguenti: « reclusione da due a otto anni »;

6) sopprimere il comma 5-bis.

2. Il Ministero della salute, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, stabilisce i nuovi criteri di cui all'articolo 14 per il completamento e l'aggiornamento delle tabelle.

24. 03. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

ART. 25.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Nel passaggio da contravvenzione a delitto della fattispecie di cui all'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, tutti i fatti commessi prima della data dell'entrata in vigore del presente decreto restano punibili alla luce della previgente fattispecie contravvenzionale.

25. 1. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

ART. 26.

Sopprimerlo.

***26. 1.** Bignami, Fiorini, Vietina.

***26. 2.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 26.

(Monitoraggio dei cantieri)

1. All'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La direzione provinciale del lavoro trasmette immediatamente la notifica preliminare al prefetto territorialmente competente. »

26. 3. Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti, Giorgis.

Al comma 1, dopo le parole: nonché, limitatamente ai lavori pubblici al prefetto, aggiungere le seguenti: e contestualmente alla Cassa edile.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 99, comma 1, alinea, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

dopo la parola: « trasmette », sono inserite le seguenti: « in via telematica » e le parole: « alla direzione provinciale del lavoro » sono sostituite dalle seguenti: all'Ispettorato territoriale del lavoro.

26. 4. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 90, comma 9, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dopo le parole: « copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, aggiungere le seguenti: « e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi ».

26. 5. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

ART. 28.

Al comma 1, capoverso comma « 7-bis », primo periodo, dopo le parole: « riguardo ad uno o più settori amministrativi » aggiungere le seguenti: « o ad una società partecipata o municipalizzata ».

28. 1. Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano.

Al comma 1, capoverso comma « 7-bis », primo periodo, dopo le parole: con la fissazione di un termine per l'adozione degli stessi, aggiungere le seguenti: del quale da comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

28. 2. Pella.

Al comma 1, capoverso « 7-bis », secondo periodo, sopprimere le parole: assegna all'ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale.

28. 3. Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore.

ART. 29.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29.1.

(Fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi)

1. Al fine di sostenere gli amministratori locali vittime di intimidazioni di cui alla legge 3 luglio 2017, n. 105 è istituito presso il Ministero dell'interno il « Fondo per il sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni ».

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni per l'anno 2021.

29. 01. Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio.

ART. 29-bis.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1, capoverso comma « 1-ter », dopo le parole: una sede secondaria o altra sede effettiva inserire le seguenti: o nel caso di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di una società europea che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva.

29-bis. 1. Pentangelo, Germanà.

Dopo l'articolo 29-bis, aggiungere il seguente:

Art. 29-ter.

(Modifiche agli articoli 640, 640-ter e 646 del codice penale)

1. All'articolo 640 del codice penale, secondo comma numero 2-bis le parole:

« la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7 » sono sostituite dalle seguenti: « un'altra circostanza aggravante ».

2. All'articolo 640-ter del codice penale, al quarto comma le parole: « taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7 » sono sostituite dalle seguenti: « un'altra circostanza aggravante ».

3. All'articolo 646 del codice penale, aggiungere in fine il seguente comma:

« Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61 ».

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Al decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, gli articoli 8, 9 e 10 sono abrogati.

29-bis. 01. Donzelli, Prisco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 29-bis, aggiungere il seguente:

Art. 29-ter.

(Fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi)

1. Al fine di sostenere gli amministratori locali vittime di intimidazioni di cui alla legge 3 luglio 2017, n. 105 è istituito presso il Ministero dell'interno il « Fondo per il sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni ».

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro l'anno 2021.

29-bis. 02. Pella.

ART. 30.

All'articolo 30, premettere il seguente:

Art. 030.

1. I Prefetti, nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, impartiscono disposizioni in relazione al numero degli immobili da sgomberare, per scongiurare il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria concernenti i medesimi immobili. Le disposizioni di cui al periodo precedente definiscono altresì l'impiego della forza pubblica per l'esecuzione dei necessari interventi, secondo criteri di priorità che, fermi restando la tutela dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale, tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, da possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere in ogni caso garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali.

2. La tutela dei nuclei familiari in disagio economico e sociale intendendo per questi coloro che hanno i requisiti per l'accesso ai bandi di edilizia residenziale pubblica come determinati dalla legge regionale vigente in materia, è condizione prioritaria per la definizione delle modalità di esecuzione delle operazioni di sgombero di cui al comma 1 e a tale fine:

a) è istituita una cabina di regia nell'ambito del Ministero dell'interno, con la partecipazione dei rappresentanti del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e finanze, dell'ANCI, dalla Conferenza dei Presidenti di regione, dell'Agenzia del demanio, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dei sindacati degli inquilini. In tale sede, con il concorso dei Prefetti e dei rappresentanti degli enti locali, si provvede anche a una ricognizione dei beni immobili privati e delle pubbliche amministrazioni inutilizzati a livello nazionale, per singoli comuni, compresi quelli sequestrati e confiscati. Sulla base di tale mappatura verrà proposto un piano per l'effettivo utilizzo e riuso a fini abitativi, che dovrà tenere conto anche delle necessarie risorse finanziarie;

b) entro sei mesi i prefetti e le amministrazioni locali procedono alla mappatura di tutti gli immobili oggetto di occupazione arbitraria nonché degli immobili della pubblica amministrazione e dei privati in disuso al fine della valutazione di progetti per il loro riuso da inviare alla cabina di regia di cui alla lettera a) anche al fine della individuazione delle risorse necessarie per programmi di recupero e riuso ad uso abitativo da destinare alle famiglie di cui al comma 1 ovvero a famiglie collocate nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica.

030. 01. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Sopprimerlo.

***30. 1.** Magi.

***30. 2.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

ART. 31.

Sopprimere il comma 2.

31. 1. Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

ART. 31-*bis*.

Sopprimerlo.

31-*bis*. 1. Magi.

ART. 31-*ter*.

Sopprimerlo.

***31-*ter*. 1.** Sisto, Milanato, Calabria, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

***31-*ter*. 2.** Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti.

***31-*ter*. 3.** Prisco, Donzelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 31-*ter*.

(Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili)

1. L'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è abrogato.

31-*ter*. 4. Foti, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, capoverso comma « 3.1 », dopo le parole: residenziale pubblica, aggiungere le seguenti: e i rappresentanti della proprietà.

***31-*ter*. 5.** Sisto, Milanato, Calabria, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

***31-*ter*. 6.** Prisco, Donzelli.

Al comma 1, capoverso comma 3.2, terzo periodo, sopprimere le parole: , secondo criteri equitativi che tengono conto dello stato dell'immobile, della sua destinazione, della durata dell'occupazione, dell'eventuale fatto colposo del proprietario nel non avere impedito l'occupazione.

****31-*ter*. 7.** Magi.

****31-*ter*. 8.** Sisto, Milanato, Calabria, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

****31-*ter*. 9.** Prisco, Donzelli.

Al comma 1, capoverso comma 3.2, terzo periodo, sopprimere la parola: equitativi.

***31-*ter*. 10.** Sisto, Milanato, Calabria, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

***31-*ter*. 11.** Prisco, Donzelli.

Al comma 1, dopo il capoverso 3.6, aggiungere i seguenti:

3.6-*bis*. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa dei soggetti in situazione di fragilità di cui al comma 1 capoverso 3.1, la cabina di regia di cui al medesimo comma può disporre il censimento degli immobili di proprietà pubblica non utilizzati, appartenenti al demanio civile e militare, destinabili alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, previa esecuzione di programmi di recupero.

3.6-*ter*. I programmi di recupero di cui al comma 3.6-*bis* possono essere realizzati per intervento diretto del comune, dell'ente pubblico gestore di edilizia residenziale pubblica o, in quota parte da definire nell'ambito dei programmi stessi, attraverso l'apporto dei soggetti in situazione di fragilità, riuniti in cooperative di autorecupero.

3.6-*quater*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

31-*ter*. 12. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Sopprimere il comma 2.

***31-*ter*. 13.** Sisto, Milanato, Calabria, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

***31-*ter*. 14.** Prisco, Donzelli.

Sopprimere il comma 3.

****31-ter. 15.** Sisto, Milanato, Calabria, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

****31-ter. 16.** Prisco, Donzelli.

ART. 32-*quater*.

Sopprimerlo.

32-*quater*. 1. Magi.

ART. 33.

Al comma 1, dopo le parole: 1° aprile 1981, n. 121, aggiungere le seguenti: al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai Corpi di polizia municipale.

33. 1. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

Al comma 1, sostituire le parole: un ulteriore importo di 38.091.560 euro *con le seguenti:* un ulteriore importo di 70.000.000 di euro.

33. 2. Deidda, Prisco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate al monitoraggio del fenomeno del radicalismo islamico e della criminalità organizzata, nonché del controllo dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dei terroristi in carcere, oltre che all'espletamento delle attività investigative delegate al Corpo di Polizia penitenziaria dall'autorità giudiziaria e

svolte attraverso il Nucleo Investigativo Centrale e i Nuclei investigativi Regionali.

33. 3. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È altresì stanziata la somma di 300 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, per gli aumenti stipendiali in favore del personale delle forze armate e di polizia.

33. 4. Montaruli, Prisco, Donzelli.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2-ter. All'onere derivante dal comma 2-*bis*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, Nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

33. 5. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 i compensi per le

prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

***33. 6.** Pella.

***33. 7.** Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti, Giorgis.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, militari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento il Comandante di livello provinciale di tutti i corpi della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. ».

2. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, ovvero che questo sia tale da comportare

ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato. Il riconoscimento dell'infermità rimessa esclusivamente alla relazione del Comandante provinciale e in ultima istanza al Capo Nazionale sulla base della relazione del medico. ».

3. Nei casi previsti dal comma precedente, è attribuita al Capo dipartimento delle Forze armate, al Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo dipartimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 3.

4. All'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite su tutto il territorio nazionale le Commissioni di cui al comma 1. ».

5. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 quando connesse con fatti od atti relativi all'espletamento del proprio servizio, o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giu-

ridici sugli stessi incombenti se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, ovvero anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale. ».

6. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:

« 389-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183. ».

7. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 dopo le parole: « alle omissioni commessi con dolo o colpa grave » sono aggiunte le seguenti: « , salvo siano appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ed agiscono in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nei quel caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo ».

8. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile, 2009, n. 38 l'articolo 12-bis è abrogato. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: « eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » sono sostituite dalle seguenti: « ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali ».

9. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

33. 02. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

(Disposizioni per la tutela degli appartenenti alle Forze di polizia, dei militari e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento, il questore della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento »;

b) all'articolo 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere

improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, o che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato.

4-ter. Nei casi previsti dal comma 4-bis, è attribuita al Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale della Polizia di Stato, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 2-bis.

2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituite in tutto il territorio nazionale le commissioni di cui al comma 1. ».

3. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quando connessi con fatti o atti relativi all'espletamento del proprio servizio o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti, se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, o anche se estinti per questioni

pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale. ».

4. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è inserito il seguente:

« 389-bis. A decorrere dal 12 gennaio 2019 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connessi o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di Polizia o agli appartenenti al Comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ».

5. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: « alle omissioni commessi con dolo o colpa grave » sono inserite le seguenti: « , salvo che siano appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed agiscono in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nel qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo ».

6. L'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente uti-

lizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

33. 03. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

(Disposizioni in materia di previdenza complementare integrativa per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico, anche assunto a decorrere dal 1° gennaio 1996, che cessi dal servizio per limiti di età, è riconosciuto un incremento annuo figurativo del tasso di capitalizzazione pari a 0.05, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1996 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico che cessi per raggiungimento dei limiti di età e che al 1° gennaio 2019 possa far valere un'anzianità in regime contributivo pari a cinque anni, è riconosciuto l'incremento figurativo di cui al comma 1 del presente articolo, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa.

3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, che alla data di

costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto possa far valere un'anzianità contributiva pari ad anni venticinque, è riconosciuto il diritto di opzione tra l'adesione al costituito regime di previdenza complementare e il mantenimento del regime di incrementi figurativi del tasso di capitalizzazione che continua a maturare sino alla data di cessazione per limiti di età.

4. In qualsiasi caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico di cui alla presente legge non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo del sistema retributivo, di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

5. Il personale di cui al comma 3 del presente articolo che eserciti l'opzione per il regime degli incrementi figurativi di cui ai commi 1 e 2 permane in regime di trattamento di fine servizio sino alla cessazione per limiti di età. ».

33. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

1. Per i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assi-

curano minori spese pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 30 settembre 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

33. 04. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

« Art. 33-bis.

*(Modifiche alla legge
11 dicembre 2016, n. 232)*

1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:

« 389-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di polizia ovvero degli appartenenti al comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. ».

2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

33. 05. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

1. A decorrere dall'anno 2019, sono stanziati 70 milioni di euro annui da destinare ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze di polizia tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma precedente di 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le mo-

dalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

33. 06. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

ART. 34.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Le disposizioni in materia di tutela previdenziale e assistenziale applicate al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese anche al personale volontario di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. È altresì riconosciuto ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, il trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco di ruolo, anche nelle ipotesi in cui siano deceduti svolgendo attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso. I vigili del fuoco volontari sono altresì equiparati ai vigili del fuoco di ruolo ai fini del riconoscimento del trattamento economico concesso in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includente anche il periodo di addestramento iniziale.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente pari a 1 milione di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Governo con uno più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede entro trenta giorni a disciplinare le modalità di accesso ai trattamenti di cui al comma precedente.

34. 1. Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Le disposizioni in materia di tutela previdenziale e assistenziale applicate al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese anche al personale volontario di cui al comma 1. Sono altresì riconosciuti ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, il trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco di ruolo, anche nelle ipotesi in cui siano deceduti svolgendo attività addestrative, od operative diverse da quelle connesse al soccorso. I vigili del fuoco volontari sono altresì equiparati ai vigili del fuoco di ruolo ai fini del riconoscimento del trattamento economico concesso in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includente anche il periodo di addestramento iniziale.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente pari a 1 milione di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Governo con uno più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede entro trenta giorni a disciplinare le modalità di accesso ai trattamenti di cui al comma precedente.

34. 2. Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

(Concessione di benefici previdenziali al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esposto all'amianto)

1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle

proprie mansioni, ha contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, l'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,50.

2. L'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, è esposto o è stato esposto all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per i seguenti coefficienti:

a) 1,50, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale addetto alle attività di sorveglianza, manutenzione e cura dei magazzini adibiti a deposito di tute e di indumenti protettivi antincendio o anticalore prima che fosse introdotto l'equipaggiamento protettivo sostitutivo esente da fibre di amianto, nonché per il personale addetto alle attività di conduzione, manutenzione e riparazione dei sistemi di propulsione delle imbarcazioni a motore;

b) 1,25, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale imbarcato con mansioni diverse da quelle indicate alla lettera a) e per il restante personale operativo, incluso quello di livello dirigenziale, addetto specificamente e direttamente alle attività di soccorso tecnico urgente.

3. Le maggiorazioni di anzianità contributiva di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con eventuali altri benefici previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità o la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei relativi trattamenti.

4. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data di entrata in vigore della presente legge ha superato gli anni di massima contribuzione ai fini pensionistici, i coefficienti di cui ai commi

1 e 2 possono essere applicati, a richiesta degli interessati, come periodi di riduzione per il collocamento in congedo in anticipo sui limiti di età prescritti. In tale caso, al medesimo personale competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico e quello di fine rapporto che allo stesso sarebbero spettati qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età prescritto.

5. Il collocamento in quiescenza in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello per raggiungimento dei limiti di età.

6. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, sono dettate le norme necessarie ad adeguare, per i periodi lavorativi di effettiva e comprovata esposizione all'amianto decorrenti dal 1° ottobre 2003, le disposizioni della presente legge ai principi e ai criteri contenuti nell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e nell'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

7. Dall'attuazione del regolamento di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli quantificati al comma 8.

8. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

34. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche in occasioni emergenziali è autorizzato della dotazione organica della qualifica di Vigile del Fuoco del predetto Corpo di 350 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei Vigili del Fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 350 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di Vigile del Fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di Vigile del Fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, con decorrenza 15 dicembre 2018, in caso di incapienza della predetta graduatoria le capacità assunzionali residue saranno disponibili per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo complessivo di euro 581.942 per l'anno 2018 e di euro 11.971.383 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) per l'anno 2018, mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione

del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile » nel limite massimo di euro 581.942;

b) a decorrere dall'anno 2019 si provvede:

1) mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile » nel limite massimo di euro 5.052.678;

2) quanto a euro 6.918.705 mediante corrispondente delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

34. 02. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 350 unità; con-

seguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 350 unità.

2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione, dal 15 dicembre 2018, di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. In caso di incapienza della predetta graduatoria le residue facoltà assunzionali saranno disponibili per l'anno 2019.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 581.942 per l'anno 2018 e di euro 11.971.383 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

34. 03. Prisco, Donzelli.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

(Anticipo turn over vigili del fuoco)

1. Per le esigenze di soccorso pubblico, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di 400 unità, per l'anno 2018, a

valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale – n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019; tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, sono esercitate non prima del 19 ottobre 2019.

2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 665.076 per l'anno 2018. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.

34. 04. Prisco, Donzelli.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

(Anticipo turn-over Vigili del Fuoco)

1. Per le esigenze di soccorso pubblico, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 300 unità, per l'anno 2018 a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di Vigili del Fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale,

n. 90 del 18 novembre 2008, le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 1° ottobre 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo complessivo di euro 498.807 euro per l'anno 2018, si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

34. 05. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

1. A decorrere dall'anno 2019, sono stanziati 70 milioni di euro annui da destinare ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma precedente di 70 milioni di euro annui a decorrere dal

2019, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

34. 06. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

ART. 35.

Al comma 1, sostituire le parole: alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 di euro *con le seguenti:* alle quali si aggiunge una quota pari a 100.000.000 di euro.

35. 1. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

Al comma 1, sostituire le parole: alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 di euro, *con le seguenti:* alle quali si aggiunge una quota pari a 30.000.000 di euro.

35. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si applicano anche al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

1-ter. L'articolo 12-bis, del decreto-legge 13 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

1-quater. Alla copertura dell'onere dei commi precedenti, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

35. 3. Sisto, Gregorio Fontana, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Fiorini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è concessa, a titolo onorifico, una promozione al grado superiore, non oltre il grado massimo stabilito per la categoria, una volta collocati nella riserva di complemento a cui appartengono. I predetti ufficiali sono altresì promossi al grado superiore al momento del loro collocamento nel congedo assoluto e sempre a titolo onorifico. L'attribuzione del nuovo grado non dà diritto, in caso siano previsti diversi limiti di età per la nuova posizione gerarchica, al ricollocamento nella categoria del complemento. La promozione a titolo onorifico di cui al presente comma non è computabile in alcun modo a fini economici. Per il personale promosso a titolo onorifico ai sensi della presente legge è adottato il distintivo di grado previsto per i beneficiari delle promozioni a titolo onorifico di cui alla legge 8 agosto 1980, n. 434.

35. 4. Bignami, Fiorini, Vietina.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza nelle zone di frontiera e nelle zone di transito è istituito, nel novero delle forze di polizia, un nucleo di agenti specializzati per i rimpatri e con funzioni di polizia e di protezione dei confini nazionali.

35. 5. Montaruli, Prisco, Donzelli.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35.1.

(Disposizioni in materia di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità:

a) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2020, dei finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287, dell'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;

c) 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 da destinare al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo internazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995;

d) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, da destinare al personale ivi previsto, ripartiti tra le Forze di polizia e le Forze armate in proporzione al personale complessivamente interessato, compreso quello che, con decorrenza 1° gennaio 2019, non rientra più nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei

Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;

e) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.700.000.000 di euro a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno, e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di

reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

35. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

ART. 35-bis.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 35-bis.

1. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2018, 2019 e 2020 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale in deroga ai vincoli assunzionali a legislazione vigente.

35-bis. 1. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

Dopo l'articolo 35-bis, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.1.

(Trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale della polizia locale)

1. Al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e agli organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche.

2. Al personale della polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nella misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con conformi procedure di adeguamento. Tale indennità è pensionabile.

3. Con imputazione sui bilanci di spesa degli enti locali di appartenenza, il personale della polizia locale impiegato presso sedi distaccate, ovvero incaricato di mansioni temporanee esterne al territorio dell'ente di appartenenza, percepisce, rispettivamente, l'indennità di mobilità e quella di missione.

4. I comuni provvedono, altresì, alla corresponsione dell'indennità di posizione spettante ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e di posizione di lavoro che ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, è pensionabile, nonché dell'indennità di risultato, che non è pensionabile.

5. Al personale della polizia locale che svolge compiti di polizia con le qualifiche di agente e ufficiale di forza pubblica, agente e ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, è riconosciuta un'indennità di rischio alla cui determinazione provvede la regione.

6. In materia previdenziale e assicurativa, al personale della polizia locale si applica la legislazione statale vigente per i corpi di polizia ad ordinamento civile e, in particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale si applicano gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

8. Al personale della polizia locale si applicano integralmente, altresì, i benefici e le provvidenze previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

9. Per i procedimenti civili e penali intentati a carico degli appartenenti ai ruoli della polizia locale, in relazione a eventi verificatisi nel corso o a causa di motivi collegati al servizio, è garantita l'assistenza legale gratuita o il rimborso delle spese di giudizio e degli onorari nel caso di conferimento del mandato difensivo a professionisti privati, purché i fatti

contestati non riguardino reati e danni arrecati all'amministrazione di appartenenza.

10. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

35-bis. 04. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

Dopo l'articolo 35-bis, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.1.

(Disposizioni in materia di polizia locale)

1. Le qualifiche di polizia locale sono comprensive, su tutto il territorio nazionale, della qualità di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza.

2. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza dopo aver accertato che il destinatario del provvedimento:

- a) goda dei diritti civili e politici;
- b) non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo;
- c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione;
- d) non abbia reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero abbia revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;

e) non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

3. Al personale di polizia locale, cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale, si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

4. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

35-bis. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

Dopo l'articolo 35-bis, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.1.

(Disposizioni in materia di polizia locale)

1. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni quotidianamente svolti dagli appartenenti alla

polizia locale, al fine di garantire l'applicazione anche nei loro confronti degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni per l'anno 2018, 2 milioni per l'anno 2019 e 2 milioni per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

35-bis. 02. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

Dopo l'articolo 35-bis, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.1.

(Consorti di polizia locale)

1. I comuni che dispongono di un numero inferiore a cinque addetti al servizio di polizia locale hanno l'obbligo di istituire strutture di gestione associativa del servizio stesso. Tali associazioni inter-

comunali assumono la forma giuridica del consorzio.

2. La regione, di concerto con i comuni interessati e con propria legge, redige i piani organizzativi dei consorzi di polizia locale.

3. Al consorzio di polizia locale sono preposti un consiglio, composto dai sindaci dei comuni associati, e un presidente, eletto tra i membri del consiglio e rinnovato con cadenza triennale.

35-bis. 03. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

Dopo l'articolo 35-bis, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.1.

(Contrattazione collettiva)

1. Il personale della polizia locale è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

2. La procedura di formazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per la polizia locale si articola nelle seguenti fasi:

a) gli accordi sono stipulati da una delegazione composta, per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonché da una delegazione composta dai sindacati della polizia locale più rappresentativi a livello nazionale;

b) gli accordi sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

c) le spese previste dagli accordi incidenti sul bilancio dello Stato sono stabilite con legge dello Stato.

3. In applicazione delle disposizioni degli articoli 117, secondo comma, lettera h), e 118, secondo comma, della Costituzione, gli oneri relativi alla copertura finanziaria degli accordi di cui al comma 2 sono ripartiti in misura pari tra lo Stato e le regioni.

4. Ogni regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, pone a carico dei bilanci di pertinenza quote contributive di partecipazione finanziaria agli oneri di cui al comma 3, calcolate in base a criteri di proporzionalità.

35-bis. 05. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

Dopo l'articolo 35-bis, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.1.

1. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, i trattamenti economici accessori del personale delle polizie municipali, finanziati ai sensi dell'articolo 208, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.

35-bis. 06. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

Dopo l'articolo 35-bis, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.1.

1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole da: « annualmente » fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio successivo, con delibera della giunta, le quote da

destinare alle finalità di cui ai commi 4 e 5-bis. ».

35-bis. 07. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 35-bis, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.1.

(Tutela del personale delle Polizie Municipali)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « vigili del fuoco e soccorso pubblico », sono aggiunte le seguenti: « nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei Comuni. ».

2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

35-bis. 08. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Vito, Gregorio Fontana, Fiorini.

ART. 35-ter.

Sopprimerlo.

35-ter. 1. Magi.

Al comma 1, alla lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « o in altre aree comunque interessate da fenomeni di

aggregazione notturna», con le seguenti: «o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna particolarmente rilevanti che abbiano causato turbativa dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica»;

b) dopo le parole: «di alimenti e bevande attraverso distributori automatici», aggiungere le seguenti: «limitatamente alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche».

35-ter. 2. Marco Di Maio.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato».

35-ter. 3. Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici».

35-ter. 4. Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti.

ART. 35-quater.

Dopo l'articolo 35-quater, aggiungere il seguente:

Art. 35-quater.1.

(Potenziamento delle iniziative per la prevenzione delle dipendenze)

1. Al fine di prevenire e contrastare la diffusione di dipendenze legate a all'uso di sostanze stupefacenti, alcoliche e al gioco d'azzardo patologico (GAP), sia tra i minori che tra gli adulti, la Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predispone campagne di informazione e

sensibilizzazione, da svolgere, sui territori regionali, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, sui fattori di rischio per la salute connessi all'uso di sostanze stupefacenti e alcoliche e al gioco d'azzardo patologico e sui servizi predisposti dalle strutture socio-sanitarie pubbliche e da quelle private autorizzate e accreditate per affrontare il problema delle dipendenze.

2. Nell'ambito del sito *internet* istituzionale del Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri è dedicata una specifica sezione alle informazioni sul trattamento delle dipendenze, sulle strutture a cui rivolgersi, suddivise per zona di residenza, e sulle reti di servizi presenti sul territorio.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca programma, presso le scuole di ogni ordine e grado, attività formative e progetti finalizzati al contrasto delle dipendenze. Nella programmazione delle attività formative di cui al presente comma, le scuole si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali delle strutture socio-sanitarie pubbliche, anche attraverso la partecipazione alle attività di strutture private autorizzate e accreditate ed esperti operatori del settore delle dipendenze.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi e maggiori oneri per il Bilancio dello Stato.

35-quater. 01. Lorenzin.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 35-quater, aggiungere il seguente:

Art. 35-quater.1.

(Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio)

1. L'articolo 7-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è sostituito dal seguente: «Detto personale è posto a

disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per eseguire, anche in concorso o congiuntamente alle Forze di polizia, servizi di vigilanza, perlustrazioni e pattugliamenti per la tutela di siti, obiettivi sensibili e di parchi, nonché a bordo di convogli ferroviari urbani, suburbani e regionali che trasportano passeggeri».

35-quater. 02. Butti, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

ART. 35-sexies.

Dopo l'articolo 35-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 35-septies.

1. L'articolo 513 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 513.

(Turbata libertà dell'industria, del commercio e delle altre attività professionali, venatoria e piscatoria)

Chiunque usa violenza o minaccia, ovvero adopera mezzi fraudolenti o comportamenti atti ad impedire o turbare intenzionalmente l'esercizio di un'attività industriale, artigianale, commerciale, agricola, professionale, venatoria e piscatoria, esercitate nel rispetto delle norme vigenti, è punito, a querela della persona offesa se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 2.000 a euro 20.000, e si procede d'ufficio, nei seguenti casi:

1) se il fatto è commesso da più di tre persone;

2) se la commissione del fatto comporta il danneggiamento di materie prime,

prodotti agricoli e agroalimentari, prodotti finiti, attrezzature necessarie all'esercizio dell'attività imprenditoriale o ricreativa, piantagioni, vivai, impianti di allevamento di bestiame, bioparchi, sedi di ricerca su fauna e flora o la dispersione di animali in allevamento, anche per finalità dimostrative.

Fuori dei casi di cui all'articolo 416, per i delitti previsti dal primo e secondo comma commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000. ».

35-sexies. 02. Caretta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 35-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 35-septies.

(Sistemi di controllo elettronici di sorveglianza)

1. Una somma pari a 10 milioni di euro delle risorse del Fondo unico della giustizia, assegnate al Ministero dell'interno, sono destinate ai comuni per l'allestimento o il potenziamento di sistemi di controllo elettronici di sorveglianza ».

35-sexies. 01. Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio.

ART. 36.

Sopprimerlo.

36. 1. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

« 1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 secondo periodo, dopo le parole: "competenze connesse alla ge-

stione” il testo è sostituito dal seguente: “l’amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All’atto della nomina l’amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria. Ai fini della nomina degli amministratori giudiziari, il tribunale tiene conto del numero degli incarichi aziendali in corso, della natura monocratica o collegiale dell’incarico, della tipologia e del valore dei compensi da amministrare, avuto riguardo ove a conoscenza anche del numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell’ubicazione dei beni sul territorio, nonché delle pregresse esperienze professionali specifiche, della particolare complessità dell’amministrazione o dell’eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare. Nessun amministratore giudiziario può avere contemporaneamente più di tre incarichi relativi a patrimoni aziendali di eccezionale valore”;

b) il comma 2-ter è sostituito dal seguente: “2-ter. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41-bis, comma 7, il coadiutore di cui al comma 4 può altresì essere nominato tra il personale dipendente dell’Agenzia, di cui all’articolo 113-bis. In tal caso il coadiutore dipendente dell’Agenzia, per lo svolgimento dell’incarico, non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui al comma 9”;

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: “3-bis. Le disposizioni del comma terzo si applicano altresì ai lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell’azienda prima del sequestro e fino all’esecuzione di esso ovvero sino all’esecuzione del provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico di cui all’articolo 41, comma 1-novies”.

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. L’amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare,

sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati che per tali fini rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e ad ogni effetto di legge rappresentano l’amministrazione giudiziaria per le attività di custodia, amministrazione e gestione nei confronti dei terzi e verso la pubblica amministrazione” ».

36. 2. Prisco, Donzelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All’articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 4-bis, dopo le parole: « nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione » sono aggiunte le seguenti: « e per il collega di studio od al socio del professionista che intrattiene i suddetti rapporti. ».

36. 3. Bartolozzi.

Al comma 1-bis, capoverso comma « 3 », dopo le parole: Al fine di consentire la prosecuzione dell’attività dell’impresa sequestrata o confiscata, inserire le seguenti: , nonché al fine di consentire alla medesima impresa la possibilità di partecipare a gare per appalti pubblici e dopo le parole: procedure pendenti, inserire le seguenti: sull’impresa sequestrata o confiscata.

36. 4. Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini.

Al comma 1-bis, capoverso comma « 3 », inserire, in fine, le seguenti parole: a condizione che l’amministratore giudiziario non rediga, entro 20 giorni dalla nomina, un parere nel quale dichiarare che i tentativi di condizionamento siano ancora in corso.

36. 5. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Al comma 2, sostituire la lettera a), con le seguenti:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati remunerati secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177, e comunque osservando la vigente disciplina in materia di equo compenso. L'Agenzia può avvalersi per la gestione, di un coadiutore che può essere individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale ovvero di un altro diverso professionista. Qualora sia diverso dall'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato dall'Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente, agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-bis. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che intervenga revoca espressa. All'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sino all'eventuale accettazione della nomina di coadiutore o del passaggio di consegne con altro professionista nominato coadiutore dall'Agenzia, l'amministratore giudiziario esercita in proroga i poteri di ordinaria amministrazione sotto il controllo della medesima Agenzia. Il coadiutore dell'Agenzia riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio e deve adempiere con diligenza i compiti del proprio ufficio. »;

a-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Qualora la confisca abbia a oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino in società di persone le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, la legale rappresentanza è conferita ad ogni effetto di

legge all'Agenzia. Nei casi di confisca di partecipazioni societarie che assicurino in società di persone ovvero in società di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, resta ferma la facoltà dell'Agenzia, previo nulla osta del giudice delegato, di impartire le direttive sulla nomina del legale rappresentante, che può essere nominato, nelle forme previste dal codice civile, anche nella persona del coadiutore. Le medesime disposizioni si applicano in caso di confisca definitiva di cui all'articolo 45. ».

36. 6. Prisco, Donzelli.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2.1. All'articolo 41 del decreto legislativo 6, settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

« a) al comma 1, lettera c), l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che su istanza dell'amministratore giudiziario può essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato e con oneri a carico della singola azienda sequestrata, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali in costanza di sequestro e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis del presente decreto";

b) Il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate conte-

stazioni motivate sulla stima dei beni, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 36”;

c) Il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

“1-ter. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività d'impresa. L'amministratore giudiziario allega altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione dell'attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino all'interno di società di persone o di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, sono sospesi gli organi sociali e l'amministratore sospeso conserva ad ogni effetto di legge la rappresentanza dell'impresa nel procedimento, nei confronti dei terzi e verso la pubblica amministrazione. Resta ferma la facoltà del tribunale, anche su istanza dell'amministratore giudiziario, di impartire le direttive sull'eventuale revoca del legale rappresentante del bene aziendale, che può essere nominato, nelle forme previste dal codice civile, anche nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di con-

trollo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario”;

d) dopo il comma 1-octies è inserito il seguente:

“1-novies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino all'interno di società di persone o di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il giudice delegato, anche su istanza dell'amministratore giudiziario, può sempre disporre l'allontanamento del dipendente per motivi di ordine pubblico e la contestuale cessazione del rapporto di lavoro. Avverso il provvedimento di allontanamento e di cessazione del rapporto di lavoro, l'interessato può proporre reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al tribunale che ha disposto il sequestro il quale provvede, entro i dieci giorni successivi, ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale. Nel caso di conferma del provvedimento da parte del tribunale che ha disposto il sequestro, si applica il divieto di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72” ».

36. 7. Prisco, Donzelli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2.1. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

« 5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla vendita i beni sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione. ».

36. 8. Prisco, Donzelli.

Al comma 2-bis, sostituire le parole: può istituire con la seguente: istituisce.

36. 9. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Al comma 2-ter, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto il seguente periodo: « In ogni caso il giudice delegato può chiedere all'amministratore giudiziario il conto della gestione dopo il provvedimento di confisca di primo grado e, comunque, quando la confisca è definitiva. ».

36. 10. Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

36. 11. Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Verini.

Al comma 3, lettera d), capoverso comma « 5 », terzo periodo dopo le parole: L'avviso di vendita, aggiungere le seguenti: corredato da tutte le notizie sulle procedure esperite per assegnarlo in via ordinaria, le motivazioni addotte dagli enti per non procedere ad utilizzarlo, gli avvisi informativi rivolti a tutti i soggetti potenzialmente interessati all'utilizzo.

36. 12. Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti, Giorgis.

Al comma 3, lettera d), capoverso comma « 5 », sesto periodo dopo le parole: di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale, inserire le seguenti: abbia acceduto, nei 10 anni precedenti, a qualsiasi forma di sanatoria fiscale o previdenziale.

36. 13. Marco Di Maio, Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera d), capoverso comma 5, nono periodo, sostituire le parole: per cinque anni con le seguenti: per dieci anni;*

2) *alla lettera f) capoverso comma 10:*

a) *dopo le parole: « nella misura del quaranta per cento al Ministero dell'interno, » aggiungere le seguenti: « , di cui metà per misure di contrasto alla criminalità organizzata e metà »;*

b) *dopo le parole: « per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali » aggiungere le seguenti: « , con particolare riguardo agli uffici compresi nei distretti giudiziari dove sono siti gli immobili venduti ai sensi del comma 5 »;*

c) *dopo le parole: « finanza pubblica » aggiungere le seguenti: « , con particolare riguardo alla messa in sicurezza, ristrutturazione, manutenzione, adeguamento alle norme urbanistiche e alla normativa sulla sicurezza degli impianti dei beni confiscati gestiti dall'Agenzia medesima nelle regioni ove hanno sede gli immobili venduti, ai sensi del comma 5. ».*

36. 14. Sarti, Salafia, Ascari, Piera Aiello, D'Orso, Corneli, Elisa Tripodi, Alaimo, Berti, Davide Aiello, Dadone, Baldino, Forciniti.

Al comma 3, lettera d), capoverso comma « 6 », alla lettera b), sopprimere le parole: aventi, tra le altre finalità istituzionali, e quella dell'investimento nel settore immobiliare.

36. 15. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Al comma 3, lettera d), capoverso comma « 6 », sopprimere la lettera d).

36. 16. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Al comma 3, lettera d), capoverso comma « 6 », dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

36. 17. Pollastrini, Ceccanti, Giorgis, Fiano, Migliore, Marco Di Maio.

Al comma 3, lettera f) sostituire il capoverso comma 10 con il seguente: 10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del settanta per cento alle istituzioni ed iniziative territoriali ove gli immobili di cui al comma 5 sono siti per finalità sociali e occupazionali, nella misura del dieci per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del dieci per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali e, nella misura del dieci per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.

Conseguentemente, sopprimere la lettera f-bis).

36. 18. Bartolozzi.

Al comma 3, lettera f), sostituire il capoverso comma « 10 », con il seguente:

10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono in un apposito fondo, da costituirsi in seno all'Agenzia, denominato Fondo Beni Confiscati. L'agenzia riassegna interamente le somme ricavate ad enti e associazioni senza scopo di lucro che abbiano come finalità prevalente all'interno

dei loro statuti la promozione e il sostegno di progetti e iniziative di lotta ai fenomeni criminali e mafiosi al fine di aiutare i giovani nell'inserimento lavorativo ovvero per la ristrutturazione di immobili confiscati da destinare alla pubblica utilità.

36. 19. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Al comma 3, lettera f), sostituire il capoverso comma « 10 », con il seguente:

10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi e di quelle di cui al successivo comma, affluiscono in un apposito fondo, da costituirsi in seno all'Agenzia, denominato Fondo Beni Confiscati. L'agenzia riassegna le somme ricavate anche ad enti e associazioni che abbiano come finalità prevalente all'interno dei loro statuti la promozione e inclusione sociale e iniziative di contrasto alla criminalità organizzata.

36. 20. Magi.

Al comma 3, lettera f), sostituire il capoverso comma « 10 », con il seguente:

10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere interamente riassegnate a progetti ed attività di utilità sociale al fine di facilitare e sostenere enti ed associazioni di volontariato che nella gestione dei beni assegnati promuovano il lavoro giovanile e ad iniziative culturali di contrasto alla criminalità organizzata;.

36. 21. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Al comma 3, lettera g), capoverso comma « 12-ter », sostituire le parole: non inferiore a un anno, con le seguenti: non inferiore a 5 anni.

***36. 22.** Magi.

***36. 23.** Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

Al comma 3, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole:* è aggiunto, in fine, il seguente *con le seguenti:* sono aggiunti, in fine, i seguenti;

2) *dopo il capoverso articolo 15-qua-*ter *aggiungere il seguente:*

15-*quinqües.* È prevista la facoltà di procedere all'abbattimento dell'immobile,

qualora sussistano gravi elementi di impatto ambientale ed ecologico.

36. 24. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

ART. 37-*bis.*

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: e associazioni.

37-*bis.* 1. Speranza, Fornaro, Boldrini, Conte, Occhionero, Palazzotto.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	153
------------------	-----

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Atto n. 51.

SEDE CONSULTIVA

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

C. 1346 Governo, approvato dal Senato.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Audizione del professor Enrico Giovannini, Portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) (*Svolgimento e conclusione*) 154

SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 155

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 158

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 157

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza della presidente Marta GRANDE.

La seduta comincia alle 14.40.

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Audizione del professor Enrico Giovannini, Portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS).

(Svolgimento e conclusione).

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta

sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Enrico GIOVANNINI, *Portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)*, con il supporto di diapositive, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva, depositando agli atti della Commissione ulteriore documentazione.

Intervengono, quindi, Simone BILLI (Lega), Pino CABRAS (M5S), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), Cristian ROMANIELLO (M5S), Paolo FORMENTINI (Lega) e Yana Chiara EHM (M5S) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Enrico GIOVANNINI, *Portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile*

(ASviS), risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Marta GRANDE, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione e internazionale, Guglielmo Picchi.

La seduta comincia alle 15.40.

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

C. 1346 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marta GRANDE, *presidente*, segnala che l'esame in sede referente presso la Commissione di merito è previsto concludersi entro domani, in vista dell'avvio della discussione generale in Assemblea fissata per venerdì 23 novembre.

Paolo FORMENTINI (Lega), *relatore*, illustra il provvedimento sottolineando che esso configura un intervento norma-

tivo necessario ed urgente nell'ambito di una complessa azione riorganizzativa, concernente il sistema di riconoscimento della protezione internazionale e le forme di tutela complementare, finalizzata in ultima istanza ad una più efficiente ed efficace gestione del fenomeno migratorio, nonché ad introdurre misure di contrasto al possibile ricorso strumentale alla domanda di protezione internazionale.

Sottolinea che, fermo restando il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, si rende necessario individuare e dotare di apposita copertura normativa ipotesi eccezionali di tutela dello straniero che, pur non rientrando, ai sensi della vigente normativa, nelle ipotesi di protezione internazionale come disciplinata dalle norme europee di riferimento – nella duplice tipologia dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria – non consentirebbero di eseguire il provvedimento di espulsione senza determinare una violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano e internazionale. Tali esigenze sono individuate nelle condizioni di salute di eccezionale gravità e nelle situazioni contingenti di calamità naturale nel Paese di origine che impediscono temporaneamente il rientro dello straniero in condizioni di sicurezza. A tali casi si aggiunge una ipotesi con finalità premiale per il cittadino straniero che abbia compiuto atti di particolare valore civile.

Ciò premesso, evidenzia come nel corso dell'esame al Senato siano state apportate numerose modifiche e siano stati aggiunti 34 nuovi articoli.

Per quanto concerne la competenza specifica della Commissione, segnala, in particolare, l'articolo 7-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, che prevede l'adozione, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di un elenco di Paesi di origine sicuri, al fine di accelerare la procedura di esame delle domande di protezione internazionale delle persone che provengono da uno di questi Paesi.

Una seconda misura di nostro interesse riguarda l'articolo 14, comma 1, lettera *a-bis*), introdotta nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, che introduce alla legge sulla cittadinanza l'articolo 9.1, che subordina l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio (articolo 5) e per concessione di legge (articolo 9) al possesso da parte dell'interessato di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). Per dimostrare tale conoscenza, all'atto di presentazione dell'istanza i richiedenti sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal MIUR e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ovvero a produrre apposita certificazione della lingua, rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal PIUR e dal MAECI. Le certificazioni relative alla competenza linguistica CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) sono rilasciate, previo il superamento di prove d'esame, dai quattro enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: la Società Dante Alighieri, l'Università per Stranieri di Perugia, l'Università per Stranieri di Siena e l'Università degli Studi Roma Tre. All'estero è possibile sostenere gli esami per il rilascio dei certificati di competenza linguistica CLIQ presso diversi enti che sono elencati nel sito dello stesso Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Evidenzia, infine, un'ulteriore norma di cui all'articolo 15, nuovo comma 01, inserito nel corso dell'esame al Senato, che attribuisce all'Avvocatura generale dello Stato le funzioni di agente del Governo italiano presso la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Il Regolamento della CEDU, all'articolo 35, prevede infatti che gli Stati membri della Convenzione siano rappresentati da agenti, che possono farsi assistere da avvocati o consulenti. Attualmente l'Agente del Governo ha sede presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è coadiu-

vato da due co-Agenti, residenti a Strasburgo, i quali assicurano la difesa scritta e orale del Governo, curano i rapporti tra la Corte e le Autorità nazionali di volta in volta interessate e coordinano le attività processuali necessarie. La disposizione viene a colmare una lacuna normativa in merito all'individuazione, nell'ordinamento interno, della figura dell'agente di Governo presso la Corte europea dei diritti dell'uomo: attualmente infatti la materia è regolata dalla prassi, in base alla quale, la nomina dell'agente viene effettuata dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale su proposta del Ministro della giustizia.

Concludendo, preannuncia una proposta di parere favorevole.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), intervenendo a nome del gruppo, osserva che il provvedimento non sembra integrare i requisiti costituzionali di necessità e urgenza dal momento che gli sbarchi di immigrati sono sensibilmente diminuiti. In secondo luogo, sottolinea che l'affievolimento dell'istituto della protezione internazionale, lungi dal risolvere i problemi di sicurezza del Paese, al contrario determinerà un incremento di stranieri soggiornanti in Italia in condizioni di illegalità. Solleva rilievi critici anche riguardo alle nuove norme in materia di affido dei minori non accompagnati, poiché riducendo da 21 a 18 anni l'età minima per ottenere l'affido, ridurranno in maniera significativa le possibilità di tutelare i giovani, tra soggetti più vulnerabili del fenomeno migratorio. Evidenzia, inoltre, che l'aumento da 2 a 4 anni del tempo per la concessione della cittadinanza a seguito di matrimonio costituisce un grave *vulnus* per tante famiglie, condannate a prolungare l'attesa e a vivere in un'inaccettabile condizione di incertezza. Da ultimo, quanto al tema della lista di Paesi sicuri, ribadisce in modo esplicito profonda preoccupazione per la decisione di inserire nella lista l'Eritrea per cui i cittadini eritrei, che costituiscono il secondo gruppo più numeroso di richiedenti asilo, pur persistendo nel loro Paese un regime dit-

tatoriale, non potranno più beneficiare, in Italia, della protezione internazionale. Per tali ragioni, preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere che il relatore formulerà come pure nelle successive fasi di esame.

Paolo FORMENTINI (Lega), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

ALLEGATO

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate» (C. 1346 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

considerato che l'articolo 7-*bis* del provvedimento, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede l'adozione, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, di un elenco di Paesi di origine sicuri, al fine di accelerare la procedura di esame delle domande di protezione internazionale delle persone che provengono da uno di questi Paesi;

evidenziato che l'articolo 14, comma 1, lettera a-*bis*), introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, novella la legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante Nuove norme

in materia di cittadinanza, inserendo l'articolo 9.1 che subordina l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per concessione di legge al possesso da parte dell'interessato di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), attestato da un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal MIUR e dal MAECI ovvero di un certificato rilasciato da un ente certificatore riconosciuto dal MIUR e dal MAECI ovvero, all'estero, di un certificato rilasciato dagli enti elencati nel sito del MAECI;

rilevato che l'articolo 15, nuovo comma 01, inserito nel corso dell'esame al Senato, attribuisce all'Avvocatura generale dello Stato le funzioni di agente del Governo italiano presso la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e che tale norma viene a colmare una lacuna normativa in merito all'individuazione, nell'ordinamento interno, della figura dell'agente di Governo presso la CEDU che attualmente è regolata dalla prassi, in base alla quale, la nomina dell'agente viene effettuata dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale su proposta del Ministro della giustizia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	159
DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	159
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	162
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	160
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	160
ALLEGATO 2 (<i>Rilievi deliberati dalla Commissione</i>)	164
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	161

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Raffaele Volpi.

La seduta comincia alle 9.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 novembre 2018.

Roberto Paolo FERRARI (Lega), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore.

La seduta termina alle 9.35.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Raffaele Volpi.

La seduta comincia alle 9.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Atto n. 51.

(Rilievi alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 14 novembre 2018.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella giornata del 13 novembre il relatore, deputato Pettazzi, ha illustrato i contenuti dell'atto in esame e, successivamente, si è svolta l'audizione informale del

generale Miglietta, che ha fornito chiarimenti sulla destinazione delle risorse attribuite al Ministero della difesa.

Ricorda, inoltre, che la Commissione, nella giornata del 14 novembre, ha convenuto di esprimere i rilievi nella seduta odierna, avendo l'Ufficio di presidenza della Commissione Bilancio stabilito di concludere l'esame del provvedimento nella giornata di oggi.

Lino PETTAZZI (Lega), *relatore*, presenta una proposta di deliberazione favorevole, con due rilievi (*vedi allegato 2*).

In particolare, evidenzia che il primo rilievo rimarca l'opportunità di rendere disponibili in maniera più equilibrata le risorse destinate alla Difesa, evitando discontinuità; il secondo, invece, è volto ad avviare rapidamente le procedure per l'assegnazione delle risorse al fine di consentire alle amministrazioni interessate la realizzazione degli obiettivi.

Alberto PAGANI (PD) preannuncia un voto contrario da parte del gruppo del Partito democratico, sottolineando come la ripartizione delle risorse economiche stanziata nel Fondo sia insufficiente e inadeguata rispetto alle esigenze della Difesa.

Osserva, infatti, che oltre l'ottanta per cento delle spese per gli investimenti della Difesa sono state posticipate al prossimo decennio e saranno disponibili solo a partire dal 2028.

Ricorda, poi, che anche le risorse stanziata per il riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate nell'ambito del decreto-legge n. 113 del 2018 appaiono assolutamente insufficienti e che, per tale ragione, durante l'esame in sede consultiva del disegno di legge di bilancio 2019, il proprio gruppo ha presentato in Commissione difesa un emendamento, che poi è stato approvato dalla Commissione medesima e che attualmente è all'esame della Commissione bilancio.

Auspica, quindi, che la proposta emendativa possa essere approvata anche presso la Commissione di merito.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) osserva come i rilievi inseriti dal relatore nella proposta di deliberazione abbiano tenuto conto degli elementi emersi durante l'audizione informale del Capo dell'Ufficio generale Pianificazione, programmazione e bilancio dello Stato maggiore della difesa, generale Miglietta ed esprimano l'orientamento generale della Commissione.

Quanto al tema del riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate, rileva che i decreti legislativi che hanno operato il riordino non sono poi stati completati attraverso i successivi decreti correttivi e, pertanto, la maggioranza ha proceduto a conferire una nuova delega al Governo, dopo aver stan-

ziato ulteriori risorse sia nella legge di bilancio, sia nel decreto-legge sicurezza.

Preannuncia, quindi, un voto favorevole sulla proposta di deliberazione di rilievi del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi presentata dal relatore.

La seduta termina alle 9.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.45 alle 9.50.

ALLEGATO 1

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate (C. 1346 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione IV (Difesa),

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

considerato che i commi da 2 a 5, dell'articolo 1, recano una delega al Governo per l'adozione, entro il 30 settembre 2019, di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia;

sottolineato che l'articolo 33 autorizza la spesa, a partire dal 2018, di 38.091.560 euro per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia penitenziaria), anche in deroga al limite dell'am-

montare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche fissato, dal decreto legislativo n. 75 del 2017, nella misura pari all'importo destinato alle medesime finalità per il 2016;

evidenziato che, per le finalità previste dai citati commi dell'articolo 1, l'articolo 35 istituisce un fondo nel quale sono confluite le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate – non utilizzate – cui si aggiunge uno stanziamento pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018;

evidenziato, altresì, che il disegno di legge di bilancio 2019 dispone, all'articolo 36, un incremento di 70 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020, del fondo istituito dall'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018;

rilevato che l'articolo 35-*sexies*, con riguardo all'Arma dei carabinieri, estende le finalità dell'utilizzo dei droni alle funzioni svolte nei settori della sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, in materia forestale, ambientale e agroalimentare, in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché in materia di patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

segnalato, infine, che l'articolo 37, al comma 3, modifica l'articolo 113-*bis* del codice antimafia al fine di prevedere che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati possa continuare ad avvalersi di un contingente di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare

con qualifica non dirigenziale, fino a un massimo di 20 unità, in posizione di comando, distacco e fuori ruolo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Atto n. 51).

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) (atto n. 51);

premesso che:

l'articolo unico dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone, al comma 1, la ripartizione nell'arco di tempo 2018-2033 delle risorse di cui al Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

il riparto del citato Fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato e che, con i medesimi decreti, sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi e indicate, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, secondo criteri di economicità e di contenimento della spesa;

la proposta di riparto del Fondo – come chiarito dalla relazione governativa

che accompagna l'atto – è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri e dei successivi approfondimenti condotti con le amministrazioni, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo e con la prevedibile effettiva spendibilità degli interventi proposti;

la relazione governativa riporta altresì le indicazioni in merito agli interventi che ciascun Ministero intende perseguire con le risorse assegnate, ricavabili dall'allegato che fa parte integrante dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame;

rilevato che:

al dicastero della difesa sono nel complesso assegnati 5.814,8 milioni di euro per il periodo dal 2018 al 2033, ripartiti in più settori di spesa e che, dall'esame dell'assegnazione delle risorse ai vari ministeri, si evince che la maggior parte delle risorse sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e trasporti (37,2 per cento), seguito dal Ministero della difesa (16,4 per cento) e da quello dell'istruzione (10,2 per cento);

considerato che:

l'audizione del Capo dell'Ufficio generale Pianificazione, programmazione e bilancio dello Stato maggiore della difesa, generale di divisione Guglielmo Luigi Miglietta, ha permesso alla Commissione di ottenere chiarimenti in merito ai progetti e agli interventi destinatari dei finanziamenti che lo schema di decreto assegna al Ministero della difesa;

nella citata audizione è stato evidenziato l'inserimento di due nuovi settori di spesa, il settore H relativo alla digitalizzazione delle amministrazioni statali, ed il settore M relativo al potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso;

particolare attenzione occorre prestare verso quei settori che più hanno necessità di ammodernamento, come i mezzi tattici dell'Esercito o dei veicoli antincendio dell'Aeronautica militare, la componente navale di supporto alle operazioni subacquee e il rafforzamento dell'Arma dei carabinieri;

sul bilancio del Ministero dello sviluppo economico sono allocate ulteriori risorse di interesse per la Difesa, pari a 3490 milioni di euro dei quali 2158 milioni per la prosecuzione di programmi già

avviati e 1332 milioni per l'avvio di nuove programmazioni, in linea con le richieste prospettate dalla Difesa,

delibera di formulare i seguenti rilievi:

a) si valuti l'opportunità di una rimodulazione del crono programma di erogazione degli stanziamenti in modo che le risorse complessive assegnate al Ministero della Difesa siano rese disponibili in maniera più equilibrata, evitando discontinuità;

b) si valuti l'opportunità di avviare in tempi rapidi le procedure per l'assegnazione delle risorse in modo di permettere la realizzazione degli obiettivi alle amministrazioni interessate assicurando, in particolare, prevedibilità e regolarità nei pagamenti ai fornitori che in molti casi risentono degli eccessivi ritardi.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	166
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative segnalate</i>) (<i>Pubblicato in un fascicolo a parte</i>)	
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	173

SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (Rel. Pretto). C. 1346, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	171
ALLEGATO 3 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	197
ALLEGATO 4 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	253

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	172
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 novembre 2018 — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.45.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 novembre 2018.

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica che il deputato Zardini sottoscrive l'emendamento Rotta 79.112; il deputato Maraia sottoscrive l'articolo aggiuntivo Pallini 21.0123; la deputata Quartapelle Procopio sottoscrive le proposte emendative Pini 37.026 e 40.33 e Ungaro 57.33; i deputati Gadda, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti e Portas sottoscrivono l'emendamento Boccia 49.109; i deputati Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di

Giorgi, Gadda, Zan, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Mura, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi sottoscrivono le proposte emendative Boschi 5.04, 18.3, 19.049, 21.078, 21.0109, 21.0110, 21.0111, 21.0112, 21.0113, 21.0114, 32.9, 32.02, 37.028, 43.016, 47.2, 49.37, 49.95, 68.015, 90.4, Tab.A.7, Tab.A.10 e Gribaudo 21.084, 21.085, 21.086; il deputato Rosso sottoscrive l'emendamento Zanella 14.11; i deputati Lolini, Legnaioli e Viviani sottoscrivono l'emendamento Ziello 16.5; i deputati Zardini, Pellicani, Moretto, Rotta, Zan e Dal Moro sottoscrivono l'emendamento De Menech 49.051; il deputato De Menech sottoscrive le proposte emendative Delrio 15.21, Pagani 30.04, Braga 79.119, Cenni 49.74, D'Alessandro 49.052, Marattin 15.02 e 17.5, Enrico Borghi 77.015 e De Micheli 79.108; il deputato Ruffino sottoscrive l'articolo aggiuntivo Cannizzaro 31.08; i deputati Marin, Baratto, Bendinelli, Cortellazzo e Caon sottoscrivono l'emendamento Bond 13.5; il deputato Grippa sottoscrive le proposte emendative Misiti 7.03, 32.11, 54.020, 54.023, 54.021, 78.06 e Dall'Osso 14.037, 21.038, 36.010, 37.018, 54.022 e 54.019; i deputati Mandelli, Bergamini, D'Attis, Fiorini, Mulè, Mugnai, Ripani e Polidori sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Fidanza 55.07; il deputato Pettarin sottoscrive gli articoli aggiuntivi Bignami 53.03 e 53.04 e Brunetta 54.038; la deputata Gelmini sottoscrive l'articolo aggiuntivo Nevi 69.015; il deputato Prisco sottoscrive le proposte emendative Acquaroli 79.120 e Fidanza 16.05 e 60.010; il deputato Rampelli sottoscrive l'emendamento Fidanza 55.07. Comunica altresì che il deputato ritira la sua sottoscrizione dalle proposte emendative Fornaro 16.66, Boldrini 49.025 e Rostan 40.012; il deputato Fontana ritira la sottoscrizione dall'emendamento Latini 45.1; il deputato Viviani ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 49.091; la deputata D'Arrando ritira la sua sottoscrizione dall'articolo aggiuntivo Macina 78.046.

Avverte inoltre che sono state segnalate dai gruppi 675 proposte emendative, di cui 31 approvate dalle Commissioni di settore. Ricorda inoltre che, come in precedenza

convenuto, nella presente seduta avranno tra l'altro luogo le repliche dei relatori e del Governo.

Andrea MANDELLI (FI), nel ringraziare preliminarmente il presidente Borghi per la disponibilità sin qui dimostrata nella gestione delle fasi relative alla presentazione e alla segnalazione delle proposte emendative, ritiene opportuno che la Commissione bilancio proceda tempestivamente all'audizione del Ministro dell'economica e delle finanze, Giovanni Tria, ciò alla luce del parere negativo espresso dalla Commissione europea nella giornata odierna sulla manovra di finanza pubblica e del probabile, conseguente avvio di una procedura di infrazione per deficit eccessivo nei confronti del nostro Paese, precisando che tale richiesta viene avanzata dal suo gruppo senza alcun intento polemico. Comunica infine che il gruppo Forza Italia per un mero disguido materiale ha erroneamente segnalato, in luogo dell'emendamento Spina 49.83, l'emendamento Spina 48.83, peraltro inesistente. Chiede pertanto di poter inserire tra le proposte emendative segnalate dal proprio gruppo l'emendamento Spina 49.83.

Luigi MARATTIN (PD) ritiene che la bocciatura della manovra di finanza pubblica da parte della Commissione europea rappresenti un fatto senza precedenti e di assoluta rilevanza politica tale da giustificare la necessità che su tale vicenda il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, renda quanto prima una comunicazione all'Assemblea, come peraltro già espressamente richiesto in Aula dal presidente del gruppo Partito democratico.

Richiama infine l'attenzione circa la necessità di apportare una correzione di carattere meramente formale all'emendamento 60.1 a sua firma, segnalato dal gruppo Partito Democratico, al fine di espungere, alla lettera a), le seguenti parole: « dell'anno successivo a quello ».

Claudio BORGHI, *presidente*, rassicura i membri della Commissione che sarà sua cura farsi latore della richiesta in merito

ad una eventuale audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria, presso la Commissione medesima, fermo restando che invece, per quanto attiene alla programmazione dei lavori in Assemblea, eventuali decisioni al riguardo non potranno che essere assunte da parte degli organi competenti.

Nel prendere atto della richiesta di rettifica avanzata dall'onorevole Marattin in merito all'emendamento a sua firma 60.1, avverte altresì che l'emendamento Spina 49.83 sarà ricollocato come aggiuntivo all'articolo 49, assumendo la nuova numerazione 49.0103, e come tale sarà conseguentemente inserito nel fascicolo delle proposte emendative segnalate (*vedi allegato 1 pubblicato in un fascicolo a parte*). Avverte inoltre che nel predetto fascicolo risulterà inserito l'emendamento Migliore 36.2 in luogo dell'emendamento Ascani 34.2, in precedenza erroneamente inserito.

Paola DE MICHELI (PD) osserva la mancata presenza, perlomeno al momento, della relatrice Comaroli, circostanza che a suo avviso rappresenta il segno dello stato di confusione che regna all'interno delle forze di maggioranza e non lascia ben presagire per il successivo iter del provvedimento.

Claudio BORGHI, *presidente*, precisa che la momentanea assenza della relatrice Comaroli, dovuta ad un temporaneo impedimento di carattere personale, appare del tutto giustificata.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore*, ringrazia i colleghi per le osservazioni ed i quesiti posti nella seduta dello scorso 14 novembre, che a suo giudizio potranno senz'altro fornire un utile contributo alla discussione del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Limitandosi in primo luogo a svolgere considerazioni di ordine più generale, osserva che l'attenzione andrebbe a suo avviso rivolta non tanto al livello di deficit programmato dal Governo per l'anno 2019 al 2,4 per cento, quanto al valore del

deficit strutturale, tenuto conto del fatto che nel quadro delle regole di bilancio fissato dal Patto di stabilità e crescita è proprio quest'ultimo a costituire il fondamentale parametro di riferimento. Evidenzia in proposito che rispetto alla stima del deficit strutturale sussistono significative discrepanze tra il nostro Esecutivo e la Commissione europea, dovute essenzialmente alla previsione oltre misura ottimistica del nostro *output gap* elaborata dalla Commissione europea, che ha indotto quest'ultima a stimare per il 2019 un deficit strutturale al 3 per cento, valore di gran lunga superiore all'1,7 per cento programmato dal Governo italiano.

Al riguardo, si limita ad osservare che appare assai inverosimile che un Paese come l'Italia, che presenta un tasso di disoccupazione intorno al 10 per cento, possa essere collocato in una condizione contrassegnata da un tasso di crescita reale del prodotto interno lordo prossimo, se non addirittura superiore, al tasso di crescita potenziale.

Per quanto concerne il deficit programmatico al 2,4 per cento per il 2019, rammenta peraltro che tale dato risulta conseguente alla prevista sterilizzazione delle clausole di salvaguardia relative all'incremento delle aliquote IVA e delle accise sui carburanti, al fine di assicurare piena attuazione ad un impegno unanimemente assunto dal complesso delle forze politiche nel corso dell'ultima campagna elettorale, laddove qualora tale impegno non fosse stato mantenuto il deficit si sarebbe comunque attestato ad una soglia di poco inferiore, pari a circa il 2 per cento, anche in considerazione del sostanziale deterioramento del quadro tendenziale relativo all'andamento della crescita economica.

Contesta inoltre le critiche rivolte da taluni dei colleghi alle stime considerate troppo ottimistiche del tasso di crescita del prodotto interno lordo previste dal Governo nel quadro programmatico recato dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, nonché quelle rivolte ad una valutazione eccessivamente fiduciosa in merito al potenziale

effetto dei moltiplicatori di spesa, ciò anche in considerazione di quanto avvenuto nella scorsa legislatura ad opera dei Governi di centrosinistra, che spesso hanno stimato, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, un effetto dei moltiplicatori della spesa secondo un rapporto di 1 a 1.

Venendo quindi al merito di taluni specifici ambiti di intervento recati dalla manovra di finanza pubblica ora all'esame del Parlamento, evidenzia che il provvedimento in titolo contiene un insieme di misure principalmente volte a favorire lo sviluppo e la ripresa degli investimenti, a determinare una progressiva riduzione della pressione fiscale e a razionalizzare e riqualificare le voci della spesa di parte corrente.

Per quanto concerne in particolare gli investimenti, osserva che con il provvedimento in esame il Governo stanZIA 15 miliardi di euro per il triennio 2019-2021, prevedendo altresì l'introduzione di una centrale per la progettazione delle opere pubbliche, apposite modifiche al codice degli appalti pubblici, l'adozione di un piano straordinario di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni nonché ulteriori specifiche misure destinate agli enti locali e territoriali, i cui rappresentanti non a caso hanno espresso nel corso delle loro audizioni un giudizio sostanzialmente positivo sui contenuti della manovra stessa.

Per quanto concerne invece l'istituzione di un Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 21, comma 1, del provvedimento in esame, ricorda che nel corso della sua audizione l'ISTAT ha ricollegato al varo di tale misura un significativo effetto in termini di crescita del PIL.

Per quanto riguarda la riduzione della pressione fiscale, si limita ad osservare che gli effetti delle misure adottate dal Governo con il presente provvedimento, contraddistinte peraltro da un evidente carattere redistributivo, dispiegheranno pienamente i propri benefici effetti soprattutto in un arco temporale di medio-lungo periodo. Rileva che la soppressione dell'aiuto alla crescita economica (ACE), una misura

prevalentemente rivolta alle società finanziarie, risulta infatti ampiamente controbilanciata dalla tassazione agevolata in favore dei soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero procedono a nuove assunzioni a tempo indeterminato, nonché dall'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota al 20 per cento per i redditi di lavoro autonomo tra i 65.000 e i 100.000 euro lordi annui. Richiama, altresì, la misura relativa alla cedolare secca con aliquota al 21 per cento sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale.

In conclusione, ritiene che il complesso degli interventi recati dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2019-2021, di cui ha succintamente richiamato solo alcune delle misure che a suo avviso rivestono un particolare interesse, appare suscettibile di rilanciare lo sviluppo e la crescita economica ed occupazionale del nostro Paese, fermo restando l'apporto in termini di miglioramento del testo che potrà pervenire dalle proposte emendative presentate dai diversi gruppi parlamentari.

Silvana Andreina COMAROLI (Lega), *relatrice*, scusandosi per il lieve ritardo, si associa alle considerazioni svolte dal collega Raduzzi, limitandosi ad evidenziare due questioni che a suo giudizio non sono emerse nel corso del precedente dibattito. In primo luogo, ricorda che con la presente manovra di finanza pubblica si procede alla completa sterilizzazione per l'anno 2019 delle clausole di salvaguardia relative all'incremento delle aliquote IVA e delle accese sui carburanti, un intervento questo che ammonta ad oltre 12 miliardi di euro. In secondo luogo, pur comprendendo le legittime perplessità espresse dai colleghi delle forze di opposizione sui contenuti e sugli orientamenti di fondo della manovra di finanza pubblica, intende rassicurare la Commissione circa il pieno intendimento del Governo in merito al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i quali peraltro impongono di fatto l'adozione di misure specifiche e tempestive nel caso di eventuali scostamenti delle spese effettive rispetto a quelle programmate.

Tutto ciò considerato, rileva tuttavia come la manovra stessa sia il frutto di una diversa impostazione metodologica e di una diversa scelta delle priorità politiche da parte del Governo, i cui effetti non potranno naturalmente apprezzarsi nell'immediato ma solo in una prospettiva temporale di più ampio respiro, e che il provvedimento nel suo complesso è essenzialmente volto a promuovere un'effettiva crescita economica ed occupazionale del nostro Paese, puntando in particolar modo sull'elemento cruciale rappresentato dallo sviluppo degli investimenti pubblici e privati.

La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota recante gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dai relatori nella seduta dello scorso 13 novembre in merito ai profili di carattere finanziario delle singole norme del disegno di legge in esame (*vedi allegato 2*).

Riservandosi di intervenire sui punti specifici nel corso del successivo esame delle proposte emendative, fa presente che la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia relative all'incremento delle aliquote dell'IVA e delle accise sui carburanti non risulta limitato, come sempre avvenuto invece in passato, al prossimo anno finanziario ma è stata estesa, sia pure in maniera parziale, anche agli anni 2020 e 2021, in ciò impegnando il Governo in notevole sforzo in termini finanziari, nel rispetto comunque di livelli di indebitamento netto per i medesimi anni 2020 e 2021 pienamente adeguati e compatibili. Osserva a margine che, anche a prescindere dal merito, evidentemente le scelte compiute dai passati Governi non hanno prodotto gli effetti auspicati. Per quanto concerne invece la critica da più deputati sollevata circa il presunto carattere indefinito e *in progress* di diverse misure contenute nel disegno di legge in esame, osserva che il tempo trascorso dall'insediamento dell'attuale Governo non è stato poi così ampio e che diverse questioni di particolare rilevanza hanno comunque richiesto opportuni approfondimenti. Sotto-

linea l'importanza del fatto che il Governo, già in sede di definizione del presente disegno di legge di bilancio, ha provveduto, in relazione alle misure considerate di maggiore impatto – quali, ad esempio, il reddito di cittadinanza, « opzione donna », le misure in tema di uscita anticipata dal lavoro – allo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie, fermo restando che la puntuale definizione delle misure stesse avrà luogo tramite la prossima presentazione di appositi disegni di legge collegati alla manovra stessa ovvero, qualora lo richiedesse la situazione, attraverso l'adozione di un decreto-legge *ad hoc*.

Ribadisce inoltre l'impegno del Governo a mantenere sotto controllo l'andamento dei saldi di finanza pubblica, anche attraverso un controllo trimestrale delle spese, in ciò manifestando una gestione più responsabile rispetto a quella spesso verificatasi nel passato. Riconosce che sul fronte della riduzione della pressione fiscale poteva essere compiuto uno sforzo anche maggiore, ma evidenzia come l'adozione di specifiche misure, il cui effetto potrà essere apprezzato soprattutto in una prospettiva di medio-lungo periodo, condurrà comunque già nell'anno 2020 al calo della pressione fiscale dal 41,8 al 41,3 per cento.

Tiene altresì a precisare il notevole impegno finanziario profuso dal Governo in materia di sostegno allo sviluppo degli investimenti, precisando, da un lato, che più ancora che l'ammontare complessivo degli impegni di spesa è da tenere in considerazione la qualità degli stessi e, dall'altro, che si è proceduto ad una differenziazione dei fondi di investimenti conferiti rispettivamente alle amministrazioni pubbliche centrali e agli enti locali e territoriali, anche al fine di superare talune criticità che si sono in passato manifestate dal punto di vista del riparto delle competenze. A tale ultimo proposito, rivendica la scelta di individuare le province quali centrali uniche appaltanti, in considerazione della capacità mostrata da tali enti di realizzare tempestivamente gli investimenti.

Richiama in particolare l'attenzione sulle necessità di dare piena attuazione agli impegni contenuti nel contratto di Governo, ferma restando la piena disponibilità del Governo a prendere nella debita considerazione le proposte emendative presentate dai singoli gruppi parlamentari, tanto più qualora le stesse si pongano nell'ottica di perfezionare il testo in esame.

Infine, per quanto riguarda il parere negativo formulato nella giornata odierna dalla Commissione europea sulla manovra di finanza pubblica presentata dal Governo, osserva che attraverso il confronto aperto e collaborativo con le istituzioni europee il Governo stesso potrà chiarire quei punti sui quali evidentemente permane ancora un margine di incomprensione e fraintendimento.

Ylenja LUCASELLI (FdI) si associa alla richiesta dell'onorevole Mandelli di audire il Ministro Tria a seguito della bocciatura della manovra italiana da parte della Commissione europea.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo è emerso l'intento di voler acquisire comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in Assemblea sullo stesso argomento.

Luigi MARATTIN (PD) segnala che l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 473 del 2013 prevede che, a seguito della presentazione all'Eurogruppo del parere della Commissione europea sul Documento programmatico di bilancio, su richiesta del Parlamento dello Stato membro interessato o del Parlamento europeo, la Commissione europea presenta il proprio parere al Parlamento che ne fa richiesta. A tale proposito, chiede che sia attivata tale procedura da parte del Parlamento italiano.

Claudio BORGHI, *presidente*, nell'assicurare che svolgerà gli opportuni approfondimenti sulla questione posta dal deputato Marattin, nessun altro chiedendo di

intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.15.

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. (Rel. Pretto).

C. 1346, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 novembre 2018.

La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 3*), nonché una nota contenente, rispetto alle richieste di chiarimenti formulate dal relatore, elementi di risposta forniti dalla Ragioneria generale dello Stato e dai Ministeri dell'interno e della difesa (*vedi allegato 4*).

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Atto n. 51.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 novembre 2018.

Michele GUBITOSA (M5S), *relatore*, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del

provvedimento, anche in considerazione del fatto che non risultano allo stato ancora pervenuti i pareri di tutte le Commissioni permanenti interessate.

Claudio BORGHI, *presidente*, preso atto della richiesta formulata dal relatore ed acquisito al riguardo l'assenso della rappresentante del Governo, rinvia quindi l'esame del provvedimento ad altra seduta, precisando che i pareri non ancora pervenuti dovranno comunque essere resi dalle competenti Commissioni parlamentari entro la giornata di martedì prossimo, al fine di consentire alla Commissione bilancio di pronunciarsi nella successiva giornata di mercoledì.

La seduta termina alle 15.25.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

ALLEGATO 2

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Ufficio legislativo Economia

Roma, 20 novembre 2018

APPUNTO PER L'ON. SOTTOSEGRETARIO DI STATO

OGGETTO: A.C. 1334 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.

Con riferimento alle osservazioni contenute nel dossier relativo ai profili finanziari, predisposto dal Servizio Bilancio della Camera dei deputati, si forniscono di seguito i chiarimenti pervenuti dalle strutture interne del Ministero dell'economia e delle finanze:

Articolo 2 (Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise)

La Commissione evidenzia l'uso di due metodologie diverse al fine di sterilizzare l'aumento delle aliquote IVA: uno basato sui parametri storici per il primo anno (2019) ed uno basato su parametri aggiornati, per gli anni dal 2020 in poi.

Al riguardo si sottolinea che per determinare gli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 2, per l'anno 2019 considerata la totale neutralizzazione degli incrementi delle aliquote IVA, il gettito già iscritto nelle previsioni di Bilancio è stato azzerato andando ad utilizzare, implicitamente, i valori storici considerati al momento della valutazione dell'aumento delle aliquote.

Per gli anni successivi, invece, gli effetti dell'aumento delle aliquote sono stati stimati sulla base dei valori aggiornati e andando ad iscrivere in Bilancio solamente gli effetti differenziali rispetto a quanto scontato nelle previsioni per le stesse annualità.

Articolo 4 (Estensione del “regime forfetario”- Minimi)

Si evidenzia come, ai fini della stima, siano state condotte elaborazioni puntuali in capo a ciascun soggetto utilizzando le informazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2017 e che elaborazioni INPS abbiano determinato le stime per la parte contributiva.

Le elaborazioni hanno simulato, per ciascun contribuente potenzialmente “interessato” al regime forfetario, la normativa vigente e l'imposta sostitutiva. In particolare è stata determinata l'imposta complessiva Irap, Iva, Irpef e le addizionali regionali e comunali all'Irpef. Per quanto riguarda l'Irpef e le addizionali locali è stata stimata la variazione di imposta dovuta all'eliminazione dei redditi di lavoro autonomo e impresa dalla base imponibile Irpef e della deducibilità dei contributi obbligatori previdenziali.

L'adesione al regime forfetario si basa sulla convenienza in termini fiscali. Questa è stata valutata, sempre in capo a ciascun soggetto, confrontando le imposte dovute nel caso di permanenza nel regime ordinario e quelle nel caso di opzione al regime forfetario. La somma degli effetti delle scelte dei singoli soggetti in base alla convenienza fiscale è il risultato della stima della norma. La presente metodologia è stata attuata anche relativamente ai soggetti che avviano una nuova attività per i quali è stata applicata l'aliquota del 5 per cento anziché quella del 15 per cento.

Articolo 6 (Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)

Si evidenzia che, per quanto riguarda la metodologia utilizzata per la stima della norma in esame, essa risulta del tutto analoga a quella utilizzata per l'articolo 4. Pertanto a partire dai dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2017, sono stati analizzati, mediante utilizzo del modello di microsimulazione, i soggetti che si trovano potenzialmente nelle condizioni di aderire all'agevolazione. L'adesione al presente regime facoltativo si basa sulla convenienza in termini fiscali confrontando l'ammontare delle imposte dovute secondo la legislazione vigente con quello relativo al regime agevolato. La somma degli effetti complessivi per tutti i soggetti analizzati sono indicati nella stima, il cui andamento di cassa indicato nella RT comprende i relativi effetti finanziari delle ritenute a partire dal primo anno di applicazione.

Articolo 7 (Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF)

In relazione a quanto osservato dalla Commissione in merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le ipotesi incorporate nel modello riproducono, salvo quanto da applicare alle perdite, l'iter metodologico indicato nella relazione tecnica all'articolo 1, comma 18 della Legge 232/2016. Per quanto attiene ai dati alla base della stima, si evidenzia quanto segue:

Società di persone

1. Le imprese in forma associata potenzialmente interessate sono circa 435 mila;
2. di queste, circa 383 mila dichiarano a legislazione vigente un reddito di specie positivo per quasi 10,8 miliardi di euro, mentre circa 49 mila dichiarano a legislazione vigente un reddito di specie negativo per quasi 0,68 miliardi di euro;
3. i contribuenti che si stima spostino ricavi e rimanenze finali al periodo di imposta successivo sono circa 412 mila, per un importo di circa 14,4 miliardi di euro (circa 10,7 miliardi di euro di rimanenze);
4. al contempo si stima che circa 344 mila contribuenti spostino costi al periodo di imposta successivo per un importo complessivo di circa 4,1 miliardi di euro;
5. le maggiori perdite riportabili si stimano in circa 8,8 miliardi di euro da parte di circa 121 mila contribuenti; a titolo esemplificativo, nel caso del limite di utilizzo delle perdite del 40% del reddito, l'imponibile IRPEF si ridurrebbe di circa 130 milioni di euro, con una minore IRPEF + addizionali per circa 7,3 milioni di euro.

Persone fisiche

1. Le imprese minori individuali potenzialmente interessate sono oltre 1.632 mila;
2. di queste, circa 1.460 mila dichiarano a legislazione vigente un reddito di specie positivo per quasi 31,2 miliardi di euro mentre quasi 159 mila dichiarano a legislazione vigente un reddito di specie negativo per oltre 1,58 miliardi di euro;
3. i contribuenti che si stima spostino ricavi e rimanenze finali al periodo di imposta successivo sono circa 1.478 mila, per un importo di circa 26,8 miliardi di euro (circa 18,2 miliardi di euro di rimanenze);
4. al contempo si stima che quasi 1.355 mila contribuenti potrebbero spostare costi al periodo di imposta successivo per un importo complessivo di circa 9,1 miliardi di euro;
5. le maggiori perdite riportabili si stimano in circa 14 miliardi di euro da parte di circa 335 mila contribuenti; a titolo esemplificativo, nel caso del limite di utilizzo delle perdite del 40% del reddito, l'imponibile IRPEF si ridurrebbe di circa 575 milioni di euro, con una minore IRPEF + addizionali per circa 79,8 milioni di euro.

Articolo 8 (Tassazione agevolata utili reinvestiti)

In relazione a quanto osservato dalla Commissione in merito a maggiori informazioni dettagliate, rispetto alla quota di investimenti ed incremento occupazionale che producono reddito imponibile ad aliquota ridotta, si evidenzia come il modello di simulazione analizza gli effetti complessivi in quanto, considerata la capienza del reddito imponibile, l'effetto totale non è differenziabile con precisione, salvo nel caso dei contribuenti che evidenziano una sola categoria (investimenti o incremento occupazionale). Effettuando delle stime dove il reddito agevolabile sia conseguenza dei soli investimenti e stime in presenza del solo incremento occupazionale, l'ammontare di 11,8 miliardi di euro annui capienti nel reddito imponibile, indicati in relazione tecnica, possono essere distinti in circa 4,9 milioni di euro per investimenti (in ragione delle quote di ammortamento) e 6,9 milioni di euro per incremento occupazionale.

Per quanto attiene all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la stima indicata in relazione tecnica è effettuata a livello macro, estendendo gli effetti rilevati sulle società di capitali in base alla percentuale degli ammortamenti materiali dei contribuenti IRPEF, rispetto all'universo dei contribuenti.

Articolo 9 (Cedolare secca per locazioni di immobili ad uso commerciale)

Per quanto concerne la percentuale degli optanti alla cedolare secca, si precisa che la percentuale dell'88% (calcolato tramite modello di microsimulazione Irpef) non è riferita al numero di contribuenti, ma all'ammontare di base imponibile in capo ai contribuenti che hanno la convenienza economica al regime della cedolare secca.

Si precisa inoltre che, essendo 1,1 miliardi di euro l'ammontare di canoni annui riferiti ai nuovi contratti, la relativa base imponibile ai fini Irpef è il 95% del canone annuo, quindi il minor gettito Irpef di competenza stimato, pari a 321,9 milioni di euro, corrisponde al valore risultante dall'applicazione dei parametri (1,1 mld x 95% x 88% x 35%).

Articolo 10 (Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell'ammortamento)

La Commissione osserva che nella relazione tecnica della proroga delle agevolazioni già previste dall'art.1, comma 9 della legge 232/2016, riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, non sono rinvenibili elementi informativi circa la misura dell'aliquota media utilizzata per imposte dirette ed i valori utilizzati in termini di competenza.

Per quanto riguarda la aliquota media utilizzata, si sottolinea che le valutazioni effettuate hanno utilizzato una aliquota media netta II.DD. del 17,45%.

Per quanto riguarda i valori di **competenza** risultanti dalle elaborazioni effettuate, si indicano gli stessi nel prospetto di seguito riportato:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Iper ammortamento beni materiali tecnologici	-168,3	-441,6	-546,7	-546,7	-546,7	-378,3
Super ammortamento Software	-42,1	-64,5	-64,4	-22,4	0,0	0,0
Totale	-210,4	-506,1	-611,1	-569,1	-546,7	-378,3

in milioni di euro

Articolo 11, comma 1, lettera a) (Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica)

In riferimento alla richiesta di conferma che gli effetti positivi sul gettito correlati alla ipotizzata maggiore spesa indotta dalla norma trovino riscontro nei parametri che emergono dalla più recente esperienza applicativa delle misure in esame, si precisa che tutti gli studi finora effettuati (tra gli

altri dal Dipartimento delle Finanze, dal CRESME, dall'ENEA), anche i più recenti, convergono nell'evidenziare un significativo effetto di incremento degli investimenti nel settore edilizio correlato al maggiore beneficio fiscale concesso. Tale incremento di investimenti si traduce ovviamente in maggiore base imponibile, una quota della quale è alla base del maggior gettito indicato nella relazione tecnica, ma anche in maggiore occupazione ed in altri benefici correlati che per ovvi motivi non sono stati presi in considerazione nella stima.

Per quanto riguarda il profilo finanziario degli effetti stimati ai fini dell'indebitamento netto, si conferma che la diversa modulazione temporale è collegata alla possibilità, da parte di contribuenti in possesso di specifici requisiti (i soggetti cosiddetti incapienti), di cedere il credito corrispondente alla detrazione agli istituti di credito e agli intermediari finanziari. In particolare il profilo è stato ricalcolato nell'ipotesi che la quota (considerata ai fini prudenziali pari al 5%) della detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica, il cui corrispondente credito viene ceduto agli istituti di credito e agli intermediari finanziari, incida completamente in un anno anziché essere diluita in 10 anni.

Art 11, comma 1, lettera b) (Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili)

In riferimento alla richiesta di conferma che gli effetti positivi sul gettito correlati alla ipotizzata maggiore spesa indotta dalla norma trovino riscontro nei parametri che emergono dalla più recente esperienza applicativa delle misure in esame, si precisa che tutti gli studi finora effettuati (tra gli altri dal Dipartimento delle Finanze, dal CRESME, dall'ENEA), anche i più recenti, convergono nell'evidenziare un significativo effetto di incremento degli investimenti nel settore edilizio correlato al maggiore beneficio fiscale concesso. Tale incremento di investimenti si traduce ovviamente in maggiore base imponibile, una quota della quale è alla base del maggior gettito indicato nella relazione tecnica, ma anche in maggiore occupazione ed in altri benefici correlati che non sono stati presi in considerazione nella stima.

Articolo 12 (Detrazione per interventi di sistemazione a verde)

In riferimento alla richiesta di valutazione della prudenzialità dell'iscrizione di effetti positivi per i primi due esercizi, si precisa che le spese in esame sono da considerarsi a tutti gli effetti analoghe alle spese per interventi di ristrutturazione edilizia. Ne consegue che sono attesi analoghi, se non proporzionalmente maggiori in quanto agevolazione non prevista a regime, effetti positivi sul gettito derivanti dalla maggiore spesa effettuata e quindi dalla correlata maggiore quota di base imponibile dichiarata dalle imprese che effettuano i lavori. La stima è di conseguenza stata condotta applicando metodologia e parametri analoghi a quelli utilizzati per la norma relativa alle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia.

Articolo 13 (Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)

In relazione a quanto osservato dalla Commissione in merito ai possibili effetti di segno opposto conseguenti alla norma, da un lato la riduzione della percentuale e del limite massimo del credito e dall'altro l'estensione dell'ambito oggettivo degli investimenti per attività di ricerca e sviluppo, si evidenzia che ad un possibile ampliamento dell'ambito oggettivo degli investimenti agevolabili si contrappone un effetto riduttivo del credito derivante dalle modifiche normative che riguardano gli adempimenti formali che hanno reso più stringenti le condizioni di applicazione del credito di imposta. In particolare, si introduce l'obbligo di una specifica certificazione delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio oltre alla necessità di predisporre una relazione tecnica illustrativa dei progetti di ricerca e del loro avanzamento, contenente informazioni rilevanti per l'individuazione dei lavori ammissibili, in concomitanza ai maggiori e più specializzati controlli messi in piedi dalla normativa in oggetto.

Tutto ciò premesso, si ritiene che la stima basata sui soli dati analitici disponibili sia da considerarsi metodologicamente valida, considerando che le modifiche sull'ambito oggettivo (in ogni caso di segno opposto – estensione fattispecie ed effetto restrittivo conseguente ai maggiori adempimenti e controlli richiesti) non generino sostanziali effetti.

Articolo 15, commi 1-4 (Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali)

La norma istituisce un fondo, da ripartire, per investimenti delle Amministrazioni centrali nello stato di previsione del Ministero dell'economia.

Il Servizio bilancio della Camera dei Deputati osserva in merito che, dal prospetto riepilogativo, emerge che i progetti di investimento da finanziare a carico del fondo siano di immediata realizzazione. Infatti, tenuto conto della dinamica per cassa, oltre il 70 per cento delle risorse disponibili nel 2019 sono liquidate nel corso del medesimo anno. Inoltre il Servizio bilancio evidenzia che andrebbe acquisito lo sviluppo della complessiva proiezione oltre il triennio del quadro finanziario incorporato nel prospetto riepilogativo.

A tale riguardo, si evidenzia che la stima della realizzazione dei progetti è stata fatta tenuto conto che, a differenza degli anni precedenti, la disposizione prevede un meccanismo di revoca nel caso in cui le risorse non siano utilizzate entro 18 mesi dalla loro assegnazione. Inoltre il DPCM di riparto delle risorse sarà effettuato entro il 31/01/2019, anche in questo caso segnando una importante differenza con le esperienze degli esercizi precedenti in cui la ripartizione del fondo è avvenuta in una fase avanzata della gestione. Sulla base di questi elementi si è quindi valutato, prudenzialmente, che l'utilizzo delle risorse si sviluppi già nel corso del 2019 per una quota rilevante delle risorse loro assegnate.

Con riguardo allo sviluppo della proiezione oltre il triennio del quadro finanziario incorporato nel prospetto riepilogativo, si precisa che, a partire dal 2021, è previsto un effetto di 3.500 mln annui in termini di fabbisogno e indebitamento netto, fino al completo utilizzo delle risorse complessivamente assegnate.

Articolo 15, comma 5 e articolo 17 (Centrale per la progettazione delle opere pubbliche)

Il Servizio Bilancio della Camera dei Deputati osserva che in merito alla Commissione permanente di valutazione andrebbe precisato se i relativi oneri siano compresi nello stanziamento complessivo disposto ovvero se l'organismo operi senza oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che la norma non esclude espressamente la corresponsione di gettoni di presenza, compensi, indennità, emolumenti o rimborsi spese a qualsiasi titolo e comunque denominate.

Al riguardo, si conferma che lo stanziamento previsto comprende gli oneri inerenti la Commissione permanente di valutazione come indicato dalla disposizione legislativa.

Per quanto riguarda l'esenzione da imposte e tasse per tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale, si conferma che l'esenzione si configura come mera rinuncia a maggior gettito, non incluso nei tendenziali di bilancio.

Articolo 19, comma 3 - (Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)

Il Servizio Bilancio osserva che l'onere è configurato nel limite massimo di spesa. Inoltre, gli effetti scontati in termini di indebitamento netto appaiono coerenti, sia per il 2020 che per il 2021, con

quanto indicato dalla relazione tecnica, che prevede la destinazione di 1/3 delle risorse all'erogazione di finanziamenti agevolati e dei restanti 2/3 ai contributi a fondo perduto.

Per il 2019, invece, la ripartizione indicata non sembra invece riflettersi negli effetti scontati nel prospetto riepilogativo.

Si osserva peraltro che la predetta ripartizione, indicata dalla RT, non trova riscontro nel dettato normativo. In ordine a tale profilo, andrebbe acquisito un chiarimento.

Al riguardo, si fa presente che la ripartizione non trova riscontro nel dettato normativo in quanto frutto di una stima basata su trend storici effettuata dal Ministero dello sviluppo economico. In concreto, le risorse saranno destinate alle diverse tipologie di agevolazione consentite nell'ambito dei contratti di sviluppo, sulla base della negoziazione condotta dal soggetto gestore Invitalia con l'impresa beneficiaria, nei limiti consentiti dalla disciplina europea in tema di aiuti di Stato. La destinazione di 1/3 delle risorse all'erogazione di finanziamenti agevolati e dei restanti 2/3 ai contributi a fondo perduto è stata utilizzata per la valutazione degli effetti su indebitamento netto, coerentemente con quanto indicato nella relazione tecnica, a partire dal 2020 quando la disposizione si può considerare a regime. Nella fase di primo rifinanziamento, anche considerato l'esiguo importo e, di conseguenza, la possibilità che l'incidenza di ciascun progetto sul complesso degli interventi agevolati e di quelli che beneficiano di un contributo a fondo perduto sia diversa da quella mediamente prevista negli anni successivi, l'effetto su indebitamento netto è stato valutato prudenzialmente di pari importo rispetto alle risorse disponibili.

Articolo 19, comma 4 (Fondo per l'Importante Progetto di Interesse Comune Europeo)

La norma dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'Importante Progetto di Interesse Comune Europeo sulla microelettronica. Il Servizio bilancio della Camera dei Deputati, chiede di esplicitare le ipotesi formulate per gli effetti scontati in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

A tal fine, si precisa che per l'anno 2019 in termini di fabbisogno e indebitamento, si stima una minore spesa, in quanto l'utilizzazione delle risorse del fondo è subordinata all'avvio delle attività inerenti il progetto.

Articolo 19, commi 5 e 6 (Rifinanziamento del Fondo crescita sostenibile per le aree di crisi industriale)

Il Servizio bilancio della Camera dei Deputati, prendendo atto di quanto indicato in relazione tecnica sulla destinazione di quota parte dello stanziamento all'erogazione di finanziamenti agevolati, segnala che tale destinazione, non trova espresso riscontro nel dettato della norma.

Al riguardo, si fa presente che la destinazione in questione è frutto di una stima basata sui trend storici, effettuata dal Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 19, comma 20 (Fondo per lo sviluppo delle tecnologie di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things)

La norma dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things.

Il Servizio bilancio della Camera dei Deputati chiede che andrebbero esplicitati gli effetti scontati in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

A tal fine, si precisa che per l'anno 2019 in termini di fabbisogno e indebitamento, si stima una minore spesa, in quanto l'utilizzazione delle risorse del fondo è subordinato inizialmente alla realizzazione delle attività e delle procedure propedeutiche all'effettivo impiego delle risorse stanziare.

Articolo 23 (Piani di recupero occupazionale)

Con riferimento ai chiarimenti richiesti sui possibili effetti onerosi in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'utilizzo delle risorse residue riferite all'esercizio 2019, si precisa che l'articolo 23 disciplina l'utilizzo di risorse già programmate a legislazione vigente e pertanto non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 24 (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro)

Con riferimento ai chiarimenti richiesti sui possibili effetti di cassa derivanti dall'utilizzo di risparmi realizzatisi negli esercizi precedenti per futuri interventi di spesa, si conferma l'assenza di oneri in termini di finanza pubblica in quanto si tratta di utilizzo di risorse che sono trasferite al bilancio autonomo dell'ANPAL e, pertanto, già previste a legislazione vigente.

Articolo 28, comma 4 (Assunzioni di personale presso il Ministero della giustizia).

Il Servizio Bilancio evidenzia che gli oneri assunzionali recati dalla disposizione non sono espressamente configurati come limiti massimi di spesa, pur riferendosi ad un "contingente massimo" di personale. Sul punto, viene richiesto l'avviso del Governo.

Al riguardo, si fa presente che l'autorizzazione di spesa, per ciascuna delle annualità considerate, è stata prudenzialmente calibrata sul contingente massimo di personale che il Ministero può reclutare; in particolare, detta spesa è stata quantificata sulla base dell'inquadramento giuridico ed economico delle 1000 unità massime annuali, da assumere nel corso del triennio di riferimento.

Il Servizio Bilancio segnala, altresì, l'opportunità che gli elementi sottostanti la quantificazione degli oneri siano integrati in modo da evidenziare la progressione, almeno decennale, delle retribuzioni, al fine di tener conto delle progressioni di carriera del personale interessato dalle assunzioni (articolo 17, comma 7, della legge n. 196/2009).

Al riguardo, si fa presente che le assunzioni in parola si riferiscono a personale contrattualizzato, la cui dinamica retributiva presenta un andamento costante nell'arco del decennio, nella considerazione gli oneri per le eventuali progressioni di carriera orizzontali sono posti a carico del fondo per il trattamento economico accessorio, elemento quest'ultimo valutato nell'ambito delle quantificazioni in esame.

Articolo 28, comma 5 (Assunzioni di personale presso il Ministero dell'Interno) Con riguardo alla disposizione in esame, si conferma che gli oneri assunzionali recati dalla stessa si configurano anche come limiti finanziari di spesa.

Con riferimento al contingente di personale da assumere, la Commissione bilancio chiede se lo stesso si riferisca al triennio 2019-2021 nel suo complesso.

Al riguardo, si conferma che il contingente da assumere si riferisce al predetto triennio e che nella RT viene riportato l'onere da sostenere in ragione d'anno per ciascuna categoria di personale da assumere per poter dimostrare l'onere totale anno per anno.

Infine, in ordine alla richiesta di integrare i dati degli oneri assunzionali, in modo da evidenziare la progressione, almeno decennale, degli oneri retributivi al fine di tener conto delle progressioni di carriera del personale interessato dalle assunzioni, così come prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009), si rappresenta che a parte la qualifica di viceprefetto aggiunto, per la quale si è tenuto conto dell'aumento stipendiale previsto dopo i primi 24 mesi in coerenza con le disposizioni di cui al DPR 66/2018, le restanti assunzioni si riferiscono a personale contrattualizzato, la cui dinamica retributiva presenta un andamento costante nell'arco del decennio. Ciò nella considerazione gli oneri per le eventuali progressioni di carriera orizzontali sono posti a carico del fondo per il trattamento economico accessorio, elemento quest'ultimo valutato nell'ambito delle quantificazioni in esame.

Articolo 28, comma 7 (Assunzione di personale presso l'Avvocatura dello Stato)

In merito ai profili di quantificazione, il Servizio Bilancio evidenzia preliminarmente che la spesa prevista dalla norma per l'assunzione di personale dirigente e non dirigente in servizio presso l'Avvocatura dello Stato è configurata entro limiti massimi annui. Pertanto, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva prudenzialità dell'indicazione di un numero fisso di assunzioni a fronte di un limite massimo di spesa.

Al riguardo, si fa presente che il limite massimo di spesa, posto per ciascun anno, tiene conto della programmazione delle assunzioni nel triennio 2019-2021, come riportato dettagliatamente nella relazione tecnica.

Il Servizio Bilancio segnala, altresì, l'opportunità che gli elementi sottostanti la quantificazione degli oneri siano integrati in modo da evidenziare la progressione, almeno decennale, delle retribuzioni al fine di tener conto delle progressioni di carriera del personale interessato dalle assunzioni (art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009).

Al riguardo, si fa presente che le assunzioni in parola si riferiscono a personale contrattualizzato, la cui dinamica retributiva presenta un andamento costante nell'arco del decennio. Ciò nella considerazione gli oneri per le eventuali progressioni di carriera orizzontali sono posti a carico del fondo per il trattamento economico accessorio, elemento quest'ultimo valutato nell'ambito delle quantificazioni in esame.

Articolo 28, comma 9 (Assunzione di personale non dirigente del Consiglio di Stato e dei Tar)

Il Servizio Bilancio segnala l'opportunità che gli elementi sottostanti la quantificazione degli oneri siano integrati in modo da evidenziare la progressione, almeno decennale, delle retribuzioni al fine di tener conto delle progressioni di carriera del personale interessato dalle assunzioni (art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009).

Al riguardo, si fa presente che le assunzioni in parola si riferiscono a personale contrattualizzato, la cui dinamica retributiva presenta un andamento costante nell'arco del decennio. Ciò nella considerazione gli oneri per le eventuali progressioni di carriera orizzontali sono posti a carico del fondo per il trattamento economico accessorio, elemento quest'ultimo valutato nell'ambito delle quantificazioni in esame.

Art. 28, comma 11 (Rimodulazione della dotazione organica del personale della carriera diplomatica)

Il Servizio bilancio chiede di acquisire la valutazione del Governo in relazione alla disposizione rubricata, atteso che la rimodulazione della dotazione organica prevista, demandata a successivo DPCM, da adottarsi con le procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 86/2018, non prevede una sede di verifica dei relativi effetti finanziari in sede parlamentare.

Al riguardo, si segnala che le procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri sono definite dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 86/2018. Nell'ambito di tali procedure e, in particolare, nella RT al richiamato d.P.C.M., deve darsi conto della neutralità finanziaria delle eventuali modifiche alla dotazione organica del personale della carriera diplomatica.

Articolo 33 (INAIL)

In merito alle osservazioni del Servizio Bilancio sulla possibilità che la norma possa determinare effetti di dequalificazione della spesa, si fa presente che la stessa disposizione prevede un incremento della dotazione organica dell'INAIL e l'istituzione di un nucleo di verifica e valutazione degli investimenti, finalizzati ad ampliare le aree di intervento dell'Istituto e consentire l'assunzione tempestiva ed efficace di iniziative di investimento, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia sanitaria. In tali termini l'utilizzo delle risorse di parte capitale di cui all'articolo 2 comma 488 della legge 244/2007 (investimenti immobiliari in forma indiretta degli Enti di previdenza) non determina effetti di dequalificazione della spesa.

Articolo 35 (Assunzioni presso l'Ispettorato nazionale del lavoro)

Si fa riferimento ai profili di quantificazione della norma che autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro ad assumere 1.000 ispettori, a scaglioni nel triennio 2019-2021, a valere sul fondo per le assunzioni delle PP.AA. di cui all'art. 1, comma 365, lett. b) della legge di bilancio 2017, come rifinanziato, ai sensi del comma 1, dell'art. 28, del provvedimento in esame.

In merito ai profili di quantificazione, il Servizio Bilancio evidenzia che, a fronte di oneri che sembrerebbero configurati come limiti di spesa, la norma prevede l'assunzione di un contingente "pari a" (e non "fino a") 1.000 unità complessive nel triennio 2019-2021: in proposito, andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito all'effettiva prudenzialità dell'individuazione di un numero fisso di assunzioni.

Al riguardo, si fa presente che il limite massimo di spesa, posto per ciascun anno, tiene conto della programmazione delle assunzioni nel triennio 2019-2021, come riportato dettagliatamente nella relazione tecnica

Inoltre, il Servizio ritiene necessario acquisire gli elementi sottostanti la quantificazione degli oneri recati dalla disposizione, al fine di evidenziare la progressione, almeno decennale, delle retribuzioni per avere contezza delle progressioni di carriera del personale interessato dalla procedure assunzionali, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009).

Al riguardo, si fa presente che le assunzioni in parola si riferiscono a personale contrattualizzato, la cui dinamica retributiva presenta un andamento costante nell'arco del decennio. Ciò nella considerazione gli oneri per le eventuali progressioni di carriera orizzontali sono posti a carico del fondo per il trattamento economico accessorio, elemento quest'ultimo valutato nell'ambito delle quantificazioni in esame.

Articolo 38, commi 1-7 e 9-12 (Fondo per il ristoro dei risparmiatori)

Il Servizio Bilancio osserva che andrebbe preliminarmente chiarito quali siano le ipotesi sottostanti la dinamica per cassa scontata ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto.

Al riguardo, si precisa che l'onere considerato in termini di fabbisogno e indebitamento netto tiene conto che una parte dell'onere era stata già scontata nei tendenziali di finanza pubblica, in occasione della nota di aggiornamento al DEF, laddove si erano incorporati gli effetti dell'assegnazione alle varie finalità previste dalla normativa già vigente delle risorse relative ai conti dormienti, giacenti in Tesoreria.

Con riferimento al comma 7, circa l'utilizzo dello specifico fondo allocato presso la Consob, il Servizio Bilancio chiede elementi al fine di escludere che per effetto degli adempimenti previsti possano determinarsi i presupposti per un incremento dell'intervento statale nel fondo.

Al riguardo, si conferma quanto affermato nella relazione tecnica al comma 7, ossia che dall'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 non discendono oneri per la finanza pubblica non essendo incrementato il contributo statale al fondo.

Articolo 40 (Fabbisogno nazionale standard 2019-2021)

Il Servizio Bilancio segnala che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, con riferimento all'incremento del fabbisogno del SSN (comma 1), registra una minore spesa corrente pari a 175 milioni per il 2020 e a 1 miliardo di euro per l'anno 2021. Tali effetti sui saldi di finanza pubblica appaiono quindi discendere da una riduzione del finanziamento rispetto ai livelli annui di inclusi nelle previsioni tendenziali. Ai fini della verifica degli effetti di risparmio scontati nel prospetto riepilogativo appare necessario acquisire i dati riferiti alla spesa prevista a legislazione vigente per gli anni 2020-2021.

Al riguardo si conferma che gli incrementi annui previsti nelle previsioni tendenziali per gli anni 2020 e 2021 sono pari rispettivamente all'1,9% e al 2,0% in analogia con l'incremento della spesa sanitaria per i suddetti anni indicato nella nota di aggiornamento del DEF 2018.

Articolo 42 (Programmi di edilizia sanitaria)

Servizio Bilancio chiede informazioni circa la dinamica di spesa connessa all'incremento di 2 miliardi di euro delle risorse programmate per gli investimenti in edilizia sanitaria, con particolare riferimento alla decorrenza della maggior parte della spesa a partire dal 2022.

Al riguardo, si fa presente che la spesa è di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 e di 100 milioni di euro per l'anno 2032.

Ciò in relazione ai numerosi adempimenti amministrativi propedeutici all'effettiva realizzazione delle opere è ragionevole ritenere che gli oneri si manifestino gradualmente in un arco temporale ampio. Infatti, all'incremento dello spazio programmatico stabilito dall'articolo 40 deve far seguito: il riparto delle risorse tra le regioni, la sottoscrizione degli Accordi di programma nei limiti delle disponibilità di bilancio e l'iter di realizzazione delle opere (procedure di gara, aggiudicazione, effettuazione dei lavori), in quanto il trasferimento delle risorse dal Bilancio dello Stato alle regioni avviene sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.

Articolo 45 (Modifiche alla misura "Resto al Sud")

Si conferma che le agevolazioni in esame sono concesse all'interno delle risorse effettivamente disponibili e secondo la dinamica di spesa già scontata ai fini dei tendenziali.

Articolo 53 (Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali)

La norma prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'organico del personale docente dei licei musicali sia incrementato di 400 posti. Il Servizio bilancio osserva che, in via preliminare andrebbe chiarito il parziale disallineamento fra gli oneri quantificati nella norma e nella relazione tecnica, da un lato, e quelli rappresentati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, dall'altro (che comporta una parziale sottostima, rispetto alla RT e alla norma, degli oneri annui nel triennio di riferimento).

In proposito, in ordine agli effetti finanziari della disposizione si chiarisce che non vi sono disallineamenti tra la norma, la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in quanto occorre tener conto anche della voce "Card docenti licei musicali" che spetta ai docenti immessi in ruolo, ottenendo, pertanto, l'onere individuato in norma e quantificato in RT.

Il Servizio Bilancio chiede ulteriori chiarimenti in ordine agli oneri concernenti la ricostruzione di carriera per i docenti dei licei musicali, stante che in relazione tecnica si indica che suddetti oneri sono riferibili al solo anno 2020 mentre, dalla tabella riepilogativa degli stessi, si evidenzia un picco di spesa nell'anno 2021, osservando che tale esposizione è spiegabile soltanto assumendo che la ricostruzione di carriera avvenga per i 4/12 nell'anno 2020 e per i restanti 8/12 nell'anno 2021.

Al riguardo, si concorda con il Servizio Bilancio secondo il quale nella relazione tecnica "solo anno 2020" deve intendersi "solo anno scolastico 2020/2021" nella considerazione che i relativi effetti finanziari sono ascrivibili per 4/12 nel corso del 2020 e per 8/12 nel corso del 2021.

Articolo 54– Personale ex co.co.co in Servizio presso Istituzioni scolastiche

Il servizio Bilancio chiede chiarimenti in ordine al fatto che la norma, nel prevedere la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per n. 226 unità di ex co.co.co già stabilizzati presso gli istituti scolastici, incrementa la dotazione organica del personale con qualifica di assistente amministrativo e tecnico di n. 113 posti che dovrebbero essere già ricompresi nei ruoli organici della scuola, prospettando che possano determinarsi posizioni soprannumerarie suscettibili di determinare maggiori oneri.

Al riguardo, si evidenzia che l'incremento di n. 113 posti non può intendersi ricompreso nella dotazione organica previgente, all'interno della quale erano inclusi solo i posti interi accantonati, in corrispondenza dei quali le attività erano state esternalizzate con contratti a tempo parziale. Essendo ora state nuovamente internalizzate le medesime attività ed essendo state utilizzate solo una parte delle risorse stanziare, la quota di contratti corrispondente ai posti trasformati a tempo pieno non determina maggiori oneri rispetto alle risorse previste originariamente dall'art. 1, comma 619, della Legge n. 205/17.

Articolo 55 – Fondo per l'attuazione del programma di Governo

Il Servizio bilancio della Camera dei Deputati osserva che in merito ai profili di quantificazione del fondo, il prospetto riepilogativo prevede un identico impatto della norma ai fini dei tre saldi. Tuttavia, non essendo esplicitate le finalità di spesa, non risulta possibile verificare le determinanti di tale dinamica.

A tal fine si precisa che in assenza di una puntuale indicazione delle finalizzazioni del fondo, l'impatto sul fabbisogno e sull'indebitamento netto è stato prudenzialmente stimato pari all'autorizzazione di spesa

Articolo 56 –Fondo contenzioso enti locali

La Commissione, in merito ai profili di quantificazione, chiede di esplicitare i parametri sottostanti la definizione degli importi annui, che non possono essere dedotti univocamente dalle precedenti quantificazioni in materia, chiarendo in particolare le differenze tra lo stanziamento complessivo per il 2019 (tenendo conto anche di quanto previsto a legislazione vigente) e quello annuo per il 2020 disposto dalla norma in esame.

Al riguardo, si rappresenta che lo stanziamento annuale, come previsto dall'articolo 64, comma del decreto legge n. 50 del 2017, è necessario al fine di individuare un livello di fabbisogno di servizi che tengono anche conto della salvaguardia dei livelli occupazionali. Pertanto il livello di fabbisogno di servizi viene calcolato non solo sulla base dei livelli occupazionali ma anche sulla necessità di incrementare il livello dei servizi. Per quanto riguarda l'anno 2021 le risorse pari a 100 milioni di euro sono riferite al periodo gennaio-agosto, tenuto conto che nel periodo di sospensione delle attività didattiche il fabbisogno di servizi necessari al mantenimento del decoro risulta inferiore.

Articolo 57, commi 4-5 e 10-11 - Disposizioni in materia di Consip e strumenti finanziari MEF

Con riferimento al comma 5, si conferma che l'Avvocatura può far fronte ai nuovi compiti nel quadro delle risorse esistenti.

Con riferimento ai commi 10 e 11 il Servizio Bilancio chiede che vengano forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dei risparmi attesi e scontati sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, relativamente al comma 10, si fa presente che l'onere finanziario annuale della convenzione MEF/Consip per il triennio 2017-2019 è pari a 1.550.000, oltre IVA, e copre sia i costi relativi alle risorse professionali e di struttura sia quelli operativi. La norma in esame circoscrive il corrispettivo in favore di Consip a decorrere dal 2020 a quanto strettamente necessario a consentire la copertura delle retribuzioni lorde complessivamente riconosciute dalla società alle risorse umane dedicate alle attività disciplinate dalla Convenzione e tale corrispettivo non potrà essere superiore ad un milione di euro, oltre IVA. Il risparmio è pertanto pari a euro 550.000 dall'anno 2020.

Relativamente al comma 11, si fa presente che la quantificazione dei minori oneri a carico del MEF è di euro 152.632 corrispondente allo stanziamento del pertinente capitolo di bilancio (capitolo 2145) nonché sulla base di quanto acclarato nel 2017.

Articolo 57, commi da 6 a 9 Soppressione di riduzioni tariffarie e contributi per le imprese editrici e radiotelevisive

Il Servizio Bilancio chiede elementi informativi per suffragare la stima degli effetti di risparmio attesi, con particolare riguardo ai dati e ai metodi utilizzati per la quantificazione. Al riguardo, considerato che il capitolo 1501/MEF prevede uno stanziamento di euro 28.252.000 dall'anno 2020, la previsione della soppressione delle riduzioni tariffarie e dei contributi per le imprese editrici e radiotelevisive a partire dal 1° gennaio 2020, comporta un risparmio netto pari all'intero stanziamento.

A fondamento dell'attendibilità della quantificazione dei risparmi a partire dal 2020, in particolare, si chiarisce che:

1. il capitolo 1501/MEF ("Somma da corrispondere alle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni a titolo di rimborso delle agevolazioni tariffarie per le imprese editrici"), pur recando tra le autorizzazioni espressamente solo l'articolo 28 della legge n. 416/1981, è il capitolo su cui sono stanziati gli importi per tutte le norme di agevolazione su cui si interviene con la disposizione del disegno di legge di bilancio 2019-2021

2. la dotazione del capitolo 1501/MEF è sempre stata definita sulla base di stime di fabbisogno che si sono rilevate costanti;
3. l'erogazione dei contributi de quibus - anche se ha luogo ex post e talvolta con anni di ritardo rispetto all'anno di applicazione dell'agevolazione – è comunque ricondotta allo stanziamento dell'esercizio finanziario di competenza (tanto che i pagamenti sono di norma effettuati in conto residui ovvero previa reiscrizione in bilancio delle relative somme perenti). Quindi, la soppressione a partire dal 2020 non pone dubbi sugli importi dei risparmi attesi, anche in pendenza di contributi maturati in esercizi finanziari precedenti e non ancora erogati, cui – si ripete – si farà fronte a valere sulle risorse vecchie, stanziata nel relativo anno di competenza.

Articolo 57 Misure di razionalizzazione della spesa pubblica, comma 12 (Mancata riassegnazione a spesa di parte delle somme restituite da imprese).

La norma eleva il limite della riassegnazione in spesa, da 5 milioni di euro (già previsti all'articolo 1, comma 695, della legge n. 205 del 2017) a 8 milioni di euro, delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese a decorrere dal 2019, consentendo la riassegnazione solo della parte eccedente. Ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l'incremento di tre milioni di euro previsti. Come indicato nella RT i dati degli incassi degli ultimi anni dimostrano che il volume delle entrate effettive è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare. Tra il dato di fine settembre 2018 (120.673.513 euro) indicato nella RT e quello di fine ottobre 2018 (180.146.045,56 euro), si registra un ulteriore incremento degli incassi e non vi sono motivazioni per presumere un'inversione di tendenza dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese tale da ridurre i versamenti ad un importo inferiore agli 8 milioni, compromettendo i risparmi scontati. In ogni caso verrà assicurato un monitoraggio continuo delle entrate.

Articolo 57 (Misure di razionalizzazione della spesa pubblica, comma 13 - Riduzione dei versamenti alla CSEA).

L'articolo 5, comma 2 del D.L. n. 69/2013 ha disposto che le maggiori entrate derivanti dall'estensione della platea dei contribuenti soggetti alla cosiddetta "Robin Hood Tax" (estensione disposta dall'art. 5, comma 1 del medesimo D.L.41) siano destinate, al netto di quelle necessarie alla copertura finanziaria di quota parte degli oneri recati dal D.L. stesso, alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica. La norma del disegno di legge di bilancio 2019-2021 limita tale utilizzo al 31 dicembre 2018, acquisendo all'erario le somme corrispondenti dal 1° gennaio 2019.

Il Servizio Bilancio mette in evidenza che, tuttavia, la normativa istitutiva della cd. "Robin Hood Tax" è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n.10/2015 e con successiva sentenza n. 131/2015, è stata compresa la disposizione dell'art. 5, comma 1, del D.L. n.69 del 2013 a confermare l'illegittimità delle disposizioni di dettaglio collegate. La previsione delle entrate a legislazione vigente, a seguito della sentenza, non comprende i proventi derivanti dall'istituto della Robin Tax.

In merito si fa presente che le predette entrate, erano, però, destinate alla copertura dell'intero provvedimento ai sensi dell'articolo 61 e di quanto disposto dal comma 2 (ultima parte) del richiamato articolo 5. La sentenza ha agito sul comma 1 dell'art. 5 del D.L. n.69 del 2013 ma non sul comma 2. Sul lato della spesa, quindi, gli oneri previsti dal Decreto legge 69/2013 sono stati iscritti in bilancio e continuano ad esserlo, indipendentemente dalla sorte della Robin Hood Tax.

Pertanto a legislazione vigente rimane iscritto anche il contributo (capitolo 3602/MISE) destinato alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica, che risulta essere stato erogato anche negli anni passati. In sostanza la norma prevista nel disegno di legge di bilancio 2019-2021 chiarisce la non applicabilità anche del comma 2 (in una direzione coerente con le sentenze della Corte costituzionale) e recupera le somme già scontate nei profili di spesa a legislazione vigente.

Articolo 57, comma 14 (Riduzione spese per l'efficientamento del sistema giudiziario).

In merito alla richiesta di acquisire ulteriori dati numerici in riferimento al graduale utilizzo delle risorse disponibili per il passaggio di qualifica del personale in servizio presso il Ministero della giustizia, si ribadisce quanto affermato nella relazione tecnica e cioè che la riduzione proposta sarà tale da garantire nel tempo la completa riqualificazione di tutti gli idonei. (“Infatti, potranno essere riqualificate, fino al 2022, fino a 3.195 unità di personale, $((18.703.939-6.192.447)$ (riduzione a cui corrisponde la disponibilità minima nel quadriennio 2019-2022) $=12.511.225/3.914,97$) e dal 2023 tutte le unità restanti”), si rinvia, comunque, ai chiarimenti che vorrà fornire il Ministero della giustizia.

Articolo 58 (Revisione del sistema di reclutazione docenti)

Con riferimento alla confermata richiesta in ordine alla ricostruzione svolta sulla mancata esposizione nel prospetto riepilogativo della differenza di circa 0,8 milioni tra l'importo del risparmio indicato dalla relazione tecnica per il 2019 (1 milione) ed il finanziamento per circa 0,2 milioni del Fondo della buona scuola, indicato dalla norma.

Il servizio Bilancio chiede chiarimenti in ordine al fatto che, con l'articolato proposto - venendo meno il percorso FIT per i neo-docenti, caratterizzato anche dalla possibilità di poter far svolgere supplenze brevi al personale frequentante il percorso stesso - possano determinarsi nuovi oneri, non coperti.

Al riguardo, si osserva che per le supplenze brevi sono utilizzati i fondi previsti a legislazione vigente, i quali prudenzialmente non sono stati ridotti in occasione dell'approvazione del D.lgs. n. 59/2017, per effetto della previsione di affidamento di supplenze brevi e saltuarie ai corsisti. Pertanto, con la normativa proposta non si determinano nuovi oneri per la finanza pubblica.

Articolo 59, commi 1 e 2 Ulteriori misure di riduzione della spesa del Ministero della Difesa

La norma, al comma 1, riduce le spese militari di euro 60 milioni annui a decorrere dal 2019. Al comma 2 si prevede, come specificato in RT, la riprogrammazione delle spese per investimento per complessivi 78 milioni di euro nel 2019, per 95 milioni di euro nel 2020 e per 45 milioni di euro nel 2021, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

In riferimento alla riduzione delle spese militari della difesa (comma 1) e alla riprogrammazione delle spese per investimento nel settore aeronautico e navale di cui al comma 2, il Servizio Bilancio chiede una valutazione in merito agli effetti scontati sul saldo di indebitamento netto, atteso che, in via generale, dette spese presentano una dinamica diversificata su tale saldo rispetto a quella prevista in termini di saldo netto da finanziare e inoltre chiede chiarimenti sulla possibilità delle disposizioni di incidere su impegni contrattuali già assunti.

Al riguardo, in merito agli effetti scontati sul saldo di indebitamento netto si rappresenta che la previsione delle spese militari di cui al comma 1 sono state formulate, in coerenza con il nuovo concetto di impegno che prevede che esse siano coincidenti con i pagamenti attesi su ciascun capitolo/piano di gestione “in relazione all'effettiva spendibilità delle somme, e/o dello stato di

avanzamento delle opere, e/o della data di presumibile consegna del bene” scontando così la stessa dinamica anche sul saldo netto da finanziare.

In merito alla possibilità delle disposizioni di incidere su impegni contrattuali già assunti si rappresenta che i programmi di spesa militari per i quali si propone la riduzione non risultano impegni già contrattualizzati.

Il Servizio bilancio, chiede chiarimenti in merito agli effetti scontati sul saldo di indebitamento netto, atteso che, in via generale, le suddette spese presentano una dinamica diversificata su tale saldo rispetto a quella prevista in termini di saldo netto da finanziare”.

In merito alla riduzione di spesa di cui al comma 1, si considera che le previsioni pluriennali di competenza per il triennio 2019-2021 inerenti le spese militari, sono state formulate, in particolare per le spese in conto capitale (Investimenti), in coerenza con il nuovo concetto di impegno che prevede che esse siano coincidenti con i pagamenti attesi su ciascun capitolo/piano di gestione “in relazione all’effettiva spendibilità delle somme, e/o dello stato di avanzamento delle opere, e/o della data di presumibile consegna del bene”. Alla luce di siffatta formulazione delle previsioni, una norma che dispone una riduzione degli stanziamenti deve essere colta in modo identico in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto. Con riferimento al comma 2, si precisa che si tratta di una riprogrammazione delle spese per investimento nel settore aeronautico e navale, con precise scadenze temporali; gli effetti in termini di indebitamento, identici a quelli scontati in termini di saldo netto da finanziare, rispecchiano pertanto la prevista spendibilità delle risorse determinata dalla riprogrammazione.

Articolo 59, commi da 3 a 5 (Disposizioni in materia ambientale)

Con riferimento ai commi 3 e 4, il Servizio bilancio della Camera dei deputati, osservando che la copertura dell’onere è assicurata dalla soppressione dei contributi previsti per la corresponsione dei canoni per l’affitto del Termovalorizzatore di Acerra e che la corresponsione di tali canoni è finalizzata al definitivo trasferimento della proprietà del termovalorizzatore alla Regione Campania, chiede chiarimenti circa gli eventuali riflessi finanziari negativi per la regione e, indirettamente, per la finanza pubblica.

Con riguardo al comma 5, il Servizio Bilancio chiede conferma che la nuova finalità di spesa determini una dinamica delle erogazioni coerente con quella già scontata nei tendenziali con riferimento al precedente utilizzo.

Con riferimento ai commi 3 e 4, si precisa che la copertura dell’onere non è inerente la corresponsione dei canoni per l’affitto del Termovalorizzatore di Acerra, ma la soppressione del contributo alla Regione Campania di cui all’art. 12, comma 9, del D.L. n.16/2012, disposto in sostituzione dei canoni d’affitto, venuti meno in conseguenza dell’acquisto del termovalorizzatore da parte della Regione.

Quanto all’osservazione relativa al comma 5, si conferma che la dinamica delle erogazioni relativa alla nuova finalità di spesa è coerente con quella già prevista nei tendenziali.

Articolo 60 (Semplificazione delle regole di finanza pubblica)

Il Servizio Bilancio rileva preliminarmente che la relazione tecnica si limita a delineare il percorso logico adottato e a fornire il risultato finale ottenuto, ma non fornisce gli elementi ed i dati utilizzati ai fini della stima. Tanto premesso, appare necessario che sia fornito un quadro dettagliato delle componenti positive ai fini dei saldi (eliminazione degli spazi finanziari ad

esempio) e di quelle negative (quali ad esempio le ipotesi formulate riguardo all'utilizzo su base annua dello stock di avanzi esistente) utilizzati nel processo di stima.

Per quanto concerne gli elementi negativi, il Servizio Bilancio ritiene utile una separata evidenziazione, nell'ambito dello stock di avanzi di amministrazione da smaltire, di quelli di futura formazione, anche in relazione alle disposizioni dell'articolo 61 che impongono avanzi per il 2019 ed il 2020, quale concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario.

Rileva inoltre che la relazione tecnica valuta una dinamica dei flussi che sembra sottendere un impiego degli avanzi di amministrazione per sole spese per investimenti. Peraltro, l'articolo 187 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che la quota libera dell'avanzo di amministrazione possa essere utilizzata anche per finanziare spese correnti a carattere non permanente e non solo spesa per investimenti. L'utilizzo per spesa corrente implicherebbe tuttavia una spendibilità delle somme più rapida di quella in genere prefigurata per la spesa di investimento, con un possibile effetto di accelerazione della spesa rispetto a quella ipotizzata nella relazione tecnica: sul punto è necessario acquisire un chiarimento.

Il Servizio Bilancio rileva, inoltre, che la relazione tecnica ipotizza gli effetti sui saldi, valutando un utilizzo degli avanzi di amministrazione del 30 per cento nel primo anno, mentre, per il restante 70 per cento si suppone l'applicazione di uno sviluppo teorico dei SAL riferito ad opere pluriennali. Chiede pertanto l'avviso del Governo in merito alla prudenzialità di tale assunto, in particolare in considerazione dei recenti eventi che potrebbero indurre gli enti interessati ad utilizzare parte delle risorse per interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture e dei territori dai rischi sismici ed idrogeologici, da realizzare anche con carattere di urgenza.

Il Servizio Bilancio rileva, infine, che le norme in esame si applicano alle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 2021; chiede dunque che sia chiarito il contesto normativo di riferimento per i medesimi enti negli anni 2019 e 2020 alla luce delle recenti sentenze della Corte costituzionale in materia di utilizzo degli avanzi ed i relativi effetti attesi sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si segnala preliminarmente che le stime degli effetti finanziari del presente articolo tengono conto delle disposizioni previste dall'articolo 65 in materia di utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo.

Ciò premesso, per quanto attiene lo stock degli avanzi di amministrazione (componenti negative), si segnala che, per i comuni con risultato di amministrazione, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni liquidità di cui al decreto-legge n. 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti, positivo, lo stock ammonta a circa 14,6 miliardi di euro, per le province e città metropolitane a circa 3,3 miliardi di euro e per le regioni a circa 5,5 miliardi di euro.

Si riporta, di seguito, un quadro riepilogativo degli effetti finanziari derivanti dalla piena attuazione delle Sentenze della Corte Costituzionale, completo delle coperture già disponibili (componenti positive).

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 e seguenti
REGIONI A STATUTO ORDINARIO											
Effetti finanziari da compensare - arrotondati per coperture a regime	-	-	-	179,00	533,00	808,00	1.167,00	1.395,00	1.191,00	978,00	800,00
Effetti finanziari da compensare anche in caso di mancato intervento normativo				179,00	533,00	808,00	1.167,00	1.395,00	1.191,00	978,00	800,00
- Sentenza Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018**				364,00	608,00	818,00	1.167,00	1.395,00	1.191,00	978,00	800,00
- Coperture già disponibili (art. 1, comma 495, L. n. 232/2016 - 500ml spazi 2019, code, anni 2021-2023)				185,00	75,00	10,00	-				
AUTONOMIE SPECIALI											
Effetti finanziari da compensare - arrotondati per coperture a regime	-	-	55,00	66,00	106,00	220,00	264,00	155,00	200,00	200,00	200,00
Effetti finanziari da compensare anche in caso di mancato intervento normativo			55,00	66,00	106,00	220,00	264,00	155,00	135,00	126,00	200,00
- Sentenza Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018**		27,00	117,00	155,00	204,00	320,00	364,00	255,00	235,00	226,00	300,00
- Coperture già disponibili (art. 1, comma 502, L. n. 232/2016 - 50ml spazi dal 2019 al 2030)		35,00	62,00	89,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ENTI LOCALI											
Effetti finanziari da compensare - arrotondati per coperture a regime	-	-	349,00	466,00	695,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Effetti finanziari da compensare - effettivi			349,00	466,00	695,00	476,00	217,00	123,00	314,00	409,00	500,00
- Sentenza Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 - STIME	166,00	446,00	1.269,00	1.425,00	1.438,00	988,00	750,00	477,00	428,00	423,00	500,00
- Coperture già disponibili (art. 1, comma 485, L. n. 232/2016 - 900ml spazi 2019 e 700 2020-2023)											
- Coperture già disponibili (art. 43-bis, D.L. n. 50/2017 - spazi enti sisma)		119,00	570,00	739,00	743,00	512,00	533,00	356,00	114,00	14,00	
- Coperture già disponibili (art. 13, comma 01-quater D.L. n. 91/2018- proroga termini in corso di conversione)	30,00	30,00									
TOTALE COMPLESSIVO - Stime arrotondate per "coperture a regime"	140,00	320,00	350,00	220,00							
	-	-	404,00	711,00	1.334,00	1.528,00	1.931,00	2.050,00	1.891,00	1.678,00	1.500,00

(in milioni di euro)

Si segnala, inoltre, che per gli enti locali le stime di cui alla tabella sopra riportata includono, prudenzialmente, una stima di impatti negativi a regime per utilizzo avanzi di nuova formazione nella misura di 400 milioni di euro a decorrere dal 2022, con una stima di oneri a regime di 500 milioni di euro. Per le regioni di 600 milioni di euro a decorrere dal 2024, con una stima di oneri a regime di 1.000 milioni di euro. I maggiori effetti stimati a regime per le regioni a statuto ordinario tengono conto, tra l'altro, delle disposizioni di cui all'articolo 61 che impongono alle regioni a statuto ordinario un saldo positivo nel biennio 2019 e 2020.

In merito, poi, all'ipotesi di utilizzo sottostante alle stime, si segnala che la quota immediatamente spendibile del 30 per cento ha tenuto conto, tra l'altro, della possibilità per gli enti di utilizzo dell'avanzo di amministrazione anche per spese di parte corrente. Si ritiene, inoltre, che gli eventi di messa in sicurezza con carattere di urgenza possano rientrare pienamente nelle stime effettuate; le ipotesi di esigibilità tengono conto, infatti, di tempi di aggiudicazione delle gare di appalto prudenziali.

Da ultimo, come già precisato all'articolo 61, con l'accordo in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, sancito in Conferenza Stato-Regioni il 15 ottobre 2018, è stato sancito che le disposizioni di cui all'articolo 60 si applicano alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021. Di conseguenza, negli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano l'avanzo di amministrazione nel rispetto del saldo non negativo di cui ai commi 465 e successivi dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, come modificato dall'articolo 61 della presente legge.

Articolo 61 (Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario)

Il Servizio Bilancio rileva che le norme in esame impongono il conseguimento di un saldo positivo di bilancio a tutte le regioni a statuto ordinario e che non risultano tuttavia evidenti, anche alla luce degli elementi di novità recati nel settore della finanza locale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247/2017, le possibili implicazioni degli avanzi richiesti dalla norma sulla spesa delle regioni a decorrere dal 2020. In proposito, chiede l'avviso del Governo, anche alla luce degli effetti scontati in relazione all'articolo 60, che reca disposizioni anche in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione. Infatti, poiché i relativi effetti, per le regioni a statuto ordinario, sono

scontati a partire dal 2021, i medesimi non sembrano includere la possibilità di utilizzo anche dell'avanzo previsto per il 2019.

Al riguardo, si rappresenta che con l'accordo in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, sancito in Conferenza Stato-Regioni il 15 ottobre 2018, è stato concordato con le regioni che le disposizioni di cui all'articolo 60, si applicano alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021. Di conseguenza, negli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano l'avanzo di amministrazione nel rispetto del saldo non negativo di cui ai commi 465 e successivi dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, come modificato dall'articolo 61 della presente legge.

Articolo 62 (Compensazioni dei crediti e dei debiti delle regioni e delle province autonome in materia di tasse automobilistiche)

Il Servizio Bilancio chiede di chiarire se il meccanismo di compensazione previsto possa dar luogo ad effetti di cassa suscettibili di incidere sui saldi di finanza pubblica.

Ritiene poi necessario un chiarimento per quanto concerne l'intervento dello Stato nelle compensazioni derivanti dalle norme previste per le autonomie speciali, al fine di escludere un maggiore onere a carico dello Stato. La relazione illustrativa afferma infatti che dovrebbero spettare allo Stato gli importi riferiti alla regione Friuli Venezia Giulia e i 3/10 degli importi riferiti alla regione Sardegna, mentre la relazione tecnica fa riferimento a Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, indicando però entrambe le regioni come creditrici e non debentrici; la tabella in allegato al disegno di legge indica infine come regioni debentrici sia il Friuli Venezia Giulia (8.936.797,60 euro), sia la Sardegna (3.710.431,46 euro), sia infine la Valle d'Aosta (19.433.173,3 euro).

Al riguardo, si conferma che il meccanismo di compensazione previsto non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto le compensazioni sono effettuate su trasferimenti spettanti alle Regioni.

Riguardo alle Autonomie speciali, nel premettere che la tabella riportata dall'articolo 62 del disegno di legge indica le predette come regioni creditrici, si ritiene necessario precisare che le tasse automobilistiche non sono di spettanza della regione Friuli Venezia Giulia e che le stesse sono oggetto di compartecipazione della regione Sardegna nella misura di 7/10.

Conseguentemente, sono da attribuire al bilancio dello Stato gli importi indicati nella tabella per la regione Friuli Venezia Giulia nella misura dei 10/10 e quelli indicati per la regione Sardegna nella misura dei 3/10.

Gli importi indicati nella tabella per le altre Autonomie speciali sono di spettanza delle medesime per l'intero ammontare nel rispetto delle norme statutarie.

Articolo 63 (Rapporti finanziari con le autonomie speciali)

Il Servizio Bilancio chiede chiarimenti su quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'inclusione degli effetti della norma nei tendenziali tenuto conto che gli importi dei contributi saranno oggetto di futuri accordi. In proposito, chiede altresì di chiarire se gli importi indicati incrementino o riducano quelli richiesti nei precedenti anni. Ciò al fine di valutare la prudenzialità della preventiva iscrizione in bilancio dei relativi effetti.

Al riguardo, si evidenzia che gli effetti della norma sono scontati nei tendenziali, in quanto confermano il concorso alla finanza pubblica previsto dalla normativa vigente a carico delle regioni Valle d'Aosta, Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia.

L'accordo è necessario per dare attuazione ai principi in materia di concorso alla finanza pubblica stabiliti dalle sentenze richiamate nell'articolo.

Articolo 65 (Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo)

Il Servizio Bilancio, nel rilevare che la norma incide sulle modalità di utilizzo del risultato di amministrazione, chiede di chiarire se, ed eventualmente in quale misura, la norma in esame concorra a determinare gli effetti ascritti al precedente articolo 60, in materia di disciplina dei vincoli di finanza pubblica per gli enti territoriali.

Al riguardo, si rappresenta che le disposizioni della norma in esame in materia di utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo incidono sulle stime degli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 60 in materia di vincoli di finanza pubblica per gli enti territoriali. Per gli enti in disavanzo, di conseguenza, la stima degli impatti derivanti dall'utilizzo dei risultati di amministrazione è stata effettuata tenendo conto delle disposizioni contenute nell'articolo 60.

Articolo 67 (Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici)

Il Servizio Bilancio chiede conferma che la disciplina da definire in via attuativa non sia suscettibile di incidere, anche in via indiretta, sui vincoli di finanza pubblica per gli enti territoriali.

Al riguardo, si rappresenta che la disciplina del fondo pluriennale vincolato da definire con decreto ministeriale nel provvedere ad adeguare l'ordinamento contabile degli enti territoriali al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 dovrà necessariamente adattarsi al sistema dei vincoli di finanza pubblica risultante dall'art. 60 del disegno di legge di bilancio.

Articolo 68 (Programma straordinario per le periferie)

Il Servizio Bilancio, pur rilevando che la norma dispone l'utilizzo di somme giacenti in conto residui che risultano disponibili in bilancio, rappresenta che la neutralità finanziaria della disposizione è subordinata al fatto che la spendibilità in termini di fabbisogno e di indebitamento netto già scontata per tali somme sia coerente con quella sottesa all'applicazione delle norme in esame e, pertanto, chiede un chiarimento al riguardo.

Al riguardo, si conferma che la spendibilità scontata nei saldi di finanza pubblica delle risorse iscritte in conto residui nel Fondo sviluppo e coesione sono coerenti con le finalità previste dalla norma in esame.

Articolo 69 (Gestione commissariale per il debito pregresso del Comune di Roma)

Il Servizio Bilancio rileva che i commi da 1 a 5 dispongono in materia di definizione di partite debitorie afferenti alla gestione commissariale per il debito pregresso del Comune di Roma, rappresentando altresì che dal tenore letterale della relazione tecnica si evince che le stesse disposizioni determinano oneri, i quali troverebbero tuttavia copertura nell'ambito di importi già oggetto di precedenti ricognizioni del debito. Il Servizio Bilancio chiede pertanto di acquisire i dati relativi all'entità dei predetti oneri, cui fa riferimento la relazione tecnica, nonché di chiarire se, in relazione alle predette somme e alle ricognizioni ancora in atto, possano determinarsi in capo alla gestione commissariale problemi di liquidità, tali da determinare esigenze finanziarie che eccedano, con riferimento a specifici esercizi, le disponibilità provenienti dalle attuali linee di finanziamento, con conseguenti implicazioni negative sui conti pubblici. Tale chiarimento appare necessario anche alla luce di quanto disposto dai commi da 6 a 10 - in relazione ai quali la relazione tecnica non evidenzia effetti finanziari negativi - che definiscono una procedura per la definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro di Roma Capitale, da svolgersi entro il termine perentorio di 36 mesi.

Al riguardo, si premette che le stime in relazione tecnica sono stime preliminari. Ciò premesso, si segnala che sulla base degli elementi informativi forniti dalla Gestione gli oneri connessi alle aperture di credito di cui ai commi 1-3 risulterebbero, alla data del 2 novembre 2018, pari a circa 940 milioni di euro, che trovano considerazione nell'ambito del debito finanziario da accertare censito nel piano di rientro della Gestione commissariale stessa, mentre per gli oneri di cui ai commi 4 e 5 non esiste allo stato alcuna quantificazione se non quella originaria prevista dal piano di rientro di cui al documento di accertamento del debito al 30 luglio 2010, nel quale le procedure espropriative pregresse venivano forfetariamente valutate in circa 1 miliardo di euro. L'esatta determinazione di questi ultimi oneri potrà essere conosciuta solo a conclusione degli iter giudiziari in corso.

In ogni caso, si evidenzia che la copertura è assicurata dall'originaria dotazione finanziaria prevista per le finalità connesse all'attuazione del piano di rientro, con l'utilizzo di contributi pluriennali a decorrere, espressamente autorizzati dai decreti Ministeriali del 18 marzo 2011 e del 23 gennaio 2013, attraverso i quali si eviterà anche l'insorgere di eventuali crisi momentanee di liquidità.

Articolo 72 (Tavolo di lavoro)

Con riferimento all'istituzione del Tavolo di lavoro previsto dall'articolo in esame il Servizio Bilancio, pur prendendo atto della esclusione di indennità e di gettoni di presenza, chiede conferma che la formulazione indicata sia idonea a garantire la neutralità finanziaria anche per quanto attiene ad eventuali emolumenti comunque denominati nonché ad eventuali oneri diversi di funzionamento del tavolo.

In proposito, si ritiene che la formulazione sia idonea a garantire la neutralità finanziaria della disposizione in esame, avendo riguardo alle risorse stanziata a legislazione vigente.

In ordine alle eventuali spese di funzionamento si ritiene che le stesse potranno essere fronteggiate nell'ambito delle risorse finanziarie del Ministero dell'economia e delle finanze disponibili a legislazione vigente.

Articolo 74 (Rinegoziazione del debito degli enti locali)

Il Servizio Bilancio chiede un chiarimento riguardo al possibile onere relativo allo svolgimento di attività strumentali alla rinegoziazione dei mutui.

Al riguardo, si osserva che l'onere, diversamente da quanto indicato nel dossier, è commisurato all'intera rata dei finanziamenti potenzialmente oggetto di rinegoziazione e non ai soli interessi.

Articolo 79 (Esigenze emergenziali)

Comma 1. *La Commissione richiede ulteriori elementi conoscitivi in merito ai parametri utilizzati per la relativa quantificazione, afferenti alla nuova platea interessata dalla proroga dell'agevolazione IMU per i fabbricati inagibili e agli andamenti della ricostruzione.*

Al riguardo, nel segnalare che la quantificazione dell'onere ha tenuto conto degli interventi realizzati dall'evento sismico ad oggi e della conseguente riduzione della platea dei beneficiari interessati dalla proroga,

Comma 2. *Il Servizio Bilancio chiede che le risorse, a valere sulla contabilità speciale, siano disponibili senza pregiudizio di ulteriori iniziative già finanziate a valere sulle medesime risorse.*

Al riguardo, si conferma che le risorse utilizzate, a valere sulla contabilità speciale, sono disponibili per lo scopo senza pregiudicare le iniziative già finanziate.

Comma 3. *Il Servizio Bilancio chiede di acquisire elementi conoscitivi rispetto ai parametri utilizzati per la quantificazione del valore stimato in relazione tecnica.*

Al riguardo, si rappresenta che l'onere è stato determinato dal Dipartimento della protezione civile sulla base delle spese sostenute finora per i interventi emergenziali e sul fabbisogno necessario per il conseguente proseguimento e completamento degli stessi fino al rientro delle attività nell'ordinaria amministrazione delle Regioni. Pertanto, le varie voci di dettaglio relative all'assistenza alla popolazione ed altre attività strettamente emergenziali tengono conto dell'andamento degli interventi effettuati e della riduzione progressiva della platea dei beneficiari.

Comma 4. *Il servizio Bilancio chiede se, a fronte della proroga di utilizzo del personale in comando, distacco e fuori ruolo presso la struttura commissariale, non derivino fabbisogni di risorse umane per le amministrazioni di provenienza del personale comandato.*

Al riguardo, si fa presente che la disposizione in esame proroga una situazione già in essere e che l'onere per il trattamento economico del personale in questione risulta a pieno carico della struttura commissariale. Pertanto, le strutture di origine del personale di cui trattasi continuano a mantenere nelle proprie disponibilità le somme occorrenti per far fronte ad eventuali esigenze di personale.

Articolo 83 (Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti-rimodulazione DTA)

In relazione a quanto osservato dalla Commissione in merito ai possibili effetti negativi di nuove attività per imposte anticipate conseguenti alla sospensione della deducibilità della quota 2018 del basket (10% dello stock al 31 dicembre 2015), la sospensione e spostamento in avanti di tale quota non incide sulle imposte anticipate implicite nello stock pertanto la stima ha unicamente traslato di un anno l'effetto sul gettito dall'anno 2018 al 2026.

Il gettito riportato nella relazione tecnica si riferisce complessivamente ad IRES ed IRAP rispettivamente per circa 770 milioni di euro e 180 milioni di euro.

Articolo 85 (Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell'IFRS 9)

Il Servizio Bilancio segnala che la RT non considera le nuove attività per imposte anticipate (DTA) che si formano nei bilanci dei soggetti interessati in conseguenza della ripartizione in dieci annualità della deducibilità degli oneri in esame e in proposito, chiede chiarimenti al fine di escludere ulteriori oneri per un eventuale utilizzo delle stesse in compensazione.

Al riguardo le imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio a fronte del differimento della deduzione ai fini IRES e IRAP dei componenti di reddito in questione prevista dai commi 1 e 2 non sono trasformabili in crediti d'imposta, non essendo applicabile al caso di specie il decreto-legge n. 225 del 2010 che fa riferimento, invece, alla previgente disciplina limitativa della deducibilità delle svalutazioni dei crediti ex art. 106, comma 3, del TUIR.

Articolo 87 (Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell'avviamento e di altri beni immateriali)

Il Servizio Bilancio rileva che la relazione tecnica fornisce la stima della misura in termini di competenza e cassa, illustrando la procedura adottata, senza tuttavia evidenziare i dati e parametri posti alla base della stessa, pertanto richiede gli elementi posti alla base della quantificazione effettuata.

Il Servizio Bilancio, inoltre, richiede chiarimenti in merito all'andamento degli effetti di gettito, in termini di competenza, negli esercizi dal 2018 al 2020, rilevando che il maggior gettito stimato nel 2018 e nel 2020 risulta di uguale ammontare (597,2 milioni) a fronte di una riduzione della quota di deducibile pari, rispettivamente, allo zero per cento e al tre per cento. Inoltre, nel 2019 (quota deducibile ridotta al 5%) gli effetti finanziari (682,5 mln) risultano superiori a quelli indicati nel

2018. Ulteriori chiarimenti sono richiesti, infine, appaiono necessari in merito all'eventuale impatto delle disposizioni contenute nell'articolo 11 del DL n. 59/2016 - che ha consentito la trasformazione in crediti d'imposta compensabili delle attività per crediti d'imposta (DTA) di cui all'art. 2, co. 55-57, DL n. 225/2010 -rispetto alla stima effettuata dalla relazione tecnica.

Al riguardo si evidenzia che, ai fini della stima degli effetti di gettito sono state utilizzate le informazioni desumibili dai bilanci degli operatori di settore, in particolar modo quelli bancari e finanziari che rappresentano la quasi totalità in termini di valore delle poste. Successivamente, sono state confrontate le quote calcolate delle deduzioni che sarebbero avvenute a legislazione vigente con il profilo di deducibilità simulato previsto dalla disposizione in esame, evidenziando gli effetti in termini di differente base imponibile ai fini IRES e IRAP;

L'uguaglianza tra il maggior gettito stimato nel 2018 e nel 2020 a fronte di una differente riduzione della quota di deducibile risulta una mera coincidenza matematica.

Articolo 88 (Abrogazione ACE)

In relazione a quanto osservato dalla Commissione in merito al procedimento di stima, l'elaborazione condotta con il modello di simulazione IRES ha escluso, a seguito dell'abrogazione della normativa ACE a partire dall'anno di imposta 2019, la possibilità di ridurre il reddito imponibile per effetto del rendimento ACE dell'anno incrementato delle eccedenze degli anni precedenti. Dai dati dichiarati per l'anno di imposta 2016, attualizzati al 2019, per normativa e quadro macroeconomico, risulta:

- per i contribuenti IRPEF e IRES fuori consolidato un minore reddito imponibile di circa 2,7 miliardi di euro;
- per i contribuenti IRES appartenenti ad un consolidato fiscale una riduzione del reddito imponibile (quadro CN) per circa 0,8 miliardi di euro e una riduzione dei redditi complessivi trasferiti al consolidato (quadro GN), il cui impatto dipende dalla compensazione con perdite fiscali, per circa 2 miliardi di euro.

Per quanto attiene al credito IRAP si evidenzia che la stima considera gli effetti dell'abrogazione dal periodo d'imposta 2019, rispetto a quanto attualmente scontato nelle previsioni di Bilancio per le stesse annualità.

Articolo 89 (Maggiori introiti gara frequenze 5G)

Con riferimento agli effetti finanziari della disposizione di cui all'articolo 89, il Servizio Bilancio della Camera dei Deputati, pur rilevando la correttezza della diversa imputazione degli stessi ai tre saldi di finanza pubblica, chiede ulteriori chiarimenti in merito al profilo delle maggiori entrate considerato ai fini dell'indebitamento netto.

Al riguardo si evidenzia che, a fronte della pubblicazione da parte del Ministero dello sviluppo economico del Disciplinare del bando di gara, è stato possibile aggiornare il profilo delle scadenze delle concessioni relative alle diverse bande di frequenza oggetto di gara, profilo che nella legge di bilancio per il 2018 era stato ipotizzato per la durata massima concedibile in base alla normativa di riferimento e pari, cioè, a 20 anni. Le maggiori entrate in quota d'anno risultano essere, sulla base del profilo così aggiornato, di poco superiori a 200 milioni di euro, con un ulteriore lieve incremento nel 2022 e dal 2023 fino al 2037. Si tratta di importi non significativi dal punto di vista quantitativo, da cui l'arrotondamento degli effetti per difetto.

Quanto alla differenza riscontrata negli introiti complessivi dell'asta, da comunicazioni acquisite direttamente dal Ministero dello sviluppo economico, l'importo complessivo di 6.540,6 milioni di

euro fa riferimento all'assegnazione dei diritti d'uso agli operatori effettuata nel corso della seduta pubblica tenuta in data 5 ottobre 2018, con offerte aggiudicate che tengono conto dello sconto applicato alla porzione di banda 3700-3800 MHz in attuazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, della delibera 231/18/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal paragrafo 5.1.2 del Disciplinare di gara.

ALLEGATO 3

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (Rel. Pretto). C. 1346, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO X

Prot. n. 0245495/2018
Entrata prot. n. 0245459/2018
Allegati: 1
Risposta a Nota del

Roma, **20 NOV. 2018**

All'Ufficio legislativo Economia
Sede

e p.c. All'Ufficio del coordinamento
legislativo
Sede

All'Ufficio legislativo Finanze
Sede

OGGETTO: A.C. n. 1346 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Relazione tecnica di passaggio.

E' stata esaminata la relazione tecnica relativa al provvedimento indicato in oggetto, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Al riguardo, per quanto di competenza, si comunica di non avere osservazioni da formulare e si restituisce la relazione tecnica di cui trattasi debitamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato.

RELAZIONE TECNICA**Articolo 1 della legge di conversione****(Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)**

La disposizione è finalizzata - in attuazione di quanto previsto dall'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 - ad autorizzare l'adozione di nuovi decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 29 maggio 2017, nn. 94 e 95, in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Essa aggiunge, dopo il comma 1, dell'articolo 1, del disegno di legge di conversione in legge del richiamato decreto-legge n. 113 del 2018, ulteriori quattro commi secondo i quali il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2019, e nel rispetto del principio di equiordinazione, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 e uno o più ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

L'intervento è omogeneo rispetto alla materia del decreto-legge, con specifico riferimento al richiamato articolo 35, nonché urgente in relazione alle necessità di introdurre le integrazioni e correzioni ai richiamati decreti legislativi nn. 94 e 95 del 2017, indispensabili per superare le difficoltà attuative derivante dalla fase di prima applicazione.

La norma riproduce, richiamandoli, gli stessi principi di delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera), n. 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e all'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 144.

L'unico aggiornamento riguarda il principio di delega sulla rideterminazione delle dotazioni organiche delle Forze di polizia in relazione alle aggiornate esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019, ferme restando le facoltà assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data. L'adeguamento del principio non comporta oneri aggiuntivi atteso che si tratta solo della rideterminazione "formale" della dotazione organica, senza alcun effetto sulle eventuali assunzioni straordinarie in deroga al turn over.

All'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, come previsto dal comma 5 della disposizione, si provvede entro il limite di spesa di cui all'apposito fondo istituito dall'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2018.

Per l'estrema complessità della materia trattata non risulta oggettivamente possibile procedere alla puntuale determinazione e quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle singole disposizioni che saranno introdotte nei decreti delegati, integrativi e correttivi, e che l'effettiva e puntuale quantificazione potrà essere pertanto effettuata, in linea con quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, solo al momento dell'adozione dei decreti legislativi e che la stessa potrà avvenire nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, dell'articolo 35 del decreto-legge, pari a euro 30.120.313 iscritti nel conto dei residui, a euro 20.089.182 per l'anno 2018 e ad euro 20.004.387 a decorrere dal 2019.

Il provvedimento, originariamente composto di 40 articoli, suddivisi in quattro Titoli, dopo l'esame presso il Senato, consta di 74 articoli.

Il decreto-legge si compone di 40 articoli ed è suddiviso in quattro titoli che, di seguito, si illustrano.

TITOLO I – Capo I**Articolo 1**

(Disposizioni sul permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario)

L'articolo reca norme volte a disciplinare le ipotesi eccezionali di temporanea tutela dello straniero, per esigenze di carattere umanitario che, comunque, non consentirebbero il rimpatrio. Le disposizioni dell'articolo tipizzano quindi i permessi di soggiorno da rilasciare nei casi speciali in cui non è possibile effettuare il rimpatrio dello straniero. Si tratta, pertanto, di norme di carattere ordinamentale che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La tipizzazione dei permessi di soggiorno si riferisce a fattispecie ad oggi comprese nell'ambito di applicazione del permesso umanitario. Alle vittime di tratta (art. 18, d. lgs. n. 286/1998) o di sfruttamento lavorativo (art. 22, comma 12-quater, d. lgs. n. 286/1998) così come alle vittime di violenza domestica (art. 18-bis, d. lgs. n. 286/1998) è rilasciato attualmente un permesso per motivi umanitari. Nei casi di divieto di espulsione previsti dall'articolo 19, commi 1 e 1.1, richiamati dall'articolo 32, comma 3, d. lgs. n. 25/2008, come modificato dal presente decreto, per i quali è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, è rilasciato attualmente un permesso per motivi umanitari (v. art. 28, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 394/1999). Il permesso per cure mediche è già espressamente esonerato dal pagamento del contributo ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 6 ottobre 2011 (*Contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno*), come modificato dal D.M. 5 maggio 2017. La tipizzazione di quest'ultima fattispecie contenuta nel presente decreto così come le nuove tipologie di permesso di soggiorno per calamità e per atti di particolare valore civile descrivono, circoscrivendone i casi, fattispecie in cui attualmente è rilasciato un permesso per motivi umanitari. Pertanto la tipizzazione contenuta nel decreto non amplia il novero delle esenzioni dal versamento del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno, limitandosi a descrivere o rinominare fattispecie in cui attualmente è rilasciato un permesso di soggiorno già esonerato dal versamento del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter del citato d.lgs. n. 286/1998. Si assicura, quindi, che il Ministero dell'interno è in grado di svolgere gli adempimenti di competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con le modifiche apportate dal Senato, al comma 1, lettera g) capoverso *d-bis* viene specificato che la documentazione attestante i gravi motivi di salute che determinano il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche deve provenire da una struttura pubblica o da un medico convenzionato con il SSN. La disposizione è di carattere ordinamentale, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al comma 1, lettera h), capoverso, articolo 20-*bis*, comma 2, si prevede che il permesso per calamità può essere rinnovato per ulteriori sei mesi, se permangono le condizioni che ne hanno determinato il rilascio. Anche tale disposizione è di carattere ordinamentale e pertanto, essa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre al comma 1 dopo la lettera n) vengono soppresse due disposizioni del testo unico in materia di immigrazione di cui al d. lgs. n. 286/1998, che attribuiscono significato di silenzio assenso al mancato rilascio nei termini del parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini della conversione del permesso di soggiorno del minore straniero non accompagnato al raggiungimento della maggiore età. L'abrogazione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infine, sempre al comma 1, lettera o) viene introdotta una disposizione di coordinamento del testo unico in materia di immigrazione di cui al d.lgs. n. 286/1998, che specifica che i titolari dei nuovi permessi di soggiorno speciali che sostituiscono il permesso umanitario hanno diritto all'iscrizione al SSN come già riconosciuto ai titolari del permesso umanitario sulla base del quadro normativo previgente. Le modifiche in questione non comportano nuovi oneri.

Le nuove definizioni di permessi di soggiorno introdotte dal decreto-legge, hanno il medesimo ambito d'applicazione soggettivo e oggettivo che, anche in via interpretativa e giurisprudenziale, era già stato riconosciuto ai permessi di soggiorno per motivi umanitari.

In altre parole, sulla base della disciplina previgente, la possibilità di accordare il permesso di soggiorno per motivi umanitari per una pluralità di fattispecie, non predefinite in specifiche fattispecie legali, ha fatto emergere, nella prassi, la casistica del permesso per gravi motivi di salute, che ora il decreto-legge disciplina in modo puntuale.



Si aggiunge che le nuove tipologie di permessi per casi speciali e per protezione speciale ricomprendono fattispecie per le quali, sulla base della disciplina previgente, sussisteva già l'obbligo di iscrizione al SSN (ad esempio, vittime di violenza domestica, vittime di tratta, casi di migranti inespellibili).

Per i suesposti motivi, la nuova disposizione non è foriera di determinare nuovi oneri per la finanza pubblica, limitandosi a chiarire che le nuove tipologie di permesso di soggiorno che hanno sostituito il più ampio e indefinito genere del permesso umanitario, continuano a garantire il diritto di iscrizione al SSN, al pari dei corrispondenti istituti previsti dalla disciplina previgente, secondo la loro prassi applicativa ed il loro sviluppo giurisprudenziale.

Inoltre, l'articolo attribuisce alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea (comma 2, lettera b)), istituite presso ciascun tribunale ordinario del luogo nel quale hanno sede le 26 Corti d'appello, anche la competenza delle controversie relative a casi specifici e particolari, tipizzati dagli articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d e d-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Con riferimento alla ulteriore ridefinizione dei profili di competenza attribuiti dalla normativa in esame alle sezioni specializzate, si rappresenta che le stesse potranno svolgere l'attività giudiziaria assegnatale senza che si proceda alla rideterminazione delle dotazioni organiche, nonché all'adozione di opportune misure organizzative degli uffici. Infatti, la tipizzazione e sporadicità delle casistiche prospettate dalle norme introdotte consente a tali organi giudiziari di continuare a espletare l'attività giurisdizionale nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riguardo al procedimento di trattazione delle impugnazioni, il comma 5 introduce un articolo 19-ter al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, prevedendo che anche le controversie di cui si sta trattando siano regolate secondo il rito sommario di cognizione.

La disposizione si allinea a quanto previsto per la trattazione delle controversie per gli altri casi di protezione umanitaria ex articolo 3 D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 e per i casi di protezione internazionale: trattandosi di norma di carattere esclusivamente procedurale, la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I capitoli di bilancio del Ministero della Giustizia, sui quali graverà la spesa relativa all'ampliamento dell'attività giurisdizionale delle sezioni specializzate derivante dall'attuazione dell'art. 1, comma 3, lett. a) sono i seguenti:

Ministero della Giustizia - Missione 6 - UDV 1.2

Missione	UDV	Programma	Azione	Categoria di spesa	Capitolo di bilancio	Stanziamen- to iniziale 2018 (milioni di euro)	Stanzia- mento iniziale 2019 (milioni di euro)	Stanziamen- to iniziale 2020 (milioni di euro)
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1402	1.217.89	1.245.59	1.241.86
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1404	24.6	25.33	25.33
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1421	82.74	84.55	84.30
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di Personale	1400	1.648.00	1.692.67	1.708.15
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di Personale	1420	0.03	0.03	0.03
6	1.2	Giustizia civile e penale	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	Informatica di servizio	1501	49.93	47.99	47.99
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento uffici giudiziari	Acquisto beni e servizi	1451	127.50	127.50	127.50



6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento uffici giudiziari	Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari	1550	259.78	275.58	276.19
---	-----	---------------------------	---------------------------------	---	------	--------	--------	--------

Articolo 2

(Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio e disposizioni per la realizzazione dei medesimi Centri)

Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo prolungano da 90 a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero nell'ambito dei posti già disponibili a legislazione vigente, con invarianza dei costi di gestione, già parametrati sulla base del numero di posti disponibili e non sul periodo di permanenza. Pertanto, la norma, individuando un periodo di trattenimento più elevato (180 giorni), non amplia la platea di stranieri destinatari della misura restrittiva.

Inoltre, si evidenzia la riduzione già in atto dei flussi migratori: i dati riferiti al periodo 1° gennaio 2018 - 19 settembre 2018, comparati con i dati riferiti allo stesso periodo dell'anno 2017, evidenziano infatti una riduzione dei suddetti flussi pari al 79,74%.

I centri di permanenza per i rimpatri attualmente operativi sono 6 per un totale di 880 posti disponibili, mentre la realizzazione di nuovi CPR prevista dal d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46/2017, con conseguente aumento di posti, trova già copertura finanziaria nel medesimo decreto legge sia per i costi di realizzazione che per i costi di gestione.

In relazione a quanto previsto dal decreto-legge n. 13 /2017, sono in fase di avvio i lavori di riqualificazione/ristrutturazione di alcune strutture già individuate, mentre sono in corso le necessarie interlocuzioni con le regioni per l'individuazione di altre strutture da destinare a CPR.

La disposizione di cui al comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non prevede la realizzazione di nuovi posti nei centri, ma esclusivamente le modalità di affidamento dei lavori.

Dopo il comma 2 vengono inserite una serie di disposizioni che prevedono in particolare che l'ANAC svolga la propria attività di vigilanza collaborativa sulle procedure negoziate per la realizzazione o l'ampliamento dei CPR. Pertanto, essa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione, peraltro è già corredata di clausola di invarianza finanziaria. Viene altresì previsto l'obbligo per i gestori dei centri di accoglienza e per il rimpatrio di pubblicare sul proprio sito o portale la rendicontazione delle spese di gestione. Tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3

(Trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i costi sostenuti giornalmente per il trattenimento dei richiedenti asilo negli appositi locali, presso le strutture ove già sono effettuate le procedure di identificazione e di rilevamento fotodattiloscopico, ai sensi dell'articolo 10-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. hot spot), sono coincidenti con quelli previsti per assicurare loro la necessaria accoglienza negli appositi centri previsti dal decreto legislativo 142/2015.

Infatti, la platea di riferimento della disposizione è costituita da richiedenti protezione internazionale per i quali sussiste un obbligo di accoglienza - di diretta derivazione comunitaria - in base al quale, qualora non trattenuti, i richiedenti sono comunque ospitati nei centri di accoglienza, ai sensi del citato d.lgs n. 142/2015, con equivalenza di costi.



Dopo il comma 2 viene inserita una disposizione che prevede l'accesso del Garante delle persone private della libertà personale nei locali dei ccdd Hot Spot adibiti al trattenimento. Tale disposizione è di carattere ordinamentale e, conseguentemente, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4

(Disposizioni in materia di modalità di esecuzione dell'espulsione)

L'articolo 4 prevede che il giudice di pace competente alla convalida del trattenimento del cittadino straniero da espellere e dell'esecuzione coattiva dell'espulsione, possa, su richiesta del Questore, autorizzare la temporanea permanenza dello straniero in strutture idonee, diverse dai Centri di Permanenza per il Rimpatrio (previsti dall'articolo 14 d. lgs. n. 286/1998), che siano nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza, nell'attesa che si concluda il procedimento di convalida dell'espulsione disposta con accompagnamento alla frontiera ovvero che sia assicurata l'effettiva esecuzione del rimpatrio, con la possibilità di far permanere lo straniero anche in aeroporto in attesa della partenza del volo, dopo che sia intervenuta la convalida. La disposizione prevista nella prima parte dell'articolo non comporta oneri finanziari aggiuntivi, considerato che la temporanea permanenza degli stranieri, nella fase dell'esecuzione del rimpatrio, presso le strutture nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza, può aver luogo nei medesimi locali adibiti, attualmente, alla custodia delle persone in attesa della definizione di procedure connesse alle fasi di fermo, rilevamento fotodattiloscopico e di identificazione, nonché di redazione e notifica dei provvedimenti di rimpatrio. Eventuali spese derivanti dalla disposizione in analisi possono essere finanziate con le risorse già esistenti nel bilancio del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e sui capitoli/piani gestionali esistenti, anche attraverso la loro riprogrammazione, assicurando in tal modo l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

In particolare, alle spese relative al mantenimento dello straniero cui è stato notificato il provvedimento di rimpatrio si farà fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 2646PG9 (Spese di viaggio, trasporto e mantenimento di indigenti per ragioni di sicurezza pubblica. Spese per il rimpatrio di stranieri a seguito di provvedimento di espulsione o respingimento).

Con riguardo alla norma riguardante l'ipotesi di permanenza dello straniero anche in luoghi idonei in aeroporto, in attesa della partenza del volo, si ipotizza il coinvolgimento degli scali aerei di maggiore rilevanza (Bologna, Roma-Fiumicino, Milano-Malpensa, Torino e Venezia) da cui partono i voli internazionali di rimpatrio.

Anche in tali casi non sono previsti nuovi oneri a carico della finanza pubblica; difatti l'onere per i lavori di adeguamento delle strutture al nuovo utilizzo, con la previsione di appositi spazi conformi e a ciò destinati, quantificabile in € 300.000,00 a sito, per un importo complessivo pari a € 1.500.000,00 per l'anno 2019, è assicurata attraverso il "Fondo asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020" (FAMI), cofinanziato dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020, strumento finanziario istituito dal Regolamento UE n. 516/2014 con l'obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio.

Pertanto, per la copertura finanziaria degli interventi in questione, anche ai fini dell'informatizzazione e del collegamento alle reti occorrente anche ai fini di cui all'art. 9), si attiveranno le necessarie procedure per adeguare l'attuale programmazione e gestione del suddetto Fondo, attraverso la rimodulazione degli interventi previsti nel programma nazionale e la conseguente riallocazione delle risorse, in linea con l'art. 11 (*Misure di accompagnamento delle procedure di rimpatrio*), lettera f) del sopra citato regolamento (UE), che prevede la possibilità di "creare, mantenere e migliorare le infrastrutture, i servizi e le condizioni di alloggio, accoglienza o trattenimento".

A seguito delle modifiche approvate dal Senato, è stato chiarito che la particolare modalità esecutiva dell'espulsione introdotta con la novella contenuta nell'articolo 4 del decreto legge è applicabile ogni qualvolta non siano disponibili posti nei centri di permanenza per il rimpatrio, ubicati nel circondario del Tribunale competente.



Tale disposizione si limita pertanto a una interpretazione autentica della corrispondente previsione della norma del decreto legge, al fine di evitare disomogeneità applicative. Si rinvia pertanto agli elementi sopra forniti, in cui si evidenzia che la temporanea permanenza dello straniero espulso, nella fase dell'esecuzione del rimpatrio in strutture idonee, nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza, non comporta oneri finanziari aggiuntivi.

Parimenti deve ribattersi per l'ipotesi di cui all'ultimo periodo del citato art. 4, comma 1, inerente la permanenza dello straniero in luoghi diversi e idonei dai C.P.R. anche in ambito aeroportuale, in attesa della partenza del volo, mercé il progettato coinvolgimento degli scali aerei maggiormente funzionali per i voli internazionali di rimpatrio. Anche in questo caso, non sono previsti nuovi oneri a carico della finanza pubblica, stimato che i lavori di adeguamento delle strutture al nuovo utilizzo ritentivo, con la previsione di appositi spazi conformi e a ciò destinati, quantificabile in € 300.000 a sito, per un importo complessivo pari a € 1,500.0000 per l'anno 2019, sono assicurati attraverso il "Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020" (FAMI)", cofinanziato dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020, strumento finanziario istituito dal Regolamento UE n. 516/2014 con l'obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori, onnicomprensiva di tutti i relativi aspetti, tra i quali pure quello del rimpatrio. A tal fine, per assicurare la sussistenza di idonea copertura finanziaria, si aggiunge che è positivamente prevista l'attivazione delle necessarie procedure per conformare l'attuale programmazione e gestione del suddetto Fondo, attraverso la rimodulazione degli interventi previsti nel programma nazionale e la conseguente riallocazione delle risorse, in linea con l'art. 11 (Misure di accompagnamento delle procedure di rimpatrio), lett. f), del succitato regolamento unionale, che prevede la possibilità di "creare, mantenere e migliorare le infrastrutture, i servizi e le condizioni di alloggio, accoglienza o trattenimento".

Con le modifiche approvate dal Senato, è stato inserito un periodo alla fine del comma 1 al fine di specificare che nelle strutture idonee nella disponibilità dell'autorità di pubblica sicurezza in cui il cittadino straniero da espellere potrà essere temporaneamente trattenuto, nelle more della convalida dell'espulsione e comunque non oltre le 48 ore successive alla predetta convalida, sono garantite condizioni di trattenimento che assicurano il rispetto della dignità della persona. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto tale trattenimento sarà effettuato nei medesimi locali già adibiti attualmente alla custodia provvisoria delle persone in attesa delle definizioni di altre procedure limitative della libertà personale come quelle connesse alle fasi di fermo e di identificazione. Si tratta pertanto di strutture in cui è già assicurato il rispetto della dignità della persona.

Articolo 5

(Disposizioni in materia di divieto di reingresso)

L'articolo 5 reca una disposizione di carattere ordinamentale che specifica che il divieto di reingresso dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione vige nell'intero spazio Schengen. La disposizione pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5-bis

(Disposizioni in materia di convalida del respingimento disposto dal questore e di registrazione nel sistema di informazione Schengen)

Inserita a seguito delle modifiche approvate dal Senato, la disposizione riveste carattere meramente procedimentale, che ricalca l'iter procedurale già previsto per la convalida dell'esecuzione dell'espulsione ed è implementabile nel nostro ordinamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sul punto, merita infatti sottolineare che la previsione di una fase di *check-up* giurisdizionale del provvedimento esecutivo del respingimento questorile viene assicurata dai medesimi organi – di giustizia e di pubblica sicurezza – competenti per il procedimento di esecuzione dell'espulsione amministrativa o giudiziaria dello straniero, avvalendosi delle medesime risorse già disponibili a regime sugli ordinari capitoli di bilancio. Lo stesso deve asserirsi con riferimento all'inserimento nel sistema di informazione Schengen (SIS), a cura dell'autorità di pubblica sicurezza, del divieto di reingresso e soggiorno nello spazio unionale per gli stranieri destinatari del provvedimento di



respingimento, rilevato che tale implementazione non postula né modifiche al predetto sistema informativo né una funzione “eccentrica” rispetto agli ordinari obblighi, incombenti sull’autorità di pubblica sicurezza, di inserimento dei dati previsti dalla legislazione vigente nei diversi sistemi informatici in disponibilità alle Forze di polizia, tra cui proprio il SIS.

Si precisa che il capitolo su cui insistono gli oneri per accompagnamento immediato alla frontiera é il 2646/P.g 09 (*Spese di viaggio, trasporto e mantenimento di indigenti per ragioni di sicurezza pubblica. Spese per il rimpatrio di stranieri a seguito di provvedimento di espulsione o respingimento*).

Articolo 6

(Disposizioni in materia di rimpatri)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo soltanto un diverso utilizzo, sempre in materia di rimpatri, delle risorse già assegnate al Ministero dell’Interno dall’articolo 1, comma 1122 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l’istituzione fino ad un massimo di 30 sportelli comunali per lo svolgimento delle attività informative e di supporto per i migranti che intendono accedere ai rimpatri volontari assistiti. Ad oggi gli sportelli comunali non sono stati attivati, né se ne prevede l’attivazione in quanto le attività agli stessi assegnate sono già svolte in via ordinaria dal Ministero dell’interno, anche attraverso progettazioni avviate sui fondi europei (FAMI).

Art. 6-bis.

(Regolazione e controllo del lavoro dei familiari del personale di rappresentanze diplomatico-consolari straniere e di organizzazioni internazionali)

Si prevede che i familiari del personale delle rappresentanze diplomatico consolari, autorizzati ad entrare nel territorio nazionale a tale titolo, possono svolgere attività lavorativa. La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo II

Articolo 7

(Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale)

Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell’articolo recano disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale, ampliando il catalogo di reati che, in caso di condanna definitiva, costituiscono motivo di diniego o di revoca dello status di rifugiato. L’articolo non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di Paesi di origine sicuri e manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale)

L’ articolo 7-bis reca, alle lettere a), b), c), e d), modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) introducendo l’elenco dei Paesi di origine sicuri, adottato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia. I criteri per l’individuazione dei paesi di origine sicuri sono quelli indicati dalla direttiva Ue 32/2013 in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all’Unione europea è un paese di origine sicuro deve tener conto delle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché dagli altri Stati membri UE, dall’EASO, dall’UNHCR, dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti. L’elenco



dovrà essere notificato alla Commissione europea e periodicamente aggiornato. La decisione con cui è respinta la domanda di un cittadino straniero proveniente da un paese sicuro è motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere tale paese non sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso.

La domanda è esaminata in via prioritaria e con procedura accelerata, ossia con termini abbreviati, e rientra tra quelle che possono essere svolte in frontiera. Le lettere e), f) e g) recano modifiche dirette a recepire nell'ordinamento interno le previsioni della direttiva 2013/32/UE in materia di manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale (cfr., articoli 32 , par. 2, e 31, par.8 Direttiva 2013/32/UE) , non trasposte nella legislazione vigente, introducendo l'articolo 28-ter. L'ampliamento delle ipotesi di rigetto della domanda per manifesta infondatezza (ad oggi limitate al solo caso in cui il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento della protezione internazionale) comporta effetti immediati sul procedimento di esame della domanda. Le decisioni delle Commissioni territoriali saranno infatti adottate in tempi più brevi, in quanto si prevede che i casi di manifesta infondatezza verranno trattati nell'ambito delle procedure accelerate, mentre la presentazione del ricorso avverso la decisione di rigetto adottata in via amministrativa non determinerà la sospensione automatica degli effetti del provvedimento, con conseguente possibilità di allontanare immediatamente lo straniero dal territorio nazionale, ove tale sospensione non venga disposta dal giudice su istanza dell'interessato.

Tra le ipotesi in questione rientra anche quella del richiedente proveniente da un Paese di origine sicuro designato con le modalità descritte alla precedente lettera a). Le disposizioni sono finalizzate a scoraggiare il ricorso strumentale alla domanda di protezione internazionale, attraverso l'adozione di specifiche misure con cui definire rapidamente la posizione dello straniero. Le disposizioni dell'emendamento hanno carattere ordinamentale. Dall'attuazione del presente articolo non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale)

L'articolo reca due disposizioni che specificano che il rientro del titolare di protezione internazionale nel Paese di origine può costituire causa di cessazione della protezione in quanto indice del cambiamento delle circostanze su cui si fonda o della volontà di ristabilirsi in tale Paese, salvo che il rientro del titolare di protezione internazionale nel Paese di origine possa essere giustificato da gravi e comprovati motivi. La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di domanda reiterata e di domanda presentata alla frontiera)

Al comma 1 è prevista una disposizione che reca la definizione di "domanda reiterata", che viene inserita nel decreto legislativo n. 25/2008, sulle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e che, essendo di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nella parte in cui prevede ulteriori deroghe al diritto di permanenza sul territorio nazionale durante l'esame della domanda di protezione internazionale, qualora lo straniero presenti istanze reiterate allo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale (lett. a) e d)).

Analogamente non comportano oneri per la finanza pubblica le disposizioni di cui alla lettera c), che accelera i tempi per la decisione di inammissibilità della domanda reiterata, e alla lettera e) che esclude, in



ogni caso, l'effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale avverso la decisione di inammissibilità di una domanda reiterata.

Le disposizioni di cui alla lettera b) prevedono una procedura accelerata di frontiera per coloro che presentano la domanda di protezione internazionale alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stati fermati per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera. A tal fine, un successivo decreto del Ministro dell'interno individuerà le frontiere presso cui potrà essere svolta tale procedura, potendo istituire, ove necessario, fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali competenti all'esame delle domande di protezione.

Al riguardo, si riporta di seguito la stima degli oneri relativi all'istituzione fino a un massimo di cinque nuove sezioni, effettuata sulla base del costo di una Commissione territoriale, pari a euro 372.183,00 annuali così ripartita:

- corresponsione dei gettoni di presenza: euro 76.440,00, calcolato tenendo conto dell'ammontare del gettone di presenza (euro 98,00), del numero di sedute annue (260) e dei componenti delle Commissioni che percepiscono il gettone (3 componenti, in quanto il quarto, designato dall'UNHCR, non percepisce il gettone di presenza);
- pagamento delle missioni: euro 1.500,00. Per quanto riguarda la voce missioni, sono state stimate 3 missioni annue per due unità di personale al costo medio di euro 250,00 (per spese di viaggio, pasti ed eventuale pernottamento);
- servizi generali di funzionamento (spese per pulizia, cancelleria, acquisto e manutenzione di arredi ed apparecchiature) euro 8.000,00;
- lavoro straordinario euro 23.071,00 Per quanto riguarda la voce straordinario, l'importo riportato deriva dalla somma delle seguenti due sottovoci:
- Funzionari destinati in via esclusiva alla Commissione Territoriale: 4 funzionari per 15 ore mensili al costo di euro 19,69 ciascuna per 12 mensilità;
- Personale di supporto alla Commissione Territoriale: tre assistenti/operatori per 15 ore mensili al costo medio di euro 16,47 per 12 mesi;
- contributo UNHCR euro 102.902,00;
- spese di interpretariato euro 160.270,00.

Per l'esercizio 2018, il comma 2 della disposizione reca l'autorizzazione di spesa pari a 465.228,75 euro, ipotizzando l'attivazione delle 5 sezioni nell'ultimo trimestre. La spesa complessiva annua a regime, a decorrere dal 2019, è pari a 1.860.915 euro.

Con le modifiche approvate dal Senato, al comma 2 è stata soppressa la previsione di autorizzazione di spesa per l'anno 2018 per l'istituzione di ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, fino a un numero massimo di cinque.

Infatti, considerati i tempi occorrenti per l'adozione del decreto ministeriale necessario all'individuazione delle zone di frontiera interessate, che rende necessario differire l'istituzione delle cinque sezioni all'anno 2019.

La disposizione modificativa del comma 2 dell'articolo 9 non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri in quanto si limita a rideterminare la copertura finanziaria per l'anno 2018, riducendola.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, come specificato nell'articolo 39, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a) della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

Quanto ad eventuali oneri per l'adeguamento informatico e il collegamento alle reti dei locali di frontiera, si specifica che tali oneri sono stati già conteggiati nella quantificazione degli oneri relativi all'articolo 4.



La disposizione di cui al capoverso comma 2-bis istituisce ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, fino ad un massimo di dieci, che opereranno nel 2019 per un tempo massimo di otto mesi. La stima degli oneri relativi all'istituzione di tali sezioni è effettuata sulla base del costo annuale di una commissione territoriale, pari a euro 372.183,00, calcolato secondo quanto riportato nella relazione tecnica al decreto-legge n. 113/2018, all'articolo 9.

Il costo annuale viene riparametrato sulla durata massima delle sezioni, pari a 8 mesi, come segue:

Euro $372.183,00/12 = 31.015,25$ (costo medio mensile) x 8 mesi = euro 248.122,00, così ripartiti:

corresponsione dei gettoni di presenza: euro 50.960,00 (costo annuale pari a euro $76.440,00/12 \times 8$);

pagamento delle missioni: euro 1.000,00 (costo annuale pari a euro $1500/12 \times 8$);

servizi generali di funzionamento euro 5.333,33 (costo annuale pari a euro $8.000,00/12 \times 8$);

lavoro straordinario euro 15.380,67 (costo annuale pari a euro $23.071,00/12 \times 8$);

per quanto riguarda la voce straordinario, l'importo riportato deriva dalla somma delle seguenti due sottovoci:

Funzionari destinati in via esclusiva alla Commissione Territoriale: 4 funzionari per 15 ore mensili al costo di euro 19,69 ciascuna per 8 mensilità;

Personale di supporto alla Commissione Territoriale: tre assistenti/operatori per 15 ore mensili al costo medio di euro 16,47 per 8 mensilità;

contributo UNHCR euro 68.601,33 (costo annuale pari a euro $102.902,00/12 \times 8$);

spese di interpretariato euro 106.846,67 (costo annuale pari a euro $160.270/12 \times 8$).

L'onere complessivo per l'anno 2019, per otto mesi, si stima in euro 2.481.220,00.

Articolo 10

(Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale)

In primo luogo, l'articolo prevede la possibilità di rigettare la domanda di protezione internazionale quando il richiedente può fare rientro in una parte del territorio del Paese di origine in cui non corre rischio di essere perseguitato o di danno grave. La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione prevede altresì, salvo che la domanda non sia stata già rigettata dalla Commissione territoriale competente, l'esame immediato della domanda di protezione internazionale dei richiedenti asilo che hanno in corso un procedimento penale, che in caso di condanna definitiva comporterebbe il diniego della protezione internazionale e ricorrono i presupposti di pericolosità che legittimano altresì il ricorso alla misura del trattenimento ovvero del richiedente che ha già ricevuto una condanna anche non definitiva per gli stessi reati. Tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con le modifiche approvate in Senato, al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis primo periodo, è stato esteso l'effetto preclusivo della sospensione degli effetti del provvedimento di rigetto della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, già previsto dall'art. 10 del decreto-legge, quando ricorrono determinate circostanze, per il richiedente in attesa dell'esame della domanda da parte della Commissione, al richiedente che ha già proposto il ricorso giurisdizionale con effetti sospensivi. Le disposizioni in esame, di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



L'ulteriore modifica al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, di carattere ordinamentale, specifica che nei casi di procedimento immediato previsti dall'art. 10 del decreto, la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale può essere di accoglimento, sospensione o rigetto. Pertanto, essa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 11

(Istituzione di sezioni dell'Unità Dublino)

L'articolo prevede (comma 1) che l'Unità Dublino, incardinata ai sensi del D.M. 22/10/2012 nell'Ufficio III della Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, si avvalga di sezioni territoriali. Le sezioni verranno istituite, nel numero massimo di tre, presso le prefetture individuate con decreto del Ministro dell'interno, in relazione alle esigenze contingenti connesse ai movimenti secondari dei richiedenti asilo, che interessano principalmente le frontiere terrestri.

Le nuove articolazioni territoriali, per identità di funzioni rispetto a quelle assicurate in sede centrale, saranno realizzate proponendo a capo di esse viceprefetti e viceprefetti aggiunti in servizio presso la medesima Prefettura sede della sezione. Le nuove articolazioni territoriali faranno quindi capo a funzionari di livello dirigenziale non generale, considerato che nelle sedi periferiche l'unico dirigente di livello generale è il Prefetto. Le relative competenze e funzioni, ad invarianza della dotazione organica dei viceprefetti e viceprefetti aggiunti, saranno disciplinate con decreto ministeriale, attraverso una modifica parziale del D.M. 13 maggio 2014, con il quale sono stati da ultimo individuati i posti di funzione dirigenziale di livello non generale da attribuire, nell'ambito delle Prefetture –UTG, ai funzionari della carriera prefettizia. In particolare si dovrà provvedere ad una modifica della declaratoria relativa all'Area alla quale sono attribuite le competenze in materia di: diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto di asilo, di cui all'allegato A Tab 3 del citato D.M. 13 maggio 2014, che, *ratione materiae*, risulta funzionale alle nuove attività.

Il comma 2 reca una modifica di coordinamento con la competenza territoriale delle sezioni giudiziarie specializzate in materia di protezione internazionale.

L'articolo non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12

(Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo)

L'articolo reca al comma 1, disposizioni intese a riservare l'accoglienza nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39/1990 ai titolari di protezione internazionale, e ai minori stranieri non accompagnati (SPRAR).

Al comma 1, dopo la lettera a), le lettere a-bis) e a-ter) recano disposizioni volte a coordinare il testo dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, con gli aggiornamenti introdotti dall'articolo 1, comma 1, lett.a) del decreto-legge, che ha modificato la categoria dei soggetti ammessi ai progetti di accoglienza predisposti dagli enti locali, finanziati attraverso le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'art.1-septies del citato decreto-legge n. 416/1989. Le disposizioni di cui si tratta non comportano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I richiedenti asilo saranno ospitati nei centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del d. lgs. n. 142/2015, ad essi esclusivamente destinati, con equivalenza di costi rispetto all'accoglienza attualmente prestata anche nelle strutture SPRAR. Pertanto, dalle nuove previsioni del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, sono apportate tutte le occorrenti modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 142/2015 (comma 2), in materia di accoglienza dei richiedenti asilo che sarà prestata esclusivamente nei centri a ciò deputati ed al decreto legislativo n. 25/2008 in materia di procedure per il riconoscimento



della protezione (comma 3). Trattandosi di modifiche di coordinamento con la previsione di cui al comma 1, le disposizioni in parola non comportano nuovi o maggiori oneri.

La modifica al comma 2, lettera d) inserisce il numero 1-bis). La disposizione ha carattere esclusivamente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si limita a prevedere che le strutture straordinarie di accoglienza possono essere attivate dal prefetto previo parere dell'ente locale anziché "sentito l'ente locale".

La successiva modifica che al comma 2, inserisce la lettera h-bis), specifica che l'accoglienza dei minori stranieri da parte dei Comuni, in caso di indisponibilità nelle strutture dedicate ai minori stranieri e attivate dal Ministero dell'interno, non comporta ulteriori oneri per il Comune. L'emendamento non determina nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già sostenuto dai bilanci degli enti interessati, in quanto per tale forma di accoglienza i Comuni accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il medesimo Dicastero, nell'ambito delle risorse disponibili nel medesimo fondo.

La sostituzione della lettera m) del comma 2, comporta che soltanto coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale, e non anche i richiedenti asilo, possono svolgere lavori di utilità sociale. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 contiene una disposizione di aggiornamento lessicale della denominazione del Sistema di accoglienza gestito dagli enti locali.

I commi 5 e 6 dell'articolo recano due disposizioni transitorie da cui non derivano nuovi o maggiori oneri. Infatti i predetti commi stabiliscono che i richiedenti asilo e i titolari di protezione umanitaria già presenti nel citato Sistema SPRAR, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza nel medesimo Sistema di protezione fino alla scadenza del progetto di accoglienza in corso e già finanziato. Ove si tratti di titolari di protezione umanitaria, tale accoglienza non potrà essere protratta oltre i limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni attuative del citato Sistema di protezione.

Il nuovo comma 5-bis prevede che i minori stranieri non accompagnati rimangono in accoglienza nelle strutture del Sistema di protezione degli enti locali destinato ai minori e ai titolari di protezione fino alla definizione della domanda di protezione internazionale, anche dopo il raggiungimento della maggiore età. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la permanenza del minore straniero richiedente asilo in tali strutture anche dopo il raggiungimento della maggiore età corrisponde a quanto già accade sulla base del quadro normativo previgente. La modifica prevede che i minori stranieri non accompagnati rimangano in accoglienza nelle strutture del Sistema di protezione degli enti locali destinato ai minori e ai titolari di protezione internazionale fino alla definizione della domanda di protezione, anche dopo il raggiungimento della maggiore età. Già in base al quadro normativo previgente al presente intervento normativo veniva garantita l'accoglienza del minore straniero richiedente asilo nel sistema SPRAR. Si specifica altresì che l'accoglienza nel sistema SPRAR è garantita nei limiti delle risorse esistenti nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. Alla luce di quanto detto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Peraltro, l'accoglienza nel predetto Sistema di protezione è assicurata nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo che alimenta tale Sistema.

Art. 12-bis

(Monitoraggio dei flussi migratori)

La disposizione che prevede unicamente il monitoraggio dell'andamento dei flussi migratori al fine della progressiva chiusura delle strutture di accoglienza straordinarie da parte del Ministero dell'interno reca una disposizione di carattere programmatico che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12-ter



(Obblighi di trasparenza per le cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri)

La disposizione prevede l'obbligo, per le cooperative sociali che svolgono attività in favore dei cittadini stranieri, di pubblicare sul proprio sito o portale digitale l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento dei servizi finalizzati a tale attività, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 13**(Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica)**

L'articolo prevede che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non consente l'iscrizione all'anagrafe dei residenti. Le relative disposizioni di carattere ordinamentale non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III**Articolo 14****(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)**

La disposizione di cui al comma 1, lettera a) abroga la norma che preclude il rigetto della domanda di cittadinanza *iure matrimonii*. Pertanto, essa non determina nuovi o maggiori oneri.

Al comma 1, lettera a-bis), si prevede che, ai fini della concessione della cittadinanza italiana, il cittadino straniero che non ha sottoscritto l'accordo di integrazione o che non ha precedentemente conseguito il permesso Ue di lungo soggiorno, documenti un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Le disposizioni dell'emendamento, di carattere ordinamentale, non comportano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui alla lettera b) aumenta da 200 a 250 euro l'importo del contributo richiesto per le istanze.

La disposizione di cui alla lettera c) reca disposizioni di carattere ordinamentale in quanto prolunga i termini per la definizione dei procedimenti, ad eccezione dei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza *iure sanguinis*. La previsione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il nuovo comma 2-bis) prevede un termine di sei mesi per il rilascio dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza. Pertanto, si tratta di disposizione di natura ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui alla lettera d) introduce una ipotesi di revoca della cittadinanza, per gravi reati di terrorismo che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO IV**Articolo 15****(Disposizioni in materia di giustizia)**

La disposizione, al comma 01, prevede la procedura di nomina dell'agente del Governo innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

La disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che trattasi di attività istituzionalmente prevista.



L'ulteriore modifica al comma 1, cpv «Art. 130-bis (L)» non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto estende al processo amministrativo e tributario la disposizione del decreto-legge che già escludeva per il processo civile la liquidazione delle spese per il difensore, in caso di patrocinio a spese dello Stato quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile, nonché il rimborso delle spese per consulenze tecniche di parte superflue.

Il nuovo comma 1-bis non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la disposizione pone a regime, abrogando il termine finale del 1° gennaio 2019, una norma transitoria già presente nel nostro ordinamento (art. 7, comma 4, DL 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. Tale norma concerne le modalità di deposito in segreteria (cartaceo) degli scritti difensivi nel processo amministrativo telematico.

Il comma 2 estende al processo civile una disposizione vigente per il processo penale, che consente al giudice di escludere la parte vittoriosa dalla ripetizione delle spese superflue.

La disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15-bis

“Obblighi di comunicazioni a favore del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni”

Il nuovo articolo interviene nel sistema di tutela dei minori nei casi di ingresso della madre nel circuito penitenziario e giudiziario, inserendo una serie di obblighi di comunicazione in favore del procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni al fine di consentire un tempestivo intervento a salvaguardia del benessere psico-fisico dei minori.

Sono previsti due distinti interventi. Il primo consiste nell'inserimento dell'articolo 11-bis nella legge 26 luglio 1975, n. 354, mentre il secondo apporta modificazioni al codice di procedura penale, introducendo analoghi obblighi di comunicazione al procuratore della Repubblica da parte della polizia giudiziaria in caso di arresto o fermo (inserimento dell'articolo 387-bis), nonché nelle diverse fasi del procedimento penale, nei confronti dell'autorità giudiziaria in caso di disposizione di misura cautelare in carcere (introduzione del comma 4-bis all'articolo 293) o di esecuzione di una sentenza di condanna alla pena detentiva (introduzione del comma 3-bis all'articolo 656).

Per quanto concerne l'introduzione degli articoli sopra riportati, che si occupano di alimentare una collaborazione virtuosa tra le autorità che vengono in contatto con minori nel caso in cui la madre sia sottoposta a misure carcerarie e la magistratura minorile, al fine di rendere possibile, da parte di quest'ultima la pronta attuazione di provvedimenti a tutela del benessere del minore, si rappresenta che le disposizioni non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi.

Le norme hanno natura ordinamentale e di coordinamento giuridico ed implicano, riguardo al primo intervento, una collaborazione tra Istituti penitenziari e autorità giudiziaria minorile che già è attivata per altre tipologie di comunicazione. Tra l'altro, la non onerosità della proposta emendativa si evince dalla doverosità di effettuare con modalità telematica le informazioni richieste dalla norma, in considerazione delle ampie disponibilità di strumentazione già in possesso dell'amministrazione penitenziaria.

Riguardo al secondo intervento emendativo, si rappresenta che gli emendamenti previsti, rientranti negli ordinari compiti istituzionali della polizia giudiziaria, sono tesi a realizzare una disciplina di tutela rafforzata del preminente interesse del minore anche al fine della prevenzione di eventi rischiosi: gli stessi si inquadrano nel normale scambio di informazioni tra collaboratori ed ausiliari dell'autorità giudiziaria ed il medesimo organo inquirente. Pertanto, trattandosi di adempimenti propri del servizio espletato, si assicura che gli stessi potranno essere sostenuti avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15-ter

(Funzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria in materia di sicurezza)

La disposizione introduce una modifica alle norme di attuazione del codice di procedura penale - in particolare al Capo II, recante le “Disposizioni relative al pubblico ministero” – volta a prevedere la



costituzione, nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria, di un apposito nucleo, composto, fino a un massimo di venti unità, da appartenenti al predetto Corpo, con compiti di ausilio al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo rispetto all'acquisizione, all'analisi ed all'elaborazione delle informazioni e dei dati, provenienti dall'ambito penitenziario, in particolare dai circuiti del regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario e del circuito di alta sicurezza, in funzione dell'attività di impulso che, insieme a quelle di coordinamento, costituiscono la *mission* della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

La disposizione non è suscettibile di introdurre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che alla sua attuazione l'Amministrazione della giustizia provvederà avvalendosi delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'assegnazione al nucleo non determina l'attribuzione di emolumenti aggiuntivi.

TITOLO II

CAPO I

Articolo 16

(Controllo, anche attraverso dispositivi elettronici, dell'ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare)

La disposizione estende la possibilità di controllare attraverso mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale i soggetti imputati dei reati di maltrattamenti in famiglia e *stalking*, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280.

La disposizione in commento, limitandosi a incrementare il novero delle fattispecie incriminatrici per le quali è possibile adottare la misura del controllo con mezzi elettronici o altri strumenti tecnici dei soggetti imputati, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica, posto che troverà applicazione solo nel limite dei dispositivi (c.d. "braccialetti elettronici") effettivamente disponibili in applicazione delle clausole contenute nel contratto stipulato in data 14 dicembre 2017 con il R.T.I. "Fastweb S.p.A./Vitrociset S.p.A.", della durata di 36 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2018, ai sensi del quale il numero di braccialetti elettronici fornibili, installabili e attivabili mensilmente è pari a 1000 unità, elevabile fino a un *surplus* del 20%, a prescindere dal numero e dalla tipologia di reati per i quali siffatti strumenti di sorveglianza elettronica sono adoperabili. Al riguardo, si precisa che la disponibilità e le materiali potenzialità applicative dei predetti dispositivi restano comunque invariate da un punto di vista quantitativo.

Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. I relativi oneri graveranno sul capitolo 2558, Piano gestionale 2, "Noleggio, installazione, gestione e manutenzione di particolari strumenti tecnici di controllo delle persone, ecc."

Articolo 17

(Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo)

La disposizione mira a perfezionare il sistema di prevenzione antiterrorismo, tenuto conto dell'esperienza maturata a seguito degli attacchi verificatisi lo scorso anno in varie città europee, che hanno infatti evidenziato come una delle tattiche preferite dai predetti gruppi o anche dai cd "lupi solitari" sia quella di utilizzare veicoli per colpire indiscriminatamente pedoni in luoghi affollati.

La disposizione prevede che gli esercenti l'attività di autonoleggio di veicoli senza conducente comunichino i dati identificativi dei clienti per il successivo raffronto effettuato dal CED Interforze di cui all'articolo 8 della legge n. 121/1981, al fine di verificare se a loro carico risultino specifici precedenti o segnalazioni delle Forze di polizia relativi a fatti o situazioni rilevanti per la prevenzione del terrorismo.



La modifica introdotta dal Senato esclude dalla disciplina testé illustrata i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di modalità condivisa.

Le modalità tecniche sia dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni degli esercenti l'attività di autonoleggio che di conservazione dei dati sono definite con decreto del Ministro dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare, la verifica con le informazioni contenute nel citato CED interforze avverrà - tramite il Centro Nazionale della Polizia di Stato di Napoli che garantirà il collegamento informatico con gli autonoleggiatori - mediante un raffronto automatico dal quale conseguirà, in caso di *match* positivo, una segnalazione di *alert* che verrà propagato agli uffici territoriali competenti in relazione al luogo in cui è ubicato l'autonoleggio.

La previsione in commento non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto ai descritti adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nel dettaglio, infatti, in base agli elementi informativi forniti dagli operatori di settore concernenti i contratti di noleggio stipulati quotidianamente, sono stimabili circa 15.000 richieste al giorno di verifica dei dati. Le attuali strutture *hardware* e i *software* necessari a garantire l'attuazione della norma in commento, nella disponibilità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, sono già in grado di sopportare tale mole di trasmissioni che, peraltro, sono analoghe all'attività oggi posta in essere ai sensi dell'articolo 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e pertanto non è necessario effettuare alcuna implementazione dei sistemi informativi. Ciò premesso, all'attuazione della disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, in particolare con gli stanziamenti ordinari imputabili alla Missione 3, Ordine pubblico e sicurezza - Capitolo 7457 - piano gestionale 3, destinato al funzionamento del CED.

Articolo 18

(Disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della polizia municipale).

La norma prevede un ampliamento dell'accesso da parte della polizia municipale a taluni dati, contenuti nella banca dati del CED interforze.

Le modifiche introdotte dal Senato al comma 1 consentiranno, per un verso, la progressiva estensione, nel corso del 2019, della possibilità di accesso a specifici schedari del CED interforze agli operatori di polizia locale, operanti nel settore della polizia stradale, di tutti i Comuni capoluogo di provincia, a prescindere dal numero di abitanti del Comune stesso, precedentemente limitato - nel testo iniziale del decreto-legge - ai soli Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

Per altro verso, col nuovo comma 1-bis, è stata prevista la possibilità che, con decreto del Ministro dell'interno, adottato all'esito di una articolata procedura che vede coinvolta la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possano essere individuati ulteriori Comuni, oltre quelli sopraindicati, nei quali la disposizione recata dal comma 1 del presente articolo possa trovare graduale applicazione.

In particolare, si prevede che il personale della polizia municipale dei predetti Comuni, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, possa accedere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 121/1981, al CED di cui all'articolo 8 della stessa legge n. 121 al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone fisiche controllate.

La consultazione dei dati avviene per il tramite di un sistema/applicazione di risposta semaforica del tipo *hit/no hit*, che consente in caso positivo di evidenziare l'eventuale sussistenza, in capo ai soggetti controllati, di provvedimenti "attivi" nel citato sistema informativo che richiedono un seguito operativo quali, ad esempio, provvedimenti di arresto, rintraccio e notifica provvedimento, segnalazioni di persone scomparse, i provvedimenti Schengen e provvedimenti inerenti la patente di guida.

Al riguardo si precisa che gli adeguamenti tecnologici del Centro Elaborazione Dati che si renderanno necessari sin da subito, e per i quali è stata pertanto prevista una spesa pari a euro 150.000 per l'anno 2018, comprendono sia l'adeguamento del sistema applicativo, una tantum, in favore degli utenti delle polizie locali coinvolte dalla progettualità, sia il potenziamento computazionale derivante dall'incremento del numero di interrogazioni. Si evidenzia che i costi stimati si riferiscono esclusivamente agli oneri relativi all'adeguamento del CED interforze.



L'attuazione delle disposizioni inserite dal Senato al comma 1 (ultimo periodo) viene assicurata attraverso lo stanziamento della somma di euro 175.000 per l'anno 2019, in aggiunta al predetto stanziamento di 150.000 euro (previsto per i soli Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti). Detto onere aggiuntivo viene coperto mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 /2004 (FISPE), che presenta la necessaria disponibilità finanziaria.

Gli oneri derivanti dal nuovo comma 1-*bis* sono stati quantificati in euro 25.000 per l'anno 2019 e trovano copertura attraverso l'utilizzo di una corrispondente quota delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

Articolo 19

(Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle Polizie locali)

La disposizione è finalizzata a consentire l'utilizzo, in via sperimentale e per sei mesi, di armi comuni di reparto ad impulso elettrico, in analogia a quanto disposto per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, da parte di due operatori per ciascun Corpo di polizia locale di tutti i Comuni capoluogo di provincia, a prescindere dal numero degli abitanti, prevedendosi la possibilità di estendere ulteriormente la sperimentazione in argomento ad altri Comuni che rientrino nei parametri definiti con decreto del Ministro dell'interno, previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

In particolare, al comma 4 si chiarisce che agli oneri derivanti dalla sperimentazione e dalla formazione del personale delle polizie locali interessato, i Comuni e le Regioni provvedono, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

La disposizione non è suscettibile di far insorgere nuovi o maggiori oneri, posto che trattasi di mera facoltà e non già di obbligo di partecipare all'attività sperimentativa, fermo restando che gli eventuali oneri legati all'acquisizione dell'arma ad impulsi elettrici ed alla formazione del personale incaricato di sperimentarla possono essere sostenuti attraverso una opportuna rimodulazione delle voci del bilancio dell'ente locale e della Regione con riguardo alle attività di formazione professionale.

Articolo 19-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

La modifica, introdotta dal Senato, reca una disposizione meramente interpretativa di una norma già vigente (articolo 109 del TULP) e non incide in alcun modo sotto il profilo finanziario, potendo essere attuata dalle Amministrazioni competenti avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 19-ter

(Dotazioni della polizia municipale. Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65)

La norma, introdotta dal Senato, reca una disposizione meramente interpretativa di una disposizione già vigente (articolo 5, comma 5, della legge n. 65/1986). Essa non incide in alcun modo sotto il profilo finanziario, potendo essere attuata dalle Amministrazioni competenti avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 20

(Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive)

La disposizione in parola, per esigenze di prevenzione, consente l'adozione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive anche nei confronti di coloro che siano indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori ad attentati con finalità di terrorismo, anche internazionale.



Trattasi, pertanto, di norma con evidente natura ordinamentale, come tale insuscettibile di recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 20-bis

(Contributo delle società sportive agli oneri per i servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive)

La disposizione incrementa la soglia minima e massima (rispettivamente, dall'1 al 5% e dal 3 al 10%) della quota degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi calcistici. La quota è destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi e, in particolare, alla copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e dell'indennità di ordine pubblico delle Forze di polizia.

La modifica introdotta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, incidendo su servizi istituzionali che le Forze di polizia assicurano ordinariamente in relazione alle esigenze di ordine pubblico. La sua attuazione, comunque, appare foriera di maggiori entrate per la finanza pubblica, peraltro di difficile quantificazione, consentendo di destinare ad altri scopi risorse attualmente destinate a remunerare lo svolgimento dei cennati servizi.

Articolo 21

(Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso in specifiche aree urbane)

La norma estende la possibilità di applicazione del c.d. DASPO in ulteriori contesti territoriali rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente.

Le modifiche introdotte dal Senato incidono sull'ambito applicativo della disciplina del c.d. DASPO urbano. Le modifiche raddoppiano la durata di applicazione della misura predetta e prevedono nuove ipotesi di applicazione della stessa, con specifico riferimento ai locali di pubblico trattenimento ed agli esercizi pubblici.

Si tratta di norme a carattere ordinamentale, dalle quali, pertanto, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla loro attuazione si provvede con le risorse umane, finanziari e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 21-bis

(Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi)

La disposizione prevede che tra prefetto ed organizzazioni maggiormente rappresentative dei pubblici esercenti possono essere stipulati accordi per prevenire illegalità o pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica e che l'adempimento su base volontaria di tali misure preventive da parte del pubblico esercizio sia valutabile dal questore ai fini della sospensione o della revoca della licenza.

La disposizione riveste evidente carattere ordinamentale, sicché dalla sua applicazione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 21-ter

(Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto di accesso in specifiche aree urbane)

La disposizione è volta a sanzionare penalmente l'inottemperanza al divieto di accesso in specifiche aree urbane (c.d. DASPO urbano). Essa riveste evidente carattere ordinamentale, sicché dalla sua applicazione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 21-quater

(Introduzione del delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio)



La norma introduce nel codice penale una nuova fattispecie delittuosa, volta a sanzionare l'esercizio molesto dell'accattonaggio.

La disposizione riveste evidente carattere ordinamentale, sicché dalla sua applicazione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 21-quinquies

(Modifiche alla disciplina sull'accattonaggio)

La disposizione prevede un intervento volto a modificare, con un'apposta integrazione della rubrica e nell'ambito delle fattispecie previste, la disciplina di cui all'articolo 600-*octies* del codice penale in materia di accattonaggio con l'impiego di minori.

La disposizione riveste evidente carattere ordinamentale, sicché dalla sua applicazione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 21-sexies

(Disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi)

La norma incide in materia di contrasto al fenomeno dei c.d. "parcheggiatori abusivi" ed interviene sia sulla configurazione dell'illecito – sanzionando l'esercizio "senza autorizzazione" e non più l'esercizio "abusivo" – sia sulla disciplina sanzionatoria che, nelle ipotesi più gravi, provvede a trasformare l'illecito in argomento da amministrativo a penale.

La disposizione riveste evidente carattere ordinamentale, sicché dalla sua applicazione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 22

(Potenziamento di apparati tecnico-logistici del Ministero dell'interno)

La norma è finalizzata a corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di potenziamento dei sistemi informativi nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Per quanto riguarda le esigenze istituzionali della Polizia di Stato la tabella riepilogativa che segue individua le progettualità della Polizia di Stato con la relativa attribuzione delle risorse ripartite per ciascun esercizio finanziario.

Impiego stanziamento fondo di riserva parte capitale art. 1 comma 1071 legge 205/2017									
PROGETTI	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
SISTEMI INFORMATIVI	7.500.000,00	22.150.000,00	22.150.000,00	22.150.000,00	22.150.000,00	22.150.000,00	22.150.000,00	22.150.000,00	162.550.000,00
ARMAMENTO	500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	21.500.000,00
AUTOMEZZI	0,00	3.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	36.000.000,00
INTERVENTI SU IMMOBILI	2.500.000,00	8.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	47.000.000,00
	10.500.000,00	36.650.000,00	36.650.000,00	36.650.000,00	36.650.000,00	36.650.000,00	36.650.000,00	36.650.000,00	267.050.000,00

Con riferimento agli specifici interventi della Polizia di Stato si descrivono, di seguito, i singoli progetti e nelle relative tabelle si individuano le risorse da implementare per gli esercizi finanziari interessati.



1. SISTEMI INFORMATIVI

Gli interventi previsti sui sistemi informativi della Polizia di Stato sono finalizzati, come previsto dalla norma, a potenziare e rendere più efficace l'azione sia di prevenzione che di contrasto nei confronti dei fenomeni del terrorismo internazionale, anche di radicalizzazione religiosa.

A tal fine si rende necessario dotare il Personale impiegato in tali attività di attuali ed efficaci mezzi e materiale tecnologico.

Si rende altresì indispensabile implementare e potenziare le infrastrutture hardware e software, anche per gli accessi in ambienti on-line come social media, blog e forum al fine di reperire informazioni pregiate, sistemi di traduzione automatizzata, incremento delle capacità di raccolta dati sul dark web.

SISTEMI INFORMATIVI	
ANNO	RISORSE
2018	7.500.000,00
2019	22.150.000,00
2020	22.150.000,00
2021	22.150.000,00
2022	22.150.000,00
2023	22.150.000,00
2024	22.150.000,00
2025	22.150.000,00
TOTALE	162.550.000,00

2. ARMAMENTO

Gli interventi previsti nel settore dell'armamento sono anch'essi strumentali per consentire efficaci attività di contrasto del terrorismo internazionale.

Tali interventi consentono di adeguare le dotazioni degli equipaggiamenti speciali e di garantire al tempo stesso un ammodernamento dell'armamento.

Infatti, a seguito dell'incremento del numero di uomini della Polizia di Stato impiegati nelle attività di contrasto al terrorismo internazionale, ne consegue la necessità di incrementare adeguatamente l'armamento e gli equipaggiamenti speciali al fine di garantire efficienti dotazioni per le complesse operazioni da compiere.

In particolare si segnalano anche le specifiche esigenze delle Unità Operative di Pronto Intervento (U.O.P.I.) che per la particolare natura delle attività svolte devono essere dotato di mezzi e armamento particolare.

ARMAMENTO	
ANNO	RISORSE
2018	500.000,00
2019	3.000.000,00
2020	3.000.000,00
2021	3.000.000,00
2022	3.000.000,00
2023	3.000.000,00
2024	3.000.000,00
2025	3.000.000,00
TOTALE	21.500.000,00

3. AUTOMEZZI



A seguito dell'incremento del numero di uomini della Polizia di Stato impiegati nelle attività di contrasto al terrorismo internazionale, ne consegue la necessità di incrementare il numero delle autovetture in uso a detto personale.

In particolare si segnalano anche le specifiche esigenze delle Unità Operative di Pronto Intervento (U.O.P.I.) che per la particolare natura delle attività svolte devono essere dotato di mezzi e armamento particolare.

In vista delle particolari attività antiterrorismo si evidenzia altresì la necessità di acquisire anche autovetture blindate.

Per quanto riguarda il settore automezzi si fa presente tuttavia che la somma destinata al potenziamento del parco veicolare è minima in quanto già sono state stanziare risorse con il D.L. 119 ed ulteriori richieste sono state finanziate ai sensi dell'art. 1 comma 623 della L.232/2016.

AUTOMEZZI	
ANNO	RISORSE
2018	0,00
2019	3.000.000,00
2020	5.500.000,00
2021	5.500.000,00
2022	5.500.000,00
2023	5.500.000,00
2024	5.500.000,00
2025	5.500.000,00
TOTALE	36.000.000,00

4. INTERVENTI SU IMMOBILI

Gli interventi sugli immobili sono una diretta conseguenza del potenziamento dei sistemi informativi e tecnologici.

In via prioritaria occorre precisare che nel corso degli ultimi anni si è portata avanti una importante attività che ha consentito di ottenere risparmi di gestione, sia per il rilascio di alcuni immobili, sia per specifiche attività di razionalizzazione e di riallocazione, nonché a seguito della riduzione del 15% dei canoni per effetto della legge n. 135/2012 e s.m.i.

Infatti a partire dal 2013 e nei successivi esercizi 2014, 2015 e 2016 è stato sanato interamente il debito comunicato dalle Prefetture in occasione dei ripetuti monitoraggi effettuati.

Anche nel corso del 2017, a seguito di operazioni di razionalizzazione della spesa, si sono registrati risparmi.

Su detti immobili nonché su altri immobili demaniali, anche confiscati, si rendono necessari interventi di adattamento, anche al fine di ridurre la spesa complessiva delle locazioni passive.

Complessivamente viene previsto uno stanziamento, per il periodo 2018-2025, pari a 47 mln di euro. L'esigenza coinvolge due fattispecie di intervento di cui una finalizzata ad un adeguamento funzionale delle strutture demaniali esistenti e l'altra di ristrutturazione di immobili che, confiscati alla criminalità organizzata, consentiranno risparmio di spesa per le locazioni passive.



INTERVENTI SU IMMOBILI	
ANNO	RISORSE
2018	2.500.000,00
2019	8.500.000,00
2020	6.000.000,00
2021	6.000.000,00
2022	6.000.000,00
2023	6.000.000,00
2024	6.000.000,00
2025	6.000.000,00
TOTALE	47.000.000,00

Per quanto riguarda le esigenze istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si descrive, di seguito, il progetto complessivo e nella relativa tabella si individuano le risorse da implementare per gli esercizi finanziari interessati.

INTERVENTI SISTEMI INFORMATIVI E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
ANNO	RISORSE
2018	4.500.000,00
2019	12.500.000,00
2020	12.500.000,00
2021	12.500.000,00
2022	12.500.000,00
2023	12.500.000,00
2024	12.500.000,00
2025	12.500.000,00
TOTALE	92.000.000,00

5.AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO SISTEMI INFORMATIVI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'iniziativa è volta a finanziare uno specifico progetto che si propone di rinnovare e potenziare l'attuale infrastruttura informatica e di telecomunicazioni del Dipartimento, incluso il rinnovamento delle dotazioni tecnologiche a bordo degli automezzi di soccorso e dei dispositivi di protezione individuale, al fine di rendere disponibili alle risorse VF sul campo servizi di comunicazione digitale e connettività dei dispositivi mobili per il coordinamento e controllo delle operazioni ai vari livelli decisionali. Il progetto si pone l'obiettivo di interventi di soccorso più rapidi ed efficienti con innovativi dispositivi strumentali e tecnologie per un dispiegamento territoriale capillare dei nuovi servizi ICT, conseguendo maggiore sicurezza degli operatori VF, contenimento dei tempi di intervento e riduzione sistematica delle spese di gestione del parco automezzi di soccorso.



Il progetto si inquadra nell'ambito del piano delle priorità indicate nella Direttiva annuale del Ministro dell'Interno che prevede il raggiungimento dei seguenti rilevanti obiettivi strategici:

- migliorare le strategie di intervento di soccorso pubblico, attraverso lo sviluppo di flussi informativi (anche multimediali) dai luoghi di intervento alle Sale Operative e viceversa;
- sviluppare sistemi di condivisione informativa ed interoperabilità tra i diversi soggetti presenti nell'ambito di meccanismi complessi di Protezione civile e Difesa Civile Nazionale;
- aumentare le capacità decisionali degli attori del sistema nazionale di Difesa Civile, attraverso la capillare presenza di unità mobili territoriali, interconnesse telematicamente ai Centri di Coordinamento delle Crisi, dedicate alla gestione delle emergenze Nucleari, Batteriologiche, Chimiche e Radiologiche (NBCR).

Articolo 22-bis

(Misure per il potenziamento e la sicurezza delle strutture penitenziarie)

La disposizione, introdotta dal Senato, è tesa a reperire maggiori risorse da destinare ad interventi urgenti connessi al potenziamento, alla implementazione e all'aggiornamento dei beni strumentali in uso al Corpo di polizia penitenziaria, nonché alla ristrutturazione ed alla manutenzione degli edifici e all'adeguamento dei sistemi di sicurezza.

Si prevede, altresì, di destinare nuove risorse per sopperire alle maggiori esigenze del Corpo di polizia penitenziaria connessa all'approvvigionamento di nuove uniformi e di vestiario.

Per finanziare i predetti interventi, la norma prevede due specifiche autorizzazioni di spesa per complessivi 6.635.000 euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 cui si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Riepilogo degli oneri:

Anno 2018	euro	6.635.000
Anno 2019	euro	15.000.000
Anno 2020	euro	25.000.000
Anno 2021	euro	25.000.000
Anno 2022	euro	25.000.000
Anno 2023	euro	25.000.000
Anno 2024	euro	25.000.000
Anno 2025	euro	25.000.000
Anno 2026	euro	25.000.000
Totale	euro	196.635.000

Articolo 23

(Disposizioni in materia di blocco stradale)

La disposizione, al comma 1, modifica il trattamento sanzionatorio previsto per alcune condotte in materia di libera circolazione sulle strade ordinarie, risottoponendole a sanzione penale.

In considerazione del disvalore sociale delle condotte oggetto del suddetto inasprimento sanzionatorio, le medesime sono state incluse tra i motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato.

Il Senato ha introdotto una disposizione che opera una diversificazione nella qualificazione giuridica della condotta di "blocco stradale", prevedendo che la stessa acquisti valenza penale solo se posta in essere ostruendo la circolazione viaria con oggetti e, comunque, non con la mera presenza fisica sulla sede stradale (nel qual caso, la fattispecie verrebbe sanzionata solo a livello amministrativo pecuniario).



Si tratta, evidentemente, di norme a carattere ordinamentale, inidonee a determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 23-bis
(Modifiche al codice della strada)

La disposizione prevede, alle lettere a) e b), la sostituzione, rispettivamente, degli articoli 213 e 214 del Codice della strada; alla lettera c), la modifica dell'articolo 214-bis; alla lettera d), l'inserimento dell'articolo 215-bis. La norma in questione opera una minima rimodulazione delle attuali sanzioni, fatto salvo per quella prevista al comma 8 del nuovo art. 214, che è in aumento rispetto a quella vigente. La disposizione, pertanto, non produce nuovi oneri ma ulteriori entrate, sebbene eventuali e non facilmente quantificabili.

La procedura prevista dal nuovo art. 215-bis del Codice della strada è volta proprio a ridurre le ingenti spese sostenute dallo Stato per la giacenza dei veicoli nelle depositerie ed è destinata a generare nuove entrate derivanti dalla alienazione dei veicoli.

CAPO II

Articolo 24
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

La disposizione in esame interviene nella materia delle impugnazioni delle misure di carattere patrimoniale previste dal “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, e norme degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” (come modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161).

Con l’inserimento del comma 2-quater all’articolo 10 del Codice antimafia si prevede anche per dette misure la condanna al pagamento delle spese processuali in caso di conferma anche parziale del provvedimento di primo grado da parte della Corte di Appello.

L’intervento si rende necessario perché allo stato, per quanto attiene le misure patrimoniali citate, la condanna al pagamento delle spese processuali è prevista solo all’esito del giudizio di primo grado, secondo quanto disposto dal comma 10-quinquies dell’articolo 7 del citato Codice Antimafia.

La modifica operata, tesa ad omogenizzare il regime delle impugnazioni previsto per le misure indicate, ha carattere procedurale ed è tale da produrre effetti positivi sulla finanza pubblica sotto un duplice aspetto. Innanzitutto, si rileva che dalle condanne al pagamento delle spese processuali, da parte del giudice d’appello, del provvedimento patrimoniale impugnato dal ricorrente, potranno derivare benefici per l’erario in termini di incremento di entrate; oppure, l’alta probabilità di ottenere un annullamento solo parziale del provvedimento impugnato con consequenziale condanna al pagamento delle spese processuali è circostanza che potrà fungere da deterrente alla presentazione di ricorsi pretestuosi, determinando un effetto deflattivo del contenzioso, al quale è connessa una sensibile diminuzione dei carichi di lavoro giudiziari, con risparmi di spesa per la finanza pubblica.

L’articolo, inoltre, reca modifiche e integrazioni agli articoli 17 e 67 del Codice antimafia. Più in particolare, si elimina la obbligatorietà della comunicazione all’autorità giudiziaria delle proposte di applicazione delle misure di prevenzione presentate autonomamente dal questore (lettera *b*) e si amplia il novero dei reati la cui commissione determina l’insorgenza delle cosiddette ostatività antimafia (lettera *d*).

Il Senato ha, poi, introdotto il comma 1-bis, in virtù del quale le disposizioni di cui agli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 159/2011, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono dei fondi europei per importi non superiori ai 25.000 euro, non trovano applicazione (e, quindi, non impongono la previa acquisizione dell’informazione antimafia liberatoria) sino al 31 dicembre 2019.

Le disposizioni recate dall’articolo in argomento hanno tutte carattere ordinamentale e, in quanto tali, sono insuscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 25***(Sanzioni in materia di subappalti illeciti)***

La disposizione mira ad inasprire il trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto. L'intervento prevede, in primo luogo, la trasformazione in delitto del reato in parola e, secondariamente, l'equiparazione della sanzione personale a quella prevista per il reato di frode nelle pubbliche forniture.

La norma incide unicamente su aspetti meramente sanzionatori, insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 26***(Monitoraggio dei cantieri)***

La disposizione, al fine di potenziare la rete di prevenzione antimafia sul territorio, impone di trasmettere anche al prefetto la segnalazione di inizio attività dei cantieri di lavori pubblici nell'ambito della provincia.

Il Senato ha modificato il comma 1 con un intervento di drafting che circoscrive l'obbligo di comunicazione nei confronti del prefetto esclusivamente ai lavori pubblici, in coerenza con le competenze della citata autorità amministrativa.

La disposizione ha portata meramente ordinamentale e, come tale, è insuscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 26-bis***(Piani di emergenza per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti)***

La disposizione prevede la predisposizione di specifici piani di emergenza, uno interno a cura dei gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, che dovranno curarne anche il periodico aggiornamento e uno esterno a cura del Prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, finalizzato a mettere in atto le misure necessarie a prevenire gli incidenti e a minimizzare gli effetti in caso di evento.

L'intervento ha natura ordinamentale e per la sua attuazione le competenti amministrazioni provvedono avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 27***(Disposizioni per migliorare la circolarità informativa).***

La disposizione in esame riprende, aggiornandola, la disposizione già prevista all'articolo 160 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (la cui previsione era allargata anche alle Preture circondariali, oramai soppresse) ed individua meglio il personale di cancelleria del Tribunale – non solo riferito alle cancellerie dibattimentali – ma anche alle cancellerie presso le sezioni delle misure di prevenzione e presso gli uffici G.I.P. dei medesimi nonché il personale delle cancellerie delle Corti di appello. L'obbligo di trasmissione si riferisce non solo al dispositivo delle sentenze irrevocabili di condanna ma è esteso anche ai provvedimenti ablativi o restrittivi che devono essere comunicati in copia alle questure competenti per territorio ed alla Direzione Investigativa Antimafia.

Al riguardo si rappresenta che l'attività sopra descritta non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto la trasmissione dei dati dei provvedimenti di cui sopra si è detto già viene ordinariamente effettuata con modalità telematiche dalle cancellerie giudiziarie che dispongono della necessaria piattaforma e strumentazione informatica diretta alla circolazione e flusso dei dati dei procedimenti giudiziari. Si assicura, pertanto, che l'adempimento in esame potrà essere fronteggiato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 28

(Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Con la disposizione in esame, che introduce all'art. 143 TUEL un comma 7-bis, viene individuato un nuovo istituto che consente di adottare interventi straordinari nel caso in cui, all'esito dell'accesso, pur non rinvenendosi gli elementi concreti, univoci e rilevanti per disporre lo scioglimento dell'ente locale, tuttavia siano state riscontrate, in relazione ad uno o più settori amministrativi, illecità tali da determinare uno sviamento dell'attività dell'ente.

La norma suddetta comporta oneri per i compensi dei commissari *ad acta*, incaricati di sostituirsi agli stessi enti risultati inadempienti nell'adozione dei necessari atti, ai quali gli Enti Locali provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci. Al fine di determinare detti oneri, vengono presi a riferimento il numero di decreti ministeriali di conclusione dei procedimenti per insussistenza dei presupposti per lo scioglimento - art. 143, comma 7, del TUEL - nell'ultimo quinquennio (gennaio 2014 – agosto 2018), unitamente al costo medio dei compensi spettanti ai commissari *ad acta*.

Nel predetto arco temporale i procedimenti di chiusura sono stati 24, con conseguente media annua di 4,8. Il compenso spettante al commissario *ad acta* che, in luogo dell'amministrazione inadempiente adotta l'atto, può ragionevolmente stimarsi in 2.000,00 euro in relazione alla prassi per altre tipologie di commissari *ad acta* (ad esempio quelli nominati dai T.A.R. nell'ambito dei giudizi di ottemperanza).

Conseguentemente, gli oneri annui stimabili per l'attuazione della disposizione in questione sono quantificabili in circa 10.000,00 euro, importo risultante dal costo per un commissario (2.000,00 euro) moltiplicato per la media annua dei procedimenti di chiusura (4,8).

Il Senato ha poi introdotto un nuovo comma 1-bis, volto ad integrare la disciplina dell'incandidabilità degli amministratori locali degli enti sciolti per infiltrazione o condizionamento mafioso, ricomprendendo anche le competizioni elettorali nazionali e europee ed estendendo a due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso l'ambito temporale di vigenza dell'ostatività.

La cennata disposizione ha portata meramente ordinamentale e, come tale, è insuscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 29**(Modifiche in materia di attività svolte negli enti locali dal personale sovraordinato ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)**

La disposizione mira ad aggiornare il valore, fermo all'anno 2007, dello stanziamento massimo per la copertura finanziaria degli oneri connessi alle attività svolte, ai sensi dell'articolo 145 del TUEL n. 267/2000, dal personale sovraordinato presso le Commissioni straordinarie deputate a gestire i comuni e le province i cui Consigli vengano sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.

Allo scopo si rende necessario incrementare, fino a un massimo di cinque milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, le apposite risorse individuate dall'articolo 1, comma 706, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine è previsto l'utilizzo delle risorse che si rendono disponibili durante l'anno, relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali corrisposte dal Ministero dell'interno.

Articolo 29-bis**(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)**

La disposizione introdotta da Senato interviene in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero ma utilizzati da soggetti stabilmente presenti sul territorio nazionale, novellando gli articoli 93, 132 e 196 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285/1992.

All'attuazione delle nuove disposizioni le competenti Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

CAPO III

Articolo 30***(Modifiche all'articolo 633 del codice penale)***

L'articolo modifica la disciplina del reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 codice penale, inasprendo le sanzioni previste. La norma ha portata meramente ordinamentale, e come tale è insuscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 31***(Modifiche all'articolo 266 del Codice di procedura penale)***

La novella dell'articolo 266 del codice di procedura penale inserisce la fattispecie aggravata del reato di cui all'art. 633 c.p. tra quelle che consentono di utilizzare lo strumento delle intercettazioni.

Va considerato che la disposizione, finalizzata al contrasto del reato di invasione di edifici nelle forme più aggravate descritte e da ricondurre ad una casistica contenuta, ha carattere procedurale ed i relativi adempimenti giudiziari potranno essere espletati con l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Anche per tale modifica si assicura che il previsto ampliamento delle attività di intercettazione per tale tipologia di reato potrà essere fronteggiato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si osserva, tra l'altro che le spese per le intercettazioni presentano una dinamica di risparmio di spesa sul relativo capitolo 1363, iscritto nel bilancio del Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di giustizia, per effetto delle modifiche normative introdotte in materia, determinate in particolare a seguito della revisione delle voci di listino delle prestazioni obbligatorie in attuazione della legge 103/2017 stabilita dal Decreto Interministeriale 28 dicembre 2017.

Articolo 31-bis***(Modifiche all'articolo 284 del codice di procedura penale)***

La norma prevede che la misura degli arresti domiciliari non possa essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente. La disposizione ha portata meramente ordinamentale e, come tale, è insuscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 31-ter***(Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili)***

Con l'articolo in questione, introdotto dal Senato, vengono dettate disposizioni per affrontare il fenomeno delle occupazioni arbitrarie di immobili e delle iniziative da porre in essere per conseguire il rilascio degli stessi.

La disposizione istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, un apposito capitolo con una dotazione iniziale di due milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018. La relativa copertura finanziaria viene assicurata mediante l'utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 relativo al contributo, determinato ai sensi del successivo comma 2, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

Per gli ulteriori fabbisogni che dovessero derivare dall'applicazione della norma negli anni successivi al 2018 e che, allo stato non sono quantificabili, ci si potrà avvalere anche delle risorse provenienti dal Fondo Unico di Giustizia di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.



TITOLO III**Art. 32*****(Disposizioni per la riorganizzazione dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno)***

Si fa preliminarmente rilevare che la riorganizzazione proposta, a seguito delle misure di *spending review*, coinvolgerà una rideterminazione dei posti di livello dirigenziale generale assegnati ai Prefetti, incidendo solo parzialmente sugli Uffici di livello dirigenziale generale.

L'intervento normativo introduce, con il comma 1, lettere a) e b), nuovi criteri e modalità di computo, in base ai quali è previsto che il Ministero dell'interno, calcolata la percentuale del 20 per cento degli uffici dirigenziali di livello generale prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella misura complessiva di ventinove posti di livello dirigenziale generale, provvederà alla corrispondente riduzione dei posti di Prefetto. La rimodulazione interesserà 8 posti di livello dirigenziale generale assegnati ai prefetti agendo esclusivamente nell'ambito degli uffici centrali del Ministero dell'interno di cui al vigente regolamento di organizzazione - con conseguente rideterminazione della dotazione organica di cui alla Tabella 1, allegata al d.P.C.M. 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015 - e di ventuno unità di posti di Prefetti collocati in disponibilità per specifiche esigenze ai sensi della vigente normativa. La complessiva riduzione verrà, dunque, realizzata anche mediante la rimodulazione, in senso riduttivo, del contingente dei prefetti da collocare in disponibilità secondo la normativa vigente.

Per quanto attiene agli Uffici di livello dirigenziale generale, l'organizzazione del Ministero a livello centrale è contenuta nel DPR n. 398/2001 e successive modificazioni e integrazioni (cfr. DPR n. 210/2009, legge n. 189/2002 e d.l. n. 83/2002, convertito nella legge n. 133/2002).

In particolare, questa Amministrazione è composta da 5 Dipartimenti, istituiti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, i quali si articolano in Uffici di livello dirigenziale generale affidati a prefetti o a dirigenti dell'Area 1 di prima fascia.

Sempre a livello centrale, con il D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98 sono stati individuati gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Per ciò che concerne la base di computo per il calcolo del taglio del 20%, sono stati considerati i 147 Uffici dirigenziali di livello generale, relativi sia alla carriera prefettizia che alla dirigenza contrattualizzata di prima fascia, così come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (All. 1).

La percentuale di riduzione del 20%, calcolata su tali uffici centrali e periferici dell'Amministrazione civile dell'interno (147) pertanto, arrotondando l'esito della percentuale (29,4) all'unità inferiore come previsto dal d.lgs. 165/2001, interesserà un numero di 29 posti di prefetto.

La riduzione di 29 posti di prefetto, tenuto conto che deve salvaguardare il vigente assetto periferico dell'Amministrazione civile dell'interno, senza soppressione di nessuna Prefettura-U.t.g., graverà, in termini di contrazione, sul personale dirigenziale di livello generale appartenente alla carriera prefettizia, e non su quella dei dirigenti dell'Area 1, atteso l'esiguo numero di unità di cui è composta (4 unità). In particolare la contrazione interesserà ventuno posti assegnati ai prefetti collocati in disponibilità per specifiche esigenze ai sensi della vigente normativa, e nella misura di otto, con riflessi sulla consistenza della dotazione organica dei prefetti, le strutture di livello dirigenziale generale degli Uffici centrali del Ministero dell'interno, come determinati dal D.P.R. 398/2001 e ss.mm.e i.. Ai fini del computo degli altri otto posti di livello dirigenziale generale da sopprimere a livello centrale sarà computata anche la Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica sicurezza, la cui soppressione è già stata prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2018, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2018, n. 228, che riscrivendo taluni assetti organizzativi nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza, ha anticipato, limitatamente alla suddetta struttura di livello dirigenziale generale, il più complessivo processo di riorganizzazione cui il Ministero dell'interno dovrà provvedere entro il 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.



Si provvederà inoltre, per gli altri 21 posti, alla rideterminazione dei numeri e delle percentuali previste dalle disposizioni vigenti per il collocamento dei prefetti a disposizione per particolari esigenze di cui all'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (che non potranno eccedere il numero di due unità oltre quelli dei posti del ruolo organico), all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 (che passano dal 15 al 5 per cento della dotazione organica) e all'articolo 12, comma 2-*bis* del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (che per i prefetti prevedrà il collocamento in disponibilità entro l'aliquota dell'1 per cento della dotazione organica).

La riduzione del 20 per cento dei posti di Prefetto, come sopra calcolata, farà conseguire un risparmio di euro 5.954.385,22 sulla spesa complessiva dei posti in organico pari a euro 32.498.166,12 (All.2) all'esito dell'attuazione delle misure di cui al comma 4 dell'articolo in commento (adozione del regolamento di organizzazione e riassorbimento, entro il biennio successivo, degli effetti derivanti dalle riduzioni del personale).

Il risparmio che sarà conseguito dalla riduzione dei posti di Prefetto pari a euro 5.954.385,22 è stato quantificato considerando tutte le voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, comprensivo degli oneri a carico dello Stato, nelle misure previste dall'ordinamento retributivo di cui al D.P.R. 4 maggio 2018, n. 66 (All. 3), tenendo conto della retribuzione media sulla base delle diverse fasce di graduazione.

Per quanto riguarda il calcolo sul costo medio stipendiale dei Prefetti a disposizione si evidenzia che non è stata computata la sola indennità di cui all'art. 43, comma 20, della legge 121/1981.

Le proposte modalità per l'individuazione dei posti di Prefetto da ridurre sono dettate dall'esigenza di garantire, in sede di riorganizzazione, la regolare operatività degli Uffici centrali che compongono i cinque Dipartimenti in cui è articolato questo Ministero dell'interno, non intervenendo sull'assetto ordinamentale periferico.

Per ciò che concerne, invece, le riduzioni del personale dirigenziale di livello non generale e del personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo in esame, restano salve le riduzioni disposte con il richiamato D.P.C.M. del 22 maggio 2015.



Allegato 1**Le strutture centrali**

L'organizzazione del Ministero a livello centrale è contenuta nel DPR n. 398 del 7 settembre 2001, e successive modificazioni (cfr. D.P.R. n.154/2006 e DPR n. 210/ 2009), istitutivo dei Dipartimenti, cioè delle nuove strutture centrali che hanno sostituito le vecchie Direzioni generali, accorpandole tra loro secondo criteri di funzionalità e di omogeneità delle materie.

I Dipartimenti rappresentano quindi il segmento operativo della politica dell'Amministrazione e rispondono funzionalmente al Ministro Essi sono:

- Dipartimento per gli affari interni e territoriali
- Dipartimento della pubblica sicurezza
- Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
- Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
 - Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie

Gli Uffici permanenti di diretta collaborazione sono:

- Capo di Gabinetto
- Capo Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari
- Vice Capo Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari

Gli Uffici dirigenziali generali, attualmente, risultano così ripartiti nell'ambito dei 5 Dipartimenti:

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, suddiviso nelle seguenti Direzioni Centrali e Uffici equiparati:

- Vice Capo Dipartimento con Funzioni Vicarie
- Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali
- Direzione Centrale dei Servizi Elettorali;
- *Direzione Centrale della Finanza Locale**
- Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Dipartimento delle Libertà Civili e dell'Immigrazione, suddiviso nelle seguenti Direzioni Centrali e Uffici equiparati:

- Vice Capo Dipartimento con Funzioni Vicarie
- Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo
- Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo
- Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze
- Direzione Centrale degli Affari dei Culti
- Direzione Centrale per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto
- Direzione Centrale per gli Affari Generali e per la Gestione delle Risorse Finanziarie e Strumentali



Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato), suddiviso nelle seguenti Direzioni Centrali e Uffici equiparati:

- Vice Direttore Generale per l'Espletamento delle Funzioni Vicarie
- Vice Direttore Generale per le Attività di Coordinamento e di Pianificazione
- Capo della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
- Capo dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
- Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia
- Direzione Centrale della Polizia Criminale;
- Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato;
- Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere;
- Direzione Centrale per le Risorse Umane;
- Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale
- *Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria*;
- Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale
- Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato
- Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato
- Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione

Non sono stati computati gli Uffici affidati ai soli dirigenti generali della Polizia di Stato o delle altre Forze di Polizia.

- **Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**, suddiviso nelle seguenti Direzioni Centrali e Uffici equiparati:

- Direttore Centrale per la Difesa Civile e le Politiche di Protezione Civile
- Direttore Centrale per le Risorse Umane
- *Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie**
- Direttore Centrale per gli Affari Generali
- Ufficio Centrale Ispettivo

Non sono stati computati gli Uffici affidati ai soli dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

- **Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie**, suddiviso nelle seguenti Direzioni Centrali e Uffici equiparati:

- Vice Capo Dipartimento con Funzioni Vicarie
- Direzione Centrale per le Risorse Umane
- *Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali**

Fa, altresì, capo al Dipartimento l'Ispettorato Generale di Amministrazione - IGA.

Dal Dipartimento dipendeva la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno – SSAI che è stata soppressa dall'art. 21 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.

* *Agli uffici in corsivo sono preposti dirigenti dell'Area 1 di prima fascia*



TOTALE UFFICI: 44

Le strutture territoriali

A livello territoriale il Ministero, in ragione dei rilevanti compiti ad esso affidati, è dotato di una composita articolazione, così connotata:

- n. 103 Prefetture-UTG, presenti in ciascuna Provincia e rette da un Prefetto che rappresenta il Governo sul territorio; il Prefetto del capoluogo di Regione è anche Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali.



Allegato 2

SPESA COMPLESSIVA DEI POSTI IN ORGANICO DEI PREFETTI CALCOLATA SUL COSTO MEDIO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO ANNUO LORDO PER 13 MENSILITA'
RIDUZIONE UFFICI DI LIVELLO GENERALE

QUALIFICA	COSTO MEDIO UNITARIO PRO-CAPITE	POSTI DI PREFETTO DA RIDURRE IN CONSEGUENZA DEL TAGLIO APPLICATO SUL 20% DEGLI UFFICI DIRIGENZIALI DI LIVELLO GENERALE	RISPARMIO CONSEGUITO
PREFETTO (da dotazione organica)	€ 221.075,96	8	€ 1.768.607,68
Prefetti (a disposizione)	€ 199.322,74	21	€ 4.185.777,54
Totale			€ 5.954.385,22

I RISPARMI SONO CALCOLATI SULLA BASE DEL COSTO MEDIO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO ANNUO LORDO PER 13 MENSILITA' EX D.P.R. 4 MAGGIO 2018, N.66



Allegato 3

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

Ufficio II - Ordinamenti retributivi del personale ed esecuzione dei giudicati contabili

TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO ANNUO LORDO PER 13 MENSILITA' DELLA CARRIERA PREFETTIZIA D.P.R. N. 66/2018
 ACCORDO PER IL TRIENNIO 2016 - 2018 SOTTOSCRITTO IL 12/04/2018

DECORRENZA 01/01/2018

PREFETTI DA DOTAZIONE ORGANICA

QUALIFICA	FASCIA	STIPENDIO TABELLARE comprensivo della 13 ^a	INDENNITA' LEGGE N. 121/81 rivalutata dal 01/01/2010 comprensivo di 13 ^a	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (parte fissa e variabile) comprensivo di 13 ^a	RETRIBUZIONE DI RISULTATO (acconto) comprensivo di 13 ^a 90% della retribuzione di risultato fondo anno 2009	TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO	ONERI STATO	TOTALE COSTO	COSTO MEDIO
	A Part. Rilev.	99.015,34	16.392,78	41.758,99	11.763,90	168.931,01	63.236,42	232.167,43	
	A	99.015,34	16.392,78	37.967,65	11.763,90	165.139,67	61.781,31	226.920,98	
	B Part.Rilev.	99.015,34	16.392,78	36.140,07	10.163,70	161.711,89	60.556,62	222.268,51	221.075,96
PREFETTO	B	99.015,34	16.392,78	32.858,61	10.163,70	158.430,43	59.297,19	217.727,62	
	C	99.015,34	16.392,78	26.503,54	8.175,60	150.087,26	56.208,01	206.295,27	



PREFETTI A DISPOSIZIONE

QUALIFICA	FASCE	STIPENDIO TABELLARE comprensivo della 13 ^a	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (parte fissa e variabile) comprensivo di 13 ^a	RETRIBUZIONE DI RISULTATO (acconto) comprensivo di 13 ^a 90% della retribuzione di risultato fondo anno 2009	TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO	ONERI STATO	TOTALE COSTO	COSTO MEDIO
	A Part. Rilev.	99.015,34	41.758,99	11.763,90	152.538,23	57.875,98	210.414,21	
	A	99.015,34	37.967,65	11.763,90	148.746,89	56.420,87	205.167,76	
PREFETTO	B Part. Rilev.	99.015,34	36.140,07	10.163,70	145.319,11	55.196,18	200.515,29	199.322,74
	B	99.015,34	32.858,61	10.163,70	142.037,65	53.936,75	195.974,40	
	C	99.015,34	26.503,54	8.175,60	133.694,48	50.847,57	184.542,05	

Articolo 32-bis

(Istituzione del Nucleo per la composizione delle Commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare)

La norma prevede l'istituzione di un nucleo nell'ambito del quale sono individuati i componenti delle Commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.

La disposizione è volta ad assicurare la pronta individuazione del personale prefettizio da destinare alle funzioni commissariali di cui agli artt. 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in caso di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguenti a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso e similare, prevedendo l'istituzione di un apposito nucleo. L'intervento emendativo prevede quindi l'istituzione, presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno-Direzione centrale per le risorse umane, di un Nucleo (*id est* Albo) composto da personale della carriera prefettizia nell'ambito del quale vengono individuati coloro che potranno essere nominati componenti di istituende commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso e similare.

La norma ha natura ordinamentale ed è finalizzata a garantire una scelta oculata e tempestiva dei nominativi dei funzionari a cui conferire l'incarico di commissario straordinario, secondo criteri di trasparenza, rotazione, professionalità e celerità. Le modalità, i criteri e la durata dell'assegnazione del personale prefettizio al predetto nucleo saranno definite dettagliatamente con successivo, apposito provvedimento di natura non regolamentare, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

La programmata rotazione periodica permetterà di far raggiungere ragguardevoli livelli di competenza nella specifica materia ad un numero sempre maggiore di unità di personale.

L'intervento non incide sugli assetti organizzativi degli Uffici centrali del Ministero dell'interno né istituisce nuove strutture di livello dirigenziale. Pertanto esso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano salve le spettanze economiche dovute ai suddetti Commissari straordinari per l'espletamento delle relative funzioni negli enti comunali sciolti per infiltrazioni mafiose. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziari e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La disposizione non prevede in favore dei componenti del Nucleo e per il solo inserimento nello stesso alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento, fermi restando i compensi spettanti per lo svolgimento delle attività commissariali di cui agli articoli 143 e 144 TUEL.

Articolo 32-ter

(Nomina del presidente della Commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139)

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, trattandosi di norma di natura ordinamentale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'intervento, infatti, nasce dalla necessità di sostituire l'attuale figura di presidente della Commissione per la progressione in carriera disciplinata dall'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, la cui scelta, oggi, è effettuata tra quelli preposti alle attività di controllo e valutazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, cioè tra i prefetti incaricati dei servizi di controllo interno. Con l'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, tali servizi di controllo interno sono stati sostituiti dall'Organismo indipendente di valutazione



della performance e conseguentemente la scelta del presidente è stata effettuata sino ad oggi, tra i prefetti che lo compongono.

Considerato che successivamente con l'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, è stato previsto all'art. 11, comma 1, lett. d), che a modifica dell'art. 14, comma 8, del citato d.lgs. n. 150/2009, i componenti dell'O.I.V. non possano essere nominati tra i dipendenti dell'Amministrazione interessata, si pone, oggi, il problema della individuazione del presidente della Commissione per la progressione in carriera, in caso di sostituzione, dopo l'entrata in vigore della citata norma.

Infatti, pur tenendo conto che la disposizione transitoria di cui all'art. 18 del suddetto decreto legislativo n. 74/2017 prevede che gli attuali componenti dell'O.I.V., dipendenti dell'Amministrazione interessata, possono permanere per l'intera durata dell'incarico, avuto riguardo alla circostanza che l'attuale incarico di prefetto all'interno del predetto Organismo di valutazione è già scaduto, ad oggi non risulta possibile, procedere ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, alla nomina del presidente della Commissione per la progressione in carriera, da scegliere secondo i vigenti criteri del citato d.lgs.139/2000.

Tale situazione conseguentemente determina per la suddetta Commissione l'impossibilità di funzionamento, con un blocco delle legittime aspettative del personale dirigenziale prefettizio allo sviluppo di carriera.

Si ritiene, pertanto, necessario dover formulare la presente disposizione al fine di garantire, senza soluzione di continuità, il regolare svolgimento delle attività della Commissione per la progressione in carriera, prevedendo che la scelta del presidente, da parte del Ministro su proposta del Capo Dipartimento, avvenga tra il personale appartenente alla qualifica di prefetto, senza vincolarlo ulteriormente ad esperienze professionali connesse all'esercizio di competenze che provvedimenti normativi successivi possono attribuire ad altre figure, così vanificando il proposto intervento novellistico.

Articolo 32-quater **(Disposizioni in materia di tecnologia 5G)**

La norma mira a sopprimere il richiamo alla Polizia Postale in caso di mancata liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, tenuto conto che tale intervento appare distonico rispetto alle specifiche competenze del citato organo di polizia. In luogo dello specifico riferimento alla Polizia postale si prevede che possa essere richiesto l'ausilio delle forze dell'ordine attraverso il prefetto territorialmente competente.

Al riguardo, si osserva che l'intervento di novella all'art. 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di tecnologia 5g – finalizzato a sostituire l' "avvalimento" funzionale della polizia postale in caso di mancata liberazione delle frequenze del servizio televisivo digitale terrestre con una più coerente e organica possibilità, per gli Ispettorati del Ministero dello sviluppo economico, di richiedere al prefetto competente per territorio l'ausilio della forza pubblica – non è suscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

A tal proposito si evidenzia che la disposizione si limita a specificare che anche nella peculiare ipotesi di inottemperanza (attiva o passiva) all'obbligo di rilascio delle frequenze televisive terrestri in forma digitale, in analogia con quanto previsto dal codice di procedura civile nella diversa materia dell'attuazione coattiva degli ordini di liberazione degli immobili, può concretizzarsi la necessità di richiedere l'assistenza e il concorso della forza pubblica, chiamata a esercitare, in via ausiliaria e strumentale rispetto a un provvedimento dispositivo, la funzione restrittiva della liberazione coattiva delle frequenze indebitamente occupate.



Tale eventualità, in un'ottica rispettosa dell'assetto ordinamentale e del piano sistematico vigente, viene riferita alla funzione di coordinamento e disposizione della forza pubblica riconosciuta (in via generale, in forza della legge 1° aprile 1981, n. 121 e in casi particolari da altre fonti quale ad esempio l'articolo 11 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14) al prefetto nella sua veste di autorità provinciale di pubblica sicurezza, che promana in senso radiale dal ruolo centrale del Ministro dell'interno quale autorità nazionale di pubblica sicurezza.

Trattasi, in definitiva, di una mera specificazione di una cristallizzata potestà istituzionale di coordinamento e indirizzo dei compiti e delle attività di pubblica sicurezza, tra le quali rientra indubbiamente l'apprestamento di mezzi per l'attuazione in concreto di una previsione legale o provvedimentale, l'implementazione della quale non è suscettibile di generare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, potendo assolversi agli adempimenti potenzialmente scaturenti dalla proposta in questione con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La norma, di carattere puramente ordinamentale, non è in grado di produrre nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

Articolo 32-quinquies
(Riorganizzazione del Servizio centrale di protezione)

L'articolo è volto a riorganizzare il Servizio Centrale di protezione del Dipartimento della pubblica sicurezza. L'emendamento è corredato da una clausola di neutralità finanziaria. L'intervento costituisce un'"anticipazione" di una più ampia "manovra" finalizzata a rivedere la complessiva organizzazione del Dipartimento.

La previsione in esame opera una mera redistribuzione dei compiti che già oggi sono svolti dal Servizio, in concreto articolato in divisioni separate, sicché essa ha una valenza meramente ordinamentale ed è insuscettibile di determinare nuovi ed ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Dal punto di vista finanziario, pertanto, la previsione è "neutra", non determinando alcun trasferimento di personale, che rimane quello dell'organico effettivo, il quale, per il disbrigo della propria attività, continuerà ad utilizzare le dotazioni strumentali già esistenti e che sono sufficienti alle esigenze del Servizio.

Non derivando nuovi o maggiori oneri dalla disposizione, ricorrono le condizioni di invarianza degli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica. Ai sensi dell'art. 17, comma 6 bis, della legge n.196/2009 si indicano le risorse già esistenti nel bilancio, sui capitoli, piani gestionali del C.D.R. 5 – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Articolo 32-sexies
(Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno)

La norma prevede l'istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno (CASMI) nell'ambito del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, che opera presso la Sede didattico-residenziale, con compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile dell'interno nonché alla realizzazione di studi e ricerche del Ministero dell'interno.

Il comma 2 dispone che il CASMI, fermi restando la dotazione organica e il contingente dei prefetti collocati a disposizione ai sensi della normativa vigente, sia presieduto da un prefetto, con funzioni di Presidente, e che operi attraverso un Consiglio direttivo ed un Comitato scientifico i cui



componenti sono scelti fra rappresentanti dell'Amministrazione civile dell'interno, docenti universitari ed esperti in discipline amministrative, storiche, sociali e della comunicazione. Al presidente e ai componenti degli organi non spetta la corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. E', inoltre, specificato che il CASMI non costituisce articolazione di livello dirigenziale del Ministero dell'interno.

Il comma 3 prevede un'autorizzazione di spesa pari a 50.000 euro annui, a decorrere dal 2019, per le spese di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, nonché realizzazione di studi e ricerche. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al capitolo 2920, piano gestionale 27, del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno destinate alle spese di funzionamento della Sede didattico-residenziale.

Il comma 4, fermo restando quanto disposto al comma 3, prevede la clausola di invarianza finanziaria precisando che l'intervento emendativo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Difatti, la sede didattico residenziale, presso la quale è istituito il CASMI, risulta già nella disponibilità del Ministero dell'interno ed è pienamente rispondente all'esigenza dello svolgimento di molteplici attività. Il personale già impiegato nella predetta sede, appartenente alla carriera prefettizia e ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno, svolgerà, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le funzioni di supporto all'attività del CASMI, non determinando alcun incremento nella vigente dotazione organica dei prefetti né del contingente dei prefetti collocati a disposizione, ai sensi della normativa vigente, né di quella del personale dirigenziale e non dell'Amministrazione civile dell'interno.

Articolo 33

(Norme in materia di pagamento dei compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia)

La disposizione assicura il pagamento, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 e anche in deroga alle limitazioni legali vigenti, dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in vista dell'obiettivo di garantire la stabilità, continuità ed efficienza della funzione di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In virtù dell'esplicita statuizione del primo comma, secondo cui il pagamento dei compensi avviene "nei limiti dello stanziamento già esistente in bilancio", la norma è dotata ex se di idonea copertura finanziaria, tenuto altresì conto di quanto disposto dal secondo comma, ai sensi del quale il pagamento dei suddetti compensi, nelle more dell'adozione del decreto adottato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 43, tredicesimo comma della legge n. 121/1981, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario 2017.

Articolo 34

(Incremento richiami personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

La presente norma è volta ad incrementare i tetti di spesa fissati dall'articolo 6-bis del decreto-legge n. 113 del 2016 per l'impiego del personale volontario a cui, in ragione dei giorni o delle ore lavorate, viene corrisposta una retribuzione commisurata a quella del personale di ruolo.

Il comma 1 incrementa, pertanto, il programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" del Ministero dell'interno dell'importo di euro 5,9 milioni per l'anno 2019 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2020.



In virtù di tale incremento, si dispone, al comma 2, che l'autorizzazione annuale di spesa per la retribuzione del personale volontario, iscritta in bilancio ai cap. 1802 e 1822 del citato programma, sia pari a euro 20.952.678 per l'anno 2019 e a euro 20.052.678 a decorrere dall'anno 2020.

Il predetto importo tiene conto degli oneri retributivi, di natura fissa ed accessoria spettanti al predetto personale per i giorni o le ore lavorate (commisurati alla retribuzione spettante al personale di ruolo con qualifica di vigile del fuoco), nonché dei correlati oneri previdenziali ed erariali a carico dello Stato.

Il comma 3 indica la copertura finanziaria dell'iniziativa legislativa, che determina oneri ai commi 1 e 3, pari a 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Articolo 35

(Ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)

La norma prevede, al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale confluiscono le risorse già autorizzate dall'art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle risorse già affluite ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e non utilizzate ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 124/2015, alle quali si aggiunge, inoltre, una quota pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 dei risparmi di spesa accertati, di parte corrente, di natura permanente, di cui all'art.4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e successive modifiche.

Si segnala che la predetta quota dei risparmi di spesa accertati di cui all'art.4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e successive modifiche, risultano disponibili sul capitolo 1153 del Ministero della Difesa.

La quantificazione del predetto fondo tiene conto che le risorse disponibili di cui all'art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle risorse già affluite ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono al momento pari ad euro 30.120.313 iscritte nel conto dei residui, euro 15.089.182 per il 2018 ed euro 15.004.387 a decorrere dall'anno 2019, a cui si aggiungono i 5 milioni di euro a decorrere dal 2018 di cui all'art.4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e successive modifiche. Le predette risorse di euro 30.120.313 in conto residui, di euro 15.089.182 per il 2018 e di euro 15.004.387 a decorrere dall'anno 2019 sono comprensive di quelle che saranno impiegate per la copertura degli oneri previsti per l'attuazione del decreto legislativo 5 ottobre 2018 n. 126, recante "*Disposizioni integrative e correttive in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2018, n. 255

Articolo 35-bis

(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale)

La norma, al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, consente agli enti "virtuosi"- che abbiano rispettato nel triennio precedente gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica - di ampliare, nell'anno 2019, le unità di personale della polizia municipale da assumere a tempo indeterminato, superando così i



limiti previsti dalle disposizioni vigenti (articolo 1, comma 228, della legge n. 208/2015 – c.d. turnover).

Le urgenti esigenze di potenziamento del personale della polizia municipale, componente sempre più impegnata sul fronte della sicurezza urbana, rendono necessario individuare, pur limitatamente al 2019, l'alleggerimento di un significativo limite ai processi assunzionali nell'ambito dei comuni, circostanza quest'ultima che determina una sostanziale penalizzazione in termini di risorse da destinare ai servizi per la collettività.

L'intervento consentirà ai comuni di assumere, in deroga ai limiti del turnover di cui all'articolo 1, comma 228, nel rispetto dei limiti della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio.

Le cessazioni nell'anno 2018 non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.

Articolo 35-ter

(Modifiche all'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

La norma amplia le ipotesi del comma 7-bis, dell'articolo 50, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire al Sindaco, quale Capo della comunità locale, di disporre, a tutela del riposo e della tranquillità dei cittadini, limitazioni di orario ad esercizi commerciali non solo nel caso di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche in determinate aree della città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, generalmente individuabili nei centri storici, ipotesi già prevista dalla disposizione vigente, ma anche in altre aree cittadine, pur in zone non centrali, dove si possono ugualmente verificare impatti negativi sul riposo e sulla quiete dei cittadini. Si fa riferimento, in particolare, a fenomeni di aggregazione notturna, favoriti dalla vendita di prodotti del settore alimentare o misto e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, nonché dall'erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici. Il provvedimento del Sindaco, che agisce in questo caso ai sensi dell'articolo 50 TUOEL, ha natura non contingibile e urgente e può determinare limitazioni in materia di orari di vendita per un periodo non superiore a trenta giorni.

Sotto il profilo sanzionatorio, si prevede che l'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5000. Qualora la stessa violazione venga commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile abbia proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in base alle quali, il Questore applica la misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

L'intervento emendativo non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, trattandosi di norma di natura ordinamentale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 35-quater

(Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni)

La norma dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un apposito fondo, per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni.

Viene stabilita una dotazione pari a due milioni di euro per l'anno 2018 e a cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.



Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale della polizia municipale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

- a) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- b) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018 e a euro 5 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- c) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

Il Fondo potrà essere alimentato anche con le risorse del Fondo Unico di Giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno, la cui consistenza si è attestata, nel corso degli anni, su circa 70/80 milioni di euro annui.

Articolo 35-quinquies (Videosorveglianza)

La norma prevede, al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, un incremento dell'autorizzazione di spesa - già prevista dall'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, per l'anno 2019 - nonché un rifinanziamento per gli anni 2020-2022 per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro (la disposizione vigente prevede 7 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2018 e 2019).

All'onere derivante, pari complessivamente a novanta milioni per le annualità 2019/2022, secondo gli importi rispettivamente indicati (10 milioni di euro per il 2019, 17 milioni di euro per il 2020, 27 milioni di euro per il 2021 e 36 milioni di euro per il 2022) si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma 140, lettere b) ed e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito del programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica", della Missione "Ordine pubblico e sicurezza", dello Stato di previsione del Ministero dell'interno.

In particolare, la copertura di cui al comma 2 viene assicurata mediante riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli 7411/PG6 e PG7 e 7461/PG1, autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, secondo il seguente piano:

- Capitolo 7411 p.g. 6: esercizio 2019 – importo euro 10 mln;
- Capitolo 7411 p.g. 6: esercizio 2020 – importo euro 15 mln;
- Capitolo 7411 p.g. 7: esercizio 2020 – importo euro 2 mln;
- Capitolo 7411 p.g. 6: esercizio 2021 – importo euro 15 mln;
- Capitolo 7411 p.g. 7: esercizio 2021 – importo euro 2 mln;



- Capitolo 7411 p.g. 6: esercizio 2022 – importo euro 26 mln;
- Capitolo 7461 p.g. 1: esercizio 2021 – importo euro 10 mln;
- Capitolo 7461 p.g. 1: esercizio 2022 – importo euro 10 mln.

Ai sensi del comma 3, le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2, temporaneamente definanziate, potranno essere reintegrate mediante rimodulazione di risorse finanziarie assegnate o da assegnare al Ministero dell'interno per la realizzazione di investimenti, con particolare riferimento a quelli destinati alla realizzazione di centri di primo soccorso e accoglienza.

Articolo 35-sexies

(Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121)

La norma interviene in materia di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto. L'articolo 5, comma 3-sexies, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, nel testo vigente, regola l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto (c.d. "droni") nell'ambito delle attività svolte, in via generale, dalle Forze di polizia nel settore del monitoraggio del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale. La citata disposizione, affida, altresì, ad apposito decreto interministeriale la relativa disciplina applicativa.

La disposizione è volta a estendere le finalità di impiego delle citate strumentazioni tecniche:

a) a tutte le Forze di polizia, nei rispettivi comparti di specialità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia;

b) per il solo Corpo della Guardia di finanza, anche per l'assolvimento delle funzioni istituzionali di polizia economico-finanziaria di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68.

La disciplina di utilizzo dei droni per le rinnovate finalità è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

La modifica normativa introdotta dal maxiemendamento non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio pubblico, poiché è realizzabile attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, tenuto conto che le Forze di polizia già dispongono delle strumentazioni tecniche necessarie.

CAPO II

Articolo 36

(Razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati)

La disposizione, al comma 1, apporta modifiche all'articolo 35 del codice antimafia. La modifica è di natura ordinamentale ed insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il nuovo comma 1-bis, introdotto dal Senato, sostituisce il comma 3 dell'articolo 35-bis del Codice antimafia nel senso che dalla data di nomina dell'amministratore giudiziario e sino all'eventuale provvedimento di dissequestro o di revoca della confisca, ovvero alla data di destinazione dell'azienda, restano sospesi gli effetti di una pregressa documentazione antimafia interdittiva. La disposizione ha portata meramente ordinamentale, e come tale è insuscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.



La disposizione, al comma 2, interviene sull'articolo 38 del Codice antimafia.

Con la modifica introdotta dal maxi emendamento al comma 2 del predetto articolo 38 si è intervenuti sul piano delle comunicazioni telematiche tra Autorità giudiziarie ed Agenzia. Con la modifica si rafforza l'imprescindibile raccordo con gli Uffici Giudiziari in termini di trasmissione telematica dei dati necessari, anche al fine di superare le carenze più volte segnalate dagli operatori di settore. Si evidenzia che la proposta prevede la modifica del comma 2 dell'articolo 38 del D.lgs 159 del 2011, operando sul piano delle comunicazioni telematiche tra Autorità giudiziaria e l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il flusso telematico di dati si riferirà non solamente ai provvedimenti di modifica o revoca del sequestro ed a quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria, ma anche a tutti quelli informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia, dal momento in cui la stesa interviene nell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, vale a dire dalla data del provvedimento di confisca di secondo grado. L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo, mentre per quanto concerne gli adempimenti a carico dell'amministrazione della giustizia si assicura che tali incombenzi potranno realizzarsi attraverso i sistemi informativi già in uso e ordinariamente funzionanti tra gli uffici giudiziari e l'Agenzia. Dall'attuazione dell'emendamento in esame, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'intervento, infatti, può essere sostenuto con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 – Programma 1.2 – Giustizia civile e penale. “Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia”, capitolo di bilancio 1501, per la parte corrente, che reca uno stanziamento iniziale di € 49.932.429 per l'anno 2018, di € 47.993.808 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nonché nel capitolo di bilancio 7203, per la parte capitale, che reca uno stanziamento iniziale di € 150.648.555 per l'anno 2018, di € 207.119.084 per l'anno 2019 e di € 258.756.118 per l'anno 2020.

La modifica apportata dal Senato all'articolo 41-ter del Codice antimafia è volta a conferire maggiore versatilità ad uno strumento certamente utile e prezioso, rimettendo alla sensibilità del competente Prefetto di valutare, nel rispetto del solco normativo e tenuto conto delle concrete esigenze locali, se procedere all'istituzione del predetto Comitato, ovvero acquisire altrimenti i contributi valutativi da parte dei soggetti che ne avrebbero dovuto far parte. L'intervento è di natura ordinamentale, in quanto tale insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con le ulteriori modifiche (comma 2-ter) si è provveduto a correggere un evidente difetto di coordinamento prodottosi all'articolo 43 del Codice antimafia a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 161/2017. La previsione di cui al comma 1 – secondo la quale l'amministratore giudiziario rende il conto “all'esito della procedura, e comunque dopo il provvedimento di confisca di primo grado” – era in sintonia con l'impostazione previgente, in base alla quale l'Agenzia veniva investita dell'amministrazione dei beni proprio a seguito della confisca di primo grado, ma non con quella attuale, che vede l'intervento *pleno iure* dell'Agenzia dopo la confisca di secondo grado; la modifica recata dalla disposizione in commento interviene, dunque, per sanare l'incongruenza attualmente presente ai commi 1 e 5-bis.

Con l'articolo si provvede ad integrare l'articolo 43 del codice antimafia prevedendo che l'amministratore debba presentare il conto della gestione anche dopo la confisca di secondo grado. La disposizione è di natura ordinamentale, in quanto tale insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza dello Stato.

Ulteriori modifiche (comma 2-quater) aggiungono all'articolo 44 del decreto legislativo n. 159/2011 un ulteriore comma (2-bis), con la finalità di specificare le tariffe applicabili per il recupero e la



custodia di beni mobili registrati. Nel dettaglio, si opera il rinvio alle tariffe, definite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 59 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Lo scopo perseguito è quello di ottenere l'applicazione di tariffe uniformi, così da conseguire evidenti economie. Inoltre, è prevista la possibilità per l'Agenzia di affidare tali servizi, a parità di tariffe, alle aziende da essa gestite: ciò può consentire di assicurare alle aziende confiscate operanti nello specifico settore un recupero dei livelli produttivi ed occupazionali.

La disposizione stabilisce un criterio di uniformità nell'applicazione delle tariffe applicabili per il recupero e la custodia di beni mobili registrati, individuando tra le tariffe calmierate quella ritenuta più favorevole alla pubblica amministrazione competente. Inoltre, è prevista la possibilità per l'Agenzia di affidare tali servizi, a parità di tariffe, alle aziende da essa gestite: ciò può consentire di assicurare alle aziende confiscate operanti nello specifico settore un recupero dei livelli produttivi ed occupazionali.

La disposizione è di natura ordinamentale volta a prestabilire quali siano le tariffe applicabili in termini di certezza ed uniformità, evitando l'insorgere di potenziali contenziosi, attualmente possibili atteso che nulla è stabilito in relazione alle tariffe da corrispondere da parte l'Agenzia. La norma richiamata è quella prevista per le spese di giustizia, rispetto alle quali l'azione dell'Agenzia si pone in continuità. A titolo meramente esemplificativo, in tabella viene esposto il raffronto delle tariffe giornaliere massime per custodia autoveicoli come stabilite dal vigente decreto 2 settembre 2006, n.265 (emanato ex art. 59 del DPR 115/2002) con quelle minime, sempre per autovetture, indicate nel capitolato generale 2008 Ministero dell'interno/Agenzia del Demanio, i cui valori costituiscono parametro su cui articolare l'affidamento del servizio per ambiti territoriali infraregionali.

Periodo di custodia	TARIFFE D.M. 265/2006	TARIFFE capitolato 2008 Min. dell'interno/Agenzia Demanio ex art. 214 bis C.d.S
1-90 giorno	€ 2,80	€ 3,00
91-365	€ 1,74	€ 3,00
Anno 2	€ 1,39	€ 3,00
Anno 3	€ 0,97	€ 3,00
Anno 4	€ 0,58	€ 3,00
Anno 5	€ 0,29	€ 3,00
anno 6 ed oltre	€ 0,15	€ 3,00

L'intervento è insuscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si evidenzia inoltre che le spese di custodia dei beni mobili registrati gravano sui fondi della relativa procedura, estranei al bilancio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati (Agenzia).



L'Agenzia provvede ad applicare le tariffe più convenienti (che sono quelle indicate dal D.M. n. 265/2006, emanato ex art. 59 del D.P.R. 115/2002) in continuità con le disposizioni dell'Autorità giudiziaria, peraltro mantenendo i beni mobili presso la medesima depositaria dalla stessa individuata.

La modifica in esame si limita a normare tale prassi di massima economicità, per evitare che l'Agenzia possa trovarsi esposta a pretese più onerose che, in caso di incapienza della procedura, graverebbero necessariamente sul Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 44 del Codice antimafia. In proposito, si rinvia alla tabella di raffronto tra le tariffe giornaliere massime per custodia autoveicoli come stabilite dal citato D.M. n. 265/2006 e quelle minime, sempre per autoveicoli, indicate nel capitolato Ministero dell'Interno/Agenzia del Demanio.

La disposizione interviene, poi, sull'attuale formulazione dell'art. 48 del Codice antimafia, in particolare con riferimento alla gestione e destinazione dei beni confiscati.

La lettera a) reca disposizioni meramente ordinamentali, insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel dettaglio, la modifiche introdotte al comma 3 determinano, per un verso (commi 2-bis, 2-ter e lettera d) n.3) il raddoppio dei termini entro i quali l'ente locale destinatario deve provvedere alla definitiva assegnazione dei beni immobili; per altro verso, introducendo alla lettera e) un nuovo comma 7-quater viene dettata una specifica disciplina per regolamentare il pagamento delle somme, poste a carico del FUG, in caso di destinazione di beni confiscati indivisi, qualora il bene medesimo debba essere acquisito al patrimonio dello Stato. L'intervento è insuscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il disposto recato dalla lettera b) non implica l'esigenza di copertura finanziaria, ma reca una parziale rimodulazione delle finalità cui l'Agenzia può destinare il reddito ricavato dai beni ex art. 48, comma 3, lett. b, del codice antimafia: si prevede che una quota non superiore al 30% possa essere destinata ad incrementare i fondi per la contrattazione integrativa relativi al proprio personale al fine di valorizzare l'impegno del personale e incrementare l'orientamento al miglioramento costante dell'efficienza, fissando comunque un tetto massimo all'incremento individuale che non può superare il 15 % della componente variabile della retribuzione accessoria in godimento. Si tratta di risorse a carattere non permanente la cui misura annua verrà definita nei limiti prescritti dalla norma con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia e che saranno erogati, secondo i criteri e le modalità definiti in sede di contrattazione integrativa riferita all'anno in cui le somme affluiscono al bilancio dell'Agenzia. Il valore di tale intervento non risulta predeterminabile in quanto il totale può variare negli anni in ragione di diversificate contingenze. Al solo scopo di fornire un'indicazione di consistenza, si segnala che le autorizzazioni ex art.48, comma 3, lett. b, hanno riguardato sinora: il II semestre 2016 per € 189.686,30 e il 2017 per € 340.814,19. In entrambi i casi l'Agenzia è in attesa della prevista riassegnazione e non sono conseguentemente in corso progetti a valere sulle somme relative: ne deriva che il decremento di fondi - che risulta, allo stato, esclusivamente "virtuale" - sarà agevolmente sostenuto modulando i futuri progetti in base alle somme effettivamente disponibili.

La previsione di cui alla lettera c) ha la finalità di meglio dettagliare procedure già esistenti. In quanto tale ha natura ordinamentale, insuscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera d) introduce una razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati, intese a favorire l'esito positivo delle procedure di vendita, superando le criticità finora riscontrate, attraverso, tra l'altro, la semplificazione degli obblighi di pubblicazione relativi all'avviso di vendita e l'ampliamento della platea dei possibili acquirenti. Viene previsto che per gli immobili di valore superiore a 400.000 Euro, limite desumibile dall'art. 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'applicazione delle ordinarie procedure stabilite dalle norme di contabilità generale dello Stato.



Altra norma che non necessita di copertura ma di cui risulta arduo quantificare l'impatto è quella recata dalla lett. e), che tuttavia si rende necessaria al fine di consolidare la proprietà quando i beni risultano confiscati pro quota, circostanza che li rende spesso indestinabili o inutilizzabili.

Quanto alla norma recata dalla lettera f), che prevede la riassegnazione all'Agenzia del 20% delle vendite ex comma 5 dell'art. 48 (riformulato dalla lett. d) del presente articolo), si rappresenta che la modifica inerente la ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati non è suscettibile di pregiudicare le finalità per le quali le predette somme erano assegnate ai Ministeri della giustizia e dell'Interno.

Si osserva, poi, che il Senato ha modificato la ripartizione delle somme derivanti dalla vendita dei beni immobili confiscati rimasti privi di destinatario, stabilendo che il 10 per cento del ricavato di tali vendite confluisca in un fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili assegnati ad enti locali. La disposizione, che peraltro incide sulle entrate, è di natura ordinamentale, in quanto tale insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza dello Stato.

Ciò premesso, al fine di valutare l'impatto della disposizione, un calcolo orientativo dovrebbe escludere gli immobili che devono essere venduti per il ristoro dei terzi creditori in buona fede e quelli necessari al risarcimento alle vittime dei reati sottesi e focalizzarsi sugli immobili che sono stati portati in Conferenza di Servizi senza ricevere alcuna manifestazione di interesse. Rileva tuttavia che parte di tali immobili potrebbero essere assegnati ex art. 48, comma 3, lett. c-bis, del codice antimafia e che l'effettivo ricavato dalla vendita risentirebbe della presenza di quote significative di immobili scarsamente appetibili, di ritocchi di stima dovuti al decorso del tempo e di realizzi per corrispettivi inferiori alla stima.

L'insieme di tali fattori portano a ritenere plausibile che il 20% da riassegnare all'Agenzia possa di fatto corrispondere al 5% del valore dei beni astrattamente vendibili stimato in sede di conferenza di servizi.

Nel ribadire che trattasi di proiezioni assolutamente orientative che scontano anche la circostanza che nessun immobile sia stato finora alienato a titolo oneroso, giova specificare che anche tale norma non richiede copertura finanziaria ed è destinata ad accrescere l'entità delle entrate erariali. Infine, con il nuovo comma 3-bis, introdotto dal Senato, si sostituisce il riferimento alla sussistenza di un interesse di natura generale dell'ANBSC (in forza del quale la stessa può richiedere senza oneri i provvedimenti di sanatoria consentiti da vigenti disposizioni delle opere realizzate su beni immobili oggetto di confisca definitiva) con il richiamo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. L'intervento è di natura ordinamentale, in quanto tale insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 36-bis

(Iscrizione di provvedimenti al Registro delle imprese)

La disposizione modifica il Codice antimafia prevedendo che tutti i provvedimenti giudiziari relativi al sequestro e alla confisca di prevenzione, relativi a imprese o società, debbano essere iscritti nel Registro delle imprese così, da consentirne la conoscibilità dei terzi in buona fede. L'intervento è di natura ordinamentale, in quanto tale insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si evidenzia che le cancellerie curano già ora l'inoltro dei pertinenti elementi pur in assenza di una codifica delle informazioni da iscrivere e della loro collocazione nei campi disponibili. Si tratta di una norma che potrà semplificare tali attività e rendere effettiva e trasparente la funzione delle stesse.



Articolo 37**(Disposizioni in materia di organizzazione e di organico dell’Agenzia)**

La disposizione di cui al comma 1 prevede che, in presenza di determinate condizioni, l’Agenzia possa avvalersi di sedi secondarie in numero non superiore a 4 e, comunque, nei limiti delle risorse ordinariamente iscritte al bilancio dell’Agenzia; la situazione prevista ricalca quella attuale, legittimata dal permanere, oltre alla sede di Reggio Calabria, di 3 sedi istituite prima dell’entrata in vigore della legge 161/2017, e temporaneamente salvaguardate dall’art. 1, comma 292, della legge n. 205/2017. Si tratta di un intervento ritenuto essenziale per garantire la miglior operatività dell’Agenzia.

Al riguardo sono stati calcolati i costi relativi alle attuali 4 sedi secondarie (Reggio Calabria, Palermo, Napoli e Milano) sostenuti nel triennio 2015-2017 per utenze, pulizia, spese postali, oneri condominiali, assicurazione immobili e mezzi, manutenzioni di locali, impianti, mobili e apparati, imposte ecc.; nella tabella seguente sono indicati le somme relative:

Sedi	2015	2016	2017
NAPOLI	€ 5.401,73	€ 6.338,16	€ 7.054,24
MILANO	€ 23.372,59	€ 14.365,75	€ 9.762,79
PALERMO	€ 24.217,93	€ 20.375,27	€ 24.251,72
REGGIO C.	€ 59.358,15	€ 48.353,96	€ 44.097,26
TOT	€ 112.350,40	€ 89.433,14	€ 85.166,01

L’intervento non necessita di copertura finanziaria, in quanto gli oneri saranno integralmente sostenuti con gli stanziamenti ordinari, come sinora avvenuto.

In stretta correlazione con quanto sopra, la disposizione di cui al comma 2, lett. a), n. 1, individua la procedura per l’istituzione delle sedi secondarie, richiamando i limiti del numero non superiore a quattro e quello della copertura dei costi a valere sulle risorse ordinariamente iscritte al bilancio dell’Agenzia.

Si tratta di intervento di carattere ordinamentale, insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Parimenti si attesta per quanto concerne gli interventi di cui al comma 2, lett. a), n.2 e lett. b), necessari per lo snellimento di attività con termini perentori.

Le disposizioni di cui al comma 3 intervengono sull’articolo 113-bis del Codice antimafia e si pongono come strumento cardine del potenziamento e del diverso passo che deve connotare l’agenzia nel reclutamento di personale di elevata professionalità e competenze specifiche.

La norma necessita di copertura in relazione a quanto previsto alla lett c), cpv 4-bis e 4-ter.

Alla lettera b) del medesimo comma 3 si prevede l’assunzione di n. 70 unità di personale non dirigenziale mediante procedure selettive pubbliche in funzione del reclutamento di personale di elevata professionalità particolarmente in settori in cui le necessarie competenze specialistiche risultano difficilmente reperibili nelle pubbliche amministrazioni: conseguentemente, si è ipotizzato che il personale da assumere sia da inquadrare nell’area III, fascia economica F1, del personale non dirigente del comparto Funzioni Centrali.

La quantificazione della maggior spesa è stata effettuata tenendo in considerazione il trattamento economico fisso attualmente previsto, per il personale non dirigente, dal nuovo CCNL Comparto Funzioni Centrali – triennio economico 2016-2018 nonché la misura dell’indennità di amministrazione prevista per il personale del Ministero della Giustizia.

Per quanto concerne il trattamento economico accessorio, è stata considerata, in linea con quanto stabilito nel Regolamento di organizzazione dell’Agenzia, tuttora *in itinere* e già debitamente bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-



finanziaria, una quota media unitaria annua pari a 6.000,00 euro, a titolo di Fondo Risorse decentrate.

In relazione al comma 4, la spesa prevista, pari ad euro 570.000 per l'anno 2019, si riferisce al rateo di due dodicesimi del costo complessivo delle assunzioni in parola, per cui le relative assunzioni potranno avere decorrenza dal novembre 2019.

Pertanto, il costo annuo per l'assunzione di 70 unità di personale non dirigente è pari ad euro 3.399.612,20 al lordo degli oneri a carico dello Stato (arrotondato a 3.400.000 euro), come specificato nella tabella che segue:

Calcolo costo annuo - Area 3 F1

Nr unità	Stipendio tabellare per 13 mesi	Indennità di amministrazione (*)	FUA MEDIO (come previsto dal Regolamento ANBSC)	TOTALE al netto oneri Stato	oneri stato	costo unitario annuo al lordo degli oneri a carico dello stato	costo complessivo annuo al lordo degli oneri a carico dello Stato
70	€ 24.149,43	€ 5.192,88	€ 6.000,00	€ 35.342,31	€ 13.223,58	€ 48.565,89	€ 3.399.612,20

(*) La misura indicata è quella prevista per il corrispondente personale in servizio presso il Ministero della Giustizia.

È stato inoltre stimato il costo presunto della procedura concorsuale, includente prove pre-selettive, scritti e orali e previsione di partecipazione sulla media degli ultimi concorso del Ministero dell'Interno, ipotizzando lo svolgimento di prova preselettiva con locazione di n. 3 padiglioni per complessivi 6 turni e prove scritte svolte su due giorni con locazione di una sala.

Gli oneri per lo svolgimento delle suddette procedure concorsuali sono a carico dell'Agenzia.

Fornitura banca dati di test a risposta multipla: n. 8 questionari, ciascuno di n. 90 domande da sottoporre ai candidati suddivisi in turni di tre giorni per una stampa totale di n. 54.000 copie	€ 50.000
Affitto locali per prove preselettive	€ 200.000
Affitto locali per prove scritte	€ 40.000
Schermatura locali prove scritte	€ 3.000
Interpretariato dei segni	€ 1.000
Vigilanza prove preselettive circa 150 unità di personale	€ 6.500
Vigilanza prove scritte (impegno prev. n. 150 unità di personale)	€ 5.500
Corresponsione gettoni di presenza della Commissione esaminatrice	€ 4.000
Spesa di cancelleria per concorso	€ 500
Spese di facchinaggio	€ 1.500
Pagamento contributi ANAC	€ 285
TOTALE	€ 312.285



La lett. c), cpv "4-bis" prevede che nell'ambito della contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021 sia individuata l'indennità di amministrazione nella misura di quella prevista per il personale in servizio presso il Ministero della Giustizia, calcolata sottraendo dalla dotazione organica complessiva del personale non dirigenziale le 70 unità da assumere, per le quali vale il calcolo più sopra esposto, e, non essendo predeterminata la provenienza del citato personale, assumendo convenzionalmente come indennità in godimento quella del personale in servizio presso il Ministero dell'Interno.

Pertanto, ferma restando l'attribuzione dell'indennità in godimento del Ministero dell'Interno nelle more dell'applicazione del nuovo contratto collettivo per il triennio 2019-2021 che dovrà individuare l'indennità spettante al personale dell'Agenzia la nuova indennità, pari alla differenza tra l'indennità di amministrazione attualmente in godimento e quella da attribuire (Ministero della Giustizia), rapportata al numero di unità di personale interessato, è quantificato in euro 301.918,65 al lordo degli oneri a carico dello Stato come di seguito indicato:

AREA/Fascia retributiva	Nr. unità	Indennità Amministrazione attuale (Ministero Interno)	Indennità Amministrazione prevista (Ministero Giustizia)	Maggior onere annuo unitario	Maggior onere annuo unitario al lordo oneri a carico dello stato	MAGGIOR ONERE COMPLESSIVO AL LORDO ONERI STATO
AREA III - F3	64	€ 3.370,44	€ 5.570,00	€ 2.199,56	€ 3.043,75	€ 194.800,07
AREA II - F3	47	€ 2.811,12	€ 4.458,12	€ 1.647,00	€ 2.279,12	€ 107.118,57
111						€ 301.918,65

Per quanto concerne la lett.c), cpv "4-ter", si tratta di una stabilizzazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 291, legge 205/2017 che ha operato ad invarianza di spesa in quanto la copertura si rinviene nelle risorse di cui all'articolo 118 del d.lgs 159/2011, e per la quale al successivo articolo 38 se ne prevede l'abrogazione.

Articolo 37-bis **(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia)**

La disposizione integra una norma già in vigore, esplicitando che l'Agenzia può avvalersi, oltre che delle amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, anche delle società ed associazioni *in house* alle Amministrazioni centrali, stabilendo che in tale ultimo caso l'Agenzia operi con le medesime modalità previste per gli affidamenti *in house*.

La *ratio* è quella di consentire all'Agenzia, che opera in un settore trasversale agli interessi di molteplici amministrazioni centrali (principalmente Interno, Giustizia e MEF) di avvalersi delle modalità di affidamento già consentite alle stesse rendendo, all'occorrenza, più rapida ed incisiva la propria azione anche in ambiti in cui le stesse Amministrazioni, operando consuetamente tramite i soggetti *in house*, avrebbero difficoltà nel garantire autonomamente la collaborazione necessaria.

La norma in vigore già prevede che le convenzioni con amministrazioni centrali, agenzie fiscali o enti pubblici possano essere anche a titolo oneroso e l'intervento proposto non amplia gli ambiti o le materie in relazione ai quali è possibile attivare le ricordate convenzioni.

La disposizione integra una statuizione già in vigore, esplicitando che l'Agenzia può avvalersi, oltre che delle amministrazioni dello Stato, anche delle società ed associazioni *in house* ad esse riconducibili nonché degli enti pubblici. La norma in vigore già prevede che le convenzioni ivi previste possano essere anche a titolo oneroso e l'intervento proposto non amplia gli ambiti o le materie in relazione ai quali è possibile attivare le ricordate convenzioni. Conseguentemente la



modifica non necessita di copertura finanziaria, in quanto all'occorrenza gli oneri saranno sostenuti con i fondi reperibili nel bilancio dell'Agenzia.

Gli oneri non sono quantificabili in astratto, essendo strettamente connessi alle progettualità specifiche. A titolo meramente esemplificativo è possibile richiamare un Progetto di Rafforzamento dell'Agenzia Nazionale per i Beni sequestrati e Confiscati elaborato nell'autunno 2016 in attuazione delle statuizioni di cui all'art.1, commi 192 e 193, della legge 208/2015 con cui per il rafforzamento dell'Agenzia sono stati stanziati, a valere sul PON Legalità e sul PON Governance, euro 5.000.000/anno per tre anni; il Progetto è stato finanziato in ambito PON Governance per un valore di circa 8,3 milioni di euro da dividere in due annualità. Per la realizzazione, consistente anche nell'acquisizione di risorse professionali, alcuni soggetti in house preliminarmente interessati hanno indicato un costo di coordinamento (comprensivo, tra l'altro, di selezione delle risorse professionali, contrattualizzazione, supporto legale, segreteria tecnica e amministrativa, rendicontazione tecnica e amministrativa, ecc)) variabile tra il 15 e il 21% del valore della commessa.

Articolo 38

(Deroga alle regole sul contenimento della spesa degli enti pubblici e disposizioni abrogative)

La disposizione mira a risolvere la peculiare criticità indotta dalla circostanza che alcune norme di *spending review* abbiano, negli anni scorsi, operato tagli lineari su alcuni capitoli di particolare rilievo (formazione del personale, manutenzioni straordinarie ed ordinarie, collaborazioni, consulenze, missioni), prendendo a riferimento le somme in bilancio o le spese a carico di determinati capitoli negli anni 2009/2011.

Benché l'Agenzia in quegli anni muovesse i suoi primi passi e nonostante il fatto che per un ente di recente istituzione tale operazione dovesse tener conto dei costi di start up, non misurabili aprioristicamente nei primi anni di funzionamento di un Ente, i tagli sono stati applicati in maniera drastica, incidendo su capitoli che nell'anno di riferimento non esistevano o su cui non era stata ancora appostata o spesa alcuna somma, con il risultato che, operando i tagli su valori pari a zero, è stata cristallizzata per il futuro una possibilità di spesa nulla. Questa è, a tutt'oggi, la capacità di spesa su quei capitoli, nonostante le norme impegnino o autorizzino l'Agenzia a svolgere attività che su quei capitoli sarebbero finanziabili.

A titolo esemplificativo le attività dell'Agenzia comportano spostamenti dei dirigenti e del personale che non si limitano alle attività ispettive ma comprendono la partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo e a convegni e nonostante un drastico contenimento, lo svolgimento di attività frontali in ausilio dell'A.G., presenza agli sgomberi di immobili ecc.: in ragione di ciò, nonostante un drastico contenimento le spese annue per missioni sono state nel triennio 2015/2017 di circa 42.000, 30.000 e 34.000.

Peculiare è poi la situazione di un ente che deve preferenzialmente stabilire le sue sedi in beni confiscati ma al quale - pur disponendo di immobili gratuitamente impiegabili e delle risorse necessarie per renderli funzionali allo scopo - è preclusa la possibilità di provvedere ad adeguamenti normalmente necessari in ragione non solo dello stato di deterioramento che connota detti beni al momento in cui la confisca diventa definitiva, ma anche dell'esigenza di convertirli all'uso pubblico: si tratta di spese che vanno al di là di quelle previste per la sicurezza sui luoghi di lavoro, precluse per l'inadeguatezza del limite di spesa fissato all'1% del valore del bene sia per le manutenzioni ordinarie che per quelle straordinarie.

Negli anni ciò ha portato ad un contenimento estremo delle manutenzioni dei locali in uso e tale condizione ha inibito prospettive di sviluppo dell'attività.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 161/2017 che ha spostato la sede principale a Roma e incrementato la dotazione organica si è posto il problema della nuova sede. Per i costi di adeguamento per il bene preliminarmente individuato per collocazione ottimale, dimensione e



prestigio della struttura sono stati preventivamente stimati dal competente Provveditorato OO.PP. in 3 milioni di Euro ampiamente superiore al tetto stabilito in rapporto al valore.

La sede di Napoli – storico immobile di proprietà del Demanio – necessita di urgenti interventi e lavori sono necessari anche a Palermo.

Per la sede di Milano si rendono necessari lavori di ristrutturazione e la necessità di impiegare alcune ulteriori unità di personale per svolgere l'incrementata attività sul territorio ha portato all'individuazione di un bene confiscato che dovrà essere adeguato.

La sede di Reggio Calabria, in comodato dal comune capoluogo, potrebbe essere spostata in un bene confiscato più idoneo che necessita di interventi non radicali che tuttavia non potrebbero rientrare nel ricordato tetto di spesa.

A inizio 2018 l'esigenza finanziaria poteva essere stimata in poco più di 3,700 milioni di Euro (compresa l'ipotizzata nuova sede romana); in bilancio è stata complessivamente stanziata la somma complessiva di euro 161.500, prevedendo solo interventi minimali, non soddisfattivi delle reali esigenze e privi di proiezione prospettica.

La norma derogatoria non necessita di incremento degli stanziamenti ordinari anche in ragione della possibilità di utilizzare l'elevato avanzo di amministrazione accumulato negli anni anche a seguito della drastica applicazione dei limiti già ricordati: si prevede peraltro che la deroga cessi dal quarto esercizio finanziario successivo all'adeguamento della dotazione organica, ritenendo tale lasso temporale idoneo a superare la fase di start up e consentire una più corretta quantificazione delle pertinenti esigenze e che allo scadere della deroga, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia vengono stabiliti i criteri specifici per l'applicazione delle norme derogate sulla base della spesa storica consolidata nel corso dell'ultimo triennio.

Parallelamente si segnala che l'Agenzia versa in atto al bilancio dello Stato l'importo complessivo annuo di 66.194 euro in applicazione delle citate norme di contenimento. Alla copertura dei relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39 del decreto in esame.

La norma reca, altresì, per esigenze di coordinamento, l'abrogazione di alcune norme in conseguenza delle modifiche apportate dal decreto.

Articolo 38-bis

(Disposizioni a sostegno delle vittime delle attività di estorsione e dell'usura).

In relazione alla possibile quantificazione degli oneri finanziari della disposizione, che va incontro alle esigenze delle vittime dell'usura e del racket, si fa presente quanto segue.

L'allungamento dei termini di decadenza per la proposizione delle istanze di accesso al Fondo di solidarietà, può comportare una ulteriore utilizzazione delle risorse del Fondo stesso, il cui ammontare non è però determinabile. Non si può essere, infatti, a conoscenza di quante siano le persone che, accortesi della avvenuta scadenza dei termini, abbiano rinunciato a proporre istanza.

Si può tuttavia evidenziare la circostanza che, negli ultimi due anni, i provvedimenti di diniego a causa di istanze presentate fuori termine per la corresponsione di una elargizione o di un mutuo sono stati circa il 15% delle deliberazioni negative assunte dal Comitato di solidarietà.

Sarebbe priva di qualsiasi valore scientifico una proiezione di spesa che tenesse conto di questo incremento, in quanto ciascuna istanza rappresenta un caso a sé.

Tuttavia, volendo considerare il fatto che nel corso del 2017 l'ammontare delle provvidenze è risultato pari a poco più di 18 milioni di euro, si potrebbe calcolare, in maniera del tutto empirica, un eventuale incremento del 15% di istanze accoglibili, perché non più fuori termine, pari a poco meno di 3 milioni di euro.

Quanto alla possibilità di concedere la misura intera della elargizione in favore delle vittime del racket, si tratterebbe di normare una prassi già in corso, supportata dal parere a suo tempo formulato dall'Avvocatura Generale dello Stato. In ogni caso, si tratterebbe solo di anticipare la corresponsione di una somma all'avente diritto e quindi non si pone un problema di ulteriori oneri.



Giova altresì precisare che il Fondo di Solidarietà attestato presso Ministero dell'Interno è attualmente sottoutilizzato, per cui è ampiamente capiente per soddisfare le esigenze connesse sia al l'ampliamento dei termini per la presentazione delle istanze sia per la corresponsione dell'intero ammontare della elargizione.

TITOLO IV

Art. 39

(Copertura finanziaria)

L'articolo 39 reca la norma di copertura finanziaria. In particolare si prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 9, 18 comma 3, limitatamente all'anno 2018, 22, 22-bis, 34, 37 e 38, pari a 21.851.194 euro per l'anno 2018, a 75.028.329 euro per l'anno 2019, a 84.477.109 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, a 35.327.109 euro per l'anno 2026 e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede con le seguenti modalità. Quanto a 5.900.000 euro per l'anno 2019 e a 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'interno. Quanto a 4.635.000 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti dei fondi speciali di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2018 e a 15.000.000 di euro per l'anno 2019 e a 25.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti dei fondi speciali di parte capitale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Quanto a 15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Quanto a 66.194 euro per l'anno 2018, a 4.978.329 euro per l'anno 2019, a 5.327.109 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. In merito a questa ultima copertura, si rappresenta il carattere permanente delle entrate previste, a regime, dall'articolo 18, comma 1, lettera a) della legge n. 44 del 1999. A quest'ultimo proposito, si ribadisce l'adeguatezza delle risorse disponibili sul Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, dopo il pagamento degli indennizzi alle stesse. Infatti, a fronte di un gettito medio del contribuuto a valere sui premi assicurativi che negli ultimi anni si è attestato a circa 100 milioni di euro, nel 2018 sono state accertate, quali disponibili, risorse per euro 35,7 milioni.

Art. 40

(Entrata in vigore)



La disposizione fissa l'entrata in vigore del provvedimento.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2007, n. 1
avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



20 NOV. 2018



ALLEGATO 4

**DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (Rel. Pretto).
C. 1346, approvato dal Senato.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Legislativo Economia

Mercoledì 21 novembre – h. 14.00

APPUNTO

OGGETTO: C. 1346 – Decreto-legge in materia di sicurezza pubblica

RISPOSTE AL DOSSIER

SERVIZIO BILANCIO	GOVERNO
<p>Art. 1, co. 2-5: si evidenzia che la norma delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di revisione dei ruoli delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. Al riguardo, la relazione tecnica afferma che a causa della complessità della materia non risulta possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi e che l'effettiva e puntuale quantificazione di tali effetti potrà essere effettuata solo al momento dell'adozione dei medesimi decreti legislativi.</p> <p>Si evidenzia peraltro che la delega è finalizzata non soltanto all'introduzione di disposizioni correttive dei decreti legislativi già emanati (D.lgs. nn. 94 e 95 del 2017), ma anche all'integrazione degli stessi, richiamando in proposito i principi e criteri direttivi già contenuti nella norma di delega da cui originano i citati decreti del 2017.</p> <p>Pertanto, pur prendendo atto che gli oneri dovrebbero comunque essere ricondotti nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legge in esame, andrebbero fornite indicazioni, anche di massima, circa le linee di intervento legislativo da perseguire ed il relativo impegno finanziario, tenuto conto che si tratta di dare attuazione a criteri di delega già noti e già in parte attuati (fatto salvo l'aggiornamento temporale del parametro riguardante la rideterminazione della dotazione organica).</p> <p>In particolare, qualora l'intervento di delega sia finalizzato principalmente alla rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019 (in luogo della data del 28 agosto 2015, contenuta nell'originaria norma di delega), ferme restando le facoltà assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data, potrebbero già essere disponibili i dati di base e gli elementi di</p>	<p>Si osserva che, in relazione alle linee di intervento legislativo e al relativo impegno finanziario, nonché agli elementi di valutazione per una stima, sia pur di massima, dell'impatto finanziario della nuova delega, non può che farsi rinvio a quanto contenuto nella relazione tecnica del predetto maxiemendamento, riferita ai citati commi da 2 a 5 dell'articolo 1 del richiamato disegno di legge di conversione, nella parte in cui si precisa che la quantificazione degli oneri potrà essere effettuata solo in sede di attuazione dei decreti delegati, attesa la complessità della materia, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.</p> <p>- Premesso che l'articolo 36 del disegno di legge di bilancio 2019 (AC 1334), attualmente all'esame della Camera dei Deputati, incrementa il citato fondo di 70 milioni di euro a decorrere dal 2020, ai fini dell'individuazione degli interventi integrativi e correttivi, possono richiamarsi:</p> <p>- a. le esigenze volte ad assicurare l'equiordinazione nell'ambito degli ordinamenti del Comparto sicurezza e difesa, consentendo - attraverso una "contestuale" delega per le Forze di polizia e delle Forze armate - l'introduzione delle disposizioni necessarie per integrare e modificare i decreti legislativi nn. 94 e 95 del 2017, tenuto conto che con il recente decreto legislativo n. 126 del 2018 è stato possibile apportare modifiche di carattere sostanzialmente tecnico al solo decreto legislativo n. 95 del 2017, atteso che lo stesso decreto si riferiva alle sole Forze di polizia;</p> <p>- b. gli obiettivi indicati nelle premesse della relazione illustrativa allegata allo schema di decreto recante disposizioni integrative e correttive al richiamato decreto legislativo n. 95 del 2017 (poi divenuto decreto legislativo n. 126 del 2018), relativi ad alcune previsioni necessarie a superare le criticità emerse subito dopo l'approvazione della revisione</p>

<p>valutazione per una stima, sia pur di massima, dell'impatto finanziario della nuova delega conferita.</p>	<p>dei ruoli, ovvero già contenute nelle osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari in sede di parere al decreto legislativo n. 95 del 2017;</p> <p>- c. le ulteriori esigenze che potranno emergere fino alla predisposizione dei nuovi provvedimenti "correttivi", correlate anche alla graduale applicazione dei citati decreti legislativi nn. 94 e 95 del 2017.</p>
<p>Art. 2: con riferimento al comma 1, primo e secondo periodo, si evidenzia che la norma prevede la possibilità di disporre la temporanea permanenza dello straniero in strutture dell'Autorità di pubblica sicurezza fino alla definizione del procedimento di convalida dell'espulsione in caso di indisponibilità di posti nei CPR del circondario del Tribunale competente. La norma è corredata di uno specifico vincolo di invarianza (comma 2) e la relazione tecnica, a verifica di tale vincolo, richiama per la compensazione di eventuali oneri l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio su specifici capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Andrebbero peraltro forniti elementi informativi in merito alla congruità di tali stanziamenti rispetto a quanto previsto dalla norma, alla luce del complesso degli adempimenti già previsti e di quelli disposti dal provvedimento in esame a valere sulle medesime risorse.</p> <p>Con riferimento al comma 1, terzo periodo, si evidenzia che questo consente la permanenza dello straniero in attesa dell'effettivo allontanamento presso le strutture aeroportuali. Ai relativi oneri, pari ad euro 1.500.000 euro per il 2019, si provvede (comma 2) a valere sulle risorse del Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI), cofinanziato dall'UE per il periodo di programmazione 2014-2020. La relazione tecnica riferisce che l'onere concerne lavori di adeguamento delle strutture al nuovo utilizzo ed è quantificato in euro 300.000,00 a sito, per un importo complessivo pari a euro 1.500.000,00 per il 2019 (300.000 euro per 5 scali aeroportuali complessivi).</p> <p>Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione alla luce degli elementi forniti dal Governo, ad integrazione della relazione tecnica, durante l'esame in prima lettura al Senato.</p> <p>In particolare è stato precisato che la rimodulazione delle risorse del FAMI, ai fini della copertura del suddetto importo, non comporta oneri aggiuntivi derivanti dall'impossibilità di assolvere a precedenti impegni. È stato, inoltre, evidenziato che gli Uffici di frontiera presso gli scali aeroportuali individuati dalla RT sono in numero adeguato e in luogo strategico (cinque aeroporti ubicati al centro-nord) rispetto alle attuali capacità operative e alle esigenze logistiche connesse ai rimpatri.</p> <p>In merito ai profili di copertura, si rileva che il comma 2 provvede agli oneri, pari a 1,5 milioni di</p>	<p>Si precisa che gli stanziamenti sul capitolo 2646/P.g. 09 garantiscono la copertura finanziaria delle esigenze correnti, anche con riferimento agli effetti della disposizione presente.</p> <p>Sempre con riguardo agli oneri connessi all'articolo 4 e coperti attraverso la rimodulazione delle risorse del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI), si assicura che tale rimodulazione non incide sulla realizzazione di impegni finanziari assunti nel ciclo di programmazione 2014/2020;</p>

<p>euro per il 2019, derivanti dall'ipotesi di permanenza dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione anche in luoghi idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, a valere sulle risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), cofinanziato dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020. In proposito, nel prendere atto di quanto riportato nella relazione tecnica in ordine al fatto che si "attiveranno le necessarie procedure per adeguare l'attuale programmazione e gestione del suddetto Fondo, attraverso la rimodulazione degli interventi previsti nel programma nazionale e la conseguente riallocazione delle risorse", appare tuttavia necessario che il Governo assicuri che la predetta rimodulazione non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di eventuali impegni di finanziamento già assunti nell'ambito del ciclo di programmazione 2014/2020.</p>	
<p>Art. 9: si evidenzia che la norma (comma 2) autorizza la spesa di euro 1.860.915 a decorrere dal 2019 per le finalità di cui al comma 1, lettera b), relative alla possibilità di istituire cinque sezioni di Commissioni territoriali per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate direttamente alla frontiera o nelle zone di transito. Viene, inoltre, prevista la possibilità di istituire, per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per una durata massima di otto mesi, fino al numero massimo di ulteriori 10 sezioni di Commissioni territoriali (comma 2-bis) autorizzando a tal fine la spesa di 2.481.220 euro per il 2019 (comma 2-ter). Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione alla luce dei dati e degli elementi forniti dalle relazioni tecniche e dall'ulteriore documentazione pervenuta nel corso dell'esame in prima lettura. In merito agli eventuali oneri per l'adeguamento informatico e per il collegamento alle reti dei locali di frontiera, che la relazione tecnica afferma essere già computati nell'ambito della quantificazione degli oneri relativi all'articolo 4, si evidenzia l'opportunità di una separata evidenziazione degli stessi.</p>	<p>Si precisa che le spese (come detto in relazione tecnica, già computate nell'ambito della quantificazione degli oneri complessivi calcolati per l'attuazione dell'art. 4) vengono stimate in circa € 20.000,00 per sito aeroportuale, per un importo complessivo di circa € 100.000,00, atteso che la relativa spesa dipenderà dall'ubicazione dei locali, ancora in fase di individuazione.</p>
<p>Art. 11: si prende atto che la relazione tecnica ribadisce che le nuove funzioni potranno essere svolte da personale già incaricato nelle prefetture e già incaricato della trattazione di affari pertinenti alla materia oggetto delle norme. Non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto - sul quale appare opportuna una conferma - che il carico amministrativo non risulti aumentato, ma solo redistribuito territorialmente e che tale riorganizzazione sia tale da non comportare aggravii per le strutture interessate dalla predetta redistribuzione.</p>	<p>Si conferma che le nuove funzioni potranno essere svolte da personale già incaricato della trattazione di affari pertinenti e non comporterà un carico amministrativo aggiuntivo in quanto si tratta di una redistribuzione territoriale di tale carico, più funzionale allo svolgimento delle attività finalizzate alla individuazione dello Stato Ue competente all'esame della domanda di protezione, che non determina aggravii per le strutture interessate.</p>

<p>Art. 14: si rileva preliminarmente che la norma reca modifiche alla legge n. 91/1992 in materia di cittadinanza, tra cui : l'abrogazione della preclusione del rigetto della domanda di cittadinanza iure matrimonii decorso il termine di due anni [comma 1, lett. a)], l'introduzione della necessaria attestazione della conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero [comma 1, lett. a-bis)], l'aumento del contributo per le richieste in materia di concessione della cittadinanza [comma 1, lett. b)], l'allungamento dei termini per la conclusione dei procedimenti di concessione della cittadinanza per residenza e quelli di attribuzione per matrimonio [comma 1, lett. c)], l'introduzione della revoca della cittadinanza per coloro che abbiano riportato condanne definitive in una serie di reati [comma 1, lett. d)] e il termine per il rilascio dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza.</p> <p>Al riguardo, non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che gli adempimenti amministrativi conseguenti alle modifiche introdotte possano essere realizzati nell'ambito delle risorse esistenti.</p> <p>Inoltre, in relazione all'aumento dell'importo del contributo per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, di cui al comma 1, lett. b), non si formulano osservazioni tenuto conto che il relativo aumento di gettito non risulta scontato ai fini delle previsioni tendenziali.</p>	<p>Si conferma che gli adempimenti amministrativi connessi a tali disposizioni potranno essere realizzati nell'ambito delle risorse esistenti.</p>
<p>Art. 15, comma 01: pur considerando che le attività in esame rientrano tra le attività istituzionali dell'Avvocatura, si rileva che la norma in esame prevede un obbligo di ricorso alla stessa. Pertanto, andrebbe chiarito quale sia il possibile carico operativo aggiuntivo per l'Avvocatura conseguente all'applicazione delle norme e se allo stesso si possa far fronte senza nuovi oneri per il bilancio dello Stato.</p>	<p>RGS: Si conferma che l'Avvocatura dello Stato fa fronte alle attività previste senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>INTERNO: si precisa che non appare coerente con il disposto normativo ritenere che si preveda un obbligo di ricorso all'Avvocatura. La disposizione, infatti, si limita a individuare ex lege l'Agente del Governo italiano (con possibilità di delega da parte dello stesso delle funzioni di agente), nomina finora regolata solo dalla prassi, mentre non incide sulle attuali modalità di gestione del contenzioso.</p>
<p>Art. 18: si rileva che la norma consente al personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti e progressivamente, nel 2019, dei comuni capoluogo di provincia e di altri comuni che saranno individuati, di accedere al CED interforze per la verifica di provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate.</p> <p>La relazione tecnica, sulla base del presumibile maggior numero di interrogazioni annue, indica il costo per gli interventi di adeguamento tecnologico del CED interforze senza dare conto degli elementi o delle stime allo stesso sottostanti. In particolare, il costo una tantum è attribuito ai soli adeguamenti</p>	<p>Con riferimento all'art. 18, gli oneri previsti coprono sia le acquisizioni delle tecnologie di potenziamento dell'infrastruttura esistente, che le attività di sviluppo del servizio applicativo dedicato ai Corpi di polizia municipale; le attività di sviluppo, quindi, comprendono i servizi di assistenza evolutiva e specialistica per la durata dell'implementazione. Si osserva, poi, che, premesso che gli interventi sulla piattaforma informatica non prevedono la costituzione di uno "schedario" autonomo e logisticamente distinto rispetto al CED (viceversa, andando ad "integrarsi" nell'architettura informatica di tale banca dati), a regime, le future attività manutentive del sistema rientreranno nell'ordinaria</p>

<p>tecnologici, mentre non si fa menzione di eventuali ulteriori fabbisogni dovuti alla manutenzione del sistema. In proposito, sarebbe pertanto necessario acquisire chiarimenti.</p> <p>In merito all'utilizzo, a copertura, di parte delle entrate che affluiscono al Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive, appare necessario chiarire se detto vincolo di finalizzazione sia compatibile con l'originaria destinazione delle risorse e non pregiudichi ulteriori iniziative e attività previste, a legislazione vigente, a valere sulle medesime risorse.</p>	<p>manutenzione del CED, cui si farà fronte con le normali assegnazioni dei pertinenti capitoli di bilancio che riguardano il funzionamento del CED interforze.</p>
<p>Art. 21-sexies: non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che le entrate derivanti dalle sanzioni, essendo di carattere eventuale, non siano iscritte nei tendenziali.</p>	<p>La norma modifica il sistema sanzionatorio da applicare nei confronti di chi esercita senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine. La Commissione chiede conferma che le entrate derivanti dalle sanzioni, essendo di carattere eventuale, non siano iscritte nei tendenziali. Al riguardo, si conferma che tali sanzioni, avendo appunto carattere eventuale non sono iscritte nei tendenziali.</p>
<p>Art. 23-bis: si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano modifiche al Codice della strada, relativamente alle norme che disciplinano il sequestro, la confisca e il fermo amministrativo dei veicoli.</p> <p>Ciò premesso, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene alle sanzioni amministrative pecuniarie oggetto delle modifiche atteso che, come specificato dalla RT, gli importi minimi e massimi delle stesse risultano sostanzialmente confermati anche nella nuova formulazione, ad eccezione di quelli relativi alla circolazione abusiva di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, di cui all'articolo 214 del D. Lgs. 285/1992, che sono incrementati rispetto alla legislazione vigente. Peraltro, il maggior gettito eventuale non viene scontato sui saldi di finanza pubblica.</p> <p>Con riferimento alla previsione di un censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati, di cui all'articolo 215-bis introdotto dalle disposizioni in esame, si prende atto di quanto affermato dalla RT, secondo cui la ratio delle norme è quella di ridurre le ingenti spese sostenute dallo Stato per la giacenza dei veicoli nelle depositarie e di generare nuove entrate derivanti dalla alienazione dei veicoli. Peraltro, appare utile acquisire conferma che gli adempimenti in capo a soggetti pubblici (prefetto e Agenzia del demanio) siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>Si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano modifiche al Codice della strada, relativamente alle norme che disciplinano il sequestro, la confisca e il fermo amministrativo dei veicoli. Al riguardo la commissione ritiene utile acquisire conferma che gli adempimenti in capo a soggetti pubblici (prefetto e Agenzia del demanio) siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Al riguardo, in merito all'Agenzia del Demanio, si conferma che la stessa sostiene gli adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Anche gli adempimenti in capo a soggetti pubblici parti del procedimento (prefetto) sono sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>Art. 28: si rileva che la norma prevede la nomina di un commissario ad acta presso gli enti locali che non abbiano adottato provvedimenti la cui assunzione è stata richiesta dal Prefetto, una volta rilevate condotte illecite gravi e reiterate ed al fine del loro risanamento: ai relativi oneri gli enti locali</p>	<p>Al riguardo, nel ribadire l'esiguità della somma, si rappresenta che, in via ordinaria e tipica, gli enti locali adottano le necessarie misure volte a ripristinare il pareggio finanziario in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dall'articolo 193 del TUOEL. Comunque, qualora</p>

<p>commissariati provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci; alla norma non sono dunque ascritti effetti onerosi.</p> <p>Secondo la relazione tecnica, che a sua volta analizza i dati dell'ultimo quinquennio, gli oneri a carico degli enti locali sono quantificabili in circa 10.000 euro annui.</p> <p>In proposito, si rileva preliminarmente che le uscite degli enti locali sono poste dalla norma in esame a carico dei rispettivi bilanci, e dunque soggiacciono agli ordinari vincoli di finanza pubblica cui la norma medesima non deroga. Ciò posto, tuttavia, pur tenendo conto dell'importo esiguo delle somme in questione (che la RT stima in circa 2.000 euro per ciascun ente locale commissariato), andrebbe confermato che gli enti interessati potranno comunque provvedere a tali adempimenti di carattere obbligatorio anche nel caso in cui gli stessi non si trovino in equilibrio di bilancio.</p>	<p>non si trovino in equilibrio di bilancio, gli stessi possono ricorrere, per esigenze straordinarie, all'utilizzo del fondo di riserva di cui all'articolo 166 del TUOEL, che viene stanziato proprio per accantonare somme che fronteggino particolari situazioni, anche non previste.</p>
<p>Art. 31: si evidenzia preliminarmente che la norma inserisce la fattispecie aggravata del delitto di invasione di terreni o edifici tra i reati in relazione ai quali possono essere disposte intercettazioni. Al riguardo, la relazione tecnica precisa che tale fattispecie si riferisce ad una casistica contenuta e che i relativi adempimenti giudiziari potranno essere espletati con l'impiego delle risorse disponibili a legislazione vigente. Inoltre, la relazione evidenzia che le spese per le intercettazioni presentano una "dinamica di risparmio", soprattutto a seguito della revisione delle voci di listino delle prestazioni obbligatorie disposte in attuazione della legge 103/2017. Tanto premesso, pur prendendo atto di tali riduzioni già insite nell'andamento della spesa a legislazione vigente, per verificare l'effettiva neutralità delle disposizioni in esame, andrebbero stimati le spese aggiuntive derivanti dalla loro applicazione, fornendo altresì indicazioni circa le risorse con cui farvi fronte.</p>	<p>In merito all'inserimento della fattispecie aggravata del delitto di invasione di terreni o edifici, tra i reati menzionati dall'articolo 266 c.p.p., in relazione ai quali possono essere disposte intercettazioni, si rappresenta che dai dati estrapolati dal sito ISTAT, i casi di invasione di terreni o edifici verificatisi nell'anno 2017 ammontano a circa 2500 in totale. Considerando che da tale dato globale circa la metà degli stessi potrebbero configurarsi a titolo di reato, nelle forme più aggravate ed essere, pertanto, disposte intercettazioni, ai sensi della previsione normativa in esame, si stima in via prudenziale, che le spese aggiuntive derivanti dall'applicazione della presente disposizione, ammontano a circa 750.000 euro, le quali potranno essere sostenute con la già citata "dinamica di risparmio", realizzata a seguito della revisione delle voci di listino delle prestazioni obbligatorie disposte in attuazione della legge 103/2017.</p> <p>Alla luce di quanto illustrato, pertanto, si assicura che gli adempimenti derivanti dalla disposizione in esame potranno essere espletati con l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>Art. 31-ter: si evidenzia che la norma prevede che nell'ambito della procedura di rilascio di immobili abusivamente occupati, il Prefetto istituisca una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta giorni alla definizione di un piano emergenziale per la tutela dei soggetti in situazioni di fragilità non in grado di reperire una sistemazione alloggiativa alternativa. La norma dispone che ai membri della cabina di regia (rappresentanti della prefettura, della regione e degli enti locali interessati e di enti competenti in materia di edilizia residenziale pubblica) non spetti alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato (comma 1,</p>	<p>Premesso che l'attivazione dell'organismo collegiale in argomento è prevista dalla stessa normativa in termini meramente eventuali e – comunque – occasionali, si evidenzia che il suo funzionamento potrà essere garantito avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In relazione a quanto osservato circa le fonti di provvista del Fondo di Solidarietà attestato presso il Ministero dell'Interno, si evidenzia che lo stesso, già solo per la parte finanziabile attingendo alle risorse del Fondo di cui alla legge n. 44/1999, risulta più che capiente, posto che il Fondo di cui alla citata legge risulta ampiamente sottoutilizzato.</p>

<p>cpv., comma 3.1). Al riguardo, pur prendendo atto dell'assenza di emolumenti in favore dei componenti della suddetta cabina di regia, andrebbe comunque acquisita una valutazione del Governo in merito alla possibilità per tale organismo di operare effettivamente in condizioni di neutralità finanziaria nell'espletamento dei compiti ad esso assegnati.</p> <p>Si evidenzia, inoltre, che la norma riconosce un indennizzo in favore del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento su un immobile oggetto di occupazione arbitraria, da erogare a decorrere dalla scadenza del termine di 90 giorni entro i quali la cabina di regia è tenuta a provvedere. Ai fini della corresponsione di tali indennità viene istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 (comma 1, cpv. comma 3.4).</p> <p>Pur rilevando che l'onere recato dalla disposizione appare configurato come limite massimo di spesa, andrebbe acquisita una valutazione del Governo riguardo ad eventuali effetti di contenzioso qualora, a fronte di pretese analoghe, dovesse determinarsi un'insufficienza delle risorse del fondo.</p> <p>Si evidenzia, inoltre, che la norma prevede che il suddetto fondo venga alimentato tramite risorse di bilancio (quota parte delle entrate di cui all'art. 18, comma 1, lett. a), della legge n. 44/1999 (e provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'art. 61, comma 23, del DL n. 112/2028, per la quota spettante al Ministero dell'interno) che a normativa vigente già dovrebbero trovare specifiche destinazioni di spesa. Andrebbero quindi acquisiti elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva disponibilità delle risorse in questione senza incidere sulla destinazione delle stesse già prevista a legislazione vigente. Inoltre, non viene precisata la misura dell'utilizzo delle due citate fonti di finanziamento.</p>	
<p>Art. 32: si evidenzia preliminarmente che la norma prevede che il Ministero dell'interno, in applicazione della riduzione percentuale non inferiore al 20 per cento degli uffici dirigenziali generali prevista dall'art. 2, comma 1, lett. a), del DL n. 95/2012, riduca di 29 unità gli Uffici dirigenziali di livello generale relativi alla carriera prefettizia (dei quali 8 tra quelli assegnati ai prefetti nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero dell'interno e 21 tra quelli assegnati ai Prefetti collocati in disponibilità per specifiche esigenze). La relazione tecnica riferisce che tale riduzione farà conseguire un risparmio permanente di euro 5.954.385,22.</p> <p>In proposito andrebbe confermato che non risultino già scontati nelle previsioni tendenziali risparmi di importo, eventualmente superiore, in relazione alla riduzione del personale in esame. Sarebbe inoltre opportuno acquisire elementi volti a confermare l'equivalenza, dal punto di vista finanziario, di tale risparmio rispetto a quello che si sarebbe</p>	<p>RGS: In relazione alle conferma richiesta dal Servizio bilancio riguardo l'equivalenza, dal punto di vista finanziario, del risparmio conseguente al taglio di 29 posti di Prefetto, rispetto a quello che si sarebbe determinato sulla base dei criteri previsti dalla previgente normativa, si rappresenta che l'art. 2, comma 1, lett. a), del DL n. 95/2012 ha trovato corretta applicazione attraverso la riduzione, in misura non inferiore al 20 %, degli Uffici di livello dirigenziale generale dell'Amministrazione Civile dell'interno, 103 Prefetture e 44 uffici centrali, coperti sia da personale appartenente alla carriera prefettizia che alla dirigenza contrattualizzata di I° fascia. Ai fini del previsto taglio alle dotazioni organiche dei dirigenti di livello generale, la riduzione di 29 posti è stata calcolata unicamente sulla consistenza organica dei Prefetti e non su quella dei dirigenti dell'Area I, per scelta discrezionale del suddetto Dicastero atteso l'esiguo numero di unità di cui è composta - 4 Dirigenti Area I.</p>

<p>determinato sulla base dei criteri previsti dalla previgente normativa.</p> <p>Si segnala in proposito che l'art. 2, comma 1, lett. a), del DL n. 95/2012 impone la riduzione (in misura non inferiore al 20 %) degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, mentre la norma in esame da una parte limita tale riduzione nella soppressione di 29 posti di livello dirigenziale generale assegnati a Prefetti e dall'altra conferma (comma 2) le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fasce dell'Amministrazione civile dell'interno di cui alla Tabella 1 allegata al DPCM n. 217/2015.</p>	<p>INTERNO: i risparmi non risultano già scontati nelle previsioni tendenziali, in relazione alla riduzione del personale di cui alla norma. Per quanto riguarda l'equivalenza sotto il profilo finanziario, tra le riduzioni operate con la disposizione e quelle di cui alla previgente normativa, si rappresenta che i risparmi tendenziali sono sostanzialmente coincidenti, ad eccezione di una minor differenza, in base alla nuova previsione normativa, pari a circa duecentomila euro, in conseguenza della retribuzione riguardante il trattamento accessorio dei prefetti collocati a disposizione che, ai sensi dell'art. 43, comma 20, della legge 121/1981, non hanno diritto a percepire l'indennità di pubblica sicurezza.</p>
<p>Art. 32-quinquies: pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, circa la natura ordinamentale della disposizione e la presenza di un vincolo di neutralità finanziaria al comma 1, lett. b), si evidenzia che la novella dell'articolo 14, comma 1, del DL n. 8/1991 disposta dalla norma in esame consente di organizzare il Servizio centrale di protezione in base ad un numero di divisioni anche superiore a due, mentre, ai sensi dell'assetto disciplinato a normativa vigente, il Servizio è articolato in due sole divisioni. La norma sembrerebbe, pertanto, consentire una discrezionalità organizzativa potenzialmente in grado di determinare effetti di maggiore spesa. Al riguardo appare opportuno acquisire la valutazione del Governo.</p>	<p>RGS: la disposizione prevede che il Servizio centrale di protezione debba essere organizzato in almeno due sezioni. Il Servizio Bilancio chiede la valutazione del Governo circa l'eventualità che la discrezionalità organizzativa di istituire più sezioni all'interno del Servizio centrale sia suscettibile di determinare una maggiore spesa.</p> <p>Al riguardo, si rappresenta che tale discrezionalità ha natura strettamente funzionale in quanto l'operazione di riorganizzazione deve realizzarsi, in ogni caso, a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Peraltro, si precisa che tale riorganizzazione è definita con un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>INTERNO: si conferma l'assenza di oneri finanziari, considerato che la disposizione costituisce una funzione di ricognizione normativa di un assetto organizzativo esistente, operando una mera redistribuzione di compiti che già oggi sono svolti dal Servizio Centrale di Protezione, struttura in concreto già articolata in più di due unità operative. Pertanto, la disposizione ha una valenza meramente ordinamentale, non determinando, di per sé, alcun incremento né trasferimento di personale, che rimane quello dell'organico effettivo e che continuerà, per il disbrigo delle proprie attività, a utilizzare le dotazioni strumentali già esistenti, giudicate al presente sufficienti in rapporto alle esigenze del prefato organismo.</p> <p>Dal punto di vista finanziario, pertanto, la previsione è "neutra", ricorrendo le condizioni di invarianza degli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica. Ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis, della legge n.196/2009, si indicano le risorse già esistenti nel bilancio, sui capitoli, piani gestionali del C.D.R. 5 - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.</p>
<p>Art. 32-sexies: in merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni</p>	<p>Si conferma che l'utilizzo delle risorse destinate alle spese di promozione, organizzazione e realizzazione</p>

<p>riguardo al comma 3, che prevede un onere limitato all'entità della spesa autorizzata. Con riferimento alle restanti disposizioni, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le strutture interessate presso il Ministero dell'interno siano in grado di svolgere i compiti assegnati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, garantendo quindi la neutralità delle disposizioni.</p>	<p>di iniziative del Centro Alti Studi non pregiudica lo svolgimento delle funzioni della sede didattico-residenziale del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile.</p>
<p>Art. 33: si rileva che la norma rimuove un vincolo legislativo all'utilizzo di somme che risultano tra le "disponibilità degli stanziamenti di bilancio", disponendo la deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.</p> <p>In una nota presentata nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha chiarito che la legge di assestamento di bilancio 2017 (legge 3 ottobre 2017, n. 157) ha previsto un'integrazione di euro 38.091.560 per i capitoli relativi al lavoro straordinario delle Forze di polizia e che tale integrazione è diventata strutturale a decorrere dall'anno 2018 con l'assegnazione della medesima cifra con la legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205). Il Governo ha anche evidenziato che la norma autorizzativa della maggiore spesa non ha però espressamente previsto la deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.</p> <p>Si osserva peraltro che, in relazione all'introduzione di tali disposizioni limitative - originariamente recate dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e trasfuse successivamente, nella sostanza, nell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 - erano stati scontati risparmi di spesa, registrati ai fini dei saldi di finanza pubblica.</p> <p>La deroga ai predetti limiti richiederebbe quindi una stima dei relativi oneri e un'idonea copertura, posto che l'utilizzo a tal fine di disponibilità di bilancio non appare conforme all'art. 17 della legge n. 196 del 2009. In proposito appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.</p>	<p>RGS: il Servizio Bilancio rileva che la norma rimuove un vincolo legislativo all'utilizzo delle somme che risultano tra le "disponibilità degli stanziamenti di bilancio" disponendo la deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Tale deroga richiederebbe una stima dei relativi oneri e una idonea copertura, posto che l'utilizzo a tal fine di disponibilità di bilancio non appare conforme all'articolo 17 della legge 196/2009.</p> <p>Al riguardo, si rappresenta che le risorse di cui al comma 1 dell'articolo in esame sono state allocate in bilancio antecedentemente alla emanazione del decreto legislativo 75/2017. Le stesse risorse, sono state quindi accantonate al fine di renderle indisponibili. Con la norma in esame si è provveduto ad autorizzarne il pagamento, nei limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente. La norma non necessita di copertura finanziaria, in quanto l'effetto della stessa è quello di consentire utilizzo di somme già stanziata a legislazione vigente.</p> <p>INTERNO: si evidenzia che, al fine di garantire la stabilità, la continuità e l'efficienza della funzione di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, l'impiego di personale delle Forze di polizia determina oneri finanziari per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario che sono stimati in 38.091.560,00 euro.</p> <p>Tali oneri, si sottolinea, trovano idonea copertura finanziaria sugli stanziamenti di bilancio già disponibili, rilevato che la legge di assestamento di bilancio 2017 (legge 3 ottobre 2017, n. 157) ha previsto un'integrazione di 38.091.560 euro per capitoli relativi al lavoro straordinario delle Forze di polizia (tale integrazione, successivamente, è divenuta strutturale a decorrere dall'anno 2018 con l'assegnazione della medesima cifra con la legge di bilancio 2018 - legge 27 dicembre 2017, n. 205) e tenuto conto altresì di quanto disposto dal secondo comma del suddetto articolo, ai sensi del quale il pagamento dei suddetti compensi, nelle more dell'adozione del decreto adottato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 43, comma 13, della legge n. 121/1981, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario 2017.</p>

	<p>Tuttavia, la norma autorizzativa della maggiore spesa non ha espressamente previsto la deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.</p> <p>A ciò provvede l'esaminando art. 33, che pertanto, limitandosi a porre un'autorizzazione di spesa per il pagamento dei quantificati compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, a valere sulle predette disponibilità degli stanziamenti di bilancio, ergo nei limiti dello stanziamento già esistente in bilancio, è dotato di idonea copertura finanziaria.</p>
<p>Art. 34: per i profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l'utilizzo del personale volontario potrà essere disposto solo nel rispetto del limite di spesa previsto dall'autorizzazione di spesa definita a legislazione vigente. Tanto premesso, si rileva che non vengono esplicitati gli elementi alla base dello stanziamento aggiuntivo disposto.</p>	<p>In ordine ai rilievi formulati sull'art. 34, secondo il quale non risultano esplicitati gli elementi alla base dello stanziamento aggiuntivo, si rappresenta che le motivazioni dello stesso sono legate alla esigenza di assolvere adeguatamente alle esigenze di soccorso pubblico e di prevenzione incendi della collettività. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato, infatti, chiamato a fronteggiare maggiori oneri funzionali in virtù di recenti interventi normativi come, ad esempio, la lotta attiva agli incendi boschivi dopo l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato o l'assunzione di un fondamentale ruolo di coordinamento tecnico-operativo negli interventi di soccorso pubblico più complessi, sancito anche nel nuovo codice della protezione civile, nonché i più onerosi impegni che scaturiscono dalle nuove direttive sulla sicurezza integrata in occasione di pubbliche manifestazioni.</p> <p>I dati degli interventi di soccorso tecnico urgente confermano il moltiplicato impegno profuso da tutte le componenti, di ruolo e volontaria, del Corpo nazionale, se si considera che, a fronte di una media degli ultimi anni attestatasi, in genere, sui 750-800.000 interventi all'anno, nel 2016 e nel 2017 ne sono stati registrati, rispettivamente, 1.023.335 e 1.000.073.</p> <p>In effetti, gli ultimi due anni hanno evidenziato un notevole incremento di attività del Corpo nazionale, che si può in parte ascrivere, per il 2016, agli interventi posti in essere nelle zone del centro Italia colpite dalla lunga scia di eventi sismici e, per il 2017, alla straordinaria intensità dell'attività di spegnimento degli incendi boschivi, ma anche l'anno in corso sta facendo registrare un analogo andamento, anche in relazione alle operazioni di soccorso urgente connesse ai ripetuti eventi determinati da condizioni atmosferiche particolarmente avverse.</p> <p>Le predette circostanze determinano, quindi, la necessità di prevedere l'ampliamento degli stanziamenti volti a finanziare un maggiore utilizzo del personale volontario, impiegato sia per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale che per quelle delle strutture centrali e periferiche del Corpo stesso.</p>

<p>Art. 35: si rileva, preliminarmente, che il fondo istituito dalle norme in esame è alimentato anche con quota parte dei risparmi di spesa accertati, di parte corrente, di natura permanente, di cui all'art.4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244 e che tali norme fanno riferimento, rispettivamente, a risorse recuperate a seguito dell'attuazione del processo di revisione dello strumento militare e a risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria da parte del Ministero della difesa. Le menzionate risorse erano destinate, a legislazione vigente, rispettivamente, "al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative", e a favorire un piano di dismissione e valorizzazione di immobili della difesa. Tanto premesso andrebbe chiarito se la nuova destinazione dei risparmi in questione sia suscettibile di incidere sull'attuazione delle finalità e dei fabbisogni già previsti ai sensi della normativa vigente.</p> <p>In relazione alla medesima richiesta di chiarimenti avanzata presso il Senato, il Governo ha chiarito che il trasferimento delle risorse accertate quali risparmi di spesa non pregiudica l'attuazione delle finalità e dei fabbisogni già previsti ai sensi della normativa vigente, atteso che non risultano in corso provvedimenti di riparto dei predetti risparmi per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa.</p> <p>Andrebbero infine forniti più puntuali elementi di valutazione riguardo alla destinazione delle risorse allocate nel fondo, che reca disponibilità anche per l'esercizio in corso, posto che le disposizioni in esame indicano testualmente come finalità quella dell'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed integrare i decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017, mentre la relazione tecnica precisa che le risorse in questione sono comprensive di quelle che saranno impiegate per la copertura degli oneri previsti per l'attivazione di norme già in vigore (decreto legislativo n. 126 del 2018 recante "Disposizioni integrative e correttive in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche").</p>	<p>RGS: Al riguardo, si rappresenta che nel fondo istituito con la norma in esame confluiscono le risorse di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003 non utilizzate per i decreti correttivi di cui all'articolo 8, comma 6, della legge n. 124 del 2015. Una parte del fondo è destinata, quindi, all'attuazione del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 - recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 - nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 22, del medesimo decreto. La rimanente parte sarà destinata ai nuovi provvedimenti previsti dall'articolo in esame.</p> <p>INTERNO: si conferma che le risorse in questione sono comprensive di quelle che saranno impiegate per la copertura degli oneri stanziati dal primo decreto legislativo correttivo in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, di cui al d.lgs. n. 126/2018. L'art. 22 del decreto legislativo citato ha infatti previsto, con riferimento alla relativa copertura finanziaria, che agli oneri derivanti si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Tali risorse, confluite nel fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, sono quelle non utilizzate - come espressamente previsto da quest'ultimo articolo - in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 124 del 2015. Vanno quindi detratte le somme di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, utilizzate per la copertura finanziaria del medesimo decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, "a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124".</p> <p>DIFESA: quanto all'impiego delle risorse allocate nel Fondo, è prematuro al momento indicare i possibili contenuti di dettaglio dei decreti delegati, tenuto anche conto che dovranno essere stabiliti in un quadro di equiordinazione tra Forze armate e Forze di polizia, alla luce delle esigenze delle varie componenti interessate e dei vincoli finanziari. In relazione alla richiesta di acquisire più puntuali elementi di valutazione in merito alla destinazione al fondo di parte dei risparmi discendenti dai provvedimenti di attuazione della legge-delega n. 244 del 2012, si precisa che tale destinazione - come definita dalla disposizione in commento - non pregiudica in alcun modo il raggiungimento degli obiettivi di revisione dello strumento militare fissati dalla richiamata legge, di previsto raggiungimento entro l'anno 2024.</p>
<p>Art. 35-quater: si rileva che la norma istituisce un fondo con risorse destinate anche ad assunzioni a</p>	<p>Si rappresenta che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento indicato dalla disposizione in relazione</p>

<p>tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle risorse medesime.</p> <p>Si evidenzia preliminarmente che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento; in merito all'utilizzo, a copertura, di parte delle entrate che affluiscono al Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive, appare necessario chiarire se detto vincolo di finalizzazione non pregiudichi ulteriori iniziative e attività previste, a legislazione vigente, a valere sulle medesime risorse.</p>	<p>alle diverse annualità previste e non pregiudica l'attuazione delle iniziative già assunte o programmate, a legislazione vigente, in relazione al Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Pur non essendo fisse, le entrate del Fondo, nell'arco di tempo 2011-2016, non sono mai scese sotto la quota di 48 milioni di euro annui (fonte Corte dei Conti). Per tale ragione si considera che esso sia più che capiente per l'attuazione delle iniziative già assunte o programmate a legislazione vigente.</p> <p>- E' previsto, inoltre, che il Fondo istituito dal presente articolo potrà essere alimentato anche con le risorse del Fondo Unico Giustizia (FUG), per la quota spettante al Ministero dell'interno, che nel corso degli anni si è assestata su 70-80 milioni di euro annui.</p>
<p>Art. 35-quinquies: si evidenzia preliminarmente che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento. Andrebbe comunque acquisita conferma che l'impiego, a copertura, di risorse del Fondo per investimenti di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 non pregiudichi l'attuazione di iniziative già assunte o programmate, a legislazione vigente, a vedere sulle medesime risorse.</p>	<p>L'onere, limitato all'entità dello stanziamento indicato dalla disposizione in relazione alle diverse annualità previste, non pregiudica l'attuazione delle iniziative già assunte o programmate, a legislazione vigente, a valere sulle medesime risorse.</p> <p>Le risorse previste per la copertura sono quelle già attribuite al Ministero dell'interno, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 140, lett. b) ed e), della legge n. 232 del 2016, ad opera del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2017.</p>
<p>Art. 36, comma 3, lett. f) e f-bis): non si hanno osservazioni da formulare con riguardo alle norme del comma 3, lettera f) e f-bis), che prevedono una diversa distribuzione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati. Ciò in considerazione del fatto che i proventi in questione hanno carattere eventuale e che, dunque, nessuna spesa permanente dovrebbe presumibilmente risultare finanziata a valere su tali riassegnazioni. In proposito appare comunque utile una conferma.</p>	<p>Si assicura che, atteso il carattere meramente eventuale e oscillante dei proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni in esame, nessuna spesa permanente verrà finanziata attingendo alle entrate di cui trattasi.</p>
<p>Art. 36-bis: si evidenzia che l'obbligo di registrazione dei provvedimenti giudiziari di sequestro e confisca previsto dalla norma in esame comporta una serie di attività connesse, da un lato, all'inoltro dei dati e/o documenti da parte delle Cancellerie alle Camere di commercio e, dall'altro, alla registrazione degli stessi presso il registro delle imprese. In particolare, potrebbe rendersi necessario un adeguamento dei sistemi informativi attualmente esistenti in relazione sia alla fase di inoltro sia a quella di registrazione dei dati e documenti in parola. Infatti la relazione tecnica, pur ricordando che le Cancellerie curano già a legislazione vigente l'inoltro dei pertinenti elementi, precisa che tali attività sono svolte in assenza di una codifica delle informazioni da iscrivere e della loro collocazione nei campi disponibili.</p> <p>Appare quindi necessario acquisire elementi informativi circa gli eventuali adeguamenti</p>	<p>Con riferimento all'art. 36-bis, che prevede l'iscrizione di tutti i provvedimenti giudiziari relativi al sequestro e alla confisca di prevenzione, relativi a imprese o società nel registro delle imprese, si assicura che non si avranno oneri aggiuntivi per la finanza pubblica trattandosi di adempimenti già a carico delle cancellerie degli uffici giudiziari e, il loro espletamento per via telematica nei termini e secondo le modalità indicate, potrà essere effettuato attraverso le attuali strumentazioni informatiche in dotazione alla competente Amministrazione, che si ritiene siano idonee ed adeguate a garantire il corretto funzionamento del sistema. Per le anzidette motivazioni, si assicura che a tali attività si potrà provvedere con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;</p>

<p>informativi necessari per l'attivazione della norma e le connesse esigenze finanziarie.</p>	
<p>Art. 37: con riferimento agli oneri recati dal comma 3, lettera b) – che prevedono l'assunzione di 70 unità di personale non dirigenziale mediante procedure selettive pubbliche – si rileva che la relazione tecnica quantifica una spesa pari a circa 3,4 milioni di euro annui senza, però, fornire indicazioni circa l'eventuale sviluppo degli oneri medesimi nell'arco temporale di un decennio, come stabilito, invece, dalla legge di contabilità. In mancanza di tali dati, andrebbe chiarito se la disciplina contrattuale cui saranno soggetti i dipendenti dell'Agenzia preveda la maturazione automatica di ulteriori emolumenti al variare dell'anzianità di servizio.</p> <p>Per quanto concerne le spese connesse all'organizzazione e allo svolgimento del concorso previsto per l'assunzione delle 70 unità di personale sopraccitate, si prende atto che le dotazioni di bilancio recano le disponibilità necessarie allo svolgimento del concorso stesso.</p> <p>Con riguardo alle norme recate dai commi 1 e 2 - che prevedono la possibilità di istituire fino a quattro sedi secondarie dell'Agenzia in luogo dell'unica prevista a legislazione vigente – si rileva che la relazione tecnica indica i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attualmente sono in funzione quattro sedi secondarie; • la legge n. 161/2017 ha modificato il codice antimafia prevedendo che solo una sede secondaria dovesse essere conservata. Nonostante ciò, la successiva legge n. 295/2017 ha previsto che fino all'adeguamento della pianta organica dell'Agenzia alle disposizioni del citato codice antimafia dovessero continuare a operare le sedi secondarie già istituite; • in quanto funzionanti le spese per il funzionamento delle sedi secondarie sono iscritte in bilancio; • la spesa sostenuta per le 4 sedi secondarie è stata di circa 85.000 euro nel 2017. <p>Si osserva in proposito che i commi 1 e 2 del testo in esame modificano la legislazione vigente, rendendo permanente una voce di spesa, riferita a 4 sedi secondarie che, in base alla legislazione previgente, avrebbe dovuto operare in via transitoria in attesa dell'adeguamento della pianta organica. Non appaiono pertanto evidenti le ragioni della mancata copertura dell'onere a regime recato dalle disposizioni in esame.</p> <p>Si osserva in proposito che le previsioni tendenziali di spesa, formulate secondo il criterio della legislazione vigente, non dovrebbero incorporare la proiezione oltre il triennio della spesa in questione. Va inoltre considerato che, in relazione alle nuove assunzioni deliberate dalle norme in esame ed all'ulteriore contingente di personale previsto ai sensi del comma 3, lettera c), capoverso comma 4-</p>	<p>RGS: la disposizione in esame novella le disposizioni del Codice antimafia relative all'organizzazione e all'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.</p> <p>Con riferimento agli oneri recati dal comma 3, lettera b) – che prevedono l'assunzione di 70 unità di personale non dirigenziale mediante procedure selettive pubbliche – il Servizio Bilancio della Camera dei Deputati, rileva che la relazione tecnica quantifica una spesa pari a circa 3,4 milioni di euro annui senza, però, fornire indicazioni circa l'eventuale sviluppo degli oneri medesimi nell'arco temporale di un decennio, come stabilito, invece, dalla legge di contabilità. In mancanza di tali dati, il Servizio bilancio chiede chiarimenti riguardo la disciplina contrattuale applicabile ai dipendenti dell'Agenzia, ovvero se la stessa preveda la maturazione automatica di ulteriori emolumenti al variare dell'anzianità di servizio.</p> <p>Al riguardo, si fa presente che le assunzioni in parola si riferiscono a personale contrattualizzato, la cui dinamica retributiva presenta un andamento costante nell'arco del decennio, nella considerazione che gli oneri per le eventuali progressioni di carriera orizzontali sono posti a carico del fondo per il trattamento economico accessorio, elemento quest'ultimo valutato nell'ambito delle quantificazioni in esame.</p> <p>Con riferimento al comma 3, lettera c) capoverso comma 4-bis che prevede che nell'ambito della contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021 sia individuata l'indennità di amministrazione nella misura pari a quella prevista per il personale in servizio presso il Ministero della giustizia, il Servizio Bilancio rileva che la relazione tecnica afferma che la disposizione necessita di copertura ma, nel descrivere il procedimento di quantificazione, non fa più riferimento alla necessità di copertura. Sul punto, chiede chiarimenti tenuto conto che la copertura non è indicata nel provvedimento e che la stessa disposizione fissa l'indennità di amministrazione in misura superiore a quella attualmente prevista.</p> <p>In proposito, si fa presente che la copertura finanziaria, cui fa riferimento la relazione tecnica, è da intendersi ricompresa nell'ambito delle risorse destinate alla contrattazione collettiva per il triennio 2019/2021 e, per tale motivo, non è stata indicata nel provvedimento in esame.</p> <p>La disposizione di cui al comma 3, lett. c), capoverso comma 4-ter, prevede, tra le altre cose, che l'ANBSC sia autorizzata ad avvalersi di un contingente non superiore a 100 unità di personale per il quale la stessa sostiene un costo pari al trattamento accessorio. La relazione tecnica esclude</p>

ter, la spesa per le 4 sedi appare destinata ad aumentare nel tempo. Alla luce di tali considerazioni appare necessario che il Governo fornisca una valutazione circa i costi derivanti dal mantenimento di quattro sedi, anche alla luce dell'incremento della dotazione organica di fatto prevista.

Con riferimento alle norme del comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis - che prevede che nell'ambito della contrattazione collettiva per il triennio 2019/2021 sia individuata l'indennità di amministrazione nella misura di quella prevista per il personale in servizio presso il Ministero della Giustizia - si rileva che la relazione tecnica afferma che la disposizione necessita di copertura, ma, nel descrivere il procedimento di quantificazione, non fa più riferimento alla necessità di copertura. Quest'ultima non è d'altra parte prevista dal testo del provvedimento. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento, posto che la disposizione fissa l'indennità di amministrazione spettante ai dipendenti in misura superiore a quella attualmente erogata.

Si rileva, infine, che il comma 3, lettera c), capoverso comma 4-ter, prevede, tra l'altro, che l'Agenzia sia autorizzata ad avvalersi di un contingente non superiore a 100 unità di personale per il quale l'Agenzia medesima sostiene un costo pari al trattamento accessorio. La relazione tecnica esclude l'insorgenza di oneri dal momento che la norma disporrebbe la mera "stabilizzazione di quanto previsto" dal comma 291 della legge n. 205/2017, che ha operato ad invarianza di spesa. Tuttavia quest'ultima disposizione prevedeva l'assegnazione del contingente soltanto in via provvisoria "fino all'adeguamento alla dotazione organica" prevista da apposita norma del codice antimafia. Pertanto, il contingente di personale comandato, e le relative spese, sembrerebbero aggiungersi a quanto già previsto a legislazione vigente, tenuto conto che l'utilizzo del medesimo personale era destinato ad esaurirsi una volta adeguata la dotazione organica. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento.

l'insorgenza di oneri in quanto la norma disporrebbe la mera stabilizzazione di quanto previsto dal comma 291, della legge 205/2017, che ha operato ad invarianza di spesa.

Il Servizio Bilancio, nel rammentare che quest'ultima disposizione prevedeva l'assegnazione del predetto contingente soltanto in via provvisoria "fino all'adeguamento della dotazione organica", chiede chiarimenti rilevando che il contingente attuale, e le relative spese, sembrerebbe aggiungersi a quanto già previsto a legislazione vigente.

Al riguardo, nel rinviare agli ulteriori elementi che vorrà fornire l'amministrazione vigilante, si fa presente che la norma in esame è finalizzata a ripristinare le disposizioni contenute al comma 2, articolo 113-bis, del d.lgs. 159/2011 nella disciplina previgente ante Legge 161/2017 e la cui copertura, a carattere strutturale, degli oneri relativi al trattamento accessorio, è stata a suo tempo prevista all'art. 118 del predetto d.lgs. 159/2011. Pertanto, poiché la disposizione di cui all'articolo 1, comma 291, della Legge 205/2017 - la cui copertura era sempre la medesima di cui all'articolo 118 - viene contestualmente abrogata dall'articolo 38, comma 4, del provvedimento in esame, non si determinano oneri aggiuntivi.

INTERNO: Con riferimento all'art. 37, commi 1 e 2, lett. a), n. 1, si evidenzia che non è stata prevista apposita copertura in quanto l'Agenzia sosterrà i costi relativi a valere e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari, come avvenuto sinora ed attestato nella relazione tecnica.

Il discrimine connesso all'incremento della dotazione organica non è correlato alla norma del DL che prevede le 4 sedi secondarie, peraltro già istituite e la cui operatività è stata mantenuta fino all'adeguamento della dotazione organica dalla L. 205/2017, ma alla novella recata dalla L. 161/2017.

Il vincolo ad operare "nei limiti delle risorse ordinarie iscritte nel proprio bilancio" è peraltro reso in termini espliciti nel citato comma 1 e richiamato nel successivo comma 2; la relativa sostenibilità è resa con evidenza nella relazione tecnica attesa la dimensione contenuta dei costi attuali, sia in valore assoluto sia in rapporto con gli stanziamenti totali.

In ordine ai rilievi formulati all'art. 37, comma 3, lettera b), si evidenzia che all'Agenzia si applica il CCNL funzioni centrali e che nessun automatismo risulta previsto;

Sulla richiesta di chiarimento di cui all'art. 37, comma 3, lettera c), capoverso 4-bis, si evidenzia che la relativa copertura dovrà essere assicurata con utilizzo delle risorse a disposizione nell'ambito della contrattazione collettiva 2019/2021;

Sull'art. 37, comma 3, lettera c), capoverso 4-ter, si evidenzia che la norma reca esclusivamente la misura massima del contingente di personale in

	comando: l'aliquota effettiva sarà costantemente adeguata a quanto sostenibile con le risorse a disposizione al netto di quanto destinato al trattamento del personale transitato nei ruoli.
<p>Art. 38: si rileva che la norma si limita a neutralizzare il venir meno di entrate per il bilancio dello Stato dovuto alla disapplicazione all'Agenzia delle norme di contenimento della spesa. La relazione tecnica evidenzia che l'Agenzia dispone di un "elevato avanzo di amministrazione accumulato anche a seguito della drastica applicazione dei limiti" alla spesa di cui si prevede la disapplicazione. Pertanto la norma in esame rimuove un vincolo alla spesa che, secondo la relazione tecnica, ha contribuito a determinare il predetto avanzo. Tenuto conto di tali indicazioni, andrebbe chiarito se il venir meno dei predetti vincoli sia suscettibile di determinare spese dell'Agenzia di importo superiore al risparmio – già scontato nei tendenziali – annualmente versato all'erario. In tal caso, infatti, la norma determinerebbe un onere ulteriore rispetto a quello indicato.</p>	<p>RGS: la norma consente all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di derogare alle norme vigenti finalizzate al contenimento di alcune voci di spesa degli enti. Il Servizio bilancio chiede chiarimenti sulla possibilità che il venir meno dei vincoli di spesa sia suscettibile di determinare spese superiori al risparmio, già scontato nei tendenziali, annualmente versato all'erario. Al riguardo, si conferma che eventuali maggiori spese dovranno essere sostenute dall'Agenzia, ente dotato di autonomia contabile, nel rispetto comunque degli equilibri di bilancio, utilizzando anche l'avanzo di amministrazione che la medesima ha consolidato nel corso degli anni. La disposizione introdotta, infatti, non ha ampliato la generale capacità di spesa dell'ente che viene ancorata al rispetto degli equilibri di bilancio cui può concorrere anche l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.</p> <p>INTERNO: si osserva che gli stanziamenti ordinari sono stati disposti, all'origine, anche con riferimento a spese preventivabili ma rimaste congelate dal sopravvenire dei vincoli di spesa contemplati nella deroga in discorso. In conseguenza le spese necessarie saranno comunque disposte e realizzate compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, senza effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.</p>
<p>Art. 38-bis: si rileva che la relazione tecnica evidenzia che dall'attuazione della norma in esame possono derivare maggiori oneri (circa 3 mln di euro annui), affermando tuttavia che ciò determinerebbe un maggior utilizzo del Fondo di solidarietà che, essendo attualmente sottoutilizzato, sarebbe comunque ampiamente capiente per fronteggiare tali nuove dinamiche.</p> <p>Pur rilevando, in via preliminare, che il Fondo appare configurato come limite massimo di spesa (ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DPR n. 60/2014), si osserva che la relazione tecnica: evidenzia il carattere incerto delle stime; non sembra attribuire effetti alle anticipazioni in favore delle attività imprenditoriali; non dà esplicitamente conto degli utilizzi delle risorse del Fondo medesimo previsti da altre disposizioni del decreto in esame (artt. 18, 31-ter, 35-quater, 39).</p> <p>Alla luce di ciò, andrebbe acquisito un quadro complessivo delle risorse e degli impieghi del Fondo, nonché una conferma della effettiva possibilità, in caso di incapienza, di procedere a ripartizione proporzionale dei benefici.</p>	<p>Quanto alla possibilità di concedere la misura intera della elargizione in favore delle vittime del racket, si è provveduto a normare una prassi già in corso, supportata dal parere a suo tempo formulato dall'Avvocatura Generale dello Stato. In ogni caso, si tratta solo di anticipare – dietro provvedimento del giudice – la corresponsione di una somma all'avente diritto e, pertanto, non si pone un problema di oneri ulteriori. Giova, altresì, precisare che il Fondo di Solidarietà attestato presso Ministero dell'Interno è attualmente sottoutilizzato, per cui è ampiamente capiente per soddisfare le esigenze connesse sia all'ampliamento dei termini per la presentazione delle istanze sia alla corresponsione dell'intero ammontare della elargizione.</p>

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00804 Pastorino: Sistema sanzionatorio relativo all'utilizzo dei pagamenti elettronici.	
5-00915 Ungaro: Iniziative volte a garantire l'obbligo di accettazione dei pagamenti mediante strumenti tracciabili	270
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	279
5-00911 Bignami: Tutela della riservatezza dei dati contenuti nelle fatture elettroniche ...	270
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	281
5-00914 Centemero: Iniziative urgenti il differimento di obblighi tributari a sostegno delle zone colpite dalla recente ondata di maltempo	271
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	283
5-00913 Currò e Trano: Modalità di utilizzo del canale telematico Civis per finalità di autotutela dei contribuenti	271
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	284

SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	271
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	286

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario. C. 654 Zanettin e C. 1353, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	272
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	278

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 12.30.

Carla RUOCCO, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma

5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Propone quindi, in assenza del presentatore della interrogazione a risposta immediata n. 5-00912 Osnato, di rinviarne lo svolgimento ad altra seduta.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA concorda con il rinvio proposto dalla Presidente.

5-00804 Pastorino: Sistema sanzionatorio relativo all'utilizzo dei pagamenti elettronici.

5-00915 Ungaro: Iniziative volte a garantire l'obbligo di accettazione dei pagamenti mediante strumenti tracciabili.

Luca PASTORINO (LeU) illustra la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA risponde alle interrogazioni in titolo, che vertono su analoga materia, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luca PASTORINO (LeU) esprime soddisfazione per la risposta ricevuta dal Sottosegretario ed auspica, preso atto della disponibilità in tal senso manifestata dal Governo, l'approvazione in tempi brevi di un provvedimento *ad hoc* che intervenga sulla normativa primaria al fine di promuovere la diffusione e l'utilizzo su vasta scala dei pagamenti con moneta elettronica.

Massimo UNGARO (PD) si associa alle considerazioni del collega Pastorino e sottolinea come vi sia una volontà comune di intervenire quanto prima al fine di rendere effettivo l'obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici e di sanare il *vulnus* in materia messo in luce dal Consiglio di Stato. Infatti, la tracciabilità dei pagamenti e la fatturazione elettronica messi in campo dal precedente Governo hanno contribuito a contrastare l'evasione fiscale, ma soltanto la previsione di specifiche sanzioni comminate in caso di mancata accettazione di pagamenti elettronici potrà rendere efficace tale obbligo. Suggestisce a tal fine una iniziativa condivisa, quale la presentazione di una risoluzione, ovvero di una proposta emendativa al provvedimento in materia di semplificazione fiscale attual-

mente all'esame della Commissione Finanze, al fine di intervenire su una questione che giudica di vitale importanza per il Paese.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA conferma la disponibilità del Governo ad approfondire le questioni sollevate, al fine di pervenire ad una soluzione comune e condivisa, per la più ampia diffusione dell'utilizzo dei pagamenti elettronici; ritiene in ogni caso che la Commissione Finanze sia la sede privilegiata per un approfondimento sui temi in discussione.

5-00911 Bignami: Tutela della riservatezza dei dati contenuti nelle fatture elettroniche.

Galeazzo BIGNAMI (FI) illustra la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Galeazzo BIGNAMI (FI) ricorda come Forza Italia abbia posto con forza, in diverse sedi, la questione del rinvio, o ancor meglio dell'eliminazione, del nuovo sistema di fatturazione elettronica, che comporta numerose difficoltà, sia sotto il profilo dei costi e della complicazione delle procedure, che sotto il profilo della tutela della *privacy*. Richiama sul punto il recente provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali avverso l'Agenzia delle entrate, che ha messo in luce i seri profili critici recati dal nuovo sistema in materia di protezione dei dati. Non risponde quindi al vero, come riportato dal Governo, quanto affermato dall'Agenzia delle entrate circa l'approfondito confronto svolto con tutti i soggetti interessati. Si tratta di una vera e propria bugia, considerato che l'Autorità Garante ha evidenziato come una preventiva consultazione dell'Autorità stessa da parte dell'Agenzia avrebbe potuto assicurare fin dall'avvio del nuovo sistema

modalità operative rispettose della protezione dei dati dei soggetti coinvolti. Ritiene che il Governo dovrebbe intervenire nei confronti dell'Agenzia invitandola a comportamenti ed affermazioni più corretti.

5-00914 Centemero: Iniziative urgenti il differimento di obblighi tributari a sostegno delle zone colpite dalla recente ondata di maltempo.

Silvia COVOLO (Lega) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Silvia COVOLO (Lega) esprime soddisfazione per la risposta ricevuta, consapevole che il Governo assumerà quanto prima le opportune iniziative per rispondere adeguatamente alle richieste di sostegno provenienti dalle popolazioni colpite dall'eccezionale ondata di maltempo.

5-00913 Currò e Trano: Modalità di utilizzo del canale telematico Civis per finalità di autotutela dei contribuenti.

Raffaele TRANO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Raffaele TRANO (M5S) ringrazia il sottosegretario ed esprime apprezzamento per il fatto che l'Agenzia delle entrate realizzerà a breve gli interventi necessari alla rimozione dei vincoli tecnici che il canale telematico Civis tuttora presenta, al fine di ampliarne le possibilità di utilizzo da parte dei contribuenti.

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Vilarosa.

La seduta comincia alle 12.55.

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate.

C. 1346 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 novembre scorso.

Leonardo TARANTINO (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*), che illustra.

Silvia FREGOLENT (PD), sebbene non valuti negativamente le misure di interesse della Commissione Finanze illustrate dal relatore, preannuncia il voto di astensione del Partito democratico sulla proposta di parere favorevole, motivato dalla valutazione fortemente contraria del suo gruppo sul decreto-legge nel suo complesso.

Alessandro CATTANEO (FI) preannuncia sulla proposta di parere formulata dal relatore il voto convintamente favorevole

del gruppo di Forza Italia, a testimonianza dell'atteggiamento obiettivo che il suo gruppo mantiene rispetto ai provvedimenti della maggioranza.

Raffaele TRANO (M5S) preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Francesco ACQUAROLI (FdI) preannuncia il voto favorevole di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere formulata dal relatore, sebbene permangano alcune perplessità riguardo taluni aspetti, che auspica possano trovare una migliore definizione nel corso del successivo *iter* del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

C. 654 Zanettin e C. 1353, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che è stata assegnata ieri alla Commissione la proposta di legge C. 905 Brunetta, recante Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato del sistema bancario italiano e sui casi di crisi verificatisi dal 1° gennaio 1999, in connessione con l'inizio dell'operatività in strumenti finanziari denominati in euro, che, per

affinità di materia, sarà abbinata alle proposte in esame.

Analogamente, non appena assegnata alla Commissione, si procederà all'abbinamento anche della proposta di legge C. 793 Ruocco, recante Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, vertente la medesima materia.

Alvise MANIERO (M5S), *relatore*, segnala che si soffermerà nella seduta odierna sulle proposte di legge abbinata C. 1353 – già approvata dal Senato con numerose modifiche rispetto al testo originario – e C. 654, che intendono istituire una Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (articolo 1 di entrambe le proposte). Sulla proposta di legge C. 905 Brunetta, assegnata solo ieri alla Commissione, si riserva invece di intervenire in una successiva seduta.

La Commissione (articolo 2) è costituita da venti senatori e da venti deputati, nominati dai presidenti delle Camere in proporzione al numero dei componenti dei gruppi.

L'articolo 3 dell'Atto n. 1353, chiarisce che la Commissione è chiamata, in primo luogo, a svolgere la propria attività di indagine in relazione a diversi aspetti dell'attività bancaria e creditizia, tra cui: le condizioni per l'istituzione di una procura nazionale per i reati bancari e finanziari; il recepimento e l'applicazione agli istituti di credito cooperativo della disciplina europea in materia di vigilanza e requisiti prudenziali; il percorso dell'Unione Bancaria a livello europeo, la relativa disciplina, l'attività e le norme emanate dalle Autorità di vigilanza. La Commissione deve inoltre operare anche con riferimento ad aspetti ulteriori rispetto all'attività bancaria, quali: le agenzie di *rating*, i sistemi di informazione creditizia, l'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti pubblici (anche territoriali), il debito pubblico (in relazione alla disciplina sulla cartolarizzazione delle sofferenze ed alla relativa garanzia statale).

L'Atto n. 654 (articolo 3) pone in capo alla Commissione compiti parzialmente diversi rispetto all'A.C. 1353, tra cui la valutazione degli effetti della crisi finanziaria globale (lettera *a*), dei costi sostenuti dallo Stato italiano per il salvataggio di istituti bancari (lettera *e*) e l'adeguatezza del sistema bancario e finanziario nazionale a fronte di possibili *shock* esogeni, derivanti dallo scoppio della bolla finanziaria che grava sul mercato globale (lettera *f*).

Entrambe le proposte, con formulazioni pressoché identiche, disciplinano poi (articolo 4) l'attività di indagine della Commissione e la richiesta di atti e documenti da parte della stessa (articolo 5).

I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa, nonché ogni altra persona che collabora o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono vincolati al segreto (articolo 6).

L'articolo 7 di entrambe le proposte disciplina il funzionamento dell'organo e, in particolare, pone il limite alle spese per suo il funzionamento. L'A.C. 1353, a seguito delle modifiche approvate al Senato, fissa detto limite a 55.000 euro per l'anno 2018 e 180.000 euro per ciascuno degli anni successivi. L'A.C. 654 pone tale limite massimo a 75.000 euro per l'anno 2018 e a 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi.

Gli oneri sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Può essere autorizzato, su richiesta della Commissione e con determinazione dei Presidenti delle due Camere, un incremento delle predette spese in misura non superiore al 30 per cento, per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Più in dettaglio, le proposte di legge in esame (articolo 1, comma 1 di entrambe le proposte) istituiscono per la durata della

XVIII legislatura una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. L'articolo 1, comma 1 dell'A.C. 654 specifica che l'istituzione della Commissione deve avvenire con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dell'A.C. 1353, le attività e i risultati dell'inchiesta sono presentati annualmente alle Camere attraverso una relazione che, come specificato a seguito delle modifiche apportate durante l'esame al Senato, può contenere anche proposte di modifica al relativo quadro normativo (articolo 1, comma 2). Sono ammesse inoltre relazioni di minoranza.

L'A.C. 654 (articolo 1, comma 2) stabilisce che la Commissione riferisca alle Camere annualmente e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, e comunque al termine dei suoi lavori.

La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati dai rispettivi Presidenti d'assemblea in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento (articolo 2, comma 1 di entrambe le proposte).

Con le modifiche apportate al Senato all'A.C. 1353, è posto in capo ai commissari l'onere di dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza di non aver precedentemente svolto incarichi di amministrazione o controllo, ovvero rapporti di collaborazione e di consulenza continuativa, con gli enti creditizi e le imprese di investimento oggetto dell'inchiesta (articolo 2, comma 2 dell'A.C. 1353).

Entro dieci giorni dalla nomina, la Commissione viene convocata dai Presidenti dei due rami del Parlamento per la costituzione dell'ufficio di presidenza (articolo 2, comma 3 dell'A.C. 1353; articolo 2, comma 2 dell'A.C. 654), composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, eletti a scrutinio segreto (secondo le modalità stabilite dai commi 4 e 5 dell'articolo 2 dell'A.C. 1353, corrispondenti ai commi 3 e 4 dell'A.C. 654).

In particolare, le richiamate disposizioni illustrano la composizione dell'Ufficio di Presidenza (presidente, due vicepresidenti e due segretari) e le modalità di elezione dello stesso (da parte dei commissari a scrutinio segreto). Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Inoltre la Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

Le modalità di voto sopra illustrate trovano applicazione anche in caso di elezioni suppletive (articolo 2, comma 6 A.C. 1353; tale disposizione non è riprodotta nell'A.C. 654).

I compiti della Commissione d'inchiesta sono specificati in dettaglio dall'articolo 3 di entrambe le proposte di legge.

L'articolo 3 dell'A.C. 1353 è stato oggetto di numerose modifiche durante l'esame al Senato.

In particolare, ai sensi della richiamata norma la Commissione d'inchiesta deve:

acquisire e analizzare la documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario istituita nella XVII legislatura, in previsione – come chiarito dalle modifiche apportate al Senato – delle indagini e degli accertamenti derivanti dalle competenze attribuitele dalle proposte in esame (articolo 3, comma 1, lettera a));

analizzare e valutare le condizioni per l'istituzione di una procura nazionale per i reati bancari e finanziari, sul modello della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ovvero estendere la competenza della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all'ambito di indagine relativo ai reati finanziari e bancari, quale « sistema di efficientamento delle risorse tecniche e culturali delle procure della Repubblica », per il più spedito ed efficace contrasto a tale tipologia di criminalità (lettera b));

effettuare un'analisi di diritto comparato tra gli Stati membri dell'Unione europea e dell'area euro al fine di individuare, caso per caso, le modalità di recepimento e applicazione agli istituti di credito cooperativo della disciplina europea in materia di vigilanza e requisiti prudenziali, nonché – per effetto delle modifiche apportate al Senato – valutare gli effetti della medesima modalità di recepimento ed applicazione per le banche popolari e di credito cooperativo italiane (lettera c));

analizzare la normativa in materia di incompatibilità e di conflitto di interesse degli esponenti apicali e dei dirigenti delle autorità di vigilanza, in particolare della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) nonché, come specificato al Senato, verificare l'adeguatezza della relativa applicazione (lettera d));

verificare se e in quale misura il percorso attualmente prefigurato per il progetto di Unione Bancaria, caratterizzato da una valutazione particolarmente severa per l'esposizione al rischio del credito commerciale e da una attenzione relativamente scarsa al rischio di mercato, determini una lesione dei principi di concorrenza alla base del mercato unico (lettera e) integralmente riformulata al Senato);

analizzare le disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza nei confronti degli organi di amministrazione e controllo degli enti creditizi in materia di gestione dei crediti deteriorati e gli effetti delle medesime disposizioni (lettera f), anch'essa sostituita al Senato);

verificare la condizione del risparmio in Italia, considerando anche le forme diverse da depositi ed investimenti, quali, ad esempio, le gestioni separate dei fondi per le prestazioni assicurative e previdenziali (lettera g), inserita al Senato);

indagare sulle dinamiche di espansione e riassorbimento del prestito sociale quale forma surrogata di risparmio ai fini di un suo necessario reinquadramento nella generale tutela del risparmio (lettera *h*));

indagare sul tendenziale cambiamento di assetto del conto economico del sistema bancario, dal tradizionale baricentro dell'attività creditizia al crescente peso delle attività di risparmio gestito e servizi (lettera *i*));

indagare sulla solidità, efficienza e organizzazione del sistema dei confidi e sull'impatto sugli enti pubblici sia in qualità di sottoscrittori sia in qualità di controassicuratori (lettera *l*));

esaminare la normativa relativa alla procedura di calcolo delle soglie dei tassi di usura; per effetto delle modifiche del Senato, indagare sul fenomeno dell'anatocismo bancario, in relazione alla vigente normativa in merito negli altri paesi dell'Unione europea, anche alla luce della evoluzione giurisprudenziale in materia di usura e anatocismo della Corte di Cassazione; indagare sul modello e sulla procedura di iscrizione alla Centrale rischi finanziari (CRIF S.p.A.) da parte degli istituti di credito (lettera *m*), modificata al Senato);

analizzare e valutare il debito pubblico nella componente di esposizione al rischio in relazione alle garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS) (lettera *n*));

analizzare il rapporto costi-benefici degli strumenti derivati sottoscritti dallo Stato e dagli enti locali (lettera *o*), modificata al Senato);

analizzare la gestione degli enti creditizi e imprese di investimento, compresi quelli coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche oppure sottoposti a procedura di risoluzione, verificando, in particolar modo (lettera *p*), modificata in più parti al Senato);

verificare la congruità della normativa vigente in materia di fondazioni bancarie, con particolare riguardo ai poteri di vigilanza, ispettivi e di controllo, anche ai fini di formulare le proposte di carattere legislativo più idonee a garantire la tutela del risparmio come previsto dalla Costituzione (lettera *q*), inserita al Senato);

verificare l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari poste in essere dagli organi preposti, in relazione alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti, con particolare riguardo alle modalità di applicazione e all'idoneità degli interventi, dei poteri sanzionatori e degli strumenti di controllo disposti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati (lettera *r*));

valutare l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza, con particolare riferimento – come precisato al Senato – alla qualità e al carattere degli strumenti utilizzati dall'autorità di vigilanza, per verificare il rispetto dei requisiti di patrimonializzazione, anche ai fini della prevenzione e gestione delle crisi del sistema bancario e finanziario e del debito sovrano (lettera *s*));

verificare l'efficacia dello strumento di conciliazione dell'arbitrato bancario (lettera *t*), inserita al Senato);

verificare l'operato delle agenzie di *rating*, con particolare riferimento all'affidabilità e all'imparzialità delle stesse, al fine di valutare (lettera *u*), inserita al Senato):

1. la realizzazione, da parte delle agenzie di *rating*, di meccanismi di insider trading attraverso possibili fughe anticipate e selezionate di notizie riguardanti le modalità e le tempistiche dei declassamenti, condizionando così investimenti e transazioni internazionali;

2. l'impatto delle valutazioni delle agenzie di *rating*, al fine di verificare gli effetti del loro possibile conflitto interno di interessi in relazione ai giudizi emessi, soprattutto nei confronti degli Stati sovrani;

procedere alle eventuali ulteriori indagini necessarie al corretto svolgimento dei lavori della Commissione in relazione alle competenze suddette (lettera *v*), come modificata al Senato.

Come anticipato nel quadro di sintesi, l'articolo 3 dell'A.C. 654 attribuisce alla Commissione compiti parzialmente analoghi a quelli attribuiti dall'articolo 3 dell'A.C. 1353, come modificato al Senato: le lettere da *c*) a *d*) riproducono, con alcune differenze, il contenuto di alcune competenze attribuite al costituendo organo dall'A.C. 1353, mentre le lettere *a*), *e*) ed *f*) prevedono l'attribuzione di diverse competenze. In particolare, ai sensi del richiamato articolo, la Commissione deve verificare:

gli effetti della crisi finanziaria globale sul sistema bancario italiano e le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano (articolo 3, comma 1, lettera *a*) A.C. 654);

la gestione degli istituti bancari che sono rimasti coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e sono stati o sono destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche o sono stati posti in risoluzione. In particolare, per tali istituti la Commissione verifica (articolo 3, comma 1, lettera *b*) A.C. 654):

l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari poste in essere dagli organi preposti, in relazione alla tutela del risparmio, all'applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti, con particolare riguardo alle modalità di applicazione e all'idoneità degli interventi, dei poteri sanzionatori e degli strumenti di controllo impiegati, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi e di salva-

guardia della trasparenza dei mercati (articolo 3, comma 1, lettera *c*) A.C. 654);

l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e gestione delle crisi bancarie, con una particolare valutazione sull'applicazione del sistema di voto capitaro in società quotate (articolo 3, comma 1, lettera *d*) A.C. 654);

i costi sostenuti dallo Stato italiano per il salvataggio di istituti bancari, comparati con quelli sostenuti da altri Stati europei ed extraeuropei (articolo 3, comma 1, lettera *e*) A.C. 654);

l'adeguatezza del sistema bancario e finanziario nazionale a fronte di possibili *shock* esogeni derivanti dallo scoppio della bolla finanziaria che grava sul mercato globale (articolo 3, comma 1, lettera *f*) A.C. 654).

L'articolo 4 di entrambe le proposte, con identico contenuto, disciplina l'attività di indagine della Commissione, che ai sensi dell'articolo 82 Cost., procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria (comma 1).

Di conseguenza, per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione – ferme restando le ordinarie competenze del giudice – si applica (comma 2) la disciplina del codice penale che, nell'ambito dei delitti contro l'attività giudiziaria, sanziona il rifiuto di atti legalmente dovuti (articolo 366) e la falsa testimonianza (articolo 372).

Si chiarisce (comma 3) che alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica

quanto previsto dalla disciplina generale posta dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

Ove (comma 4) gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

La Commissione non può adottare (comma 5) provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo del testimone, del perito, del consulente tecnico, dell'interprete o del custode (di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale).

L'articolo 5 di entrambe le proposte disciplina la richiesta di atti e documenti da parte della Commissione. Essa (comma 1) può ottenere, anche in deroga alla disciplina del segreto d'indagine (articolo 329 del codice di procedura penale), copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta.

È la Commissione (articolo 5, comma 2 di entrambe le proposte; l'A.C. 654 reca una formulazione parzialmente diversa) a stabilire quali atti e documenti sono coperti da segreto e non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

L'articolo 6 di entrambe le proposte, con identica formulazione, disciplina l'obbligo del segreto per i componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa, nonché per ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. L'obbligo perdura anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta. Ove non costituisca più grave reato (comma 2), la violazione

del segreto è punita come rivelazione del segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Si chiarisce (comma 3) che, salvo il compimento di più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

L'articolo 7 di entrambe le proposte dispone (comma 1) la pubblicità delle sedute della Commissione, salvo diversa decisione della Commissione stessa; l'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno (comma 2), approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria (comma 3), nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione. Inoltre per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro (comma 4).

Infine, il comma 5 dell'articolo 7 delle proposte in esame pone il limite alle spese per il funzionamento della Commissione.

L'A.C. 1353 pone tale limite in 55.000 euro per l'anno 2018 e in 180.000 euro per ciascuno degli anni successivi.

L'importo è stato così abbassato per effetto delle modifiche apportate al Senato; la proposta di legge originariamente fissava l'ammontare in 75.000 euro per l'anno 2018 e in 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi.

L'A.C. 654 fissa il limite alle spese della Commissione in 75.000 euro per l'anno 2018 e in 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi.

Le spese sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con

determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

Si riserva, in una prossima seduta, di integrare la propria relazione con l'illustrazione della proposta di legge C. 905 Brunetta, nonché della proposta di legge C.793 Ruocco, non appena assegnata alla Commissione.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

ALLEGATO 1

5-00804 Pastorino: Sistema sanzionatorio relativo all'utilizzo dei pagamenti elettronici.

5-00915 Ungaro: Iniziative volte a garantire l'obbligo di accettazione dei pagamenti mediante strumenti tracciabili.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con le interrogazioni in riferimento, di analogo contenuto, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato l'inammissibilità dello schema di regolamento che prevede un meccanismo sanzionatorio per i casi di diniego dell'utilizzo di forme di pagamento elettroniche, si chiede al Governo, rispettivamente, se ritenga di emanare una specifica normativa che promuova la diffusione dei pagamenti elettronici su larga scala e quali misure intenda mettere in campo per rendere effettivo l'obbligo di accettazione dei pagamenti attraverso strumenti tracciabili.

Al riguardo, sentito anche il Ministero dello sviluppo economico, si precisa, preliminarmente, che la Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, con il parere interlocutorio n. 625/2018, esaminata a monte la previsione legislativa legittimante l'adozione del regolamento in argomento, ha ritenuto che l'articolo 15, comma 4 (*rectius* comma 5), del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 (come modificato per effetto dell'articolo 1, comma 900, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) non rispetti il principio della riserva di legge, recato dall'articolo 23 della Costituzione.

Si rileva, quindi, *un vulnus* a detto principio, secondo cui; «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge». Infatti, pur vertendosi in materia di riserva a carattere relativo – che consente all'autorità amministrativa ampi margini di rego-

lazione della fattispecie – le esigenze sottese al rispetto del principio di legalità in senso sostanziale non appaiono adeguatamente soddisfatte da una norma, quale quella in esame, priva di criteri direttivi, sostanziali e procedurali di guida dell'azione amministrativa.

La previsione contestata dispone che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia – vengano disciplinati le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicare al verificarsi della violazione dell'obbligo previsto dal comma 4. Ai sensi di quest'ultima norma, a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Del resto non ha incontrato il favore del Supremo Organo di Giustizia amministrativa neanche il richiamo fatto, nello schema di regolamento, alla disciplina recata dall'articolo 693 del Codice Penale, trattandosi – come evidenziato – di norma indirizzata a tutelare un diverso bene giuridico, ovvero la tutela della moneta legale, che non si sovrappone alla tutela degli interessi sottesi all'iniziativa in discussione, che attengono alla lotta al riciclaggio, alle frodi e all'elusione fiscale,

alla valorizzazione della tracciabilità dei flussi finanziari anche attraverso strumenti tecnologici.

Tutto ciò premesso, ne consegue che la soluzione praticabile sia quella di interve-

nire direttamente sul testo normativo primario, in modo da superare ed integrare le carenze evidenziate e promuovere, quindi, la diffusione e l'uso dei pagamenti elettronici su vasta scala.

ALLEGATO 2

5-00911 Bignami: Tutela della riservatezza dei dati contenuti nelle fatture elettroniche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti rappresentano talune criticità in materia di fatturazione elettronica relative, tra l'altro, al rischio di violazione della *privacy* da parte dei soggetti incaricati dagli operatori IVA della gestione delle fatture elettroniche.

In particolare, gli Onorevoli richiamano un comunicato dell'Associazione nazionale commercialisti in cui si segnalava che « i dati contenuti nelle fatture trasmesse all'Agenzia delle entrate, che riportano anche informazioni di carattere personale o relative a transazioni commerciali, potrebbero essere oggetto di interesse da parte di terzi, volti a conoscere le scelte degli operatori economici e a profilarne le caratteristiche; ciò anche in considerazione del possibile coinvolgimento, nella predisposizione del *software* di compilazione delle fatture medesime, di alcuni soggetti fornitori di sistemi contabili e gestionali in uso presso gli studi professionali ».

Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative di competenza – di carattere tecnico o normativo – intenda assumere il Governo al fine di evitare che i dati e le informazioni sensibili contenute nelle fatture elettroniche trasmesse all'Agenzia delle entrate possano essere oggetto di cessione integrale o parziale a soggetti terzi.

Al riguardo, giova preliminarmente evidenziare che l'Agenzia delle entrate ha da tempo intrapreso un approfondito confronto con tutti i soggetti interessati con l'obiettivo di definire regole tecniche e modalità operative che possano consentire agli operatori economici all'obbligo di fatturazione elettronica.

Le risultanze di detti incontri sono state utilmente considerate ai fini dell'emanazione dei provvedimenti direttoriali con cui si illustra il funzionamento del Sistema di Interscambio (SDI).

Detto Sistema è la piattaforma informatica che realizza il processo di ricezione, controllo ed inoltro delle fatture elettroniche.

Le *e-fatture* possono essere trasmesse al Sistema di Interscambio (SDI), dal soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, o da intermediari che rispettino i requisiti di identificazione predisposti dal Sistema.

Tutte le modalità disponibili per la ricezione e per il successivo inoltro delle fatture elettroniche e delle relative ricevute rispettano i più aggiornati protocolli di sicurezza, in termini di autenticazione del trasmittente, riservatezza e disponibilità.

I dati infatti sono crittografati e la consultazione sicura degli archivi informatici dell'Agenzia delle entrate è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte, nonché di conservazione di copie di sicurezza.

Ciò precisato, con Provvedimento del 15 novembre 2018, il Garante per la protezione dei dati personali ha rappresentato alcune criticità derivanti, in particolare, dall'obbligatorietà della fatturazione elettronica, a partire dal 1° gennaio 2019, per le quali è stato attivato un tavolo

tecnico congiunto Agenzia delle entrate e Autorità Garante finalizzato ad individuare soluzioni idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di *privacy*.

Deve, infine, osservarsi che i rischi connessi al coinvolgimento di alcuni soggetti fornitori di sistemi contabili e gestionali in uso presso gli studi professionali nella predisposizione dei *software* di com-

pilazione delle fatture medesime, richiamati dagli Onorevoli interroganti, attengono ad una fase del processo di gestione della fatturazione elettronica estranea all'Agenzia delle entrate, regolata da contratti di natura privatistica (stipulati tra il soggetto prestatore del servizio di fatturazione e il suo cliente) e sottoposta alla normativa generale in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATO 3

5-00914 Centemero: Iniziative urgenti il differimento di obblighi tributari a sostegno delle zone colpite dalla recente ondata di maltempo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti provvedimenti si intendano adottare al fine di rispondere adeguatamente alle richieste di aiuto delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio nazionale, con particolare riferimento ai territori della regione Veneto.

Più in dettaglio, si chiede di sapere se si intenda valutare favorevolmente la possibilità di disporre, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la sospensione o il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi eccezionali di cui sopra, secondo quanto

previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 212 del 2000 (c.d. « Statuto del contribuente »).

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si segnala che la valutazione di un provvedimento di sospensione dei versamenti tributari comporterebbe anzitutto la preventiva definizione dell'ambito territoriale interessato e, soprattutto, la preventiva decretazione dello stato di calamità.

Ciò premesso, sul piano tecnico non può non evidenziarsi che un eventuale provvedimento di sospensione, volto a differire al 2019 il versamento delle entrate tributarie da acquisire entro la fine dell'anno, comporterebbe minori entrate tributarie e occorrerebbe assicurarne la necessaria copertura finanziaria.

ALLEGATO 4

5-00913 Currò e Trano: Modalità di utilizzo del canale telematico Civis per finalità di autotutela dei contribuenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al canale CIVIS tramite il quale cittadini e intermediari possono richiedere ed ottenere assistenza per via telematica da parte dell'Agenzia delle entrate.

Gli Onorevoli interroganti segnalano che la finalità del canale telematico di assistenza CIVIS è « quella di abbattere i tempi di attesa per lo svolgimento delle pratiche presso gli uffici locali. Migliorando, attraverso l'utilizzo della relazione telematica, la soddisfazione dell'utenza ed il lavoro degli operatori ».

In merito alle funzionalità dello strumento gli interroganti evidenziano alcune criticità.

In particolare gli Onorevoli rilevano che « l'interfaccia CIVIS non consente di allegare atti e documenti a comprova delle ragioni del contribuente e che lo spazio dedicato per scrivere le relative memorie non sarebbe adeguato ».

In aggiunta, gli Interroganti segnalano che CIVIS non consente di trattare le comunicazioni oltre il termine dei trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in tal modo venendo meno allo spirito del regolamento sull'autotutela (Reg. 11 febbraio 1997, n. 37) e della lettera-circolare 195/S del 5 agosto 1998.

Ciò premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono « quali provvedimenti si intendano adottare per ampliare le possibilità di utilizzo del canale telematico CIVIS, consentendone l'utilizzo senza limiti temporali per ragioni di autotutela del contribuente, ovvero di istituire un altro canale telematico a tale scopo dedicato ».

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente quanto segue.

Il canale CIVIS consente l'allegazione di documenti a supporto di quei processi operativi per i quali l'Amministrazione ha necessità di acquisire direttamente dai contribuenti la documentazione altrimenti non acquisibile. Tale funzionalità è disponibile in particolare per il servizio di presentazione dei documenti per il controllo formale (articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) e per il servizio di assistenza sulle Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo (articolo 1, comma 634 e ss. della legge n. 190/2014).

Diversamente, per quanto attiene all'attività di assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e sulle cartelle di pagamento (articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), il contribuente non deve, in via generale, allegare alcun documento.

Il trattamento automatizzato delle dichiarazioni consiste infatti nella liquidazione « sulla base dei dati e degli elementi che sono direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli presenti in Anagrafe tributaria ».

Al contribuente, con la comunicazione di irregolarità, viene difatti chiesto di fornire gli eventuali chiarimenti in relazione a dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dall'Amministrazione. A tale scopo, CIVIS permette all'utente di inserire le motivazioni dell'i-

stanza di autotutela in un apposito spazio (corrispondente a circa una pagina – 3000 caratteri).

Per quanto riguarda poi il trattamento delle comunicazioni oltre il termine dei trenta giorni si condivide l'impostazione proposta e si conferma che CIVIS accetta le istanze oltre tale termine. L'unico limite temporale è costituito dall'avvio delle procedure di formazione del ruolo che non consentono l'acquisizione dell'istanza fino a che non sia emessa la relativa cartella di pagamento che rappresenta il nuovo atto di riferimento per l'istanza di autotutela.

Ricevuta la cartella, il contribuente può nuovamente utilizzare il servizio CIVIS.

L'Agenzia delle entrate, comunque, precisa che, al fine di rispondere pienamente alle aspettative dei contribuenti, verranno a breve realizzati gli interventi necessari alla rimozione di tale vincolo tecnico, consentendo la presentazione delle istanze in ogni fase del processo.

Da ultimo, si sottolinea che il canale CIVIS, dalla sua attivazione, viene costantemente arricchito di nuovi servizi e funzionalità; nel 2018, infatti, è stato esteso un nuovo servizio di assistenza per gestire le istanze di autotutela relative agli avvisi di liquidazione sull'imposta di registro relativa ai contratti di locazione.

ALLEGATO 5

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminato il disegno di legge C. 1346, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

preso atto delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame presso il Senato;

rilevato in primo luogo che i nuovi commi da 2 a 5 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotti presso l'altro ramo del Parlamento, recano una delega al Governo per l'adozione, entro il 30 settembre 2019, di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia;

osservato che agli oneri recati da tali interventi si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge medesimo, in cui conflui-

scono le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate e non utilizzate, cui si aggiunge uno stanziamento pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018;

visti inoltre i contenuti dell'articolo 33, che con la finalità di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica autorizza la spesa, a partire dal 2018, di oltre 38 milioni di euro per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di Polizia, ivi compresi gli appartenenti alla Guardia di Finanza;

richiamati i contenuti dell'articolo 36, che apporta numerose modifiche all'articolo 48 del codice antimafia relativo alla destinazione dei beni e delle somme confiscate, stabilendo che i beni immobili confiscati – oltre che al patrimonio dello Stato, al patrimonio del Comune, della provincia o della Regione ove l'immobile è sito, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata o ad una serie di altri soggetti – possono essere trasferiti anche alle città metropolitane, con la precisazione che essi confluiscono nel relativo patrimonio indisponibile;

considerate le previsioni di cui all'articolo 37-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che modifica l'articolo 113 del codice antimafia in materia di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, prevedendo che essa possa richiedere la collaborazione di Amministrazioni centrali dello Stato, di società ed associazioni *in house*, di Agenzie fiscali o di altri enti pubblici;

sottolineati, infine i contenuti dell'articolo 38-*bis*, anch'esso introdotto dal Senato, che dispone in materia di sostegno

delle vittime delle attività di estorsione e dell'usura, prevedendo, tra l'altro, l'ampliamento da 300 giorni a due anni, per i soggetti danneggiati da attività estorsive che abbiano richiesto l'elargizione di somme a valere sul fondo per le vittime dell'estorsione e dell'usura, dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, dei termini di prescrizione e di decadenza, nonché di altri atti esecutivi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	288
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria. C. 523 Marin, C. 784 Vanessa Cattoi, C. 914 Villani, C. 1221 Rossi e C. 1222 Rampelli	288

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 novembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.15 alle 15.20.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 21 novembre 2018.

**Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e
dell'educazione motoria nella scuola primaria.
C. 523 Marin, C. 784 Vanessa Cattoi, C. 914 Villani,
C. 1221 Rossi e C. 1222 Rampelli.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
15.30 alle 15.55.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	289
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	295

RISOLUZIONI:

7-00004 Foti: Realizzazione della « diga di Vetto » e 7-00107 Ilaria Fontana: gestione delle risorse idriche della Val d'Enza (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Reiezione della risoluzione n. 7-00004 e approvazione della risoluzione n. 7-00107</i>)	292
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio (<i>Deliberazione</i>)	294
ALLEGATO 2 (<i>Programma</i>)	296
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	294
AVVERTENZA	294

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, on. Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 15.

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza

pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla I Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta del 20 novembre scorso.

Alessio BUTTI (FdI), anche a seguito della relazione introduttiva e della proficua interlocuzione con la relatrice, che ringrazia, sul tema delle occupazioni arbitrarie di immobili, sul quale interverrà successivamente in modo più puntuale il collega Foti, ritiene indispensabile che vengano sottolineate alcune questioni oggetto del provvedimento in esame, su cui esprime fin d'ora una posizione favorevole del proprio gruppo.

In primo luogo, in ordine all'articolo 25, che reca il trattamento sanzionatorio nei casi di subappalto, ricorda che disposizioni di analogo tenore aventi ad oggetto i concessionari autostradali sono state proposte dal proprio gruppo in occasione dell'esame del cosiddetto « decreto-legge Genova » e che in quella occasione il Governo aveva risposto che il problema non sussisteva.

Riguardo all'articolo 26, apprezza il ruolo riconosciuto dal Governo alle prefetture, ricordando tuttavia che è attualmente al governo una forza politica che ne voleva la soppressione. Ritiene invece opportuna una presenza territoriale di rango statale, anche per quanto riguarda i profili organizzativi e logistici.

Quanto all'articolo 26-bis, relativo ai piani di emergenza, argomento trattato anche dal ministro Costa in uno dei suoi interventi davanti alla Commissione, evidenzia che l'assenza di sanzioni vanifica di fatto l'obbligo contenuto nella disposizione, che prevede soltanto che i gestori si facciano parte diligente.

In ultimo, giudica opportuna una riflessione sui contenuti dell'articolo 31-ter, in quanto, al di là delle strette competenze della Commissione, si è in presenza di proprietari espropriati dei loro beni e non garantiti dei loro diritti, che aspettano da tempo l'emanazione di una disciplina volta a contrastare in maniera efficace le occupazioni abusive, anche in assenza di un ordine dell'autorità giudiziaria.

Tommaso FOTI (FdI), ritiene che le regole che delineano la competenza della Commissione nella loro genericità richiamate dal presidente, che ringrazia, consentano di ricomprendere in essa, sia pure parzialmente l'argomento oggetto dell'articolo 31-ter.

Ricorda che la sentenza del Tribunale di Roma n. 13719 del 2018 ha condannato lo Stato italiano e il Ministero dell'interno a pagare 28 milioni di euro ad un proprietario il cui immobile era stato occupato per nove anni. Fa presente che la condanna si basa su due principi, ossia la mancanza di previsione dello sgombero e la mancanza di repressione dello sgombero. Cita quindi un passaggio della sentenza, nel quale si legge che « l'occupazione abusiva di un intero compendio immobiliare non lede i soli interessi della parte proprietaria ma lede anche il generale interesse dei consociati alla convivenza ordinata e pacifica e assume un'inequivoca valenza eversiva ». E « se l'esecuzione degli sgomberi forzati può nell'immediato provocare disordine e turbamenti dell'ordine pubblico, la tolleranza delle occupazioni abusive, al contrario, può determinare situazioni di pericolo meno evidenti ma decisamente più gravi nel medio e nel lungo periodo. Tollerare simili occupazioni abusive, conclude la sentenza, può consentire il formarsi di "zone franche" utili per ogni genere di traffico illecito ».

Seppur a seguito della sentenza il Ministro dell'interno aveva emanato una circolare ai prefetti che ne recepiva lo spirito, ora l'articolo 31-ter prevede un meccanismo assai complesso, con il coinvolgimento del comitato per la sicurezza pubblica, l'istituzione di una cabina di regia, la previsione di un piano per gli sgomberi, l'individuazione da parte del prefetto dell'entità del risarcimento del danno patito dal privato e la conseguente disciplina per il caso in cui il privato non accetti la misura del risarcimento, che rischia di vanificare la norma o quanto meno di ritardarne in maniera considerevole l'attuazione.

Esprime quindi una forte perplessità riguardo alla serie di possibili ricorsi sia in sede civile che in sede amministrativa che potrebbero scaturire nel corso della sua attuazione, che avrebbero la conseguenza certa di ritardare gli sgomberi, soprattutto nel caso siano coinvolti più immobili.

Andrebbe pertanto fatta una riflessione sulle disposizioni ivi recate, al fine di permettere l'efficace esecuzione degli sgomberi in tempi rapidi. Fa presente inoltre che la copertura finanziaria della disposizione è pari a soli 2 milioni di euro e ritiene tale importo del tutto inadeguato anche alla luce della sentenza citata che ha previsto un risarcimento per un singolo caso pari a 28 milioni di euro.

Cita inoltre il titolo di un articolo del quotidiano il messaggero del 7 novembre scorso che così recitava: «Occupazioni: salta la linea dura, il Viminale non risarcirà i privati», dal quale si evince il cambio di direzione del Ministro dell'interno. Osserva inoltre che il ministero dell'interno è esonerato da ogni responsabilità qualora l'esecuzione dell'ordinanza sia impossibile. Infine stigmatizza il contenuto del comma 3, che applica la nuova disciplina anche ai giudizi in corso. A tale ultimo riguardo ritiene insensato che anche coloro che si trovano alla vigilia della sentenza relativa ai propri immobili siano obbligati ad attendere altri mesi in virtù della applicazione della disposizione di cui al citato comma.

Ritiene, in conclusione, che lo sgombero di alcuni immobili occupati da anni sia un atto di giustizia sociale e, nel temere che si possano generare problemi concreti nel corso dell'applicazione della norma, invita la relatrice ad evidenziare nella proposta di parere gli elementi problematici.

Elena LUCCHINI (Lega), *relatrice*, alla luce della richiesta avanzata ieri dal collega Foti di integrare la relazione, ricomprendendovi anche la disciplina introdotta dall'articolo 31-*ter*, sull'occupazioni arbitrarie di immobili, come già evidenziato dal presidente, fa presente che la lettera circolare del 16 luglio 2001 della Presi-

denza della Camera limita la competenza della Commissione Ambiente – nell'ambito delle politiche per la casa – alla sola materia delle locazioni ad uso abitativo, mentre le questioni attinenti alle locazioni ad uso diverso da quello abitativo spettano invece alla competenza della Commissione Giustizia.

L'articolo 31-*ter* reca previsioni relative all'attività dell'Amministrazione dell'interno innanzi ad occupazioni arbitrarie di immobili. In particolare, si riscrive quanto previsto dall'articolo 11 decreto legislativo n. 14 del 2017, in primo luogo, al comma 1, per attribuire al Prefetto il compito di emanare direttive per la prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili.

I commi successivi riguardano invece l'esecuzione del rilascio degli immobili arbitrariamente occupati, e le relative procedure da attivare, anche al fine di liquidare al proprietario (o al titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile) un'indennità onnicomprensiva per il mancato godimento del bene. Ove il procedimento sia rispettato, l'Amministrazione dell'interno è esentata dalla responsabilità civile e amministrativa per la mancata esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili abusivamente occupati.

Si tratta quindi di un *corpus* normativo che non rientra nella stretta e diretta competenza della Commissione, anche se indubbiamente riguarda la situazione di fatto di immobili potenzialmente oggetto di locazione abitativa e, in termini generali, un fenomeno sociale talvolta connesso con le politiche abitative, che, tuttavia, non trovano una loro disciplina nell'articolo in commento.

Nel ringraziare quindi i colleghi intervenuti nel dibattito per gli utili elementi di riflessione, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Salvatore MICILLO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Chiara BRAGA (PD) preannuncia il parere contrario del proprio gruppo sul provvedimento, legato a considerazioni di

carattere generale riguardanti profili di incostituzionalità di alcune disposizioni in esso contenute, seppur non collegate alla competenza della Commissione.

Ritiene emblematica la genesi e significativa la natura del decreto-legge in esame, essendo state inserite al Senato numerose disposizioni che hanno recepito le altrettanto numerose richieste di carattere politico della maggioranza, che hanno snaturato l'impianto iniziale del provvedimento, sul quale erano peraltro erano già state palesate alcune perplessità di carattere costituzionale.

Esprime perplessità, in particolare, in ordine al funzionamento della Agenzia nazionale per la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, non essendo a suo giudizio garantita l'esclusione del circuito della criminalità organizzata dalla successiva gestione di detti beni.

Ritiene molte delle disposizioni di carattere propagandistico ma di scarsa efficacia rispetto alla finalità di tutelare concretamente la sicurezza dei cittadini e per di più volte a creare un legame improprio tra i temi di sicurezza pubblica e quelli di gestione della protezione internazionale e dei fenomeni migratori.

Ugo PAROLO (Lega) preannuncia il proprio voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere presentata dalla relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 15.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 15.20.

7-00004 Foti: Realizzazione della « diga di Vetto » e 7-00107 Ilaria Fontana: gestione delle risorse idriche della Val d'Enza.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Reiezione della risoluzione n. 7-00004 e approvazione della risoluzione n. 7-00107).

La Commissione prosegue l'esame della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 7 novembre 2018.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che in data 14 novembre 2018 è stata presentata la risoluzione 7-00107 dei colleghi dei Gruppi Movimento 5 Stelle e Lega, concernente la gestione delle risorse idriche della Val d'Enza che, vertendo su analogo argomento, sarà discussa congiuntamente alla risoluzione all'esame.

Ricorda che nella seduta dello scorso 3 ottobre l'onorevole Foti aveva illustrato il contenuto della propria risoluzione e il rappresentante del Governo si era riservato di intervenire nel corso dell'esame e che successivamente, in base alle intese intercorse tra il presentatore della risoluzione e il rappresentante del Governo, funzionali a definire un testo condiviso, il seguito della discussione della risoluzione 7-00004 Tommaso Foti relativa alla Realizzazione della « diga di Vetto » era stato rinviato.

Chiede quindi ai presentatori se intendano illustrare la risoluzione 7-00107 Ilaria Fontana.

Davide ZANICHELLI (M5S), nell'illustrare la risoluzione di cui è cofirmatario, sottolinea che la questione oggetto della risoluzione colpisce una particolare zona dell'Emilia Romagna, compresa tra le province di Parma e Piacenza, divise dal fiume Enza.

Fa presente che si tratta della culla del parmigiano reggiano, colpita da severi problemi di natura idrica, che sono peggiorati negli ultimi anni, anche a causa della diminuzione delle precipitazioni. Ritiene che il Parlamento abbia la responsabilità

di dare una risposta efficace al problema della scarsità della risorsa idrica in quel territorio, avendo come criterio informatore la lungimiranza. Si riferisce, in particolare, al risparmio idrico. L'acqua rappresenta infatti il petrolio del futuro, quindi ritiene opportuno che vengano messe in campo le adeguate iniziative per gestire al meglio questa importante risorsa.

A tal fine la risoluzione di cui è cofirmatario impegna il Governo a promuovere iniziative volte a verificare la possibilità di ulteriori miglioramenti nella gestione delle risorse idriche da destinarsi all'irriguo e ad adottare iniziative di competenza per affidare ai consorzi di bonifica alcuni compiti volti a dare concretamente una mano agli agricoltori e a consentire la salvaguardia di questo bene prezioso.

Tommaso FOTI (Fdi) premesso che a seguito della interlocuzione precedentemente avuta con il rappresentante del Governo si sarebbe aspettato una proposta di riformulazione della propria risoluzione, al di là della questione politica intende evidenziare che l'atto di indirizzo a firma dei colleghi della maggioranza affida compiti ai consorzi di bonifica, definiti « carrozzoni politici » sia dal vicepresidente del consiglio Di Maio sia da esponenti del gruppo della Lega, quindi da sopprimere il prima possibile. Ricorda al collega Zanichelli che il consorzio di bonifica di Reggio Emilia è stato commissariato per otto mesi per truffa e pertanto giudica inopportuno discutere su un atto che demanda compiti a soggetti sui quali sono stati espressi giudizi lapidari.

Pur comprendendo la volontà politica sottesa alla discussione del proprio atto, gli corre l'obbligo di ricordare ai colleghi della Commissione le numerose posizioni a favore della diga di Vetto espresse dagli esponenti di tutte le forze politiche e amministratori del territorio, nonché dalle associazioni di categoria. Ritiene pertanto difficile che si possa giustificare sul territorio la posizione assunta oggi dai colleghi della maggioranza, in presenza di tali e

tante volontà espresse in senso contrario da esponenti delle medesime forze politiche a livello locale.

Giudica l'opera rilevante per lo Stato e ritiene che il Ministro possa svolgere quell'opera di raccordo e ricognizione chiesta nel dispositivo dell'atto a propria firma, anche al fine di tirare le fila di una questione sulla quale si sta dibattendo da anni.

Ricorda infine che i consorzi di bonifica rientrano nella competenza regionale e che il relativo riordino è stato fatto dalla regione, che si è pronunciata anche sul contributo di bonifica, diverso a seconda dei territori.

Chiara BRAGA (PD), evidenziando come sia la prima seduta in cui si discute la risoluzione della collega Fontana, anche alla luce dell'intervento del collega Foti, ritiene che la Commissione si possa legittimamente occupare dei problemi attinenti alla propria competenza, nella consapevolezza però che il livello di intervento deve essere nazionale. Giudica azzardata l'attribuzione ai consorzi di bonifica di specifici compiti, al di fuori di un ragionamento di sistema.

Poiché la regione Emilia-Romagna ha in corso una verifica con l'autorità di distretto in ordine al problema delle risorse idriche dell'Enza, nel rispetto della direttiva acque che, ricorda, predilige soluzioni a più basso impatto ambientale, giudica inopportuno che il Parlamento intervenga con atti che intervengono su ambiti regionali.

In ultimo, portando le risoluzioni due punti di vista molto distanti tra di loro, ritiene opportuno che vengano auditi soggetti istituzionali che da anni stanno seguendo questa questione, anche al fine di permettere ai commissari di esprimere un voto consapevole.

Tommaso FOTI (Fdi) non ritiene che la propria risoluzione invada alcun ambito di competenza regionale, impegnando il Governo a verificare, anche attraverso una conferenza di servizi, la necessità di realizzare la diga di Vetto e, solo in caso

positivo, ad individuare le relative risorse finanziarie. Fa presente che il tavolo dell'Enza ha concluso i propri lavori rassegnando alla regione un documento, di interesse per la regione ma anche per lo Stato, soprattutto in ordine ai riflessi finanziari.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO esprime parere contrario sulla risoluzione 7-00004 Foti e parere favorevole sulla risoluzione 7-00107 Ilaria Fontana.

Chiara BRAGA (PD) preannuncia che il proprio gruppo si asterrà dalla votazione, in assenza di elementi di conoscenza utili che permettano di esprimere un voto consapevole.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge la risoluzione Foti 7-0004 e approva la risoluzione Ilaria Fontana 7-00107.

La seduta termina alle 15.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 15.40.

Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.

(Deliberazione).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 14 novembre scorso è stato

adottato il programma dell'indagine conoscitiva in oggetto (*vedi allegato 2*), su cui è stata acquisita in data 15 novembre scorso, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, la prescritta intesa del Presidente della Camera. L'indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro tre mesi dalla deliberazione.

La Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 novembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI

5-00247 *Bruno Bossio: Ammodernamento della strada statale n. 106 Jonica, con particolare riguardo al terzo megalotto.*

5-00358 *Critelli: Stanziamento dei fondi necessari al completamento dell'opera di conservazione del ponte di collegamento tra Cento e Pieve di Cento in Emilia Romagna.*

5-00367 *Capitanio: Esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per i veicoli che effettuano il trasporto sanitario.*

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sul Rapporto per il 2018 concernente l'impatto delle detrazioni fiscali per il recupero e la ristrutturazione edilizia e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio nonché del cosiddetto bonus verde.

ALLEGATO 1

Decreto-legge n. 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
C. 1346 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, relativamente alle parti di propria competenza, il decreto-legge n. 113 del 2018, C. 1346 Governo, approvato dal Senato, recante « Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate »;

richiamate le disposizioni di competenza di cui agli articoli 19-*bis*, 25, 26 e 26-*bis*;

considerata, in particolare, la previsione, all'articolo 26-*bis*, dell'obbligo di predisporre piani di emergenza interni ed esterni per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, con finalità di tutela della salute e dell'ambiente;

preso atto che l'articolo 31-*ter* reca una disciplina relativa all'attività delle strutture afferenti al Ministero dell'interno innanzi ad occupazioni arbitrarie di immobili che, pur non rientrando nella stretta e diretta competenza della Commissione, riguarda la situazione di fatto di immobili potenzialmente oggetto di locazione abitativa e, in termini generali, un fenomeno sociale talvolta connesso con le politiche abitative,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.**PROGRAMMA**

La Commissione intende svolgere un'indagine mirata ad assumere i necessari elementi conoscitivi sulla raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio, che costituisce uno dei fondamentali segmenti del più ampio settore della raccolta dei rifiuti, del riciclaggio e del riuso, oggetto di recenti misure nazionali ed europee volte all'incentivazione dello sviluppo dell'economia circolare.

Negli ultimi anni, il mercato degli imballaggi registra una costante crescita, legata alla evoluzione dei consumi (si pensi agli acquisti *on line*) e alle iniziative di sostegno a logiche di riutilizzo dei rifiuti riciclati. In concomitanza con la graduale affermazione di strategie per la promozione dell'economia circolare, la gestione dei rifiuti da imballaggio ha assunto una crescente rilevanza quale settore di riferimento entro cui mettere alla prova strumenti di concertazione tra gli operatori economici, le pubbliche amministrazioni e i consumatori finali volti a prevenire e ridurre l'impatto ambientale, garantendo al contempo un corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali.

Oltre che dalla consapevolezza dell'oggettiva importanza di questo specifico settore, la scelta della Commissione di maturare una base istruttoria in materia deriva dall'esigenza di seguire, da un lato, l'applicazione in ambito interno della disciplina convenzionale prevista dall'articolo 224 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, dall'altro lato, l'attuazione della nuova normativa europea in materia.

Con riguardo al primo aspetto, si evidenzia che la vigente disciplina concer-

nente la gestione dei rifiuti da imballaggio è contenuta nella parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, che ha recepito nell'ordinamento interno la direttiva 94/62/CE, come modificata dalla direttiva 2004/12/CE. Essa, pur ammettendo la possibilità per i produttori di mettere in atto sistemi autonomi di restituzione dei propri imballaggi, si fonda sul ruolo dei sei consorzi di filiera per ciascun materiale di imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro) e sulla partecipazione di produttori e utilizzatori al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI).

A tale organismo è demandata la facoltà di stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'ANCI, con l'Unione delle province italiane (UPI) o con le Autorità d'ambito al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni.

L'accordo ha particolare importanza, in quanto stabilisce, tra l'altro, l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, gli obblighi e le sanzioni a carico delle parti contraenti e le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero. L'accordo quadro ANCI-CONAI assume pertanto un'importanza centrale quale strumento di coordinamento volontario che, operando in maniera sussidiaria rispetto al mercato, garantisce ai comuni italiani la copertura dei maggiori oneri sostenuti per la raccolta

differenziata dei rifiuti di imballaggi. In tal modo, il CONAI assicura il rispetto del principio della responsabilità estesa del produttore ripartendo tra i produttori e gli utilizzatori il contributo ambientale.

Nel mese di marzo 2019 l'attuale accordo quadro ANCI-CONAI verrà a scadenza e, pertanto, appare opportuno assumere i necessari elementi conoscitivi in ordine alle procedure di rinnovo e ai contenuti che esso assume *in itinere*, prima del suo perfezionamento.

In questo ambito si inserisce la disciplina dei requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore, contenuta nell'articolo 8-*bis* della direttiva quadro su rifiuti n. 2008/98/CE, che è stata recentemente modificata dalla direttiva 2018/851/CE. Quest'ultima è in corso di recepimento tramite il disegno di legge di delegazione europea.

La nuova direttiva prevede, in particolare, che gli Stati membri adottino le misure necessarie ad assicurare che i finanziamenti versati dai produttori in adempimento dei propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore siano tali da garantire totalmente i costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto, tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate, nonché a coprire i costi di una congrua informazione ai detentori di rifiuti e quelli della raccolta e della comunicazione dei dati.

Peraltro, nella scorsa legislatura, tale settore è stato anche oggetto della « Relazione sui consorzi e il mercato del riciclo » approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (XVII Legislatura, Doc. XXIII, n. 36).

L'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, persegue quindi la finalità di acquisire elementi conoscitivi:

sugli stati di avanzamento delle trattative per il rinnovo del citato Accordo – Quadro e sui contenuti che esso assume

nel corso del suo perfezionamento, anche al fine di apprezzarne la compatibilità con gli obblighi previsti dalla citata recente normativa europea, verificando anche se lo strumento dell'accordo quadro sia in grado di assicurare l'adempimento degli obblighi inerenti alla responsabilità finanziaria del produttore;

sull'efficacia del sistema consortile attuale rispetto all'obiettivo di migliorare la qualità dei materiali raccolti e di innalzare la percentuale di riciclo, prefigurando eventuali iniziative volte ad introdurre correttivi in materia;

sui profili relativi all'idoneità del sistema consortile al raggiungimento dei nuovi obiettivi di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio fissati al 2025 e al 2030 dalla direttiva (UE) 2018/852;

sull'eventuale superamento delle criticità evidenziata nella citata « Relazione sui consorzi e il mercato del riciclo » (XVII Legislatura, Doc. XXIII, n. 36), con particolare riguardo all'efficace e consapevole utilizzo da parte dei comuni delle risorse finanziarie impegnate da CONAI per progetti territoriali, progetti di comunicazione locale, banca dati e osservatorio enti locali;

sulle attività di informazione e comunicazione, di responsabilizzazione dei cittadini e di formazione di tecnici ed amministratori, in relazione ai livelli di raccolta differenziata raggiunti nelle singole aree territoriali, valutando l'eventuale introduzione di misure per il loro potenziamento.

L'indagine si articolerà in una serie di audizioni che coinvolgerà i seguenti soggetti:

rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) e dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI);

rappresentanti dei Consorzi Nazionali Imballaggi (CONAI), dei Consorzi di filiera (Ricrea, Cial, Comieco, Rilegno, Coreve, Corepla) e sistemi autonomi (CORIPET, PARI e CONIP);

rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

rappresentanti di EXPRA (*Extended Producer Responsibility Alliance*), organismo internazionale di cui CONAI è membro;

associazioni di categoria delle imprese operanti nel settore degli imballaggi (tra cui Assoimballaggi; Istituto Italiano Imballaggio; Anfima);

rappresentanti di associazioni ambientaliste;

rappresentanti di Istituzioni nazionali e locali interessate, di *Authority* aventi compiti di regolazione, di gestori del servizio;

rappresentanti di organizzazioni sindacali dei lavoratori;

esperti della materia e altri soggetti operanti nel settore.

Ove si ritenga utile e funzionale agli scopi dell'indagine, la Commissione potrà di volta in volta deliberare lo svolgimento di specifiche missioni sul territorio nazionale.

Il termine di conclusione dell'indagine verrà a scadenza nei tre mesi successivi alla sua deliberazione.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 299

SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 300

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 303

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 301

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 301

5-00961 Fidanza: Delocalizzazione dell'Autostazione dei mezzi delle linee di trasporto pubblico interregionale ed internazionale presso il nodo Anagnina 301

ALLEGATO 2 (*Testo integrale della risposta*) 304

5-00962 Maccanti: Carenza di organico presso gli uffici della Motorizzazione civile di Brescia ... 301

ALLEGATO 3 (*Testo integrale della risposta*) 305

5-00963 Mulè: Attivazione della fermata del Frecciabianca nella stazione di Spoleto.

5-00965 Pizzetti: Attivazione della fermata del Frecciabianca nella stazione di Spoleto ... 302

ALLEGATO 4 (*Testo integrale della risposta*) 307

5-00964 Tasso: Completamento della messa in sicurezza del ponte Rivoli in provincia di Foggia e segnalazioni delle criticità relative alla prevista viabilità alternativa 302

ALLEGATO 5 (*Testo integrale della risposta*) 308

ERRATA CORRIGE 302

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 12.35.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo

per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Atto n. 51.

(Rilievi alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 novembre.

Giuseppe Cesare DONINA (Lega), *relatore*, chiede un rinvio dell'espressione del parere sull'atto in questione al fine di completare l'istruttoria.

Luciano PIZZETTI (PD), nel concordare sulla richiesta del relatore di un rinvio, invita il Governo a fornire elementi informativi più dettagliati rispetto alla tabella depositata nella seduta di ieri circa gli interventi relativi ai settori di competenza della Commissione trasporti oggetto di finanziamento.

Alessandro MORELLI, *presidente*, fa presente che la documentazione depositata dal Governo ha un livello di dettaglio analogo a quello della documentazione presentata dall'esecutivo nella precedente legislatura nel corso dell'esame dello schema di decreto di riparto del Fondo investimenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 12.40.

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

C. 1346 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 20 novembre.

Elena MACCANTI (Lega), *relatrice*, fornisce alcuni chiarimenti sulle questioni emerse nel dibattito svoltosi nella seduta di ieri.

In particolare, riguardo all'articolo 17 chiarisce che il previsto obbligo di comunicazione dei dati deve intendersi contestuale alla stipula del contratto di noleggio del veicolo. In ogni caso è prevista l'emanazione di un decreto attuativo nel quale verranno indicate le modalità applicative della norma. Ribadisce che in base ad una modifica introdotta al Senato la fattispecie del *car sharing* è da ritenersi esclusa dall'ambito di applicazione delle norme in questione.

Per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 23-*bis*, chiarisce che il nuovo articolo 215 del codice della strada si applica esclusivamente ai veicoli sottoposti a fermo amministrativo, confisca o sequestro e non ai veicoli oggetto di rimozione forzata.

Con riferimento all'articolo 29-*bis*, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero, conferma che si tratta di disposizioni compatibili con la normativa europea di settore.

Evidenzia infine come l'articolo 32-*quater*, in materia di disattivazione coattiva degli impianti per le frequenze del 5G, si limiti a modificare l'indicazione della forza pubblica di cui avvalersi, mantenendo per il resto inalterata la previgente disciplina.

Tutto ciò premesso, illustra quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Luciano PIZZETTI (PD) ringrazia la relatrice per i chiarimenti forniti, evidenziando che, pur essendo le singole disposizioni di diretta competenza della Commissione di contenuto condivisibile, è il provvedimento nel suo complesso a destare perplessità e notevoli preoccupazioni. Preannuncia pertanto il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere.

Federica ZANELLA (FI) precisa che la sua richiesta di chiarimenti era volta a sottolineare il rischio che, sulla base delle norme oggetto di modifica in materia di riassegnazione delle frequenze, potrebbe assistersi all'esproprio delle frequenze medesime.

Simone BALDELLI (FI) ringrazia la relatrice per gli approfondimenti svolti, ma ritiene permangano le perplessità descritte sulla concreta applicabilità dell'articolo 17, riservandosi di presentare proposte emendative in Assemblea.

Carlo FIDANZA (FdI) prende atto dei chiarimenti forniti dalla relatrice e, pur non giudicando il provvedimento in esame un intervento particolarmente ambizioso, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 12.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.

La seduta comincia alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità della seduta per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assi-

curata anche mediante la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

5-00961 Fianza: Delocalizzazione dell'Autostazione dei mezzi delle linee di trasporto pubblico interregionale ed internazionale presso il nodo Anagnina.

Carlo FIDANZA (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Carlo FIDANZA (FdI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Prende atto positivamente della valutazione convergente espressa dal ministero, auspicando che possa continuare a svolgere una serrata attività di *moral suasion* nei confronti di Roma Capitale, nel rispetto delle competenze ad essa attribuite, circa l'ipotesi di delocalizzazione dell'autostazione.

5-00962 Maccanti: Carenza di organico presso gli uffici della Motorizzazione civile di Brescia.

Giuseppe Cesare DONINA (Lega), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giuseppe Cesare DONINA (Lega), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, auspicando di poter disporre di ulteriori informazioni sull'evolversi della vicenda in questione, con particolare riferimento all'incontro previsto presso la Prefettura di Brescia alla presenza di rappresentanti del MIT e dei vertici della Motorizzazione civile.

5-00963 Mulè: Attivazione della fermata del Frecciabianca nella stazione di Spoleto.

5-00965 Pizzetti: Attivazione della fermata del Frecciabianca nella stazione di Spoleto.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo su identica materia, saranno svolte congiuntamente.

Diego SOZZANI (FI), in qualità di co-firmatario dell'interrogazione n. 5-00963, illustra l'interrogazione in titolo.

Walter VERINI (PD), in qualità di co-firmatario dell'interrogazione n. 5-00965, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Diego SOZZANI (FI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta.

Walter VERINI (PD), replicando, prende atto della risposta che certamente va incontro alle esigenze dei pendolari spesso costretti a particolari situazioni di disagio. Evidenzia il fatto che spesso l'offerta di un servizio può creare la domanda del servizio medesimo ed invita il Governo a proseguire su questa strada al fine di contenere l'isolamento infrastrutturale di vaste province del Paese.

5-00964 Tasso: Completamento della messa in sicurezza del ponte Rivoli in provincia di Foggia e segnalazioni delle criticità relative alla prevista viabilità alternativa.

Antonio TASSO (Misto-MAIE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Antonio TASSO (Misto-MAIE), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta auspicando il rapido ripristino della viabilità del Ponte Rivoli e delle strade limitrofe.

Alessandro MORELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 96 del 20 novembre 2018, a pagina 58, seconda colonna, ventinovesima riga, le parole: «DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agencia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato» sono sostituite dalle seguenti: «Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. C. 680 Baldelli».

ALLEGATO 1

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia

nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (C. 1346 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-00961 Fidanza: Delocalizzazione dell'Autostazione dei mezzi delle linee di trasporto pubblico interregionale ed internazionale presso il nodo Anagnina.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Come è noto, la Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti autorizza l'esercizio di servizi di linea di competenza statale per il trasporto di passeggeri con autobus che attraversano più di tre regioni, servizi internazionali comunitari e servizi internazionali con Paesi extra UE.

Le aree di fermata per i predetti servizi sono individuate esclusivamente dall'Ente proprietario della strada, nella fattispecie il comune di Roma, e per poter essere utilizzate lo stesso Ente deve provvedere alla richiesta di un nullaosta alla sicurezza rilasciato dall'Ufficio di motorizzazione civile territorialmente competente.

Attualmente a Roma sono attive due sole aree di fermata per gli autobus di competenza statale: l'autostazione Tiburtina e la fermata di Anagnina; tuttavia, pressoché tutti i servizi di linea utilizzano la prima in quanto semi-centrale, dotata di migliore connessione modale (treno e metropolitana) e costantemente presidiata.

Ciò premesso, sulla vicenda in argomento il Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti ha espresso, con reiterata corrispondenza con il comune di Roma, tutte le proprie perplessità in ordine allo spostamento dell'autostazione da Tiburtina ad Anagnina.

Infatti, le perplessità per la nuova autostazione nascono sia dalla sua ubicazione decentrata, e quindi svantaggiata, che da problemi di sicurezza dei viaggiatori specie nelle ore serali e notturne, oltre alla dubbia adeguatezza dei servizi e degli spazi rispetto al flusso di veicoli e persone che ne deriverebbero.

Il Ministero però, pur essendo a conoscenza dell'ipotesi di spostamento, che ripeto ritiene fortemente penalizzante, non ha possibilità di intervento considerato che, come premesso, la localizzazione dell'area di fermata è di esclusiva competenza dell'ente proprietario della strada.

Tuttavia continuerà a prestare ascolto alle notevoli segnalazioni che pervengono da associazioni di settore, utenti e imprese, nell'auspicio di poter trovare una soluzione condivisa con il comune di Roma.

ALLEGATO 3

5-00962 Maccanti: Carenza di organico presso gli uffici della Motorizzazione civile di Brescia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La situazione degli Uffici della Motorizzazione Civile su scala nazionale, con aspetti di particolare criticità in alcune sedi del nord-Italia, come Brescia, è ben nota. Il numero dei dipendenti in servizio presso tali uffici, pari a circa 3.000 unità, è certamente sottodimensionato rispetto ai carichi di lavoro, specialmente nelle sedi territoriali caratterizzate da un più alto indice di industrializzazione.

Per rispondere a tale problematica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha innanzitutto fatto ricorso alla mobilità di personale da altre pubbliche amministrazioni partecipando, negli anni 2016 e 2017, alla procedura di riallocazione dei dipendenti soprannumerari delle province, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Forestale dello Stato. Tale procedura ha consentito di assumere 107 unità di personale sull'intero territorio nazionale.

Sul fronte delle assunzioni concorsuali, è stata richiesta più volte l'escussione di graduatorie specifiche in ambito FORMEZ, ma allo stato nessun ingegnere neo-assunto ha accettato la sede di servizio presso l'Ufficio di Brescia. Per il prossimo 28 novembre sono convocate ulteriori assunzioni per diverse sedi, tra cui due ingegneri per Brescia.

Inoltre, grazie alle disposizioni di cui alla legge di bilancio 2018, commi 565-570, è stato di recente bandito un concorso per la figura professionale di funzionario ingegnere – con 5 posti per la motorizzazione di Brescia e sezioni di Cremona, Mantova e Pavia – la cui prova preselettiva si terrà il prossimo 18 dicembre.

Negli anni si è anche provveduto a fare in modo che dipendenti incardinati in uffici limitrofi prestassero servizio presso le sedi più carenti; per Brescia è stata disposta l'organizzazione di apposita *task force* per garantire l'espletamento di tutte le pratiche.

Infine, in ordine agli esami di patente, proprio nei giorni scorsi è stata adottata una circolare che allarga la platea di coloro che possono partecipare ai corsi per diventare esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida. L'obiettivo è quello di incrementarne in breve tempo il numero, così da far fronte alle numerose richieste degli utenti e consentire la conclusione degli esami per la patente in tempi brevi e al di sotto dei termini di validità del foglio rosa.

Tale circolare fornisce chiarimenti operativi per l'avvio dei corsi di formazione iniziale per l'espletamento delle funzioni di esaminatori. Per la prima volta i corsi sono aperti a tutto il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso delle qualifiche richieste dalla normativa, e non solo a quello in servizio presso il Dipartimento dei trasporti. Grazie a questa iniziativa il numero degli esaminatori sarà notevolmente incrementato già dai primi mesi del nuovo anno.

Nel dettaglio dell'operatività dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Brescia, il 28 febbraio 2017 è stato autorizzato uno studio di consulenza automobilistica con sede in Val Camonica a presentare le proprie istanze per l'effettuazione delle operazioni tecniche (revisioni) presso la Sezione di Sondrio.

Tale soluzione organizzativa, concepita come utile contributo a decongestionare il carico della sede di Brescia, ha determinato in realtà una forte turbativa del mercato in quanto il resto degli operatori economici del territorio, considerata l'inferiore capacità operativa dell'Ufficio di Brescia rispetto alle potenzialità offerte dalla sede di Sondrio, hanno registrato un significativo calo di affluenza di utenti in favore del soggetto autorizzato.

Pertanto si è reso necessario rivalutare la soluzione organizzativa adottata, e il 12 giugno 2018 è stata disposta la revoca dell'autorizzazione citata, con conseguente ripristino del principio della competenza territoriale in precedenza derogato. Di conseguenza l'Ufficio di Brescia è stato incaricato di attuare una equa ripartizione delle sedute di revisione tra tutti gli operatori, tenendo conto anche dell'apporto che il personale della sede di Sondrio era in grado di assicurare, con l'obiettivo di incrementare l'offerta dei servizi.

Analogha richiesta è pervenuta il 3 luglio scorso da parte delle autoscuole operanti sempre nel territorio della Val Camonica. Si è quindi deciso, mantenendo ferma la competenza territoriale, di massimizzare il contributo fornito dal personale di Sondrio, il quale assicura la copertura di circa 10-12 sedute/mese da destinare alle sedute tecniche (collaudi e revisione veicoli) e di circa 20 sedute/mese da destinare alle sedute di esame. Tale assetto ha consentito di dare un importante contributo alle esigenze organizzative di Brescia, assicurando nel contempo equità di trattamento a tutte le realtà economiche dallo stesso gestite.

Al fine comunque di dare una soluzione nell'immediato alla problematica sull'Ufficio motorizzazione di Brescia, proprio per domani 22 novembre è previsto un vertice in Prefettura, con la partecipazione del Dipartimento trasporti e dei vertici della Motorizzazione, e pertanto eventuali provvedimenti risolutivi potranno essere valutati dopo tale incontro.

ALLEGATO 4

5-00963 Mulè: Attivazione della fermata del Frecciabianca nella stazione di Spoleto.

5-00965 Pizzetti: Attivazione della fermata del Frecciabianca nella stazione di Spoleto.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Rispondo congiuntamente agli atti n. 5-00963 degli Onorevoli Mule e Sozzani e n. 5-00965 degli Onorevoli Pizzetti e Verini in quanto trattano di analogo argomento. In apertura ricordo che i servizi offerti con i treni cosiddetti Freccia sono fuori dal perimetro definito dal Contratto di servizio passeggeri stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Trenitalia e sono quindi svolti in regime di libera concorrenza.

Tuttavia si è provveduto a sollecitare Trenitalia, la quale ha comunicato che la fermata a Spoleto sarà operativa a partire dal 9 dicembre prossimo, data di avvio del nuovo orario invernale.

Il treno 8551, con partenza da Ravenna alle ore 6, fermerà a Spoleto alle 9.12 per ripartire alle ore 9.14 e arrivare a Roma alle 10.20.

Il treno 8552 partirà da Roma alle 17.30 e arriverà a Spoleto alle ore 18.43 per ripartire alle 18.45 alla volta di Ravenna, dove giungerà alle ore 22.

ALLEGATO 5

5-00964 Tasso: Completamento della messa in sicurezza del ponte Rivoli in provincia di Foggia e segnalazioni delle criticità relative alla prevista viabilità alternativa.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In premessa ricordo che il decreto-legge n. 109 del 2018, e la relativa legge di conversione n. 130 del 16 novembre scorso, hanno previsto la nascita dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, deputata al controllo e alla verifica dello «stato di salute» anche di ponti, strade, viadotti e gallerie. Tra i suoi compiti l'Agenzia – fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori – esercita attività ispettiva e di verifica a campione delle infrastrutture, anche obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture, sovrintende alle ispezioni di sicurezza, svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

Quanto invece alle infrastrutture stradali non rientranti nella sfera di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come le strade provinciali, ricordo che con decreto ministeriale 16 febbraio 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha stanziato 1.620

miliardi di euro ripartiti per gli anni dal 2018 al 2023 finalizzati al miglioramento della sicurezza per la viabilità delle province e delle Città metropolitane. Al riguardo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – preposto comunque esclusivamente all'esame tecnico/amministrativo delle interventi proposti dai citati enti – ha indicato ai medesimi di dare priorità a quelli su ponti e viadotti che presentano criticità.

In particolare, la provincia di Foggia ha presentato una proposta di interventi sulla messa in sicurezza del ponte Rivoli sulla strada provinciale 141 e la richiesta è in corso di istruttoria, che sarà ultimata entro il 29 gennaio 2019, in linea con i tempi previsti dal citato decreto ministeriale.

In generale, per la viabilità che ricade nelle competenze della provincia di Foggia evidenzio che il predetto decreto ha individuato un finanziamento di complessivi euro 24.185.110,70, dei quali euro 1.791.489,68 già erogati nel 2018 e la differenza da erogare nel quinquennio 2019-2023.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00028 Benamati: Sullo stato di attuazione del <i>capacity market</i>	309
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	313
5-00069 Porchietto: Sulla situazione della società Perstorp Polialcoli	310
5-00457 Lorenzoni: Sulla possibile chiusura delle sedi bresciane della Invatec S.P.A.	310
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	315
5-00728 Pagano: Sulla nomina dei nuovi arbitri delle controversie insorte nell'ambito del contratto di cessione dello stabilimento ILVA	310
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	316

SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	311
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	318

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	311
<i>ALLEGATO 5 (Rilievi deliberati dalla Commissione)</i>	320

INTERROGAZIONI

Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA indi del vicepresidente Gianluca BENAMATI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Andrea Cioffi.

La seduta comincia alle 9.

5-00028 Benamati: Sullo stato di attuazione del *capacity market*.

Il sottosegretario Andrea CIOFFI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara profondamente insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo dalla quale non emerge in ma-

niera chiara la linea dell'Esecutivo sulla questione oggetto dell'interrogazione. Concorda sul fatto che l'attuazione del *capacity market* è all'ordine del giorno dal 2014 dopo l'approvazione della legge del 2013, richiamata dal sottosegretario, alla redazione della quale ha, peraltro, attivamente partecipato. Ma è altrettanto vero che il tema della capacità installata ed in servizio è sul tavolo dai primi anni duemila, anni fra l'altro caratterizzati da crisi nelle forniture elettriche che aveva avuto come conseguenza anche un *blackout di ampia parte del territorio nazionale*. Le finalità che ci si proponevano col *capacity market* erano due. Prima di tutto la sicurezza della rete elettrica, ma anche la riduzione dei costi, coinvolgendo preferenzialmente i sistemi più flessibili e meno inquinanti. Il risultato è stato quello di proporre un meccanismo equilibrato, che agisce sul lato dei produttori e su quello dei consumatori. Non comprende, quindi, quale necessità ci possa essere di mettere in atto una nuova valutazione dei costi e dei benefici. La ritardata attuazione del *capacity market* è, a suo avviso, una questione politica interna del Governo, dove convivono visioni differenti. Ricorda oltretutto che il Governo ha firmato « *position paper* » – ritirando poi opportunamente la firma – con Paesi che prevedevano il concetto della « capacità di riserva », con casi specifici basata su impianti a carbone. Sottolinea, quindi, che se ad oggi con gli attuali costi del MWh non vi è problema di funzionalità degli impianti, per il futuro si può correre il rischio, in caso di mancata attuazione del *capacity market*, di ritornare a situazioni di criticità già sperimentate in passato. Informa che il suo gruppo ha depositato sul tema la risoluzione a sua prima firma 7-00073 della quale si chiederà, ai fini di un ampio confronto, l'incardinamento in Commissione, una volta esaurito l'*iter* della risoluzione sugli oneri generali della bolletta elettrica, attualmente in discussione.

5-00069 Porchietto: Sulla situazione della società Perstorp Polialcoli.

Luca CARABETTA, *presidente*, avverte che l'onorevole Porchietto, presentatrice

dell'interrogazione in titolo, essendo impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna, ne ha chiesto il rinvio. D'intesa con il Governo, la predetta interrogazione sarà trattata in altra seduta, anche al fine di evitarne la decadenza.

5-00457 Lorenzoni: Sulla possibile chiusura delle sedi bresciane della Invatec S.P.A.

Il sottosegretario Andrea CIOFFI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tullio PATASSINI (Lega), replicando, sottoscrive l'interrogazione e si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Esprime soddisfazione anche per l'azione del Governo nelle aree di crisi industriali complesse, come è oggi la Lombardia, col fine di tutelare sia le industrie che i lavoratori.

5-00728 Pagano: Sulla nomina dei nuovi arbitri delle controversie insorte nell'ambito del contratto di cessione dello stabilimento ILVA.

Il sottosegretario Andrea CIOFFI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Ubaldo PAGANO (PD), replicando, non si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che ritiene pleonastica nella forma e nel contenuto. Al netto della premessa che giudica propagandistica in quanto la soluzione adottata dall'Esecutivo sull'Ilva non risponde a quanto promesso agli elettori in campagna elettorale, sono evidenti, infatti altre contraddizioni. L'individuazione di due nuovi arbitri, peraltro neppure nota al professor Onofrio, arbitro unico incaricato ai sensi della clausola 19.7 del contratto del 2017, costituisce una vera e propria novazione contrattuale secondo il nostro ordinamento civilistico. Non condivide, poi, la scelta di nominare due nuovi arbitri

con la possibilità di ricorrere a un terzo in caso di disaccordo degli stessi in quanto si viene a creare un rimpallo di responsabilità. Sottolinea, infine, che tale procedura testimonia che il piano ambientale è suscettibile di subire variazioni ad opera degli arbitri in caso di contraddittorio tra le parti.

Gianluca BENAMATI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 12.45.

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 novembre 2018.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Jari COLLA (Lega), *relatore*, dà lettura della sua proposta di parere.

Sara MORETTO (PD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Sottolinea come il giudizio del Partito Democratico sul complesso del provvedimento in esame e sulla politica del Governo in materia di immigrazione e sicurezza sia fortemente negativo. Sottolinea, altresì, come, con riguardo anche alle poche norme che interessano di riflesso gli ambiti di competenza della X Commissione, il giudizio non può essere positivo. Vengono infatti aumentati gli adempimenti per le imprese senza nessun reale aumento di sicurezza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Davide Crippa.

La seduta comincia alle 12.50.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Atto n. 51.

(Rilievi alla V Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 20 novembre 2018.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente e relatrice*, formula e illustra una proposta

di deliberazione (*vedi allegato 5*) con un rilievo volto a chiedere al Governo che si valuti l'opportunità di aumentare gli stanziamenti previsti per il settore di spesa « ricerca » di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016.

Il sottosegretario Davide CRIPPA, esprime un parere favorevole sulla proposta di deliberazione di rilievi della presidente. Con riguardo alla richiesta avanzata ieri dal Partito Democratico di conoscere la rimodulazione delle risorse del Fondo spostate per finanziare le disposizioni del decreto-legge « Emergenze-Genova », precisa che tale rimodulazione non ha avuto alcun impatto sui capitoli del Fondo che riguardano il bilancio del Ministero dello sviluppo economico.

Sara MORETTO (PD) desidera prima di tutto chiarire un punto sull'origine dello schema di riparto. Osserva, infatti, come lo schema sia da considerare al cento per cento una proposta dell'attuale Governo e non di quello precedente. Ricorda, infatti, come sia stata prorogata la scadenza dei termini di emanazione del decreto di riparto del Fondo. Condivide il rilievo proposto dalla presidente, ma desidera fare propria la richiesta avanzata nella scorsa legislatura, in occasione dell'esame del precedente schema di ripartizione del Fondo, dall'allora opposizione, oggi al Governo, di conoscere nel dettaglio le voci di ripartizione del Fondo medesimo. Ricorda

che l'allora ministro dell'Economia, Padoan, presentò e illustrò in Commissione Bilancio tabelle dettagliate sulla ripartizione del Fondo. Si augura che ciò accada anche adesso e si associa quindi alla richiesta formulata in tal senso dal gruppo del Partito Democratico della V Commissione. Per quanto esposto, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di deliberazione di rilievi della presidente.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente e relatrice*, fa presente che già nella seduta di ieri ha precisato nella sua relazione quali fossero i settori di spesa oggetto dello Schema in esame e gli stanziamenti nelle voci di interesse della X Commissione. Osserva che le questioni più generali riguardanti il provvedimento potranno essere esaminate presso la Commissione Bilancio che è l'organo competente ad esprimere il parere sull'atto del Governo. Ringrazia il sottosegretario Crippa e gli uffici del Ministero dello Sviluppo economico per il lavoro svolto che ha consentito di studiare nel dettaglio le singole voci di spesa premettendole di giungere all'espressione di un rilievo riguardante l'opportunità di implementare gli stanziamenti nella ricerca.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi della presidente.

La seduta termina alle 12.55.

ALLEGATO 1

5-00028 Benamati: Sullo stato di attuazione del *capacity market*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si riportano i seguenti elementi di competenza.

L'attuale Governo ha più volte confermato come il proprio obiettivo in campo energetico sia di arrivare ad un sistema pulito, sicuro e con costi dell'energia accessibili a cittadini e imprese, puntando a costruire al 2050 un sistema alimentato totalmente da fonti rinnovabili e sostenibili, con una forte espansione dell'auto-produzione, della generazione distribuita e delle nuove tecnologie. Anche i nuovi obiettivi al 2030 in materia di energie rinnovabili andranno oltre a quanto contenuto nella SEN del 2017.

Questa trasformazione del sistema energetico comporterà un incisivo cambiamento non solo del mix di fonti usate per la produzione di energia, ma dell'intero assetto organizzativo del settore e delle tecnologie utilizzate, in particolare nel settore elettrico. Come ricordato dall'onorevole interrogante, affinché questa complessa trasformazione avvenga in condizioni di sicurezza e di adeguatezza rispetto al fabbisogno energetico di lungo termine, alcuni Paesi europei – tra cui l'Italia – si sono orientati negli anni scorsi verso meccanismi di remunerazione della capacità, pensando quindi di introdurre nel sistema nuovi segmenti di mercati che integrino i mercati dell'energia.

Lo schema di disciplina italiana del mercato della capacità è stato approvato dalla DG COMP della Commissione europea con decisione 7 febbraio 2018, dopo una lunga fase di interlocuzione tra le autorità italiane (MISE; Autorità energia, Terna) e gli uffici europei.

Lo schema di disciplina approvato si basa su procedure concorrenziali aperte a tutte le risorse tecnicamente in grado di contribuire all'obiettivo di adeguatezza. Da questo punto di vista, non è del tutto corretta l'affermazione dell'interrogante secondo cui il sistema è finalizzato a mantenere un « adeguato backup al sistema elettrico da parte degli impianti termoelettrici a gas » avendo la legge di bilancio 2017 identificato i requisiti degli impianti che possono partecipare al nuovo mercato: secondo l'attuale schema di disciplina, il nuovo mercato non sarebbe limitato agli impianti termoelettrici a gas ma sarebbe aperto a tutte le tecnologie di produzione termoelettrica, così come alle rinnovabili (non incentivate), alla domanda, ai sistemi di accumulo e alle risorse di generazione estere, contenendo un criterio di priorità (a parità di offerta) a favore degli impianti caratterizzati dai requisiti di flessibilità individuati ai sensi della legge 147/2013 (non legge di bilancio 2017).

Il Governo è consapevole dell'importanza di garantire la sicurezza energetica delle forniture e dell'importanza altresì di avere strumenti efficaci in grado di orientare le scelte di investimento degli operatori e sollecitare il cambiamento, in particolare a sostegno della penetrazione delle rinnovabili e del *phase out* dal carbone. Ritiene però necessario che tutti i nuovi strumenti che si riterrà di mettere in campo siano efficienti, possibilmente coordinati a livello europeo e comunque coerenti con l'obiettivo finale della decarbonizzazione del sistema.

Tale è la posizione che il Governo sta portando avanti in sede europea, con ri-

ferimento specifico ai meccanismi di remunerazione della capacità nell'ambito del negoziato in corso, ormai prossimo ad una conclusione: il prossimo trilogio, auspicabilmente conclusivo, è in programma il 5 dicembre. In tale sede, da parte italiana si è rappresentata la necessità che il ricorso ai meccanismi di capacità sia considerato complementare al buon funzionamento dei mercati elettrici insieme allo sviluppo della « *demand-side-response* », dello stoccaggio, della generazione distribuita da risorse rinnovabili, nonché di soggetti innovativi come le comunità energetiche e gli aggregatori. È stato inoltre ribadito che gli strumenti dovranno essere sorretti da una chiara valutazione circa l'adeguatezza del sistema e dovranno comunque rispondere a criteri di coerenza circa l'obiettivo di riduzione delle emissioni, avendo condiviso al riguardo con altri Paesi la necessità di introdurre precisi limiti emissivi che gli impianti che partecipano ai predetti meccanismi dovranno rispettare e criteri che spingano verso un continuo miglioramento dell'efficienza. In particolare, i punti relativi ai limiti di emissione, al rapporto tra la valutazione dell'adeguatezza a livello europeo e quella nazionale, all'adeguamento dei meccanismi esistenti e al *phase out* del carbone saranno oggetto di discussione nell'ambito del trilogio di dicembre.

Di tale convinto orientamento politico verso la decarbonizzazione e di ciò che

sarà l'esito del negoziato in corso in Europa sul nuovo Pacchetto energia per il settore elettrico, il Governo intende tener conto anche in sede di normativa nazionale. Le norme dell'UE di imminente adozione obbligherebbero peraltro gli Stati membri ad adeguare rapidamente le rispettive discipline nazionali e, in ogni caso, l'Italia ha già definito un proprio forte impegno in questo senso.

Un ulteriore aspetto in corso di approfondimento nella disciplina nazionale e di cui si vuole essere certi riguarda l'efficienza della disciplina sotto il profilo dei costi per il consumatore e dei benefici attesi, anche in considerazione dei cambiamenti intervenuti nel sistema e nelle dinamiche dei prezzi dell'energia nell'ultimo tempo. È necessario che lo strumento dimostri di essere, oltre che avanzato tecnologicamente e sostenibile sotto il profilo ambientale, anche efficiente e conveniente per i consumatori.

L'insieme di questi approfondimenti sarà completato verosimilmente entro l'anno, in coerenza con i temi di conclusione del negoziato in sede europea. Nel frattempo, gli aspetti della sicurezza energetica — elettrica e gas — continuano ad essere comunque presidiati e il Ministero sta svolgendo i consueti monitoraggi anche in vista del periodo invernale, con l'adozione di tutte le misure di rafforzamento eventualmente necessarie.

ALLEGATO 2

5-00457 Lorenzoni: Sulla possibile chiusura delle sedi bresciane della Invatec S.P.A.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo alle questioni poste nell'atto in discussione, relative alla vicenda dell'Azienda bresciana Invatec S.p.A. del Gruppo Medtronic, per la quale è stata aperta una vertenza presso il Ministero dello sviluppo economico.

Come noto, la multinazionale Medtronic – azienda *leader* nel mondo per tecnologia medica – nel giugno scorso ha comunicato la decisione di cessare le attività degli stabilimenti Invatec di Roncadelle e Torbole Casaglia nel corso del primo semestre 2020.

Lo scorso 5 luglio, il Ministro dello sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio ha incontrato i vertici della Invatec per un confronto diretto sul futuro degli stabilimenti di Brescia e dei suoi dipendenti.

Di conseguenza, il 12 luglio si è svolta una riunione al MiSE, al termine della quale le Parti hanno sottoscritto un verbale in cui si impegnavano ad avviare un confronto senza pregiudiziali sulle prospettive industriali e occupazionali dei siti di Roncadelle e Torbole Casaglia.

Il 23 ottobre scorso i rappresentanti di Invatec e del Gruppo Medtronic, che ne detiene la proprietà, si sono incontrati al Ministero dello Sviluppo Economico per proseguire il confronto avviato a luglio, al fine di verificare l'andamento dei progetti, *in itinere*, per garantire il prosieguo delle attività industriali e il ricollocamento di tutta la forza lavoro attualmente occupata nei due siti bresciani.

In tale contesto, la proprietà ha confermato l'impegno, già preso nel corso dei precedenti incontri del tavolo istituzionale, a facilitare la reindustrializzazione dei due

siti, entro giugno 2020, sia con soggetti imprenditoriali dello stesso settore, e cioè della tecnologia medica cardio-vascolare, sia con imprenditori che operano più in generale nel settore dei bio-medicali, o anche con investitori che possano trovare un utilizzo degli impianti dei due siti bresciani in qualsiasi altro settore industriale.

Al riguardo, è stato reso noto che sono in corso contatti con 50 aziende e che ne verranno contattate altre, selezionate tra circa 1000, che presentano garanzie di solidità finanziaria ed industriale. Alcune di queste aziende, invero, hanno già manifestato un interesse maggiore da approfondire e verificare nei prossimi mesi.

Tengo a ribadire che il percorso avviato dall'azienda dovrà essere finalizzato a favorire il progetto imprenditoriale, che dovrà fornire più garanzie dal punto di vista industriale e finanziario per la sopravvivenza dei due siti industriali e per il pieno ricollocamento di tutta la forza lavoro attualmente ivi occupata.

A tal fine, il Ministero dello Sviluppo Economico è in costante contatto con l'azienda per monitorare e supportare il processo di reindustrializzazione, le cui tappe verranno condivise con il tavolo di confronto tra le parti che verrà riconvocato a breve.

Riguardo alla salvaguardia dei livelli occupazionali, il Ministero conferma il proprio impegno al fine di addivenire ad una soluzione, anche attraverso il confronto con le Istituzioni locali e con la partecipazione costante della Regione Lombardia, che sia in grado di garantire la rapida e positiva conclusione di tale vertenza.

ALLEGATO 3

5-00728 Pagano: Sulla nomina dei nuovi arbitri delle controversie insorte nell'ambito del contratto di cessione dello stabilimento ILVA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ritenuto che questo Governo, per Ilva, visto e considerato da dove si partiva, abbia ottenuto il miglior risultato possibile, lavorando intensamente per migliorare sia i profili ambientali e di tutela della salute che quelli occupazionali, con riferimento all'atto in discussione, si rappresenta quanto segue.

Secondo quanto previsto dal contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami di azienda sottoscritto tra la gestione commissariale delle società del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria ed AM InvestCo Italy S.r.l. (d'ora in avanti, «ArcelorMittal») in data 28 giugno 2017, come da ultimo modificato lo scorso settembre, la vigilanza circa la corretta esecuzione del Piano Ambientale sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione dello stesso sarà espletato dalle società in amministrazione straordinaria e dai Commissari Straordinari mediante lo svolgimento di ispezioni e verifiche nonché sulla base delle relazioni informative che saranno presentate da ArcelorMittal e delle ulteriori informazioni che potranno essere richieste ed acquisite dai Commissari Straordinari, fermo restando che nell'esercizio di tali attività di vigilanza, i Commissari Straordinari potranno avvalersi di propri consulenti o di altri soggetti a ciò incaricati.

È poi previsto che ove i Commissari Straordinari rilevino una non corretta esecuzione del Piano Ambientale, gli stessi comunichino tale circostanza ad ArcelorMittal, indicando le misure da assumere.

Qualora le parti non dovessero riuscire a concordare le migliori modalità per il superamento della situazione rilevata da

parte dei Commissari, ciascuna parte (vale a dire, sia la gestione commissariale che ArcelorMittal) potrà rimettere la questione controversa alla determinazione di un arbitro.

Ai fini dell'espletamento del suo incarico, l'arbitro avrà i più ampi poteri di ispezione e di esibizione anche relativamente ai sistemi informatici ed ai documenti tecnici, contabili e societari nella disponibilità di ArcelorMittal, delle società in amministrazione straordinaria e dei Commissari Straordinari e potrà assumere informazioni presso i dipendenti ed i collaboratori delle parti.

L'arbitro dovrà assicurare il contraddittorio tra le parti e deciderà – entro il termine di 30 giorni di calendario dalla data della accettazione dell'incarico – con un provvedimento sinteticamente motivato.

Ebbene, nella prima versione del contratto, sottoscritto, come detto, in data 28 giugno 2017, veniva individuato quale arbitro unico il prof. Maurizio Onofrio, Professore Aggregato per l'anno accademico 2018/2019 presso il DIATI – Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino.

Tuttavia, dal momento che, come correttamente ricordato dall'On. Pagano, il prof. Onofrio ha, nel passato, prestato consulenze in favore delle società del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria, è stato richiesto da ArcelorMittal che, per ragioni di indipendenza ed imparzialità, fosse sostituito.

Per tale motivo, lo scorso settembre, nel più vasto programma di modifiche

contrattuali che sono state apportate all'originario impianto negoziale, le parti hanno concordemente deciso di sostituire il prof. Onofrio, individuando quali arbitri che dovranno congiuntamente dirimere eventuali controversie relativamente alla corretta esecuzione del piano ambientale il prof. Gaspare Viviani e il prof. Michele Giugliano, entrambi esperti sui temi dell'ingegneria sanitaria-ambientale (1).

In caso di disaccordo tra i due arbitri in relazione alla questione controversa, la medesima sarà rimessa ad altro arbitro unico nominato d'intesa tra le Parti o, in

(1) Il prof. Viviani ordinario presso la facoltà di Ingegneria dell'università di Palermo, autore di oltre 250 pubblicazioni su temi dell'ingegneria sanitaria-ambientale, è docente di « Ingegneria Sanitaria-Ambientale » nel Corso di Laurea di primo livello in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e di « Bonifica dei siti contaminati » nel Corso di Laurea magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio della stessa Facoltà.

Il prof. Giugliano, professore ordinario di « Inquinamento atmosferico e trattamento delle emissioni » al Politecnico di Milano. Si occupa in prevalenza di problemi di inquinamento atmosferico di aree urbane, per ciò che riguarda in particolare la fenomenologia delle polveri fini. Ha sviluppato anche una serie di lavori nell'ambito di tematiche ambientali connesse allo smaltimento di rifiuti, e più specificamente sul tema dell'impiantistica e delle emissioni da attività di incenerimento, del rischio per la salute ad esse associato e dell'analisi energetica ed ambientale di filiere di recupero energetico.

caso di mancato raggiungimento di un accordo tra le stesse, dal Presidente del Tribunale di Milano.

Quindi oggi il contratto individua due arbitri, nelle persone dei professori Gaspare Viviani e Michele Giugliano, in sostituzione del prof. Onofrio, quali soggetti che dovranno dirimere potenziali controversie afferenti alla corretta esecuzione del piano ambientale.

Ciò detto, non è intervenuta alcuna « nomina » dei due arbitri e, inoltre, ai due arbitri non è stata sinora rimessa alcuna questione controversa.

Infine, per rispondere all'ultima delle domande, il contratto non prevede minimamente la facoltà dei commissari straordinari e/o degli arbitri di addivenire ad una intesa di compromesso che, di fatto, modifichi il piano ambientale, che, è bene ricordarlo, riposa sul dettato normativo (oltre che su quanto contrattualmente previsto).

In conclusione, si ribadisce l'intenzione del Ministero dello sviluppo economico di monitorare con la massima attenzione che l'attuazione del Piano ambientale avvenga sulla base della normativa di riferimento.

ALLEGATO 4

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate (C. 1346 Governo, approvato dal Senato);

preso atto con favore delle seguenti norme di interesse della X Commissione:

l'articolo 17 che impone agli esercenti di attività di autonoleggio di veicoli senza conducente di comunicare i dati identificativi dei clienti per consentire un riscontro con i dati già disponibili presso il CED interforze, all'esito del quale possono essere inviate segnalazioni alle Forze di polizia per gli ulteriori controlli, escludendo da tale obbligo i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, quali, in particolare il *car sharing*, al fine di non compromettere la facilità di utilizzo;

l'articolo 20-*bis* che prevede un incremento della contribuzione delle società organizzatrici di eventi calcistici per il mantenimento dell'ordine pubblico;

l'articolo 21-*bis* ai sensi del quale possono essere sottoscritti tra prefetto ed organizzazioni maggiormente rappresentative dei pubblici esercenti accordi per prevenire illegalità o pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblici e che l'adempimento su base volontaria di tali misure di prevenzione da parte del pubblico esercizio sia valutabile dal questore ai fini della sospensione o revoca della licenza;

l'articolo 35-*ter* che interviene sulla disciplina delle ordinanze di ordinaria amministrazione del Sindaco in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e oggi anche di alimenti, ampliando l'ambito territoriale di applicabilità alle aree cittadine interessate da fenomeni di aggregazione notturna e introducendo sanzioni nel caso di inosservanza delle stesse;

gli articoli 36 e 36-*bis* che incidono sul codice antimafia per semplificare e rendere più efficaci le procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati;

l'articolo 38-*bis* che introduce alcune norme in materia di sostegno delle vittime delle attività di estorsione e dell'usura, precludendo ai soggetti che non siano in regola con la documentazione antimafia l'iscrizione agli elenchi delle associazioni e delle organizzazioni antiracket e antiusura e ampliando i termini per la

presentazione delle domande di elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51.

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato – per quanto di competenza ed ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento – lo « Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 » (Atto n. 51);

rilevato che lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha rifinanziato il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese – istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555) dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 – per un totale di 35,53 miliardi di euro;

preso atto della documentazione depositata concernente i settori d'intervento per i quali sono state richieste le risorse e dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta del 20 novembre 2018;

evidenziato che, come reso noto dal rappresentante del Governo, il rifinanziamento del fondo è stato rimodulato a 35,53 miliardi di euro a seguito dell'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge cosiddetto « Emergenze-Genova »;

ricordato che il citato articolo 1, comma 140, istitutivo del Fondo, prevede

che l'utilizzo del Fondo medesimo venga disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato;

rilevato che, tra gli stanziamenti di interesse della X Commissione, sono previsti per il Ministero dello sviluppo economico, 3.638,6 milioni, equivalenti al 10,2 per cento del totale, così suddivisi per anno: 49,6 milioni per il 2018, 137,3 milioni per il 2019, 217,7 milioni per il 2020, 3.234 milioni per gli anni dal 2021 al 2033 e rilevato, altresì, che, con riguardo ai settori di spesa, gli stanziamenti per il Ministero dello sviluppo economico sono così ripartiti: alla lettera d), « ricerca », un milione per il 2019, 4 milioni per il 2020 e 115 milioni per gli anni dal 2021 al 2033, per un totale di 120 milioni; alla lettera g), « attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni », 47, 5 milioni per il 2018, 131,6 milioni per il 2019, 209,2 milioni per il 2020 e 3.119 milioni per gli anni dal 2021 al 2033, per un totale di 3.507, 3 milioni; alla lettera h), « digitalizzazione delle amministrazioni statali » 2,1 milioni per il 2018, 4,7 milioni per il 2019 e 4,5 milioni per il 2020, per un totale di 11,3 milioni;

preso atto che, secondo la documentazione depositata dal rappresentante del Governo, « il concerto sull'attuale piano di riparto del Fondo è stato dato dal prece-

dente Ministro con nota del 26 aprile 2018 prot. n. 9306 »;

rilevato, in particolare, che, come risulta dalla documentazione citata, il Ministero dello sviluppo economico « ha richiesto, nel corso delle interlocuzioni con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno stanziamento di fondi pari a euro 25.000.000,00 per il 2018, euro 50.000.000,00 per il 2019 ed euro 75.000.000 per il 2020-2021, al fine di dar corso agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del programma « *Mission Innovation* » e, in tal modo, collaborare alla realizzazione dell'obiettivo primario del programma, ossia il raddoppio dei fondi pubblici al 2021 (passaggio da euro 222.000.000 ad euro 444.000.000) per accelerare l'innovazione nel settore delle energie pulite. Tale ultimo impegno di raddoppiare i fondi del programma « *Mission Innovation* », peraltro, è stato anche assunto nell'ambito della Strategia Energetica Nazionale 2017 (SEN 2017), approvata congiuntamente dal Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare con decreto ministeriale 10 Novembre 2017 »;

condiviso quanto contenuto nella documentazione depositata che sottolinea come il provvedimento in esame, a fronte delle richieste iniziali avanzate dal precedente Ministro dello sviluppo economico, prevede relativamente al settore di spesa « ricerca » uno stanziamento di 0 euro per il 2018; euro 1.000.000 per il 2019; euro 4.000.000 per il 2020; euro 95.000.000 per il 2021-25; euro 20.000.000 per il 2026-2033, per un totale di euro 120.000.000 e che lo Schema in esame, pertanto, stabilisce per il triennio 2018-2020 soltanto stanziamenti per euro 5.000.000;

ravvisata, quindi, l'opportunità di aumentare gli stanziamenti previsti per il settore di spesa « ricerca » di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016,

delibera di esprimere il seguente rilievo:

per le ragioni esposte in premessa, si valuti l'opportunità di aumentare gli stanziamenti previsti per il settore di spesa « ricerca » di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	322
SEDE CONSULTIVA:	
DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	322
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	329
SEDE CONSULTIVA:	
DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	326
AVVERTENZA	328

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 novembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 15.

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla I Commissione, del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate (C. 1346 Governo, approvato dal Senato).

Ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione. Lo invita quindi a illustrare la sua proposta di parere.

Virginio CAPARVI (Lega), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Debora SERRACCHIANI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di non ritenere opportuno che la Commissione si esprima sul testo di un provvedimento di tale importanza, quando lo stesso appare ancora suscettibile di essere modificato. Tale metodo di lavoro, inoltre, risulta ancora più inopportuno alla luce della possibilità che sul provvedimento sia posta la questione di fiducia, come già avvenuto al Senato. A suo giudizio, pertanto, la Commissione dovrebbe attendere il testo risultante dall'esame degli emendamenti eventualmente approvati dalla I Commissione, prima di esprimere il parere di competenza.

Andrea GIACCONE, *presidente*, osserva che tali questioni sono state già affrontate nel corso dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1189, recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione. In tale occasione, si era stabilito di esprimere il parere sul

testo originario del disegno di legge, ferma restando la possibilità per la Commissione di essere nuovamente convocata nel caso in cui le Commissioni di merito avessero introdotto modifiche sulle parti di competenza. Del resto, si tratta di una prassi seguita in modo costante e conforme al dettato regolamentare.

Renata POLVERINI (FI) obietta che l'espressione di un parere su testi ancora all'esame delle Commissioni in sede referente nella scorsa legislatura ha rappresentato un'eccezione, mentre in quella attuale sta assumendo caratteristiche di ricorrenza.

Debora SERRACCHIANI (PD), ribadendo le considerazioni già espresse, ritiene che il parere espresso dalla Commissione sul provvedimento ancora in discussione sarebbe sostanzialmente inutile.

Walter RIZZETTO (FdI) ritiene che, da un punto di vista metodologico, sia preferibile che la Commissione si esprima sul testo licenziato dalla Commissione di merito, per non rendere la regola una procedura che nella scorsa legislatura è stata solo un'eccezione. Da un punto di vista più generale, auspica un miglior coordinamento tra i lavori dell'Assemblea e quelli delle Commissioni.

Marco LACARRA (PD), riconoscendo al presidente l'equilibrio con il quale organizza i lavori della Commissione, su cui influisce negativamente la farraginosità dei lavori dell'Assemblea, si associa ai colleghi che hanno chiesto che il parere sia reso sul testo definitivo del provvedimento.

Sebastiano CUBEDDU (M5S) ritiene che la Commissione possa legittimamente esprimersi sul testo del provvedimento trasmesso dal Senato, anche per il fatto che non è detto che la Commissione di merito vi introduca modifiche. Si tratta, a suo avviso, di una modalità organizzativa dei lavori parlamentari che evita inutili duplicazioni dei lavori dei singoli organi.

Elena MURELLI (Lega), concordando con quanto affermato dal presidente e dal collega Cubeddu, ritiene che la Commissione possa esprimersi sul testo in esame, fatta salva la possibilità di un'ulteriore convocazione per l'espressione di un nuovo parere sulle eventuali modifiche introdotte dalla Commissione di merito, se riconducibili alle competenze della Commissione.

Renata POLVERINI (FI) esprime il proprio forte disappunto per i continui richiami della maggioranza alla necessità di realizzare risparmi, ponendo continue limitazioni alle modalità di lavoro dei deputati. E questo nonostante che, una volta al Governo, la maggioranza stessa non sempre appaia coerente con quanto invocato nella scorsa legislatura e nel corso della campagna elettorale.

Sebastiano CUBEDDU (M5S) interviene per precisare di non aver voluto sollevare una questione di risparmi economici, ma di razionalizzazione dei lavori parlamentari.

Antonio VISCOMI (PD) fa osservare ai colleghi che le premesse della proposta di parere del relatore recano puntuali richiami a disposizioni del provvedimento che potrebbero essere modificate dalla Commissione di merito. Pertanto, se reso su tale testo, il parere perderebbe di significato e di peso, incidendo negativamente sul lavoro parlamentare.

Davide TRIPIEDI (M5S) ritiene che la Commissione possa legittimamente esprimersi sul provvedimento assegnato, nel testo trasmesso dal Senato, attualmente all'esame della Commissione di merito. Comprende le perplessità dei colleghi su una modalità di lavoro che, tuttavia, nella scorsa legislatura era una prassi, specialmente con riferimento ai decreti-legge già approvati dal Senato in prima lettura, i cui tempi di conversione, pertanto, rendono estremamente limitata la possibilità per la Camera di introdurre modifiche. Si associa, quindi, alla proposta di esprimere il

parere sul testo trasmesso dal Senato, fatta naturalmente salva la possibilità di esprimere un nuovo parere.

Paolo ZANGRILLO (FI), facendo riferimento alla propria esperienza di deputato alla prima legislatura, osserva che l'espressione del parere su un testo suscettibile di essere modificato dimostra, a suo avviso, lo scarso conto in cui è tenuto il lavoro dei parlamentari, che hanno dedicato tempo e impegno all'approfondimento di un testo che potrebbe essere superato dai fatti. È un sistema di lavoro che ritiene intollerabile, considerando anche che è stato fatto proprio da quella parte politica che, all'opposizione nella scorsa legislatura, non perdeva occasione per criticare la scarsa razionalità dei lavori parlamentari.

Serse SOVERINI (Misto-CP-A-PS-A) ritiene che i cittadini e, in particolare, gli elettori dei singoli parlamentari non potrebbero comprendere questo metodo di lavoro che, in sostanza, consiste nel conferire una delega in bianco, di cui la Commissione di merito può non tenere alcun conto.

Romina MURA (PD), associandosi agli apprezzamenti dei colleghi per l'equilibrio dimostrato dal presidente, ritiene che la Commissione debba approfondire i temi del decreto-legge, che presenta profili di dubbia costituzionalità e sul quale la stessa maggioranza appare divisa. Il parere, pertanto, dovrebbe essere reso sul testo approvato dalla Commissione di merito, perché è necessario che il lavoro del Parlamento non sia svuotato del suo contenuto e che i singoli parlamentari, anche della maggioranza, possano esprimere liberamente le proprie posizioni, anche in dissenso agli orientamenti dei gruppi di appartenenza.

Alessandro ZAN (PD), rifacendosi alla sua esperienza nella scorsa legislatura, ritiene che il parere reso su un testo, poi modificato dalla Commissione di merito, potrebbe essere inficiato da dubbi di le-

gittimità. Pertanto, ritiene che la Commissione in sede referente debba richiedere il parere delle Commissioni in sede consultiva al termine dell'esame delle proposte emendative e prima di conferire il mandato al relatore.

Andrea GIACCONE, *presidente*, desidera svolgere alcune precisazioni, in risposta alle osservazioni dei colleghi. Ricorda, innanzitutto, che l'articolo 73, comma 2, del Regolamento stabilisce che la Commissione interpellata per il parere lo esprime nel termine di otto giorni dalla distribuzione dello stampato, ovvero, nel caso di progetti di legge dichiarati urgenti e di decreti-legge, nel termine di tre giorni, salvo proroga, e che, se il termine scade senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può procedere nell'esame del progetto. Il dettato regolamentare, dunque, appare chiaro nel configurare il parere delle Commissioni competenti in sede consultiva come un elemento che, di norma, le Commissioni referenti acquisiscono prima di procedere all'esame degli emendamenti e che può concorrere ad arricchire e indirizzare l'istruttoria legislativa in sede referente.

Ciò premesso, non è esclusa la facoltà della Commissione di esprimere un nuovo parere sul testo risultante dagli eventuali emendamenti approvati in sede referente, a condizione, naturalmente, che questa sia disposta a riunirsi tra la conclusione dell'esame degli emendamenti in sede referente e il conferimento del mandato al relatore.

Marco LACARRA (PD) ritiene che l'interpretazione del presidente dell'articolo 73 del Regolamento non coincida con quella del suo gruppo.

Alessandro ZAN (PD) chiede un chiarimento sulla possibilità che la Commissione sia convocata nuovamente per esprimere il parere sul testo eventualmente modificato.

Andrea GIACCONE, *presidente*, conferma quanto già affermato, in linea con le disposizioni regolamentari.

Paolo ZANGRILLO (FI) ribadisce la sua contrarietà sul fatto che la Commissione si esprima su un testo che potrebbe essere modificato dalla Commissione di merito.

Andrea GIACCONE, *presidente*, prendendo atto della diversità delle opinioni espresse da alcuni colleghi, ribadisce che il parere reso sul testo originario può utilmente contribuire a orientare l'esame presso la Commissione di merito, anche mediante l'eventuale richiesta di introdurre modifiche.

Davide TRIPIEDI (M5S) interviene per ribadire le considerazioni già svolte e confermare il sostegno alla lettura del disposto regolamentare fornita dal presidente.

Andrea GIACCONE, *presidente*, sollecita i colleghi a intervenire sul merito della proposta di parere del relatore.

Debora SERRACCHIANI (PD) chiede chiarimenti sull'organizzazione dei lavori della Commissione.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ricorda che, come preannunciato nella seduta di ieri, il relatore ha formulato la sua proposta di parere favorevole, su cui i deputati possono ora intervenire.

Alessandro ZAN (PD), entrando nel merito del provvedimento, esprime la propria preoccupazione per il carattere fortemente illiberale e per i profili di dubbia costituzionalità dello stesso. Non solo esso gli appare contrario a tutte le convenzioni che riconoscono e tutelano i diritti umani, ma, a suo giudizio, i risultati che si otterranno saranno contrari a quelli che il Governo si aspetta. La limitazione del sistema degli SPRAR, che ha permesso ai sindaci di portare avanti un sistema di accoglienza diffusa e di superare la concentrazione dei migranti nei centri di accoglienza, porterà a un aumento dei clandestini e a un peggioramento della percezione del fenomeno da parte dei cittadini. Ciò dimostrerà l'impossibilità di affrontare questioni complesse

con soluzioni semplicistiche e muscolari e comporterà un ritorno al passato, mettendo da parte i buoni risultati raggiunti con la gestione della questione da parte del precedente Ministro dell'interno. Auspica, pertanto, che la stessa maggioranza sia sensibile a tali aspetti e che, conseguentemente, siano introdotte modifiche al testo.

Antonio VISCOMI (PD) esprime la sua contrarietà al testo del decreto-legge in esame e, conseguentemente, alla proposta di parere favorevole del relatore. Non si può infatti, a suo avviso, essere favorevoli a norme che limitano fortemente i diritti dei migranti e di coloro che li assistono o a norme che, consentendo la riapertura dei centri di accoglienza e la ripresa del fenomeno della clandestinità dei migranti, contribuiranno ad alimentare negli italiani sentimenti razzisti e xenofobi.

Chiara GRIBAUDO (PD) intende portare all'attenzione dei colleghi la situazione che si sta verificando in alcuni comuni del basso Piemonte. Ritiene, tuttavia, che il comportamento dei colleghi del gruppo del MoVimento 5 Stelle non le consenta di svolgere il proprio intervento.

Andrea GIACCONE, *presidente*, invita tutti i colleghi a mantenere un atteggiamento consono alla sede.

Essendo imminente la ripresa della seduta dell'Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, avvertendo che la Commissione potrà essere convocata nel corso della giornata odierna, compatibilmente con l'andamento dei lavori dell'Assemblea, per procedere all'espressione del parere.

La seduta termina alle 16.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 19.55.

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate.

C. 1346 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana della giornata odierna.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla I Commissione, del disegno di legge n. 1346, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, approvato dal Senato, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana odierna, nella quale il relatore ha illustrato la sua proposta di parere favorevole e sono intervenuti alcuni deputati.

Chiede se vi siano altri colleghi che intendono intervenire.

Debora SERRACCHIANI (PD) esprime forti riserve sulle modalità di organizzazione dei lavori della Commissione, che, con la convocazione a ridosso della sospensione dei lavori dell'Assemblea, non hanno lasciato ai deputati il tempo sufficiente per un esame approfondito del decreto-legge. Avverte che gli altri componenti il gruppo del Partito Democratico non sono presenti, per dare un segnale politico alla maggioranza e indurla a una riflessione sulla necessità di rivedere le modalità di conduzione dei lavori e il tono del confronto in Commissione. Quindi, dopo avere preannunciato la sua contrarietà sulla proposta di parere del relatore, dichiara di non partecipare al voto, inten-

dendo lasciare l'Aula della Commissione per protesta.

Sebastiano CUBEDDU (M5S), notando una contraddizione tra quanto testé dichiarato dalla collega Serracchiani e quanto invece manifestato in Assemblea dai suoi colleghi di gruppo, osserva che l'organizzazione dei lavori, sicuramente farraginoso, dipende dal fatto che essa va inquadrata in un momento di grande sforzo sul piano legislativo, in cui i deputati sono impegnati con l'esame del disegno di legge di bilancio e di altri provvedimenti di estrema importanza.

Walter RIZZETTO (FdI) preannuncia l'astensione del suo gruppo nella votazione sulla proposta di parere del relatore.

Serse SOVERINI (Misto-CP-A-PS-A) non condivide quanto affermato dal collega Cubeddu e si oppone a qualsiasi tentativo di strumentalizzare l'intervento della collega Serracchiani, che intendeva, a ragione, lamentare lo svuotamento del lavoro del parlamentare.

Andrea GIACCONE, *presidente*, si assume la responsabilità della convocazione della seduta così strettamente a ridosso della sospensione dei lavori dell'Assemblea e, pur ricordando che ciò era stato preannunciato dalla presidenza al termine della seduta pomeridiana della Commissione, si impegna per il futuro a evitare, per quanto possibile, simili inconvenienti.

Paolo ZANGRILLO (FI), pur comprendendo la necessità di concentrare i lavori delle Commissioni nelle pause dei lavori dell'Assemblea, esprime la sua difficoltà ad adattarsi a tale modo di operare. Nel contempo, dà la piena disponibilità del suo gruppo a collaborare con il presidente nella ricerca di modalità più razionali di organizzazione dei lavori.

Andrea GIACCONE, *presidente*, osserva che la questione potrà essere affrontata nella prossima riunione dell'ufficio di pre-

sidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Elena MURELLI (Lega) ritiene che il tempo per discutere nel merito del decreto-legge sarebbe stato più che sufficiente se non fosse stato utilizzato per dibattere su questioni squisitamente procedurali. Ritiene, inoltre, che il problema dell'organizzazione dei lavori della Commissione debba essere sottoposto alla Presidenza della Camera, dato lo stretto intreccio con i lavori dell'Assemblea. Constatando, quindi, la presenza di quasi tutti i gruppi, ritiene che la Commissione possa procedere all'espressione del parere di competenza.

Carlo FATUZZO (FI) chiede chiarimenti sullo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, in quanto tale punto all'ordine del giorno non è stato trattato.

Andrea GIACCONE, *presidente*, rassicura il collega Fatuzzo che una sessione di interrogazioni a risposta immediata potrà essere prevista già nella prossima settimana utile di lavori della Commissione.

Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU) preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, essendo fortemente critico sul decreto-legge in esame, che, a suo avviso, non affronta correttamente problemi la cui esistenza, peraltro, non è possibile negare. Ritiene, comunque, che la competenza della Commissione sul provvedimento sia piuttosto marginale, tanto da ritenere di dubbia utilità il parere che essa si appresta a esprimere. Infine, pur preferendo confrontarsi sul merito dei provvedimenti, condivide l'opinione dei colleghi sulla necessità di ripensare le modalità di organizzazione dei lavori parlamentari, ad esempio dedicando alle sedute delle Commissioni uno o due giorni pieni, come avviene in altri Parlamenti.

Paolo ZANGRILLO (FI) si associa alle considerazioni del collega Epifani, mentre

dichiara di non condividere quanto affermato dalla collega Murelli.

Daniele MOSCHIONI (Lega) si dichiara d'accordo con il collega Epifani, sulla necessità di nuove modalità di organizzazione dei lavori del Parlamento, e con la collega Murelli, sulla inutilità di dedicare il tempo a disposizione della Commissione a questioni procedurali piuttosto che all'esame del merito del decreto-legge. Sentendosi, quindi, offeso dall'intervento della collega Serracchiani, che considera l'ennesimo attacco alla maggioranza, evidenzia la presenza in Commissione del gruppo della Lega, disposto a impegnarsi nell'esame dei provvedimenti ritenuti necessari per il bene del Paese.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ribadisce di accogliere le critiche sul ridotto preavviso nella convocazione della seduta, ma ricorda di avere avvertito i colleghi che la Commissione sarebbe tornata a riunirsi nel corso della giornata, compatibilmente con l'andamento dei lavori dell'Assemblea.

Elena MURELLI (Lega), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega sul decreto-legge in esame, che, come più volte affermato dal Ministro Salvini, porterà un contributo decisivo alla soluzione dei numerosi problemi che affronta, dalla lotta all'immigrazione selvaggia e senza controllo, al contrasto alla mafia e al terrorismo, nonché, infine, alle difficoltà operative e logistiche delle Forze dell'ordine e delle Forze armate.

Serse SOVERINI (Misto-CP-A-PS-A) preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 20.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Su questioni riguardanti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

SEDE REFERENTE

Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

C. 479 Carla Cantone e C. 1158 Murelli.

RISOLUZIONI

7-00075 Gribaudo: Iniziative per la salvaguardia dell'occupazione nel settore della produzione dei mezzi di trasporto e dei loro componenti, con particolare riguardo alla situazione del gruppo FCA.

7-00108 Segneri: Iniziative per la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali nel settore dell'industria automobilistica, con particolare riferimento alla situazione del gruppo FCA.

ALLEGATO

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. (C. 1346 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1346 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 113 del 2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate;

preso atto delle modifiche introdotte dal Senato della Repubblica nel corso dell'esame in prima lettura;

condivise le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lettera *i*), alla disciplina del permesso rilasciato in caso di particolare sfruttamento del lavoratore straniero, il quale abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato contro il datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 22, comma 12-*quater*, del Testo unico dell'immigrazione;

considerato che l'articolo 6-*bis*, che regola le condizioni alle quali gli stranieri notificati come familiari conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di funzio-

nari e impiegati consolari o di funzionari internazionali possono svolgere un'attività lavorativa nel territorio nazionale, prevede che, fermo restando il rispetto della normativa italiana in materia fiscale, previdenziale e di lavoro e fatte salve le diverse disposizioni previste dagli accordi internazionali, tali soggetti non godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa, se prevista, per gli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa;

rilevato che gli articoli 32, 32-*bis*, 32-*ter* e 32-*sexies* recano disposizioni relative alla riorganizzazione delle carriere prefettizie, nonché alle competenze affidate a tali figure professionali;

preso atto, altresì, delle disposizioni che, agli articoli 33, 34 e 35, riguardano il personale delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e delle Forze armate;

rilevato che gli articoli 35-*bis* e 35-*quater* sono finalizzati a permettere nuove assunzioni, a tempo determinato e indeterminato, di personale di polizia locale;

apprezzate le disposizioni che, al Capo II del Titolo III, riguardano l'organizzazione e l'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 330
- ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 335

INDAGINE CONOSCITIVA:

- Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento all'ambito pediatrico (*Deliberazione di una proroga del termine*) 333

INDAGINE CONOSCITIVA:

- Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento all'ambito pediatrico.
- Audizione di Gianlorenzo Scaccabarozzi, direttore della Rete cure palliative di Lecco e già presidente della Sezione cure palliative-terapie del dolore del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute, e della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) (*Svolgimento e conclusione*) 334

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 12.20.

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e con-

fiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

C. 1346 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 novembre 2018.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore,

deputato Panizzut, ha svolto la relazione e che è iniziata la discussione. Chiede, quindi, se vi siano altri colleghi che intendono intervenire.

Elena CARNEVALI (PD), in premessa al suo intervento, esprime la propria stima nei confronti della presidente Lorefica e del relatore presso la Commissione di merito, deputato Brescia, stima maturata nella passata legislatura attraverso la comune partecipazione alla Commissione d'inchiesta sui centri di accoglienza per i migranti. Segnala in proposito che il contenuto del provvedimento in esame appare opposto rispetto alle considerazioni incluse nella relazione finale approvata da quella Commissione. Passando al merito del decreto-legge in discussione, esprime su di esso un giudizio assai severo, motivato in primo luogo da questioni di metodo, in quanto si è in presenza di un testo non suscettibile di modifiche, come ammesso dallo stesso relatore Brescia, fortemente critico su di esso, essendo altrimenti a rischio la tenuta dell'attuale maggioranza. Il giudizio critico è inoltre motivato da questioni di merito in quanto il provvedimento, lungi dal garantire maggiore sicurezza, determina una crescita delle situazioni di irregolarità, con ricadute negative sulle amministrazioni locali. Rileva, infatti, che gli ostacoli posti al riconoscimento della condizione di rifugiato e quelli relativi all'ottenimento della cittadinanza hanno inevitabilmente ricadute sull'aumento delle situazioni di marginalità. Nel ricordare che l'istituzione dello SPRAR è stata condivisa da molte forze politiche ad esclusione della Lega, sottolinea che quest'ultima in molte realtà, a partire dalla sua regione, la Lombardia, ha promosso blocchi stradali per impedire la realizzazione di centri di accoglienza di maggiori dimensioni che sono proprio quelli che sono ora previsti dal provvedimento in discussione.

Al di là di queste considerazioni generali, pone all'attenzione della Commissione due tematiche che potrebbero essere inserite nel parere. Ricorda che la legge n. 47 del 2017, in materia di minori stra-

nieri non accompagnati, ha previsto per questi ultimi forme di protezione fino al raggiungimento dei 21 anni di età mentre l'impianto del decreto-legge sicurezza di fatto in molti casi vanifica tale protezione al compimento dei 18 anni. Auspica pertanto una correzione al fine di garantire l'inserimento nel sistema di protezione ai neo maggiorenni.

In relazione al cosiddetto Daspo per i presidi sanitari ribadisce che occorre garantire a tutti l'accesso alle cure, evidenziando che altrimenti il personale sanitario rischia di essere incriminato per omissione di soccorso. Ricorda che in passato analoghi provvedimenti non hanno ottenuto alcun risultato grazie alle proteste e al rifiuto di collaborare da parte del personale sanitario. Nel segnalare che nella passata legislatura la Commissione sui centri di accoglienza ha condotto numerose ispezioni che hanno portato anche alla chiusura di alcuni di essi, sottolinea che occorre perseguire i soggetti che non rispettano i criteri fissati e lucrano sul sistema dell'accoglienza ma che tale sistema non può essere smantellato nel suo complesso, in quanto ciò provoca problemi di convivenza che si scaricano sulle amministrazioni comunali. Segnalando che l'adesione allo SPRAR è avvenuta in base a un atto volontario dei singoli comuni, ritiene estremamente difficile che sulla stessa base possa pervenire il consenso ad aprire centri di maggiori dimensioni. In conclusione, ribadisce la sua netta contrarietà al decreto-legge in esame che rende, tra l'altro, più vulnerabili soggetti bisognosi di protezione.

Massimiliano PANIZZUT (Lega), *relatore*, con riferimento alle considerazioni svolte dai deputati intervenuti nella discussione nella seduta odierna e in quella di ieri, premette di avere approfondito, anche attraverso un'interlocuzione con il Ministero della salute, le questioni che riguardano specificamente le competenze della XII Commissione. Per quanto riguarda gli altri rilievi critici che sono stati formulati (tra cui quelli concernenti l'accantonaggio, lo SPRAR) ritiene che si tratti

di valutazioni di natura prevalentemente politica e, comunque, non direttamente attinenti alle competenze della XII Commissione.

La prima questione riguarda il permesso di soggiorno per cure mediche, fattispecie introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera g). Come ricordato nella relazione, l'articolo 1 del decreto-legge in oggetto se, da un lato, sopprime l'istituto generale del permesso di soggiorno per motivi umanitari, dall'altro introduce una serie di fattispecie di permesso di soggiorno per casi specifici. Le nuove fattispecie di permesso di soggiorno introdotte dal decreto in esame, per quanto attiene alla materia della tutela della salute, occupano di fatto il medesimo « spazio » che, anche in via interpretativa e giurisprudenziale, era già coperto dai permessi di soggiorno per motivi umanitari che, ai sensi dell'articolo 34 del Testo unico immigrazione, danno diritto all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale. Con la disposizione di cui alla lettera o) del predetto comma 1 dell'articolo 1, la nuova tipologia di permesso di soggiorno, che prima rientrava nel più ampio e indefinito genere del permesso umanitario, continua a garantire il diritto di iscrizione al Servizio sanitario nazionale. Ricorda che, come da lui evidenziato nella seduta di ieri, attraverso una proposta emendativa approvata nel corso dell'esame al Senato è stata modificata la disposizione originaria – che faceva riferimento ad una « eccezionale » gravità delle condizioni di salute, tale da determinare un « irreparabile » pregiudizio alla salute – prevedendo il riferimento a condizioni di salute di « particolare » gravità, tali da determinare un « rilevante » pregiudizio alla salute. Un'altra garanzia è costituita dal fatto che il permesso di soggiorno per cure mediche, che è rilasciato fino a un anno, è rinnovabile finché persistano le condizioni di salute di particolare gravità, che naturalmente devono essere debitamente certificate.

Un'altra disposizione sulla quale intende soffermarsi è quella recata dall'articolo 21, che estende la possibilità di applicazione del cosiddetto Daspo urbano

in ulteriori contesti rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente (decreto-legge n. 14 del 2017), in base alla quale i regolamenti di polizia urbana possono individuare anche aree su cui insistono presidi sanitari. Al riguardo, ricorda che il suddetto decreto-legge n. 14 del 2017 ha concesso ai sindaci la facoltà di individuare, nell'ambito del proprio territorio, luoghi pubblici da tutelare, sotto il profilo del decoro urbano, attraverso l'introduzione di una sanzione pecuniaria e di un obbligo di allontanamento a carico dei soggetti che ne abbiano impedito l'accessibilità e la fruizione ad altri. La concreta individuazione di tali siti era – ed è ancora – rimessa ai sindaci, che possono rintracciarli nell'ambito di un'ampia tipologia di luoghi pubblici (scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali e altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibiti a verde pubblico) ai quali, con la disposizione in oggetto, si sono aggiunti anche i presidi sanitari (oltre che le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli). Osserva che si tratta di misure assolutamente preventive, oltre che proporzionate e differenziate, in quanto calate sui territori a seguito di scelte effettuate dal livello di governo di maggiore prossimità, quale è il comune.

Tali misure, in definitiva, lungi dall'impedire la fruizione delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, serviranno, in un'ottica preventiva, a disincentivare comportamenti non consoni, agevolando l'accesso ai presidi sanitari, in un contesto di maggiore sicurezza di cui beneficeranno, anche gli stessi operatori sanitari. In sostanza, dalla lettera della norma e dagli approfondimenti che ha svolto, emerge che non è mai stata posta in dubbio l'erogazione delle cure da parte degli operatori sanitari nei confronti di chiunque abbia bisogno, a prescindere dal fatto che si tratti di soggetti che potranno poi essere ritenuti responsabili per determinati comportamenti, ritenuti sanzionabili dalla legge.

Alla luce delle considerazioni svolte, illustra la proposta di parere che ha predisposto (*vedi allegato*).

Vito DE FILIPPO (PD) osserva che le sostituzioni effettuate da un gruppo parlamentare di maggioranza per la votazione del parere nell'odierna seduta della Commissione evidenziano le difficoltà all'interno della stessa maggioranza determinate dalle norme inserite nel decreto-legge in esame. Segnala, quindi, che il gruppo del Partito democratico, in generale, tende a presentare una proposta di parere alternativo quando il provvedimento in discussione presenta elementi di condivisione e, pertanto, il parere alternativo può rappresentare uno stimolo per correggere errori e migliorare l'articolato. Nel caso concreto, considerata la totale contrarietà del suo gruppo rispetto al contenuto del decreto-legge in oggetto, annuncia un voto contrario sulla proposta di parere del relatore senza presentare una proposta di parere alternativo in relazione a un provvedimento che, oltretutto, produrrà come effetto un aumento dell'insicurezza.

Elena CARNEVALI (PD), con riferimento alla proposta di parere illustrata dal relatore, evidenzia l'illogicità dell'affermazione secondo la quale si possono assicurare le cure sanitarie pur impedendo a singoli soggetti di avvicinarsi alle strutture dove tali cure sono erogate. Rileva che tale affermazione costituisce una valutazione personale del relatore, priva di riscontro nella realtà.

Michela ROSTAN (LeU) annuncia il suo voto contrario sulla proposta di parere, dichiarandosi dispiaciuta della volontà delle forze di maggioranza di non ascoltare le ragioni di chi, a partire dai medici, si oppone alla norma relativa al Daspo in ambito sanitario. Nel ricordare i rischi di incriminazione per omissione di soccorso, dichiara che le forze di maggioranza si troveranno a pagare le conseguenze della loro miopia.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI), nel precisare che il gruppo Fratelli d'Italia valuta

positivamente il complesso del provvedimento, anche sulla base della considerazione per cui l'immigrazione irregolare è spesso collegata alla diffusione di numerosi reati, a partire dallo spaccio di stupefacenti e dalla violenza sulle donne, non nasconde le proprie perplessità in relazione alla norma sul Daspo in ambito sanitario, che considera una misura di facciata, inadeguata a prevenire e a contrastare la violenza nei confronti degli operatori sanitari. Nel ricordare la presentazione da parte del suo gruppo di una proposta di legge su tale tema, segnala la necessità di prevedere misure concrete per la tutela del personale sanitario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento all'ambito pediatrico.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 15 novembre scorso, la Commissione ha deliberato di procedere a una proroga al 31 dicembre 2018 del termine dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento all'ambito pediatrico.

Avendo raggiunto la necessaria intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento della Camera, si può quindi procedere alla formale deliberazione della proroga del termine dell'indagine.

Pone quindi in votazione la proposta di proroga al 31 dicembre 2018 del termine dell'indagine conoscitiva in oggetto.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.35.

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento all'ambito pediatrico.

Audizione di Gianlorenzo Scaccabarozzi, direttore della Rete cure palliative di Lecco e già presidente della Sezione cure palliative-terapie del dolore del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute, e della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI).

(Svolgimento e conclusione).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Gianlorenzo SCACCABAROZZI, *direttore della Rete cure palliative di Lecco e già presidente della Sezione cure palliative-terapie del dolore del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute*, e Cosimo CICIA, *componente del Comitato centrale della FNOPI e presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Salerno*, ed Emanuela TIOZZO, *rappresentante per gli infermieri pediatrici della FNOPI e responsabile dello sviluppo professionale presso l'Ospedale Bambino Gesù di Roma*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, ponendo quesiti e formulando osservazioni, i deputati Giorgio TRIZZINO (M5S), Paolo SIANI (PD) e Roberto NOVELLI (FI).

Gianlorenzo SCACCABAROZZI, *direttore della Rete cure palliative di Lecco e già presidente della Sezione cure palliative-terapie del dolore del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute*, ed Emanuela TIOZZO, *rappresentante per gli infermieri pediatrici della FNOPI e responsabile dello sviluppo professionale presso l'Ospedale Bambino Gesù di Roma*, rispondono ai quesiti formulati e rendono ulteriori precisazioni.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1346 Governo, approvato dal Senato: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate »;

condivise, in generale, le disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto che afferiscono alle materie oggetto della competenza della XII Commissione;

evidenziato che il permesso di soggiorno per cure mediche, fattispecie introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera g), occupa di fatto il medesimo « spazio » che, anche in via interpretativa e giurisprudenziale, era già coperto dai permessi di soggiorno per motivi umanitari che, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione), danno diritto all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale;

rilevato che la nuova tipologia di permesso di soggiorno, che prima rientrava nel più ampio e indefinito genere del permesso umanitario, continua a garantire il diritto di iscrizione al Servizio sanitario nazionale – ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o) – e che un'altra garanzia è costituita dal fatto che il permesso di soggiorno per cure mediche, che è rilasciato fino a un anno, è rinnovabile finché persistano le condizioni di salute di particolare gravità, debitamente certificate;

evidenziato altresì che l'articolo 21 del decreto-legge, prevedendo che i regolamenti di polizia urbana possono individuare anche aree su cui insistono presidi sanitari tra quelle per le quali si possono applicare la sanzione amministrativa pecuniaria e l'ordine di allontanamento da parte del sindaco (cosiddetto Daspo urbano), lungi dall'impedire la fruizione delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, serviranno, in un'ottica preventiva, a disincentivare comportamenti non consoni, agevolando l'accesso ai presidi sanitari, in un contesto di maggiore sicurezza di cui beneficeranno anche gli stessi operatori sanitari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****COMITATO RISTRETTO:**

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico. C. 290 Gadda, C. 410 Cenni e C. 1314 Parentela 336

RISOLUZIONI:

7-00067 Cenni: Iniziative per ripristinare, incentivare e tutelare la tradizionale produzione agricola dei Monti Pisani, compromessa dai recenti incendi.
7-00095 Gagnarli: Iniziative per ripristinare, incentivare e tutelare la tradizionale produzione agricola dei Monti Pisani, compromessa dai recenti incendi (*Discussione congiunta e rinvio*) 337

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico. C. 290 Gadda, C. 410 Cenni e C. 1314 Parentela 337

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico. C. 290 Gadda, C. 410 Cenni e C. 1314 Parentela (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 337
ALLEGATO (Testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base) 339

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Coalizione #CambiamoAgricoltura (AIAB, Associazione per l'agricoltura biodinamica, FAI, Federbio, Legambiente, Lipu, Più natura e WWF), nell'ambito dell'esame delle proposte di regolamento del Parlamento e europeo e del Consiglio di riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2021-2027 (COM(2018)392 final, COM(2018)393 final e COM(2018)394 final) 338

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 338

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 21 novembre 2018.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico. C. 290 Gadda, C. 410 Cenni e C. 1314 Parentela.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.25 alle 12.35.

RISOLUZIONI

Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 12.35.

7-00067 Cenni: Iniziative per ripristinare, incentivare e tutelare la tradizionale produzione agricola dei Monti Pisani, compromessa dai recenti incendi.

7-00095 Gagnarli: Iniziative per ripristinare, incentivare e tutelare la tradizionale produzione agricola dei Monti Pisani, compromessa dai recenti incendi.

(Discussione congiunta e rinvio).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che le risoluzioni all'ordine del giorno vertono sul medesimo oggetto e che pertanto, se non vi sono obiezioni, saranno trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Susanna CENNI (PD), dopo aver sottolineato la rilevanza della questione oggetto dell'atto di indirizzo a sua prima firma, considerato che le risoluzioni in discussione recano testi omogenei, i cui contenuti sono condivisi dai gruppi, esprime l'auspicio che si addivenga a un testo unitario e che lo stesso venga approvato dalla Commissione all'unanimità.

Dopo aver fatto presente che presso la V Commissione sono state presentate alcune proposte emendative al disegno di legge di bilancio che riguardano la medesima questione, ritiene, inoltre, opportuno che le risoluzioni vengano approvate prima dell'inizio dell'esame di tali emendamenti presso la Commissione Bilancio.

Chiara GAGNARLI (M5S) rimarcata l'urgenza di assumere un atto di indirizzo che impegni il Governo a intervenire celermente su una situazione di emergenza che, rispetto alle altre che pure affliggono il Paese, presenta delle peculiarità, condivide l'auspicio manifestato dalla collega Cenni di approvare una risoluzione unitaria.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, tenuto conto delle valutazioni espresse dalle presentatrici delle risoluzioni in discussione, assicura il suo massimo impegno ad organizzare i lavori in modo da consentire che la discussione delle risoluzioni si concluda in tempi ristretti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 21 novembre 2018.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico.

C. 290 Gadda, C. 410 Cenni e C. 1314 Parentela.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico.

C. 290 Gadda, C. 410 Cenni e C. 1314 Parentela.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 novembre 2018.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche

mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri è stata formalmente abbinata la proposta di legge C. 1314 Parentela e che la Commissione ha quindi deliberato la nomina di un comitato ristretto, che ha concluso i suoi lavori predisponendo un testo unificato.

Pasquale MAGLIONE (M5S), *relatore*, illustra i contenuti del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, evidenziando, in particolare, le disposizioni nelle quali sono state recepite alcune osservazioni emerse nel corso delle audizioni.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti verrà stabilito nella

riunione dell'Ufficio di presidenza già convocata per la seduta odierna, al termine delle audizioni.

La seduta termina alle 15.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 novembre 2018.

Audizione di rappresentanti della Coalizione #CambiamoAgricoltura (AIAB, Associazione per l'agricoltura biodinamica, FAI, Federbio, Legambiente, Lipu, Più natura e WWF), nell'ambito dell'esame delle proposte di regolamento del Parlamento e europeo e del Consiglio di riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2021-2027 (COM(2018)392 final, COM(2018)393 final e COM(2018)394 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico. C. 290 Gadda, C. 410 Cenni e C. 1314 Parentela.

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina, per il settore della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico, con l'esclusione del sistema dei controlli, i seguenti oggetti:

a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;

b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, inclusa l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;

c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresi la semplificazione amministrativa e gli strumenti finanziari per il sostegno alla ricerca, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché l'incentivo all'impiego di

prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;

d) l'uso di un logo nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate in Italia.

2. La produzione biologica è attività di interesse nazionale con funzione sociale, quale settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, sulla salvaguardia della biodiversità, che concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Lo Stato favorisce e promuove ogni iniziativa volta all'incremento, nell'ambito delle superfici agricole, di quelle coltivate con il metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi e punti di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.

3. Ai fini della presente legge, il metodo di agricoltura biodinamica, che prevede l'uso di preparati biodinamici e specifici disciplinari, applicato nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti UE in materia di agricoltura biologica, è equiparato al metodo di agricoltura biologica.

4. Non costituiscono prodotti biologici i prodotti ottenuti durante il periodo di conversione al metodo biologico.

CAPO II

AUTORITÀ NAZIONALI E LOCALI

Art. 2.

(Autorità nazionale)

1. Ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di seguito denominato « Ministero », è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa europea in materia di produzione agricola agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico.

Art. 3.

(Autorità locali)

1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti, e ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività tecnico scientifiche e amministrative relative alla produzione agricola agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico.

CAPO III ORGANISMI DI SETTORE

Art. 4.

(Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica)

1. È istituito presso il Ministero il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica, di seguito denominato « Tavolo tecnico ».

2. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008 e del Tavolo tecnico partecipato in agricoltura biologica di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013, che sono contestualmente soppressi.

3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di seguito denominato « Ministro », di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante nominato dal Ministro della salute, da tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante della cooperazione agricola, da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da almeno quattro rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola agroalimentare e dell'acquacoltura effet-

tuate con metodo biodinamico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori, da tre rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore dell'agricoltura biologica e dell'acquacoltura biologica, di cui uno nominato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), uno dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e uno da altri istituti di ricerca pubblici e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 11, da tre rappresentanti degli organismi di controllo. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato, ad eccezione dei rappresentanti della ricerca scientifica.

4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d'azione di cui all'articolo 5, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione agricola agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e di Unione europea, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede di Unione europea;

c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 2 e 3 e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati;

d) organizzare annualmente almeno un incontro in cui mettere a confronto le esperienze dei distretti biologici italiani e internazionali;

e) individuare le strategie d'azione per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende agricole convenzionali al metodo biologico.

5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RICONOSCIMENTO DEI PRODOTTI BIOLOGICI ITALIANI

Art. 5.

(Istituzione di un Logo biologico italiano)

1. È istituito il logo biologico italiano, denominato « Bio Italia » o con termine analogo, per caratterizzare tutti i prodotti ottenuti da materia prima agricola italiana, per i quali tutte le fasi del processo di produzione sono interamente realizzate sul territorio nazionale, nel rispetto della disciplina dettata dal Regolamento (CE) 834/2007.

2. Il logo è di proprietà esclusiva del Ministero ed è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge.

3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del logo.

CAPO V

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, DI RICERCA E DI FINANZIAMENTO

Art. 6.

(Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici)

1. Il Ministero, con cadenza triennale, adotta il Piano d'azione nazionale per

l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato « Piano », che è aggiornato annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati con le risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 7.

2. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica con l'obiettivo di:

a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole e agroalimentari convenzionali, con particolare riguardo alle piccole aziende agricole, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo delle misure previste dalle politiche di sviluppo rurale nonché attraverso un'azione di assistenza tecnica;

b) sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo delle piccole aziende agricole all'interno della filiera;

c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione al consumo, anche mediante specifici programmi e misure;

d) monitorare l'andamento del settore al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per l'agricoltura biologica, comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, tramite le attività del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del Programma della Rete rurale nazionale. Il monitoraggio è, in particolare, finalizzato a:

1) predisporre una piattaforma che raccolga le informazioni sul settore allo scopo della condivisione delle stesse con il Tavolo tecnico e con le autorità locali;

2) fornire servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione dell'agricoltura biologica nazionale, svol-

gendo il compito di centro di documentazione e di sportello d'informazione per il pubblico;

e) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;

f) stimolare enti e istituzioni pubblici affinché utilizzino i metodi dell'agricoltura biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche;

g) incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di produzione agricola agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2;

h) promuovere progetti sperimentali di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici, con i quali dar conto al consumatore dell'intero percorso del bene sotto il profilo della sostenibilità ambientale, della salubrità del terreno, della lontananza di impianti inquinanti e dell'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili, nonché delle tecniche di lavorazione utilizzate.

3. Il Ministro invia annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 7.

Art. 7.

*(Fondo per lo sviluppo
dell'agricoltura biologica)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea, sugli

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 204 del 1° luglio 2014.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento delle iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica definite nel Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 6.

3. Con decreto del Ministro da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo.

4. Il Ministro, con decreto annuale, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), della presente legge. Lo schema del decreto è trasmesso, entro il 30 aprile di ogni anno, alle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

5. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota delle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola ed eco-compatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è

previsto un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 3 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presidi sanitari di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R,27, R26, R25, R24, R23 e H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali e del turismo, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma ».

7. Il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, è corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata con le modalità stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.

8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Fondi di cui all'articolo 59, commi 2 e 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppressi e le disponibilità esistenti negli stessi alla predetta data sono trasferite al Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

(Contratti di rete tra gli operatori della filiera biologica)

1. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Art. 9.

(Sostegno alla ricerca nel settore della produzione agricola biologica)

1. Lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) sono promossi specifici percorsi formativi in ambito universitario attraverso la possibilità di attivare corsi di laurea, dottorati di ricerca e master nonché corsi di alta formazione, in tema di produzione agricola agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico; sono previsti percorsi per l'aggiornamento dei docenti degli istituti agrari e di altri istituti specifici ed è incentivato l'affiancamento con le aziende biologiche del territorio;

b) è destinata, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Mi-

nistero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quota parte delle risorse del Fondo medesimo, finalizzata alle attività di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nell'ambito della produzione agricola agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico. A tal fine, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, l'assegnazione autorizzata con legge di bilancio a favore del CNR comprende la somma a favore delle predette attività, nella misura massima ivi determinata;

c) nel piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono previsti interventi per la ricerca nel settore della produzione agricola agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico;

d) almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 6 è destinato al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione nonché dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera a) del presente comma. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato a norma dell'articolo 7, comma 4, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione e ai progetti di ricerca realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 10 e mettono a disposizione i loro terreni.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

(Formazione professionale)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono

vono la formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione agricola agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i principi in base ai quali le regioni e le province autonome organizzano la formazione professionale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO

Art. 11.

(Distretti biologici)

1. Costituiscono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali, oltre alle caratteristiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dalla L. n. 205/2017, che prevede i distretti biologici (bio-distretti) quale una delle forme possibili di realizzazione dei distretti del cibo, siano significative:

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare di prodotti biologici conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale;

b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali.

2. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali, singoli o associati, che adottino politiche di tutela del ruolo delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo, e di difesa della biodiversità e gli enti di ricerca che svolgono attività scientifiche in materia.

3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono specificati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici.

4. I distretti biologici si caratterizzano per la significatività della produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovvero comprendente aree appartenenti a più comuni. I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, incluse le aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete « Natura 2000 » prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

5. I distretti biologici sono istituiti al fine di:

a) promuovere e incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, finalizzato alla tutela degli ecosistemi attraverso il sostegno alla progettazione e all'innovazione al servizio di un'economia circolare;

b) stimolare e favorire l'approccio territoriale, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;

c) semplificare, per gli agricoltori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;

d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;

e) promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica, il turismo rurale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, alla riduzione dell'uso della plastica e l'agricoltura sociale;

f) promuovere una maggiore diffusione, a prezzi congrui, dei prodotti agricoli e agroalimentari e dell'acquacoltura realizzati con il metodo biologico;

g) promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende agricole e il trasferimento dell'innovazione.

6. Le imprese agricole, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costituiscono un Consiglio direttivo incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del medesimo distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. Ai partecipanti al Comitato direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Il Comitato promotore del distretto biologico presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione. Il distretto

biologico che abbia ottenuto il riconoscimento giuridico si dota di un proprio statuto e di un proprio regolamento organizzativo, anche ai fini della presentazione delle domande per i contributi nell'ambito della Politica agricola comune e della partecipazione ai programmi di ricerca nazionale.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere percorsi graduali di conversione al metodo biologico per il riconoscimento dei distretti biologici.

9. Il Ministero promuove, anche attraverso il proprio sito internet istituzionale, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche attraverso la predisposizione di schede dedicate ai distretti biologici che contengano informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attività e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità al finanziamento di progetti presentati da imprese singole o associate o da enti locali singoli o associati operanti nel territorio del distretto biologico o dallo stesso distretto biologico.

Art. 12.

(Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica)

1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici che:

a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio dei prodotti biologici;

b) sono costituite per iniziativa delle organizzazioni maggiormente rappresenta-

tive a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari biologici;

c) perseguono, tenendo conto degli interessi dei loro associati e dei consumatori, una finalità specifica coerente con le finalità della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate:

1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati eventualmente di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;

2) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, esplorando potenziali mercati d'esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo i prezzi pubblici di mercato;

3) nel rispetto della disciplina delle relazioni contrattuali di cui all'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, redigere contratti-tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione europea per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

4) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti biologici, anche a livello di sbocchi di mercato e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;

5) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare e migliorare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione e orientarle verso prodotti biologici più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque e a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti;

6) realizzare ogni azione atta a tutelare e promuovere l'agricoltura biologica attraverso attività di ricerca per l'individuazione di metodi di produzione sostenibili più rispettosi dell'ambiente;

7) promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare.

2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1 possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo agroalimentare e dell'acquacoltura per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di estensione delle regole ai sensi dei commi da 8 a 10.

3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, garantiscono il rispetto delle disposizioni dell'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delle relative norme attuative.

4. Al Ministero competono il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, nonché l'approvazione delle richieste di estensione delle regole e la definizione delle condizioni per la loro applicazione ai sensi dei commi da 8 a 10.

5. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere riconosciute, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o un'organizzazione per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale o relative alla medesima circoscrizione economica, ovvero al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale può essere articolata in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto. Si intende per circoscrizione economica la zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

6. Può essere riconosciuta come organizzazione interprofessionale della filiera dei prodotti biologici un'associazione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

b) prevedere nel proprio statuto una o più delle finalità specifiche indicate al comma 1, lettera c), e regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa;

c) rappresentare una quota delle attività economiche pari almeno al 30 per cento del valore della produzione, calcolato con riferimento al complesso dei prodotti della filiera biologica nazionale ovvero a singoli prodotti o gruppi di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola

circoscrizione economica, la medesima condizione si intende verificata se il richiedente dimostra di rappresentare almeno il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione medesima e comunque almeno il 25 per cento del valore dei medesimi a livello nazionale.

7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali e imporre regole e contributi obbligatori per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi di cui al periodo precedente sono adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.

8. Le organizzazioni interprofessionali, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, possono presentare al Ministro una richiesta di estensione delle regole, con la quale richiedono che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione. Parimenti possono richiedere l'istituzione di contributi obbligatori, connessi all'applicazione delle regole estese ai sensi dei commi 9 e seguenti agli operatori economici ai quali la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non associati all'organizzazione interprofessionale. I contributi obbligatori di cui al presente comma sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale.

9. L'estensione delle regole di cui al comma 8 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole almeno dell'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche alle quali le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione stabilisca maggioranze più elevate.

10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 164 e all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. In mancanza di una decisione espressa, la domanda s'intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i requisiti di rappresentatività economica devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali ai quali la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicarsi. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale, nel sito internet istituzionale del Ministero, non incontra l'opposizione, comunicata al medesimo Ministero, da parte di organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al presente articolo.

11. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 8, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del singolo prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale.

12. L'operatore economico che non si attenga all'estensione delle regole ai sensi del comma 11 è soggetto al pagamento

della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000. L'importo della sanzione è determinato in ragione dell'entità della violazione e, fermo restando il limite massimo indicato al primo periodo, non può essere comunque superiore al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole.

13. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 11 e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 12, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualsiasi soggetto interessato.

Art. 13.

(Intese di filiera per i prodotti biologici)

1. Il Ministero istituisce il Tavolo di filiera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

2. Il Tavolo di filiera di cui al comma 1 propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari presenti nel Tavolo tecnico nonché le intese stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi:

a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni agricole primarie nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;

b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;

c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversità;

d) garantire la tracciabilità delle produzioni e la tutela degli operatori e dei consumatori finali;

e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende agricole che adottano il metodo dell'agricoltura biologica;

f) promuovere l'istituzione e lo sviluppo dei distretti biologici.

3. Le intese di filiera non possono comportare restrizioni della concorrenza. Esse possono comunque prevedere specifici accordi volti a effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali.

4. L'intesa di filiera è comunicata al Ministero il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa dell'Unione europea e nazionale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cura la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

5. Il Tavolo di filiera per i prodotti biologici agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi del capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all'aumento del consumo dei prodotti biologici e alla loro valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di alimenti.

7. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14.

(Organizzazioni dei produttori biologici)

1. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica sulla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.

2. Il Ministero è competente al riconoscimento delle associazioni delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere definite le modalità per il riconoscimento delle medesime organizzazioni nel caso in cui la regione competente non abbia comunicato il diniego della richiesta entro i termini indicati nel medesimo decreto.

3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, a condizione che il loro statuto preveda una delle seguenti finalità:

a) la commercializzazione, in forma associata, della produzione dei produttori ad esse aderenti;

b) l'attivazione di un programma operativo con una o più delle seguenti finalità:

1) programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;

2) gestire le crisi di mercato;

3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando tecnologie innovative e favorendo l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;

4) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti e per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio;

5) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti.

4. Le organizzazioni dei produttori possono essere riconosciute a condizione che prevedano nel loro statuto:

a) l'obbligo per i soci di applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;

b) l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione o di partecipare ai programmi operativi;

c) la possibilità di aderire ad una sola organizzazione di produttori per il prodotto o gruppo di prodotti oggetto dell'attività dell'organizzazione;

d) la quota minima della produzione dei soci da conferire o cedere direttamente all'organizzazione;

e) la durata minima del vincolo associativo, che non può essere inferiore ad

un anno, e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione;

f) le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione medesima;

g) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;

h) le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi statutari, tra cui in particolare quelli riferiti al pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione;

i) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione;

l) l'obbligo per i soci di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l'accesso a proprie banche dati per l'acquisizione delle predette informazioni.

5. Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati all'attuazione delle finalità di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi dei soci, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA E DEI CONSUMATORI

Art. 17.

(Divieto di uso di organismi geneticamente modificati)

1. Fermo restando il divieto di utilizzare organismi geneticamente modificati

(OGM) e di prodotti derivati da OGM od ottenuti da OGM nell'agricoltura biologica, sono altresì vietati l'uso e il riferimento ai termini « biologico » e « bio » per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati.

Art. 18.

(Sementi biologiche)

1. All'articolo 19-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi, o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche non iscritte nel registro nazionale delle varietà vegetali o sementi di varietà da conservazione o da riproduzione aziendale di selezioni proprie, evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione, sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle ri-

sorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101 ».

2. Ai fini della presente legge, la produzione di sementi biologiche, avviene nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 848/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

(Abrogazioni)

1. I commi 2-*ter*, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.

2. Il comma 87 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

Art. 20.

(Norma di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	353
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	353

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 novembre 2018. – Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 10.

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 novembre 2018.

Alex BAZZARO (Lega), *relatore*, chiede di potere disporre di altre ventiquattro ore per la formulazione della proposta di parere.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, concorde la Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.05 alle 10.15 e dalle 15.20 alle 15.50.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'interno, Matteo Salvini (*Svolgimento e conclusione*) 354

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi (*Svolgimento e conclusione*) 354

Sull'organizzazione dei lavori 355

AUDIZIONI

Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI. — Interviene Matteo Salvini, Ministro dell'interno.

La seduta comincia alle 9.15.

Audizione del Ministro dell'interno, Matteo Salvini.
(*Svolgimento e conclusione*).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro dell'interno, Matteo SALVINI.

Matteo SALVINI, *Ministro dell'interno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il senatore Adolfo URSO (FdI), il deputato Elio VITO (FI), i senatori Ernesto MAGORNO (PD) e Francesco CASTIELLO (M5S), ai quali risponde Matteo SALVINI, *Ministro dell'interno*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il Ministro Salvini, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.25.

AUDIZIONI

Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI. — Interviene Enzo Moavero Milanesi, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La seduta comincia alle 13.35.

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi.

(*Svolgimento e conclusione*).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ENZO MOAVERO MILANESI, accompagnato dall'ambasciatore Riccardo GUARIGLIA, Capo di Gabinetto del Ministro, e

dal consigliere ambasciatore Alessandro PRUNAS, Capo Ufficio Rapporti con il Parlamento – Gabinetto del Ministro.

Enzo MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il senatore Adolfo URSO (FdI), il deputato Antonio ZENNARO (M5S) e il senatore Francesco CASTIELLO (M5S).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il Ministro Moavero Milanese, dichiara conclusa l'audizione.

Sull'organizzazione dei lavori.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni circa l'organizzazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono il deputato Elio VITO (FI), i senatori Paolo ARRIGONI (Lega) e Adolfo URSO (FdI) e il deputato Antonio ZENNARO (M5S).

La seduta termina alle 15.15.

INDICE GENERALE**COMITATO PER LA LEGISLAZIONE**

AUDIZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 143, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO:

Audizione dell'avv. Stefano Varone, Vice Capo del Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri sulle attuali tendenze della produzione normativa (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	3
---	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
---	---

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del deputato Alessandro Pagano e di Angelo Attaguile, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 2) (<i>Esame e rinvio</i>)	4
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Piaggio <i>aerospace</i> nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2017, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (<i>Medium Altitude Long Endurance</i>) e potenziamento delle capacità di <i>Intelligence, Surveillance and Reconnaissance</i> della Difesa (Atto n. 2)	5
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

COMITATO DEI NOVE:

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. Esame emendamenti C. 1189-765-A	6
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

AVVERTENZA	7
------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIII)

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione svolta a Madrid in occasione del Summit parlamentare contro la fame e la malnutrizione, promosso dalla FAO (29-30 ottobre 2018)	8
ALLEGATO (<i>Comunicazioni della Presidente</i>)	10

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>) ..	19
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	26

II Giustizia

AVVERTENZA	153
------------------	-----

III Affari esteri e comunitari

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.	
Audizione del professor Enrico Giovannini, Portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	154

SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	155
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	157

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	159
DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	159
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	162
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	160
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	160
ALLEGATO 2 (<i>Rilievi deliberati dalla Commissione</i>)	164
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	161

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	166
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative segnalate) (Pubblicato in un fascicolo a parte)</i>	
<i>ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	173

SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (Rel. Pretto). C. 1346, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	171
<i>ALLEGATO 3 (Relazione tecnica aggiornata)</i>	197
<i>ALLEGATO 4 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	253

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	172
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00804 Pastorino: Sistema sanzionatorio relativo all'utilizzo dei pagamenti elettronici.	
5-00915 Ungaro: Iniziative volte a garantire l'obbligo di accettazione dei pagamenti mediante strumenti tracciabili	270
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	279
5-00911 Bignami: Tutela della riservatezza dei dati contenuti nelle fatture elettroniche ...	270
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	281
5-00914 Centemero: Iniziative urgenti il differimento di obblighi tributari a sostegno delle zone colpite dalla recente ondata di maltempo	271
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	283
5-00913 Currò e Trano: Modalità di utilizzo del canale telematico Civis per finalità di autotutela dei contribuenti	271
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	284

SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	271
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	286

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario. C. 654 Zanettin e C. 1353, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	272
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	278

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	288
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria. C. 523 Marin, C. 784 Vanessa Cattoi, C. 914 Villani, C. 1221 Rossi e C. 1222 Rampelli	288

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	289
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	295

RISOLUZIONI:

7-00004 Foti: Realizzazione della « diga di Vetto » e 7-00107 Ilaria Fontana: gestione delle risorse idriche della Val d'Enza (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Reiezione della risoluzione n. 7-00004 e approvazione della risoluzione n. 7-00107</i>)	292
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio (<i>Deliberazione</i>)	294
ALLEGATO 2 (<i>Programma</i>)	296
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	294
AVVERTENZA	294

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	299
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	300
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	303
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	301
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	301
5-00961 Fidanza: Delocalizzazione dell'Autostazione dei mezzi delle linee di trasporto pubblico interregionale ed internazionale presso il nodo Anagnina	301
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	304

5-00962 Maccanti: Carezza di organico presso gli uffici della Motorizzazione civile di Brescia ...	301
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	305
5-00963 Mulè: Attivazione della fermata del Frecciabianca nella stazione di Spoleto.	
5-00965 Pizzetti: Attivazione della fermata del Frecciabianca nella stazione di Spoleto ...	302
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	307
5-00964 Tasso: Completamento della messa in sicurezza del ponte Rivoli in provincia di Foggia e segnalazioni delle criticità relative alla prevista viabilità alternativa	302
ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)	308
ERRATA CORRIGE	302

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-00028 Benamati: Sullo stato di attuazione del <i>capacity market</i>	309
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	313
5-00069 Porchietto: Sulla situazione della società Perstorp Polialcoli	310
5-00457 Lorenzoni: Sulla possibile chiusura delle sedi bresciane della Invatec S.P.A.	310
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	315
5-00728 Pagano: Sulla nomina dei nuovi arbitri delle controversie insorte nell'ambito del contratto di cessione dello stabilimento ILVA	310
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	316

SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	311
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	318

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	311
ALLEGATO 5 (Rilievi deliberati dalla Commissione)	320

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	322
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	322
ALLEGATO (Parere approvato)	329

SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	326
AVVERTENZA	328

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	330
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	335

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento all'ambito pediatrico (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	333
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento all'ambito pediatrico.	
Audizione di Gianlorenzo Scaccabarozzi, direttore della Rete cure palliative di Lecco e già presidente della Sezione cure palliative-terapie del dolore del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute, e della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	334

XIII Agricoltura

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico. C. 290 Gadda, C. 410 Cenni e C. 1314 Parentela	336
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00067 Cenni: Iniziative per ripristinare, incentivare e tutelare la tradizionale produzione agricola dei Monti Pisani, compromessa dai recenti incendi.	
7-00095 Gagnarli: Iniziative per ripristinare, incentivare e tutelare la tradizionale produzione agricola dei Monti Pisani, compromessa dai recenti incendi (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	337

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico. C. 290 Gadda, C. 410 Cenni e C. 1314 Parentela	337
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico. C. 290 Gadda, C. 410 Cenni e C. 1314 Parentela (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	337
ALLEGATO (<i>Testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base</i>)	339

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Coalizione #CambiamoAgricoltura (AIAB, Associazione per l'agricoltura biodinamica, FAI, Federbio, Legambiente, Lipu, Più natura e WWF), nell'ambito dell'esame delle proposte di regolamento del Parlamento e europeo e del Consiglio di riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2021-2027 (COM(2018)392 final, COM(2018)393 final e COM(2018)394 final)	338
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	338

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	353
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	353

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'interno, Matteo Salvini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	354
--	-----

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	354
Sull'organizzazione dei lavori	355

